Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

09_1_LRE_16

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16
Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

TITOLO I - LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
CAPO I - PRINCIPI E FUNZIONI

Art. 1 finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nel rispetto della parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. <Testo A>), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità

e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.
2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.

Art. 2 ambito di applicazione

1. Le norme per la costruzione in zona sismica contenute nella presente legge si applicano a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo, nelle zone del territorio della Regione soggette all'obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

Art. 3 competenze della Regione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:
a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
b) alla gestione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 6 e 7;
b) le modalità di applicazione delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica così come definite dalle normative vigenti;
c) le modalità del sorteggio dei progetti previsto all'articolo 7, comma 3, e delle relative comunicazioni;
d) i parametri per la determinazione dell'onere istruttorio per la parziale copertura dei costi dell'attività svolta dagli organismi tecnici istituiti ai sensi del comma 4.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:
a) le tipologie di edifici e di opere previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a);
b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 6 e 7;
c) i criteri per la determinazione della funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.

Art. 4 competenze dei Comuni

1. I Comuni con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:
a) a esprimersi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) a svolgere le attività connesse al deposito dei progetti previsto all'articolo 5, comma 1;
c) a svolgere, ai sensi degli articoli 6 e 7, le attività relative alla trasmissione dei progetti alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia;
d) a svolgere le attività connesse alla denuncia dei lavori prevista all'articolo 8;
e) alla gestione e all'aggiornamento costante dei registri delle denunce dei progetti di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
f) al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
g) alla vigilanza sul rispetto, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica definite ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera f), i Comuni si avvalgono di organismi tecnici, composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti, costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

CAPO II - VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA

Art. 5 disciplina dell'autorizzazione

1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso il Comune competente per territorio, ai fini di cui agli articoli 6 e 7.
2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, e alle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari è subordinato all'autorizzazione scritta da parte del Comune competente per territorio.
3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione alle varianti in corso d'opera o agli interventi locali su costruzioni esistenti, che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera, come definita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), è asseverata da una dichiarazione del progettista ed è accertata dal collaudatore delle opere e degli interventi stessi. In tali casi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli edifici e alle opere di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
5. Le stazioni appaltanti i lavori pubblici presentano l'istanza di autorizzazione di cui al comma 2, prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori.

Art. 6 procedimento di autorizzazione

1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, è presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
2. Il Comune, all'esito della verifica tecnica, positivo o con prescrizioni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, rilascia l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori relativi agli interventi che riguardano:
a) gli edifici di interesse strategico e le opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a);
b) gli edifici e le opere, diversi da quelli previsti dalla lettera a), compresi nelle aree ad alta sismicità, così come definite ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
3. Il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica di cui al comma 1.
4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sospende il termine di cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data di ricezione, da parte dell'organismo tecnico medesimo, della documentazione richiesta.
5. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 2, è effettuato, altresì, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il certificato di collaudo statico è depositato presso il Comune competente per territorio.
6. Nel caso in cui una singola opera strutturale ricada sul territorio di più Comuni, il preavviso scritto e il deposito di cui all'articolo 5, nonché la presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, sono effettuati in ogni caso presso il Comune ricadente nell'area a maggior grado di sismicità, cui compete il rilascio dei conseguenti provvedimenti. Il Comune competente informa gli altri Comuni interessati del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, e dell'esito della verifica tecnica di cui all'articolo 7, comma 3, nonché, dà contestuale comunicazione ai medesimi delle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3, nonché dell'articolo 7, comma 2.

Art. 7 procedimento semplificato

1. Nel caso di progetti relativi a edifici e a opere previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), compresi nelle aree a bassa sismicità, così come definite ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere dato inizio ai lavori a seguito del rilascio, da parte del Comune competente per territorio, dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
2. Il Comune, entro il termine di cinque giorni dal deposito, trasmette la scheda informativa recante gli estremi e la classificazione del progetto di cui al comma 1 alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto.

3. I progetti di cui al comma 1 sono soggetti a verifica a campione sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica a cura dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, mediante scelta, da parte della struttura regionale a livello provinciale competente in materia, con il metodo del sorteggio, di un numero non inferiore al 5 per cento delle schede informative ricevute.
4. Il Comune, entro il termine di dieci giorni dal deposito, comunica al soggetto che ha effettuato il deposito stesso se il relativo progetto, all'esito del sorteggio di cui al comma 3, è sottoposto a verifica.
5. L'esito della verifica tecnica di cui al comma 3 è comunicato al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto e al Comune interessato, entro sessanta giorni dalla data del deposito medesimo. Decorso tale termine, l'esito della verifica si intende positivo.
6. L'esito positivo della verifica tecnica di cui al comma 3 consente la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate.
7. In caso di esito negativo della verifica tecnica di cui al comma 3 il direttore dei lavori sospende i lavori.
8. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), può individuare determinate aree di bassa sismicità in cui l'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente ai progetti di cui al comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
9. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente agli interventi di cui al comma 1, è effettuato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.

Art. 8 progetti di opere strutturali

1. I progetti di opere strutturali sono soggetti alla denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 presso il Comune competente per territorio.
2. Per i progetti delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 e per le eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari, che interessano zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, nonché il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, relativi a opere e a interventi edilizi di cui all'articolo 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, sono effettuati presso la sede della struttura direzionale stessa che provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.

Art. 9 disposizioni per i centri storici

1. Nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone di cui all'articolo 2, la Regione, su richiesta dei soggetti interessati o, nel caso di opere di competenza della Regione, su iniziativa della struttura regionale competente in materia, è autorizzata a concedere deroghe all'osservanza delle citate norme tecniche.
2. La possibilità di deroga di cui al comma 1 è prevista nello strumento di pianificazione generale comunale.
3. La deroga è disposta dalla Giunta regionale sulla base dell'istruttoria della struttura regionale competente in materia, sentita la struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici.
4. La deroga di cui al comma 3 è confermata nel piano attuativo comunale.

Art. 10 interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali

1. La Regione e gli enti locali realizzano le opere e gli interventi edilizi di cui all'articolo 2 nel rispetto delle norme per la costruzione nelle zone soggette all'obbligo della progettazione antisismica di cui alla presente legge.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 8, la verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 1 può essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, dalle strutture interne competenti in materia della Regione e degli enti locali, a condizione che non abbiano partecipato alla predisposizione dei relativi progetti.
3. L'accertamento del rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica relativamente agli interventi di cui al comma 1 è effettuato, altresì, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità.
4. La verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione a opere e a interventi edilizi di cui all'articolo 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, può essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, dalla struttura tecnica interna alla stessa, a condizione che non abbia partecipato alla predisposizione dei relativi progetti, che in entrambi i casi provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11 poteri sostitutivi

1. In caso di mancato adempimento da parte del Comune delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) ed e), la Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente in materia di normativa antisismica, diffida il Comune a provvedere entro un congruo termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso tale termine, la Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale medesimo, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata, anche attraverso la nomina di un commissario.

2. In caso di mancato adempimento da parte del Comune delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna al Comune, tramite l'Assessore regionale competente in materia di normativa antisismica, un congruo termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso tale termine, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente e il Consiglio delle autonomie locali, adotta, tramite l'Assessore regionale medesimo, i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata, anche attraverso la nomina di un commissario.

3. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

Art. 12 sistema sanzionatorio

1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in caso di violazione delle norme che disciplinano la costruzione in zona sismica, nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

2. Le funzioni attribuite alla Regione, nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, sono svolte dalle corrispondenti strutture comunali, con esclusione dei casi in cui tali funzioni si riferiscano alle opere e agli interventi edilizi realizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 10.

Art. 13 iniziative formative

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, la Regione organizza attività di formazione in materia di costruzione in zona sismica, destinate al personale delle strutture regionali competenti in materia e degli uffici tecnici comunali.

TITOLO II - TUTELA FISICA DEL TERRITORIO

Art. 14 principi e finalità

1. La Regione persegue l'obiettivo generale di garantire la tutela dell'incolumità delle persone, la preservazione dei beni, nonché la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

2. L'uso del territorio regionale avviene nel rispetto delle condizioni di sicurezza idrogeologica e nella considerazione dei limiti imposti dalla vulnerabilità del territorio stesso e dei beni, nonché dei rischi connessi.

Art. 15 classificazione del territorio regionale

1. Il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato mediante la classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi.

2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono definiti dal Comune in uno studio costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento di pianificazione comunale e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

b) rappresentazioni cartografiche che, quale strumento di sintesi delle rilevate caratteristiche del territorio, considerino in particolare le eventuali situazioni di pericolo, di danno e di alterazione dell'assetto del territorio.

3. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono individuati come segue:

a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio, all'atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, non risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

b) aree che, in caso di destinazione d'uso a fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un carattere di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio all'atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità

sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi di pericolosità.
4. Lo studio di cui al comma 2 fa parte integrante degli elaborati dello strumento di pianificazione comunale ed è sottoscritto da tecnici laureati abilitati, ciascuno per il settore di propria competenza.
5. I Comuni trasmettono lo studio di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia ai fini della verifica sulla conformità dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio. L'esito della verifica è reso noto al Comune interessato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello studio.
6. I Comuni, in caso di calamità naturale i cui effetti, per gravità ed estensione, impongano l'adozione di una variante dello strumento di pianificazione comunale, o qualora intervengano modificazioni dell'assetto della sicurezza idrogeologica del proprio territorio, provvedono ad aggiornare la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1.
7. La Regione provvede alla redazione della cartografia geologico-tecnica, nonché alla pubblicazione di studi e cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.

Art. 16 parere geologico

1. Ai sensi dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, i Comuni adottano lo strumento di pianificazione comunale e le relative varianti previo rilascio, da parte della struttura regionale competente in materia, entro sessanta giorni dalla presentazione degli elaborati di cui al comma 2, del parere geologico volto alla verifica della compatibilità delle previsioni contenute nello strumento di pianificazione comunale con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio.
2. L'istanza di rilascio del parere geologico è presentata alla struttura regionale competente in materia, corredata dei seguenti elaborati:
a) lo studio di cui all'articolo 15, comma 2;
b) lo studio di compatibilità idraulica, redatto da un tecnico laureato abilitato, volto a dimostrare il rispetto, anche mediante l'adozione di misure compensative, nelle previsioni dello strumento di pianificazione comunale, del principio dell'invarianza idraulica, secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente i deflussi originati dall'area stessa, che comportino una modifica del regime idraulico dei corsi d'acqua.
3. Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico sono recepiti in sede di adozione dello strumento di pianificazione comunale.
4. Nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), la compatibilità fra le previsioni dello strumento di pianificazione urbanistica comunale e dei piani attuativi comunali, nonché delle relative varianti, con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive risultanti dalla classificazione del territorio regionale, è attestata dal professionista estensore dei relativi progetti di piano, sulla base degli studi di cui al comma 2.
5. Nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nonché le relative varianti, previo parere geologico emesso dalla struttura regionale competente in materia.
6. Nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano i piani attuativi comunali che interessano aree assoggettate a prescrizioni imposte dal parere geologico già espresso sullo strumento di pianificazione urbanistica comunale, nonché le relative varianti, sulla base degli studi di cui al comma 2 e dell'attestazione di un tecnico laureato abilitato in ordine alla conformità del piano attuativo alle suddette prescrizioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai piani territoriali infraregionali.

Art. 17 provvedimenti attuativi

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti:
a) i criteri e le linee guida per la classificazione del territorio regionale negli ambiti di cui all'articolo 15, comma 1;
b) i contenuti della relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a);
c) i contenuti dello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b).
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, è definito il procedimento per il rilascio del parere geologico di cui all'articolo 16.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Gorizia, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del ca-

pitolo 9443 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
2. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Pordenone, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
3. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Trieste, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9445 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
4. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Udine, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Udine" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
5. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 13 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Iniziative formative in materia di costruzione in zona sismica" e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5, previsti in complessivi 45.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. Le risorse stanziate nei capitoli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono essere utilizzate per sostenere gli oneri connessi al funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), maturati nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 3, comma 4.
8. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 15, comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 1.340.960 euro per gli anni dal 2009 al 2011, suddivisa in ragione di 780.320 euro per l'anno 2009 e di 280.320 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 2198 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Spese relative alla cartografia geologico-tecnica riguardante il territorio regionale" e con lo stanziamento complessivo di 1.340.960 euro per gli anni dal 2009 al 2011, suddivisi in ragione di 780.320 euro per l'anno 2009 e di 280.320 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 19 abrogazioni

1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1 (Norme in materia di applicazione delle prescrizioni per le costruzioni nelle zone sismiche);
b) la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741);
c) il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres., concernente il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741)";
d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e l'articolo 15, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15 (Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68);

e) la legge regionale 19 maggio 1994, n. 8 (Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27);
f) l'articolo 29 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);
g) i commi 83 e 84 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
h) l'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
i) i commi 1 quater e 1 quinques dell'articolo 48 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
j) l'articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
k) l'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 "Disciplina dei lavori pubblici", alla legge regionale 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio", e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico).

Art. 20 disposizioni transitorie

1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente.
2. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 17, nonché nelle more della classificazione del territorio regionale ai sensi dell'articolo 15, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27/1988 e del relativo regolamento di esecuzione, dell'articolo 52, comma 2, della legge regionale 16/2008 e dell'articolo 3 della legge regionale 2/2009.
3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19.

Art. 21 norma di rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

Art. 22 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 11 agosto 2009

TONDO

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1
- Il capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, reca: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".

Nota all'articolo 3
- Il testo dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è il seguente:
Art. 83 opere disciplinate e gradi di sismicità
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri

generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.

Note all'articolo 4
- Il testo dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è il seguente:
Art. 93 denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.

- Il testo dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è il seguente:
Art. 94 autorizzazione per l'inizio dei lavori
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

- Per il testo dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, vedi la nota all'articolo 3.

Note all'articolo 6
- Per il testo dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, vedi la nota all'articolo 3.

- Il testo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è il seguente:
Art. 67 collaudo statico
1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.

- Il testo dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è il seguente:

Art. 62 utilizzazione di edifici

1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.

Nota all'articolo 7

- Per il testo dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 vedi la nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è il seguente:

Art 65 denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

Note all'articolo 12

- La sezione II del capo II della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, reca: "Vigilanza "

- La sezione III del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, reca: "Repressione delle violazioni".

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è il seguente:

Art. 89 parere sugli strumenti urbanistici

1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.

Note all'articolo 19

-Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

1. *ABROGATO*
2. *ABROGATO*

3. *ABROGATO*
4. *ABROGATO*
5. *ABROGATO*
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 fanno carico al capitolo 2490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità. Nella denominazione del precisato capitolo 2490, dopo la locuzione <<idrografici e lagunari>> viene inserita la locuzione <<nonché per la predisposizione del Piano regionale delle sistemazioni geologiche>>.
7. Per le finalità previste dagli articoli 10 e 14 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1992.
8. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 2542 dello stato di previsione più volte citato, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene elevato di lire 20 milioni per l'anno 1992.
9. All'onere complessivo di lire 100 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per l'anno 1992 e lire 60 milioni per l'anno 1993, ed all'onere complessivo di lire 40 milioni in termini di cassa si provvede mediante storno, di pari importo dal capitolo 2490 dello stato di previsione precitato.

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2009, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 48 interventi subordinati a denuncia di inizio attività
1. In attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, sono subordinati a denuncia di inizio attività in particolare i seguenti interventi:
a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
b) le pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi;
c) l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
d) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
e) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
f) la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
g) (ABROGATA);
h) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
i) la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
j) le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
k) gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
l) (ABROGATA);
m) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
n) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
o) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
p) le opere sportive che non creano volumetria;
q) parcheggi di pertinenza dell'unità immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica della stessa o in altra area avente la stessa destinazione di zona, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari;
r) posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.
1 bis. Fatti salvi gli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia e fatte salve le prescrizioni comunali di natura regolamentare, costituiscono attività edilizia libera i seguenti interventi:
a) il collocamento, la modifica o la rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
b) gli scavi per gli interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
c) le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture;
d) le pertinenze di edifici esistenti, bussole, verande e depositi attrezzi nei limiti di 20 metri cubi; tali manufatti non concorrono al calcolo della superficie e della volumetria edificabile sull'area oggetto di intervento;
e) i manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbeque e tettoie nei limiti di 20 metri quadrati; tali manufatti non concorrono al calcolo della superficie edificabile sull'area oggetto di intervento.
1 ter. Le varianti al permesso di costruire realizzabili mediante denuncia di inizio attività o le varianti alla denuncia di inizio attività sono presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori; in tali casi non trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione per le parti di immobili vincolate ai sensi dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
1 quater. *ABROGATO*
1 quinques. *ABROGATO*

Note all'articolo 20
- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 16/2008, nel testo vigente prima delle abrogazioni disposte dalla presente legge, è il seguente:

Art. 52 verifica sull'osservanza delle disposizioni sismiche sul territorio delle province di Trieste e di Gorizia
1. I commi 2 e 4 dell'articolo 29 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale), sono abrogati.
2. Nelle more della costituzione delle Commissioni tecniche provinciali presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste e presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), le citate Direzioni provinciali effettuano la verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica sul territorio di propria competenza avvalendosi della Commissione tecnica provinciale costituita presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, la cui composizione è, a tal fine, integrata, con la presenza dei direttori provinciali lavori pubblici, rispettivamente, di Trieste e di Gorizia.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2009, n. 2, nel testo vigente prima delle abrogazioni disposte dalla presente legge, è il seguente:
Art. 3 modifiche all'articolo 48 della legge regionale 5/2007
1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 48 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono aggiunti i seguenti:
<<1 quater. Per gli interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, la verifica prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza del progetto alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), quando è necessaria per la tipologia di edificazione in corso, è sostituita da un'asseverazione redatta dal progettista delle strutture allegata alla comunicazione-denuncia prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988.
1 quinques. L'asseverazione prevista dal comma 1 quater relativa all'osservanza del progetto alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 64/1974 e di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, quando è necessaria per la tipologia di edificazione in corso, è presentata, nel rispetto della legge regionale 27/1988, anche per gli interventi che possono essere eseguiti in regime di attività edilizia libera ai sensi del comma 1 bis, lettere d) ed e).>>.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 66
- presentato al Consiglio regionale il 5 maggio 2009 dalla Giunta regionale;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 7 maggio 2009;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 9 giugno, 16 e 22 luglio 2009 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione, di maggioranza, del consigliere Sasco, e, di minoranza, dei consiglieri Brandolin e Pustetto;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2009 e nella seduta antimeridiana del 30 luglio 2009 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 0005996/P dd. 7 agosto 2009.

09_33_1_DPR_30

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 6 agosto 2009, n. 30

Attribuzione dei settori di intervento al Soggetto Attuatore dott. Riccardo Riccardi, ai sensi dell'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 come modificata ed integrata dall'Ordinanza n. 3764 del 6 maggio 2009, recante disposizioni per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza citata.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale "Corridoio V" dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse Gorizia" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, che prevede disposizioni specifiche per assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita;
VISTO l'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i. che stabilisce che il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e' nominato Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
CONSIDERATO che l'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i. espressamente dispone che Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 del medesimo articolo potendo adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1 comma 3 dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i. prevede che il Commissario delegato si avvalga, per dare attuazione alle iniziative che intenderà assumere, dell'opera di due soggetti attuatori, designati rispettivamente dal Presidente della Regione Veneto e dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo, tenendo conto dell'ambito territoriale e della tipologia degli interventi da realizzare;
VISTA la nomina dei soggetti attuatori da parte del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia e del Presidente della Regione Veneto rispettivamente con decreto del Commissario delegato n. 1 del 6 ottobre 2008, dott. Riccardo Riccardi, e con nota prot. 1975/C.P.52.00000.200 del 19 settembre 2008 del Presidente della Regione Veneto, ing. Silvano Vernizzi;
VISTO l'art. 1 comma 1 lettera c) dell'Ordinanza 3702/2008, inserito dall'Ordinanza n. 3764/2009, che prevede che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di Enti diversi dalla Concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza.
VISTA la delibera della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1471 dd. 24.06.2009 che individua le opere che presentano le caratteristiche di funzionalità rispondenti ai fini di cui all'art. 1 comma 1 lettera c) dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i. di competenza di Enti diversi dalla Concessionaria Autovie Venete;
CONSIDERATO che l'ambito territoriale su cui insistono gli interventi da realizzare ricade interamente all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Per le opere di cui all'art. 1 comma 1 lettera c) dell'Ordinanza 3702/2008, come modificata dall'Ordinanza 3764/2009, che ricadono nell'ambito territoriale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, vengono affidati unicamente al soggetto attuatore dott. Riccardo Riccardi, nominato con Decreto del Commissario delegato 6 ottobre 2008 n. 1, i seguenti settori di intervento:
- Predisposizione dei cronoprogrammi delle opere e loro eventuali successive revisioni nei termini previsti dall'Ordinanza n. 3702/08 e s.m.i.;
- Nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, con individuazione delle attività eventualmente allo stesso delegate non già previste dalla normativa vigente;
- Predisposizione dell'istruttoria e di tutte le attività necessarie finalizzate all'approvazione dei progetti;
- Determinazione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti;
- Predisposizione di tutta la documentazione di gara e conseguenti pubblicazioni;
- Nomina della Commissione giudicatrice;
- Provvedere all'aggiudicazione definitiva dei contratti e sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti compresi quelli contrattuali;
- Provvedere ad assumere ogni adempimento, onere, attività comunque connessa ai poteri attribuiti conferendo, espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario delegato ad ogni effetto, ivi compresi enti, autorità, terzi tutti anche preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla relativa normativa.

2. Il soggetto attuatore dovrà rendicontare la propria attività con cadenza trimestrale prima della tra-

smissione dello stato di avanzamento dei programmi al Dipartimento della Protezione Civile di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i..
3. Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 comma 1 lett. c) dell'ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. il soggetto attuatore potrà avvalersi del supporto tecnico, operativo e logistico di Amministrazioni statali od Enti pubblici territoriali e non territoriali, enti pubblici economici o di società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o delle Regioni, individuate con successivo provvedimento del Commissario delegato.
4. Per tali opere non trovano applicazione i settori di intervento di cui ai decreti del Commissario delegato dd. 6 ottobre 2008 n. 2 e dd. 20 aprile 2009 n. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

TONDO

09_33_1_DPR_31

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 6 agosto 2009, n. 31

Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DLgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - Affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del PSC, delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "III corsia dell'Autostrada A4 - Lotto Alvisopoli (progr. Km 63+300) - Gonars (progr. Km 89+000), nuovo svincolo di Palmanova e variante SS n. 352 - 1° Lotto": approvazione dello schema della lettera di invito alla procedura ristretta, dello schema di contratto d'appalto, del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati tecnici.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostradada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n°3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO l'art. 1 comma 2 della predetta Ordinanza, che prevede, tra l'altro, che il Commissario delegato provveda al compimento di tute le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti ed i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
VISTI i Decreti dd. 6 ottobre 2008 n. 2 e dd. 21 aprile 2009 n. 18 del Commissario delegato, che, in ossequio all'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., ha attribuito ai due soggetti attuatori, il dott. Riccardo Riccardi e l'ing. Silvano Vernizzi, designati rispettivamente dal Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con Decreto dd. 06 ottobre 2008 n. 1 e dal Presidente della Regione Veneto, con nota prot. 1975/C.P.52.00000.200 dd. 19.09.2008, specifici settori di intervento per dare attuazione alle iniziative che il Commissario delegato intenderà assumere;
VISTO il Provvedimento dei Soggetti Attuatori n. 1 del 6 ottobre 2008, con cui l'ing. Enrico Razzini, Direttore Operativo della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, in possesso dei requisiti di studio e di competenza previsti dall'art. 10, comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., è stato nominato dai Soggetti Attuatori, nell'esercizio delle funzioni affidate con il Decreto menzionato, quale Responsabile del Procedimento (RUP), unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori previsti dall'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell'art. 5 della legge 7

agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il Decreto dd. 21 aprile 2009 n. 17 del Commissario delegato di attribuzione di funzioni al Responsabile Unico del Procedimento;
RICORDATO che con Decreto del Commissario delegato dd. 20 aprile 2009 n. 16 è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del P.S.C., delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "III° corsia dell'Autostrada A4 - Lotto Alvisopoli (progr. Km. 63+300) - Gonars (progr. Km. 89+000), nuovo svincolo di Palmanova e variante S.S. n. 352 - 1° Lotto" da effettuarsi in conformità alle disposizioni recate dagli artt. 173 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. con contestuale approvazione del bando di gara, che prevede lo svolgimento della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 177 comma 4 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., nonché del relativo disciplinare di gara recante i criteri di valutazione ed i punteggi ivi puntualmente indicati;
VISTO che il citato Decreto del Commissario delegato dd. 20 aprile 2009 n. 16 riportava che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione era fissato in giorni 40 dalla data di invio del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ovverosia il 01.06.2009;
VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento n. 87 dd. 05.08.2009 ai Soggetti Attuatori con la quale comunica che, in data 04.08.2009, la Commissione nominata per l'espletamento delle procedure inerenti la fase di prequalifica dell'opera ha trasmesso i verbali delle sedute di verifica da cui si evince che la Commissione ha ritenuto che tutte le imprese partecipanti siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel bando di gara e nel disciplinare di gara;
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, con la precitata nota, conferma l'avvenuta esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge nel rispetto dei termini dalla stessa previsti, e nulla rileva in merito all'operato della Commissione procedendo, quindi, alla convalida di tali verbali;
VISTO l'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., laddove è previsto che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICORDATO che per l'espletamento dei compiti di cui all'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i. il Commissario delegato, i Soggetti Attuatori ed il Responsabile Unico del Procedimento si avvalgono, anche, della struttura tecnica, operativa e logistica della S.p.A. Autovie Venete;
CONSIDERATO che sono stati predisposti dalla struttura tecnica della S.p.A. Autovie Venete lo schema della lettera di invito alla procedura ristretta, lo schema di contratto d'appalto, il capitolato speciale d'appalto e gli elaborati tecnici trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento con la nota succitata n. 87 dd. 05.08.2009;

DECRETA

1. Sono approvati lo schema della lettera di invito alla procedura ristretta, lo schema di contratto d'appalto, il capitolato speciale d'appalto e gli elaborati tecnici; tali atti, allegati al presente Decreto, ne costituiscono parte integrante.
2. Di trasmettere alle imprese partecipanti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel bando di gara e nel disciplinare di gara, la lettera di invito alla procedura ristretta per l'affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del P.S.C., delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "III° corsia dell'Autostrada A4 - Lotto Alvisopoli (progr. Km. 63+300) - Gonars (progr. Km. 89+000), nuovo svincolo di Palmanova e variante S.S. n. 352 - 1° Lotto" da effettuarsi in conformità alle disposizioni recate dagli artt. 173 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., le quali dovranno presentare offerta entro i termini indicati nella lettera medesima.
3. Il contratto verrà stipulato secondo una delle forme previste dall'art. 11, comma 13 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..
4. Di conferire mandato al Responsabile Unico del Procedimento ing. Enrico Razzini, di sottoscrivere il relativo contratto di appalto dopo gli ulteriori accertamenti e verifiche di legge e previa acquisizione della necessaria certificazione di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., nonché di provvedere a tutti gli altri atti conseguenti e/o necessari e/o connessi, compresa la pubblicazione degli esiti dell'affidamento secondo le forme di legge, visti anche i poteri allo stesso attribuiti con il richiamato Provvedimento dei Soggetti Attuatori n. 1 del 6 ottobre 2008 e con il citato Decreto dd. 21.04.2009 n. 17 del Commissario delegato, finalizzati alla sollecita realizzazione delle opere.
5. La copertura finanziaria dell'intervento è a carico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete ai sensi dell'art. 6 comma 1 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i..

Il presente decreto, immediatamente eseguibile, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

TONDO

09_33_1_DPR_224_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 0224/Pres.

Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), con particolare riferimento al capo IV, recante misure urgenti in materia di attività produttive;
VISTO il proprio decreto 20 marzo 2009, n. 073/Pres., con cui è stato emanato il "Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1435, con cui è stato approvato il <<Regolamento recante modifiche al "Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie">>;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1529, con cui sono state approvate ulteriori modifiche al testo regolamentare approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale 1435/2009;
RILEVATA la necessità, alla luce di ulteriori approfondimenti tecnici svolti nell'ambito del confronto con le associazioni di categoria e gli enti interessati, di modificare ancora il summenzionato testo regolamentare per introdurre elementi di semplificazione nelle procedure ivi previste;
RITENUTO inoltre, per motivi di chiarezza normativa, di abrogare il regolamento di cui al proprio decreto n. 073/Pres./2009 e di sostituirlo con un nuovo regolamento che tenga conto delle diverse modifiche nel tempo apportate;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'emanazione del "Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009, n. 1716;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_33_1_DPR_224_2_ALL1

Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.), disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed il rilascio delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni finanziarie in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie.
2. Attraverso il Fondo di cui al comma 1, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, la Regione, al fine di sopperire alla difficoltà di accesso al credito da parte delle PMI, intende porre in essere strumenti di concessione di garanzie dirette e di cogaranzie a favore delle stesse ove aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “Fondo”: il Fondo regionale di garanzia per le PMI, di cui all’articolo 1;
b) “Comitato” : il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. di cui all’articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n.9, (Fondo di rotazione per le Iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002) competente a deliberare in materia di concessione della garanzia diretta e della cogaranzia e di gestione del Fondo come previsto dall’articolo 12 bis della legge regionale 4/2005;
c) “Istituto”: la banca che assicura il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato;
d) “Banca convenzionata”: il soggetto finanziatore, iscritto all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell’Unione europea, convenzionato con il Fondo ;
e) “Confidi convenzionato” : il soggetto di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 003, n. 326 , iscritto ai sensi dell’articolo 155, comma 4, del TUB nell’apposita sezione dell’elenco generale, convenzionato con il Fondo;
f) “cogaranzia” : la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori congiuntamente alla garanzia dei Confidi;
g) “garanzia diretta”, indica la garanzia diretta prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
h) “PMI” : le microimprese e le piccole e medie imprese, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; al riguardo si precisa che i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal regolamento recante <<Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000>> emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell’11 gennaio 2006, n. 2;
i) “microimprese e piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane “: si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l’intervento del Fondo; tale valutazione viene effettuata dal Comitato, anche alla luce della documentazione comunque acquisita, con l’utilizzo del “Sistema di Scoring”, ;
j) “Sistema di scoring” indica il sistema di valutazione delle imprese nell’interesse delle quali viene disposto l’intervento del Fondo;
k) “Banche” : le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 385/1993;
l) “Finanziamenti a breve termine” : i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti, di durata predeterminata non superiore a 18 mesi concessi a PMI per lo smobilizzo dei crediti nei confronti della propria clientela nell’ambito della normale attività di gestione;
m) “Finanziamenti a medio termine” : i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 5 anni concessi a PMI a fronte di operazioni di consolidamento delle passività a breve termine;
n) “altre operazioni“: le operazioni effettuate nei tre anni successivi all’entrata in vigore della legge regionale 11/2009 e di durata non eccedente i 60 mesi, inerenti il riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere di cui all’articolo 12 bis, comma 5 della legge regionale 4/2005, intendendosi per tale ogni operazione a titolo oneroso finalizzata all’esercizio dell’impresa ed effettuata a valere su operazioni già in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 4.6.2009, n.11, dalla quale emergano ulteriori oneri in capo alla PMI;
o) “”de minimis””: le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, evidenziate all’Allegato C “Regime di aiuto de minimis - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006”.
p) “Comunicazione”: le disposizioni previste dalla direttiva nazionale emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009, di seguito DPCM, nonché, per quanto non previsto dal DPCM, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009 C(2009)4277 di autorizzazione del relativo regime di aiuto N 248/2009 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento tempo-

raneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, evidenziate all'Allegato C "Modalità applicative per gli aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

Art. 3 requisiti dei soggetti richiedenti e dei beneficiari

1. L'intervento del Fondo può essere richiesto, per le finalità di cui all'articolo 4, dalle PMI aventi sede o unità operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, di tutti i settori, alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", riportate all' Allegato B.
2. Nell'ipotesi di richiesta dell'interessato di applicazione delle diverse misure previste dalla Comunicazione, trovano applicazione le condizioni di cui all'Allegato C.
3. Per essere ammessi alla garanzia diretta o alla cogaranzia del Fondo, i soggetti di cui al comma 1 devono essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal Comitato ai sensi dell'articolo 1, lettera i), ed i finanziamenti devono :
a) riguardare una delle operazioni previste dall'articolo 4;
b) essere assistiti in caso di cogaranzia, da garanzia del Confidi convenzionato;
4. Per la tipologia relativa al consolidamento del debito a breve, lo stesso soggetto può beneficiare di un nuovo intervento del Fondo sulla medesima tipologia solo una volta restituito integralmente il finanziamento garantito.
5. Per le altre operazioni, qualora si attivino su operazioni già garantite dal Fondo, lo stesso soggetto può beneficiare dell'intervento del Fondo con eventuale rimodulazione della garanzia ove in regola con gli originari piani di ammortamento.
6. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione delle garanzie è subordinata al rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, attestata dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza delle garanzie concesse.

Art. 4 tipologia degli interventi

1. Le operazioni bancarie per le quali è richiesta la garanzia diretta o la cogaranzia del Fondo da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, sono finalizzate al finanziamento dell'operatività corrente ovvero al consolidamento a medio termine delle passività a breve, connesse allo svolgimento di attività nel territorio della regione.
2. Per le operazioni di consolidamento a medio termine delle passività a breve il tasso di interesse della nuova operazione deve essere non superiore al tasso d'interesse di ognuna delle passività a breve da estinguere.
3. Per le altre operazioni il tasso di interesse della nuova operazione non deve essere superiore al maggiore dei tassi d'interesse originariamente pattuiti sui rapporti oggetto di rimodulazione, fermi comunque i limiti massimi di cui all'articolo 16, e le variazioni pattuite del piano di ammortamento devono riguardare rapporti finanziari senza rate insolute, e riflettere motivazioni tecniche dell'impresa.
4. Le garanzie dirette e le cogaranzie di cui al presente regolamento sono concesse in base alla regola "de minimis" prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, secondo le modalità riportate nell'Allegato B.
5. In alternativa al regime "de minimis" e su richiesta dell'impresa, trovano applicazione le condizioni della Comunicazione secondo le modalità riportate all'Allegato C
6. Non possono comunque accedere agli interventi del Fondo le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria, ovvero in situazione di difficoltà, fatto salvo quanto previsto dalla Comunicazione limitatamente alle imprese entrate in difficoltà successivamente al 30 giugno 2008 la cui situazione non risulti irrimediabilmente compromessa

Art 5 forma ed entità della garanzia diretta

1. L'intervento del Fondo consiste nel rilascio di una garanzia fideiussoria proporzionale a favore della Banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti.
2. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre riferita ad una singola esposizione.

3. La garanzia diretta non può essere superiore alla percentuale massima sul finanziamento consentita dalla normativa comunitaria.
4. L'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia diretta non può essere superiore al massimale consentito dalla normativa comunitaria. La garanzia diretta ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo.
5. La garanzia diretta può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 70 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale, e nel caso di altre operazioni anche all'eventuale esposizione per interessi contrattuali.
6. L'importo originario viene ridotto mediante successive decurtazioni d'importo proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle quote di capitale e di interesse pagate, in ordine di tempo, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede di stipula del contratto di finanziamento.
7. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del finanziamento il valore della garanzia diretta è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del finanziamento.
8. Ove il valore del finanziamento sia non superiore a 100.000,00 Euro, (sommato agli altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) e venga richiesta la procedura semplificata prevista all'articolo 10 comma 1, le percentuali di cui ai commi 5 e 9 sono ridotte al 50 per cento.
9. Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la garanzia diretta copre fino al 70 per cento della perdita definitiva subita dalla Banca convenzionata per il solo capitale, e nel caso di altre operazioni anche per interessi, contrattuali e di mora calcolati al sessantesimo giorno successivo alla messa in mora di cui all'articolo 19, comma 2.
10. La garanzia diretta è cumulabile con eventuali altre agevolazioni richieste od ottenute in base a leggi regionali o statali, nei limiti massimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria vigente.
11. Nel caso di altre operazioni, le percentuali di intervento e di copertura della garanzia diretta di cui ai commi 5, 8 e 9, riguardano unicamente gli oneri aggiuntivi rispetto ai piani di ammortamento originari, prodotti in capo alla PMI dalle citate operazioni.

Art. 6 forma ed entità della cogaranzia

1. L'intervento del Fondo consiste nel rilascio di una garanzia fideiussoria proporzionale a favore della Banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti.
2. La cogaranzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.
3. La cogaranzia affianca le garanzie dei Confidi convenzionati e sommata a queste non può essere superiore alla percentuale massima sul finanziamento consentita dalla normativa comunitaria.
4. La cogaranzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo.
5. La cogaranzia può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 40 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale e nel caso di altre operazioni anche all'eventuale esposizione per interessi contrattuali.
6. L'importo massimo del finanziamento assistito da cogaranzia non può essere superiore al massimale consentito dalla normativa comunitaria.
7. L'importo originario viene ridotto mediante successive decurtazioni d'importo proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle quote di capitale pagate, in ordine di tempo, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede di stipula del contratto di finanziamento.
8. Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la cogaranzia copre fino al 40 per cento per cento della perdita definitiva subita dalla Banca convenzionata per capitale e nel caso di altre operazioni anche per interessi, contrattuali e di mora calcolati al sessantesimo giorno successivo alla messa in mora di cui all'articolo 19, comma 2.
9. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del finanziamento il valore della cogaranzia è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del finanziamento.
10. La cogaranzia è cumulabile con eventuali altre agevolazioni richieste od ottenute in base a leggi regionali o statali, nei limiti massimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria vigente.
11. Ove il valore del finanziamento sia non superiore a 120.000,00 Euro, (sommato agli altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) e venga richiesta la procedura semplificata prevista all'articolo 10, comma 1, le percentuali di cui ai commi 5 e 8 sono ridotte al 33 per cento.
12. In ogni caso la percentuale di finanziamento garantita dal fondo non può essere superiore a quella garantita dal Confidi convenzionato.
13. Nel caso di altre operazioni, le percentuali di intervento e di copertura della cogaranzia di cui ai commi 5, 8, 11 e 12, riguardano unicamente gli oneri aggiuntivi prodotti in capo alla PMI, rispetto ai piani di ammortamento originari, dalle citate operazioni

Art. 7 ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie e delle cogaranzie

1. L'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie dirette e delle

cogaranzie è dato, tempo per tempo, dall'applicazione alle disponibilità del Fondo di un moltiplicatore pari a 10.
2. I finanziamenti assistiti dalla garanzia diretta o dalla cogaranzia del Fondo con la procedura di cui all'articolo 10, possono impegnare il Fondo fino ad un importo garantito massimo complessivo del 20 per cento delle disponibilità utilizzabili del medesimo.
3. Il Fondo ha facoltà, al fine di ampliare la propria capacità di intervento, di far assistere la propria garanzia da garanzie rilasciate da altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati, nonché dalle altre forme di garanzia ritenute opportune.
4. Le deliberazioni adottate a tal fine dal Comitato possono stabilire l'addebito al Fondo dei relativi costi.

Art. 8 modalità di richiesta dell'intervento di cogaranzia del Fondo

1. Le PMI interessate presentano alla Banca convenzionata, e per il suo tramite al Confidi convenzionato, contestualmente alla presentazione della richiesta di finanziamento ovvero delle altre operazioni, la domanda di rilascio della garanzia del Confidi medesimo e della cogaranzia del Fondo, utilizzando lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Non sono ammesse domande cointestate.
2. La domanda di intervento del Fondo è presentata al Comitato dalla Banca convenzionata una volta effettuata la valutazione del merito creditizio e dell'affidabilità dell'impresa e la concedibilità del finanziamento, e verificati i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 3 richiesti per l'ammissione alla cogaranzia.
3. Di norma entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, la Banca convenzionata inoltra al Fondo:
a) la domanda di cogaranzia, sottoscritta congiuntamente dalla Banca convenzionata e dal richiedente;
b) la comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento ovvero delle altre operazioni, eventualmente condizionata all'ammissione alla garanzia del Confidi convenzionato e della cogaranzia del Fondo, indicante tutte le condizioni che regolano l'operazione, integrata dalla documentazione rilevante per l'assunzione delle determinazioni di affidabilità nonché, ove disponibile, il rating attribuito all'impresa;
c) la comunicazione del Confidi convenzionato di ammissione alla garanzia, eventualmente condizionata alla concessione del finanziamento ed all'ammissione alla cogaranzia del Fondo;
d) la documentazione attestante la sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 richiesti per l'ammissione alla garanzia del Fondo;
e) autocertificazione dello scoring della PMI richiedente per l'ammissione ai benefici del Fondo, redatta in conformità al modello riportato in allegato al presente Regolamento.

Art. 9 modalità di richiesta dell'intervento di garanzia diretta del Fondo

1. Le PMI interessate presentano alla Banca convenzionata, contestualmente alla presentazione della richiesta di finanziamento ovvero alla richiesta di effettuazione di altre operazioni, la domanda di rilascio della garanzia diretta del Fondo, utilizzando lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Non sono ammesse domande cointestate.
2. La domanda di intervento del Fondo è presentata al Comitato dalla Banca convenzionata una volta effettuata la valutazione del merito creditizio e dell'affidabilità dell'impresa e la concedibilità del finanziamento o l'effettuabilità delle altre operazioni richieste, e verificati i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 3 richiesti per l'ammissione alla garanzia diretta.
3. Di norma entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, la Banca convenzionata inoltra al Fondo:
a) la domanda di garanzia diretta , sottoscritta congiuntamente dalla Banca convenzionata e dal richiedente;
b) la comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento ovvero dell' avvenuta ammissione alle altre operazioni richieste, eventualmente condizionata all'ammissione alla garanzia diretta del Fondo, indicante tutte le condizioni che regolano l'operazione, integrata dalla documentazione rilevante per l'assunzione delle determinazioni di affidabilità nonché, in caso di garanzia richiesta alle condizioni della Comunicazione ed ove disponibile, il rating attribuito all'impresa;
c) la documentazione attestante la sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 richiesti per l'ammissione alla garanzia diretta del Fondo;
d) autocertificazione dello scoring della PMI richiedente per l'ammissione ai benefici del Fondo, redatta in conformità al modello riportato in allegato al presente Regolamento.

Art. 10 modalità di richiesta dell'intervento di garanzia diretta o di cogaranzia del Fondo con procedura semplificata

1. Per le domande di intervento del Fondo su importi di finanziamento, tipologie di operazioni, nonché

percentuali di garanzia diretta non superiori alle soglie di cui all' articolo 5, comma 8, ovvero di cogaranzia non superiori alle soglie di cui all' articolo 6, comma 13, in alternativa alla documentazione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), ovvero all'articolo 9, comma 3, lettera d), la Banca convenzionata può proporre al Comitato la valutazione semplificata certificando essa stessa il merito di credito delle imprese inviando, una dichiarazione attestante:
a) che le altre operazioni sono supportate da ragioni tecniche dell'impresa e riguardano posizioni di credito precedenti senza rate insolute;
b) che l'impresa presenta almeno un utile d'esercizio negli ultimi tre anni;
c) che il fatturato negli ultimi due anni così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci ha registrato una crescita di almeno del 10 per cento;
d) che l'impresa ha un anzianità maggiore di cinque anni.

Art. 11 rilascio della garanzia diretta e della cogaranzia. Stipulazione ed erogazione del finanziamento

1. Il Comitato assegna un numero identificativo progressivo ad ogni domanda pervenuta.
2. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, il Comitato:
a) verifica la documentazione trasmessa ai sensi dell'articolo 8, commi 2, 3, articolo 9, commi 2 e 3 , e articolo 10, ed effettua la quantificazione dell'intervento e la propria valutazione secondo il modello di scoring di cui all' allegato A;
b) subordinatamente alla disponibilità finanziaria del Fondo, decide sull'ammissibilità della domanda;
c) se la domanda è ammissibile, emette la fideiussione a favore della Banca convenzionata e nell'interesse dei richiedenti secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
d) se la domanda è inammissibile, l'archivia evidenziandone i motivi.
3. Il Comitato può richiedere al soggetto richiedente o alla Banca e, nel caso di cogaranzia al Confidi convenzionati, entro il termine di cui al comma 2 e fissando un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e ogni altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria di cui al comma 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Comitato.
4. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato per i chiarimenti richiesti il Comitato archivia la domanda dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti, alla banca ed al Confidi.
5. Entro tre giorni dall'emissione della fideiussione o dall'archiviazione della domanda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il Comitato:
a) comunica alla Banca convenzionata, nel caso di cogaranzia al Confidi convenzionato e ai richiedenti il perfezionamento degli adempimenti di cui al comma 2. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lett. d), la comunicazione contiene l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'archiviazione della domanda;
b) nell'ipotesi di cui al comma 2, lett. c), trasmette alla Banca convenzionata l'originale del titolo, informandone contestualmente i Confidi ed i richiedenti.
6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, intervengono:
a)la stipulazione del contratto di finanziamento, da perfezionarsi secondo le caratteristiche di cui all'articolo 16;
b) l'erogazione in un'unica soluzione del finanziamento;
c) il rilascio della garanzia del Confidi convenzionato;
d) la comunicazione al Fondo da parte della Banca convenzionata, attestante il perfezionamento degli adempimenti di cui alle lett. a) e b), e allegando anche il piano di ammortamento dell'operazione dal quale risultino definite almeno le quote capitali delle singole rate, ed indicato il tasso di interesse concordato tra le parti a norma dell'articolo 16;
e) la comunicazione, nel caso di cogaranzia al Fondo da parte del Confidi convenzionato attestante il perfezionamento degli adempimenti di cui alla lett. c), dal quale risultino le condizioni di emissione della garanzia e la percentuale di copertura del finanziamento;
7. I termini di cui ai commi 3 e 6 possono essere prorogati o rideterminati dal Comitato su istanza degli interessati, motivata per cause a loro non imputabili.
8. Le garanzie del Fondo sono efficaci dalla data di ricevimento da parte del Comitato delle comunicazioni di cui al comma 6, lett. d) ed e).

Art. 12 resoconti al Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per le PMI

1. In attuazione del comma 8 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, l'Istituto, con cadenza trimestrale, trasmette al Comitato i resoconti sull'amministrazione del Fondo, i quali riportano:

a) gli estremi di tutte le richieste di garanzia diretta e di cogaranzia evase nel trimestre, distinte per dimensione d'impresa, settore di appartenenza e tipologia di operazione garantita, con l'indicazione delle motivazioni nei casi di mancato accoglimento;
b) gli estremi di tutte le richieste pervenute successivamente alla presentazione del precedente resoconto.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento di ciascun resoconto, il Comitato può richiedere all'Istituto per iscritto i chiarimenti ritenuti necessari.
3. L'Istituto rende i chiarimenti di cui al comma 2 per iscritto entro trenta giorni dalla ricevimento della richiesta. Nel caso in cui i chiarimenti resi dall'Istituto non siano ritenuti esaustivi, il Presidente del Comitato convoca una riunione del Comitato alla quale viene invitato un rappresentante dell'Istituto per rendere ulteriori delucidazioni.

Art. 13 estinzione della garanzia diretta e della cogaranzia

1. Le garanzie si estinguono naturalmente ad avvenuto pagamento delle quote per capitale ed interessi delle ultime rate del finanziamento, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede contrattuale e fino a concorrenza dell'importo della fideiussione rilasciata dal Fondo. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata coperta dalla garanzia del Fondo, definita in base al piano d'ammortamento trasmesso all'Istituto dalla Banca convenzionata, senza che la banca stessa abbia comunicato all'Istituto situazioni di inadempimento, ovvero di quanto diversamente concordato in relazione alle altre operazioni garantibili dal Fondo, le garanzie del Fondo sono definitivamente estinte.
2. Le garanzie si estinguono anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento correlato, ovvero si riducono proporzionalmente in caso di estinzione parziale del finanziamento. In tali casi la Banca convenzionata comunica l'evento all'Istituto entro dieci giorni dall'estinzione totale o parziale del finanziamento.

Art. 14 obblighi della PMI beneficiaria

1. Le PMI richiedenti sono tenute ad inviare al Comitato annualmente entro il 28 febbraio dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca l'utilizzo dei finanziamenti garantiti in connessione allo svolgimento di attività nel territorio della regione.

Art. 15 obblighi dell'Istituto

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 385/1993, tutte le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993, aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, possono convenzionarsi con l'Istituto per la presentazione delle domande di ottenimento della garanzia di cui al presente regolamento.
2. La Regione, entro quindici giorni dal perfezionamento del procedimento di approvazione della convenzione di cui all'articolo 12 bis, comma 10, della legge regionale 4/2005 , pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione apposito avviso e ne dà opportuna pubblicità al fine di rendere nota alle banche ed ai Confidi la possibilità di stipulare la convenzione di cui al comma 1.
3. L'Istituto predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, mensilmente, l'esatta determinazione degli impegni assunti dal Fondo mediante il rilascio delle garanzie.

Art. 16 obblighi della Banca convenzionata

1. La valutazione del grado di affidabilità e del merito creditizio dei richiedenti la garanzia quale proposta senza vincolo per il Comitato, è di esclusiva competenza della Banca convenzionata. A tal fine la Banca convenzionata acquisisce e conserva idonea documentazione utile all'assunzione delle determinazioni di affidabilità.
2. Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento, ovvero mediante rimodulazione di contratti precedenti e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. I finanziamenti possono essere perfezionati a tasso fisso o variabile, concordato tra le parti. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione.
3. Lo spread applicato dalla Banca convenzionata sulle operazioni direttamente garantite o cogarantite dal Fondo non può essere comunque superiore a:
a) spread massimo del 2,50 per cento per le operazioni concluse a tasso fisso con riferimento all' IRS corrispondente alla durata del periodo di finanziamento, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.
b) spread massimo del 2,40 per cento per le operazioni concluse a tasso variabile con riferimento al tasso Euribor.

Art. 17 obblighi dei Confidi convenzionati

1. I Confidi che richiedono il convenzionamento si impegnano per le operazioni di cui al presente regolamento:
a) a non concedere garanzie ad imprese che si trovino in difficoltà finanziarie;

b) a connettere la garanzia del Confidi ad una operazione finanziaria specifica non prorogabile, circoscritta ad un importo massimo predeterminato;
c) a limitare la copertura della garanzia nella misura massima dell'80 per cento del prestito in essere;
d) a revisionare la dotazione finanziaria globale del Confidi con periodicità quantomeno annuale.
e) a effettuare l'istruttoria per la garanzia sulla base di tutti i fattori rilevanti per la definizione della classe di rischio, nel rispetto delle norme tecniche, anche di natura regolamentare, che sono normalmente applicate dal Confidi nel rilascio di garanzie proprie e nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 18 caratteristiche dei finanziamenti e delle altre operazioni

1. I contratti di finanziamento indicano esplicitamente la presenza della garanzia integrativa rilasciata dal Fondo con gli obblighi di cui all'articolo 16, comma 1.
2. I finanziamenti e le altre operazioni garantiti dalle fideiussioni rilasciate dal Fondo non possono superare la durata di 60 mesi.
3. I contratti di finanziamento e le altre operazioni non possono prevedere clausole di revoca dell'affidamento, se non in presenza di ritardi nella regolarizzazione delle rate, di utilizzo anche parziale per le finalità diverse da quelle di cui all'articolo 4, o in caso di palese stato di insolvenza del debitore.
4. Non è ammessa novazione soggettiva per tutta la durata dell'esecuzione del contratto di finanziamento o delle altre operazioni.
5. Nell'ipotesi di consolidamento del debito a breve, i contratti di finanziamento possono prevedere, fermo restando il rispetto dei termini di durata massima dell'operazione di cui al comma 2, un periodo di preammortamento massimo di 270 giorni con corresponsione degli interessi in un'unica soluzione allo scadere di tale periodo.
6. Nel caso di altre operazioni, le variazioni di un piano di ammortamento devono riguardare posizioni di credito senza rate insolute, e riflettere motivazioni tecniche dell'impresa.

Art. 19 inadempimenti

1. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della rata prevista dal piano di ammortamento del finanziamento da parte dei beneficiari, la Banca convenzionata comunica al Comitato, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata, lo stato arretrato dell'operazione. Ad avvenuta regolarizzazione della posizione la Banca convenzionata informa il comitato. La Banca convenzionata trasmette al Comitato, trimestralmente ovvero a sua richiesta, l'estratto conto aggiornato della posizione dei beneficiari relativamente alle rate di finanziamento insolute.
2. Nel caso in cui la Banca convenzionata, in base a quanto previsto dal contratto, metta in mora il debitore, comminando la revoca del fido e la decadenza dal beneficio del termine, trasmette al Comitato copia della comunicazione stessa entro dieci giorni dalla data d'invio.
3. La Banca convenzionata comunica tempestivamente al Comitato, comunque entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni informazione o evento rilevanti per il rapporto di finanziamento nonché ogni variazione contrattuale relativa al finanziamento che sia rilevante per il rapporto di garanzia.

Art. 20 attivazione del Fondo

1. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti con la comunicazione di messa in mora di cui all'articolo 19, comma 2, il debitore non corrisponda le somme dovute, la Banca convenzionata richiede al Comitato l'escussione della garanzia con indicazione:
a) degli importi reclamati al proprio debitore, suddivisi per tipologia;
b) delle determinazioni definitive assunte dal competente organo della Banca convenzionata in merito all'eventuale avvio di altre azioni a tutela del proprio credito.
2. Il Comitato verifica i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia.
Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il Comitato attinge alle disponibilità del Fondo e liquida alla Banca convenzionata l'importo dovuto nei limiti, comunque, del valore aggiornato della garanzia, come definito dagli articoli 5, comma 6 e 6, comma 7. Nel caso in cui la Banca convenzionata non abbia comunicato le proprie determinazioni in merito all'avvio di altre azioni a tutela del proprio credito, la liquidazione s'intende effettuata a titolo definitivo, altrimenti s'intende effettuata a titolo provvisorio.
3. A conclusione dell'eventuale procedura di recupero promossa, la Banca convenzionata, entro dieci giorni dall'avvenuto incasso ovvero dalla chiusura di tale procedura, comunica al Comitato gli elementi necessari alla determinazione dell'effettivo valore della garanzia e restituisce, con valuta pari a quella dell'incasso ovvero maggiorando l'importo degli interessi legali, l'eventuale eccedenza all'Istituto stesso che provvede a riaccreditarla nel conto acceso a nome del Fondo.
4. In caso di inadempimento delle PMI, e di escussione della garanzia diretta o della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle PMI inadempienti per le somme da esso pagate.
5. Le convenzioni di cui all'articolo 12 bis, comma 10, della legge regionale 4/2005 possono disciplinare

ulteriori aspetti di dettaglio in armonia con i criteri del presente regolamento.

Art. 21 inefficacia della garanzia

1. La garanzia del Fondo è inefficace nei seguenti casi:
a) la garanzia diretta ovvero la cogaranzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che le Banche convenzionate o i Confidi convenzionati avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
b) mancato rispetto del termine di cui all'articolo 11, comma 6, qualora non sia stato acquisito il benestare del Comitato per la proroga del termine medesimo;
c) la comunicazione al Comitato, da parte della Banca convenzionata, relativamente a situazioni di inadempimento dei soggetti debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'articolo 19, comma 1;
d) la comunicazione al Comitato da parte della Banca convenzionata relativamente alla messa in mora dei debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'articolo 19, comma 2.

Art. 22 termini

1. I termini del presente regolamento espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi.
2. I termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 23 disponibilità del Fondo

1. Il Comitato, almeno con cadenza semestrale, invia alla Direzione centrale attività produttive una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del Fondo e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, comunica il prossimo esaurimento delle risorse disponibili o la necessità di implementare la dotazione del Fondo anche sulla base del fabbisogno derivante dalle domande in fase di istruttoria.

Art 24 atto aggiuntivo al Contratto

1. L'atto aggiuntivo al Contratto dd. 30 settembre 2008 stipulato con Mediocredito in seguito alla gara esperita per l'"Affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908", è stipulato sulla base dell'articolo 12 bis, comma 11, della legge regionale 4/2005, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il compenso spettante all'Istituto per la gestione degli interventi è fissato dal medesimo atto, tenendo conto dell'onere per la gestione delle singole operazioni desumibile da criteri di congruità oggettiva.

Art 25 disposizioni attuative

1. La Giunta regionale autorizza con propria deliberazione, su segnalazione del Comitato e tenuto conto dell'utilizzo delle disponibilità a valere sugli interventi di cogaranzia, la prima attuazione delle disposizioni del presente regolamento inerenti la prestazione di garanzia diretta da parte del Fondo, nonché individua l'ammontare delle risorse da destinarsi alla attività predetta.
2. Nelle medesime forme vengono deliberati successivi aumenti delle dotazioni di risorse da destinarsi alla garanzia diretta.
3. Per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, gli allegati B e C sono aggiornati, anche con particolare riferimento all'individuazione dei settori di attività esclusi o ammessi con limitazioni, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), trovano applicazione le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modificazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, in conformità al regime di aiuto nazionale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), di seguito DPCM, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 131 del 9 giugno 2009 e autorizzato dalla Commissione europea, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2009, n. 1433.
5. Quanto disposto dal comma 4 trova applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale che individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 e richiamata al comma 4.

Art. 26 norma di rinvio

1. Il rinvio a leggi regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni intervenute successivamente alla sua emanazione.

Art. 27 abrogazioni ed entrata in vigore

1. A decorrere dalla data di cui al comma 2 è abrogato il regolamento emanato con DPReg. n. 073/Pres. del 20 marzo 2009, come modificato dal DPReg. 0192/Pres. del 9 luglio 2009.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

SISTEMA DI SCORING

Criteri seguiti per la valutazione di ammissibilità alla cogaranzia del Fondo

Modello di valutazione per operazioni inferiori alle soglie di cui agli articoli 5, comma 8, e 6, comma 11

Nel caso di finanziamenti di importo base non superiore a quello definito agli articoli 5, comma 8, pari a **100.000,00** Euro, e 6, comma 11, pari a **120.000,00** Euro (sommato agli altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati), ai fini dell'ammissione all'intervento del Fondo, la Banca convenzionata certifica essa stessa il merito di credito delle imprese inviando, la dichiarazione di cui all'articolo 10. Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del Comitato.

Verificata la conformità alla normativa vigente, fatta salva la facoltà di richiedere a norma dell'art 8, comma 3, le integrazioni e gli approfondimenti ritenuti opportuni, i finanziamenti vengono ammessi dal Comitato alla cogaranzia del Fondo nei limiti ed alle condizioni previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis" ovvero di quanto diversamente stabilito dalla Comunicazione, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dalla Banca convenzionata sul modulo di richiesta.

Modello di valutazione per operazioni non inferiori alle soglie di cui agli articoli 5, comma 8, e 6, comma 11
CRITERI GENERALI
Le imprese che secondo il Modello di valutazione di cui alle Tabelle 3A e 3B appartengono alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l'importo di cinquecentomila (500.000,00) Euro in caso di cogaranzia, e di trecentomila (300.000,00) Euro in caso di garanzia diretta.
Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa di ammissione) in caso di richieste di intervento del Fondo su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal Fondo, superi il 15% del fatturato riferito all'ultimo bilancio approvato (Tab. 3A) ovvero esercizio (Tab. 3B).
Il Beneficiario Finale dovrà aver chiuso in utile in almeno uno dei tre esercizi precedenti.
Dovrà essere disponibile, a richiesta del Comitato, un piano finanziario che evidenzi gli impieghi previsti e le fonti disponibili, con separata indicazione delle fonti interne, dei fondi aggiuntivi necessari, dei prestiti a medio e lungo termine e di altre fonti necessarie.
A - IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO
1. **Il Punteggio Creditizio** (di cui alla **Tabella 1A**) viene assegnato in funzione dei dati di bilancio considerando gli ultimi due esercizi approvati. A tal fine l'impresa è tenuta a conferire i dati necessari compilando il modello A. **Il Punteggio Creditizio** a sua volta determina lo **Scoring** assegnato per i due esercizi considerati, secondo le modalità indicate nella sottostante **Tabella 2.**
2. **La valutazione per l'ammissione** alla cogaranzia del Fondo in funzione dello Scoring assegnato ai due esercizi considerati viene condotta secondo le modalità di cui alla successiva **Tabella 3A**.
B - IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO
1. **Il Punteggio Creditizio** (di cui alla **Tabella 1B**) viene assegnato in funzione dei dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa. A tal fine l'impresa è tenuta a conferire i dati necessari compilando li modello B. Il **Punteggio Creditizio** a sua volta determina lo **Scoring** assegnato per i due esercizi considerati, secondo le modalità indicate nella sottostante **Tabella 2**.

2. La valutazione per l'ammissione alla garanzia diretta ed alla cogaranzia del Fondo in funzione dello **Scoring** assegnato ai due esercizi considerati viene condotta secondo le modalità di cui alla successiva **Tabella 3B**.
C - LE NUOVE IMPRESE (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non utilmente valutabili sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dal bilancio ovvero dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa rientrano tutte nella modalità "caso per caso".
Dette imprese sono ammissibili alla garanzia diretta ed alla cogaranzia del Fondo se i mezzi propri (compresi anche i finanziamenti soci non onerosi o in conto futuro aumento di capitale sociale purché vincolati per l'intera durata del finanziamento e già versati alla data di erogazione dello stesso), sono pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento per il quale viene richiesto l'intervento del Fondo.
Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui al Modello C delle presenti disposizioni operative.
Le richieste di ammissione delle imprese neocostituite andranno esaminate caso per caso, con le modalità previste per la "fascia 2" di cui alla **Tabella 3A**.
D – IMPRESE ENTRATE IN DIFFICOLTA' DOPO IL 30.06.2008 , ovvero quelle che dimostrano di essere incorse in tale condizione dopo la data predetta, purché non irrimediabilmente compromesse, e che hanno optato per il regime previsto dalla Comunicazione, per le quali lo Scoring sviluppato nelle Tabelle 3A e 3B, collochi l'impresa in FASCIA "3"-Proposta negativa di ammissione, possono essere esaminate, con le modalità "caso per caso" previste per la "fascia 2",(fuorché nell'ipotesi di cui alla tabella 3b in cui l'indice PATRIMONIO NETTO/TOTALE ATTIVO riferito all'ultimo bilancio approvato sia < 5%). La valutazione può essere effettuata dal Comitato alla luce dell'acquisizione dalla Banca della documentazione inerente il rating assegnato dalla medesima all'Impresa, od in alternativa, qualora non disponibile, la valutazione di affidabilità effettuata all'atto del nuovo affidamento ovvero di ogni altro elemento ritenuto utile.

Punteggio Creditizio

Tabella 1A

Imprese che redigono il bilancio

Punteggio	*Fondi Propri* / *Totale Attivo*	*Debito a Termine* / *Cash Flow*	*Oneri Finanziari Netti* / *Fatturato (*)*	*Attività Correnti(**)* / *Passività Correnti*
3	**≥ 15%**	**≤ 5**	**≤ 5%**	**≥ 1,0**
2	**< 15% >10%**	**> 5 ≤ 7**	**> 5% ≤ 6%**	**< 1,0 ≥ 0,7**
1	**≤ 10% ≥ 5%**	**> 7 ≤ 8**	**> 6% ≤ 8%**	**< 0,7 ≥ 0,5**

(*) edilizia: oneri finanziari netti / valore della produzione>>

Tabella 1 B
Imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio

Il calcolo dell'indicatore *giorni di rotazione del magazzino* varia a seconda della tipologia di attività e dunque del ciclo di magazzino dell'impresa.

Punteggio	*{[(rimanenze finali + rimanenze iniziali) / 2] / vendite o fatturato } * 365*		*margine operativo lordo / fatturato*	oneri finanziari / fatturato	utile di esercizio / fatturato
	imprese operanti nella trasformazione e nel commercio di beni di consumo deperibili	*altre imprese*			
3	**< 50 gg**	**< 180 gg**	**≥ 0,30**	**≤ 5%**	**≥ 5%**
2	**>50 gg < 100 gg**	**>180 gg < 270 gg**	**<0,30 ≥ 0,20**	**>5% < 10%**	**<5% ≥ 4%**
1	**>100 gg < 150 gg**	**>270 gg < 365 gg**	**<0,20 ≥ 0,10**	**≥ 10%**	**<4% ≥ 2,5%**
0	* **≥ 150 gg**	* **≥ 365 gg**	**< 0,10**	* **= ∞**	**< 2,5%**

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.>>

Tabella 2 – Scoring assegnati in funzione del punteggio creditizio riferito a ciascun esercizio

PUNTEGGIO CREDITIZIO	SCORING ASSEGNATO
≥ 9	**A**
8 o 7	**B**
<7	**C**

Valutazione per l'ammissione ai benefici del Fondo Rischi in funzione dello Scoring assegnato a ciascuno dei due esercizi considerati

Tabella 3A – *Imprese che redigono il bilancio*

<table>
<tr><th>Scoring anno 1</th><th>Scoring anno 2</th><th>Valutazione</th></tr>
<tr><td>A</td><td>A</td><td rowspan="2">FASCIA "1"
Proposta positiva di ammissione, previa valutazione del rapporto tra cash flow dell'impresa e debito assumendo.</td></tr>
<tr><td>B</td><td>A</td></tr>
<tr><td>A</td><td>B</td><td rowspan="5">FASCIA "2"
Proposta di ammissione da valutare caso per caso sulla base:
• della situazione di bilancio aggiornata a data recente;
• delle informazioni riportate nel modello di valutazione di cui al Modello C, completo di bilancio previsionale (almeno triennale per le imprese di nuova costituzione), da cui si evincano: adeguata capacità di rimborso prospettica, ritorni attesi, prospettive di mercato e di crescita dell'impresa.
• di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa.</td></tr>
<tr><td>A</td><td>C</td></tr>
<tr><td>B</td><td>B</td></tr>
<tr><td>C</td><td>A</td></tr>
<tr><td>C</td><td>B</td></tr>
<tr><td>B</td><td>C</td><td rowspan="3">FASCIA "3"
Proposta negativa di ammissione</td></tr>
<tr><td>C</td><td>C</td></tr>
<tr><td>A;B;C</td><td>Indice: PATRIMONIO NETTO / TOTALE ATTIVO < 5% (riferito all'ultimo bilancio approvato)</td></tr>
</table>

Tabella 3B - *Imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio*

<table>
<tr><th>Scoring anno 1</th><th>Scoring anno 2</th><th>Valutazione</th></tr>
<tr><td>A</td><td>A</td><td rowspan="2">FASCIA "1"
Proposta positiva di ammissione, previa valutazione del rapporto tra cash flow dell'impresa e debito assumendo.</td></tr>
<tr><td>B</td><td>A</td></tr>
<tr><td>A</td><td>B</td><td rowspan="5">FASCIA "2"
Proposta di ammissione da valutare caso per caso sulla base:
•della situazione contabile aggiornata a data recente;
•delle informazioni riportate nel modello di valutazione di cui al Modello C, completo di bilancio previsionale (almeno triennale per le imprese di nuova costituzione), da cui si evincano: adeguata capacità di rimborso prospettica, ritorni attesi, prospettive di mercato e di crescita dell'impresa.;
•di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa.</td></tr>
<tr><td>A</td><td>C</td></tr>
<tr><td>B</td><td>B</td></tr>
<tr><td>C</td><td>A</td></tr>
<tr><td>C</td><td>B</td></tr>
<tr><td>B</td><td>C</td><td rowspan="2">FASCIA "3"
Proposta negativa di ammissione</td></tr>
<tr><td>C</td><td>C</td></tr>
</table>

(PER INSERIRE I DATI 'CLICCARE' DUE VOLTE SULLE TABELLE. COMPILARE ESCLUSIVAMENTE LE CELLE CORRISPONDENTI ALLE VOCI IN COLORE BLU)

Modello A - valutazione per imprese valutabili sulla base dei dati di bilancio

(importi in migliaia di euro)

	20…..		20….		Situaz. Aggiorntata al…	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Sintesi di Stato Patrimoniale						
Rimanenze		0%		0%		0%
Altro Attivo Circolante		0%		0%		0%
Immobilizzazioni		0%		0%		0%
Totale attivo	0	0%	0	0%	0	0%
Passivo Circolante		0%		0%		0%
Passivo a M/L termine		0%		0%		0%
Mezzi Propri		0%		0%		0%
Totale passivo	0	0%	0	0%	0	0%
Dati di Conto Economico						
Fatturato (per le imprese edili: Valore della produzione)						
Ammortamenti						
Oneri Finanziari (al netto dei proventi)						
Utile (perdita) di periodo						

Principali indicatori (tra parentesi il valore "ottimale")	Valore	Scoring	Valore	Scoring
Attività correnti/Passività correnti. (>= 1)				
Fondi Propri / Tot.Attivo (>= 15%)				
Oneri Finanziari / Fatturato (<= 5%) (per le imprese edili: Oneri Finanziari / Valore della produzione)				
Debito a termine/Cash Flow (<=5)				
Livello				

Legenda: livello A : scoring >= 9; livello B : scoring = 7 o = 8; livello C : scoring < 7.

Andamento temporale Scoring

20…..
20….
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

……………………………………………………………………

(firma del legale rappresentante dell'impresa)

Modello B - valutazione per imprese in regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio

(importi in migliaia di euro)

seleziona la tipologia di impresa ⇩	20…	20….	Situaz. al
trasformazione e commercio beni di consumo deperibili	Importo	Importo	Importo
Sintesi dell'attivo di Stato Patrimoniale			
Rimanenze iniziali			0
Rimanenze finali			0
Dati di Conto Economico			
Fatturato			0
Costo del venduto			0
Ammortamenti			0
Oneri Finanziari			0
Utile (perdita) di periodo			0

Principali indicatori (tra parentesi il valore "ottimale")	Valore	Scoring	Valore	Scoring
{[(rimanenze finali + rimanenze iniziali) / 2] / vendite o fatturato } * 365 *[in giorni]*				
Margine operativo lordo / Fatturato (>=0,30)				
Oneri Finanziari / Fatturato (<= 5%)				
Utile di esercizio / Fatturato (>=5%)				
Livello				

Legenda: livello A : scoring >= 9; livello B : scoring = 7 o = 8; livello C : scoring < 7.

……..
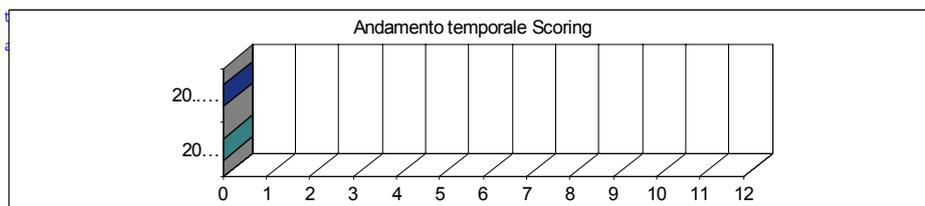
(firma del legale rappresentante dell'impresa)

Modello C

Modulo per la valutazione delle imprese neo costituite (IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

Bilanci previsionali	20....	20....	20....
Stato Patrimoniale			
Rimanenze			
Altro Attivo Circolante			
di cui: disponibilità liquide			
crediti a breve			
ratei e risconti			
Immobilizzazioni			
di cui: immateriali			
materiali			
finanziarie			
Totale attivo			
Passivo Circolante			
di cui: debiti a breve Vs.fornitori			
debiti a breve Vs. banche			
ratei e risconti			
Passivo a M/L termine			
di cui: debiti a M/L termine			
T.F.R.			
Fondi rischi e oneri			
Mezzi Propri			
di cui: Capitale Sociale			
Riserve			
Finanziamento soci			
Utili (perdite) portate a nuovo			
Utili (perdite) dell'esercizio			
Totale passivo			
Conto Economico			
Ricavi delle vendite e prestazioni			
(Fatturato)			
Variazione rimanenze prodotti finiti			
Altri ricavi e proventi			
A) Valore della produzione			
Acquisti materie prime e merci			
Acquisizione di servizi,ecc			
Variazione rimanenze materie prime e merci			
Fitti passivi e canoni per locazioni			
Personale			
Accantonamenti			
Ammortamenti			
Oneri diversi di gestione			
B) Costi della produzione			
Risultato operativo (A-B)			
Proventi finanziari			
Interessi e altri oneri finanziari			
C) Proventi e oneri finanziari			
Proventi straordinari			
Oneri straordinari			
D) Proventi e oneri straordin.			
Risultato ante imposte (A-B+C+D)			
Imposte sul reddito d'esercizio			
Utile (perdita) di periodo			

....

(firma del legale rappresentante dell'impresa)

COMPOSIZIONE DEGLI IMPORTI DELLE PRINCIPALI VOCI DEI BILANCI PREVISIONALI:

Rimanenze:	………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………
Immobilizzazioni (indicare dettagliatamente anche le immobilizzazioni esistenti)**:**	………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………
Debiti a breve vs. banche:	………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………
Debiti a M/L termine:	………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………
Capitale sociale:	………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………
Riserve:	………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………
Finanziamento soci	………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………
Fatturato:	………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………
Fitti passivi e canoni per locazioni:	………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………
Interessi e altri oneri finanziari:	………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………

………………………………………………………

(firma del legale rappresentante dell'impresa)

RELAZIONE TECNICA

1.Composizione societaria e management dell'impresa:

Socio	*% di partecipazione al capitale*	*Dettaglio precedenti esperienze lavorative nel settore in cui opera l'impresa*

Amministratore	*Dettaglio precedenti esperienze lavorative nel settore in cui opera l'impresa*

2.Attività dell'impresa (in dettaglio):

....
....

3.Breve storia, motivazioni che sono alla base dell'iniziativa e prospettive di sviluppo:

....
....

4.Struttura organizzativa dell'impresa:

....
....

Numero dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta:

	20....	20....	20....
Funzione			
Funzione			
Funzione			

5. Descrizione dettagliata delle caratteristiche del programma di investimento nel suo complesso:
....
....
....
....
....

6. Elenco delle singole voci di spesa del programma di investimento:

Descrizione della singola voce di spesa	Importo (Euro)
TOTALE	

7.Fatturato previsto dell'impresa:

Esercizi	Prezzo unitario del prodotto o servizio (P)	Quantità prodotto o servizio (Q)	Fatturato totale (PxQ)
20....			
20....			
20....			

8.Descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare:

....
....

9.Descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni):

....
....

Cliente (ragione sociale)	Importo contratto o commessa	Acquisito in data / da acquisire

Clienti potenziali

....
....
......

10.Sistema competitivo (principali concorrenti):

Principali concorrenti (ragione sociale)	Quota di mercato coperta	Confronto tra il prodotto o servizio offerto e il prodotto o servizio dell'impresa richiedente

11.Descrizione del processo produttivo dell'impresa:

Processo produttivo (per prodotto o servizio)	*Fase 1*	*Fase 2*	*Fase 3*	*Fase 4*

12.Mercato di approvvigionamento delle materie prime:

Fornitori *(ragione sociale)*	*Tempi medi di pagamento*

13.Posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, sistema dei prezzi e canali distributivi:

……
……
…..

14.Fonti finanziarie interne o esterne per la copertura di ogni singola voce di spesa del programma di investimento:

Fonte finanziaria	*Voce di spesa coperta*
Capitale sociale e Riserve: *versato* ☐ *importo euro..............* *data versamento ....* *da versare* ☐ *importo euro..............* *data versamento ....* *(prevista)*	
Contributo in c/capitale ex lege .... : *erogato* ☐ *importo euro ....* *data erogazione ....* *erogato* ☐ *importo euro ....* *data erogazione ....* *da erogare* ☐ *importo euro ....* *data erogazione ....* *(prevista)* *da erogare* ☐ *importo euro ....* *data erogazione ....* *(prevista)*	
Finanziamento soci: *versato* ☐ *importo euro..............* *data versamento ....* *da versare* ☐ *importo euro..............* *data versamento ....* *(prevista)*	
Finanziamento bancario *durata ....* *da concedere* ☐ *concesso* ☐ *da ....* *erogato* ☐ *importo euro ....* *data erogazione ....* *da erogare* ☐ *importo euro ....* *data erogazione ....* *(prevista)*	
Finanziamento bancario *durata ....* *da concedere* ☐ *concesso* ☐ *da ....* *erogato* ☐ *importo euro ....* *data erogazione ....* *da erogare* ☐ *importo euro ....* *data erogazione ....* *(prevista)*	
TOTALE	....

....
(firma del legale rappresentante dell'impresa)

ALLEGATO B

Regime di aiuto de minimis -Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

4. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite al punto 5 ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati in GUUE serie C n. 244 del 1 ottobre 2004.

5. Per impresa in difficoltà si intende l'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari o azionisti o creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Un'impresa è considerata in difficoltà:

a) nel caso di società a responsabilità limitata quando perde più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci ha la responsabilità illimitata per i debiti della società, se perde più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) per tutte le forme di società, quando ricorrono i requisiti di legge per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;

d) anche se non ricorrono le condizioni delle lettere a), b) e c), un'impresa è considerata in difficoltà in particolare quando sono presenti sintomi di difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

6. L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali verificano altresì che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente. non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è

tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

ALLEGATO C

Modalità applicative per gli aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)

1. Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel rispetto delle regole e dei limiti temporali previsti dalla direttiva nazionale emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009, di seguito DPCM, nonché, per quanto non previsto dal DPCM, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009 C(2009)4277 di autorizzazione del relativo regime di aiuto N 248/2009 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, di seguito Comunicazione.

2. Nei singoli provvedimenti di concessione alle imprese è specificato che trattasi di importi di aiuto limitato concessi ai sensi della normativa richiamata al comma 1.

3. Gli aiuti di importo limitato sono trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.

4. Gli aiuti di importo limitato sono concessi in forma di garanzia il cui elemento di aiuto, costituito dalla differenza tra il prezzo di mercato della garanzia fornita ed il prezzo realmente pagato, è considerato trasparente oltre che nei casi espressamente indicati nell'articolo 5 del regolamento (CE) 800/2008, anche nei casi in cui si applica la tabella dei premi esenti di cui all'Allegato alla Comunicazione (Premi esenti applicati nel contesto del quadro di riferimento temporaneo, espressi in punti base).

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPCM, non sono concessi aiuti di importo limitato alle imprese che operano nei seguenti settori:

a) pesca;

b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2. paragrafo 2, del regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;

c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:

1) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

2) l'aiuto è subordinato al fatto di ventre parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

6. Non sono concessi aiuti di importo limitato che consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

7. Non sono concessi aiuti di importo limitato per finanziare investimenti in capitale di rischio.

8. Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel limite massimo di 500 mila euro per impresa nel triennio dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

9. Gli aiuti di importo limitato non possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis)* per i medesimi costi ammissibili.

10. La somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti da ciascun a impresa e degli aiuti *de minimis* ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008 non deve superare 500 mila euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

11. Gli aiuti di importo limitato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

12. L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, prima della concessione degli aiuti, verificano che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non supera l'importo di 500 mila euro. A tal fine l'impresa beneficiaria rilascia apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che informa su eventuali importi concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 *(de minimis)* ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008, nonché su altri aiuti di importo limitato.

13. Ai fini della concessione degli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del DPCM, l'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, verificano, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.

14. Ai fini del comma 12, sono da considerarsi in difficoltà le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.

15. L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali verificano altresì che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente. non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_33_1_DPR_225_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 0225/Pres.

Regolamento per l'erogazione di premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle Università del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2002).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2002), come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), che dispone che a decorrere dall'anno accademico 2008-2009, la Regione concede premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle università del Friuli Venezia Giulia. L'importo dei premi e i criteri e le modalità di concessione sono stabiliti con regolamento;
RAVVISATA la necessità di emanare il regolamento relativo all'importo dei suddetti premi ed ai criteri e modalità di concessione degli stessi;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1532, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'erogazione di premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in Infermieristica presso le sedi regionali delle Università del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2002)";

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento per l'erogazione di premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in Infermieristica presso le sedi regionali delle Università del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2002)" nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_33_1_DPR_225_2_ALL1

Regolamento per l'erogazione di premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in Infermieristica presso le sedi regionali delle Università del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2002)

Art. 1 finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2002), l'ammontare, i criteri e le modalità per l'erogazione di premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in Infermieristica presso le sedi regionali delle Università del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 ammontare

1. L'ammontare del singolo premio di studio per merito è fissato in euro 3.000.
2. Ogni anno l'Amministrazione regionale concede, in base alle disponibilità di bilancio, fino ad un massimo di 50 premi di studio per merito, ripartiti tra le Università del Friuli Venezia Giulia sulla base degli aventi diritto.

Art. 3 ripartizione dei premi di studio tra le Università del Friuli Venezia Giulia

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, le Università comunicano alla Direzione centrale Salute e Protezione sociale il numero di studenti che rispondono ai criteri di inclusione di cui all'articolo 6, comma 1.
2. L'Amministrazione regionale determina il numero complessivo di premi di studio da assegnare per l'anno accademico e li ripartisce tra le Università del Friuli Venezia Giulia in proporzione al numero di studenti attestato ai sensi del comma 1.

Art. 4 modalità di corresponsione dei premi

1. Ciascuna Università approva la propria graduatoria nel rispetto dei criteri di inclusione e di merito e provvede all'erogazione diretta dell'ammontare dei premi di studio per merito agli studenti utilmente collocati in graduatoria, nel numero stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Art. 5 rendicontazioni

1. Le Università, al fine del trasferimento dei fondi a copertura dei premi di studio erogati agli studenti, trasmettono alla Direzione centrale Salute e Protezione sociale la rendicontazione prevista dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alla graduatoria approvata ed all'atto di assegnazione del premio. Tale rendicontazione deve pervenire alla predetta Direzione centrale entro il 31 luglio dell'anno di riferimento.

Art. 6 criteri di inclusione

1. Si collocano in graduatoria gli studenti:
a) regolarmente iscritti al terzo anno: si intendendo tali coloro che entro il mese di febbraio dell'anno corrente hanno superato tutti gli esami espressi in trentesimi e previsti per i primi due anni di corso;
b) residenti in regione;
c) che abbiano superato la prova di ingresso due anni prima, si siano immatricolati ed abbiano frequentato i primi due anni di corso consecutivamente presso una delle sedi regionali dei Corsi di Laurea in Infermieristica della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 7 criteri di merito

1. La graduatoria di merito si basa sul punteggio medio ponderato degli esami di corso integrato sostenuti nei primi due anni di corso.
2. Si collocano utilmente in graduatoria gli studenti che abbiamo un punteggio medio, calcolato ai sensi del comma 1, di almeno 24/30.
3. A parità di punteggio calcolato ai sensi del comma 1, si prende in considerazione il punteggio medio di tirocinio degli esami annuali dei primi due anni di corso.
4. In caso di ulteriore parità di punteggio, prevale la giovane età.

Art. 8 divieto di cumulo

1. I premi di studio per merito, di cui al presente Regolamento, non sono cumulabili con altri premi o borse di studio concesse da Enti pubblici o privati ad eccezione delle borse di studio dei programmi di

mobilità internazionale (Erasmus, etc.) e dei contributi di mobilità internazionale, dei contributi per tesi di laurea, dei contributi alloggio e dei premi del progetto Move erogati dall'Erdisu.
2. Gli studenti beneficiari dei premi di studio per merito sono tenuti ad informare tempestivamente l'Università di ogni altra borsa di studio o aiuto comunque denominato, ottenuto nel medesimo anno accademico da Enti pubblici o privati anche in data successiva a quella della approvazione della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 1. In tal caso gli studenti possono comunque optare per il premio di studio per merito, previa documentata rinuncia all'altra borsa.
3. Il divieto di cumulo con altre borse concesse da Enti pubblici o privati allo stesso titolo non opera nei confronti degli studenti diversamente abili appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche ed integrazioni oppure di altre categorie di diversamente abili equiparate ai soggetti medesimi.

Art. 9 disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'articolo 3, comma 1, per la comunicazione del numero di studenti che rispondono ai criteri di inclusione è di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed il termine di cui all'articolo 5, comma 1, per la presentazione delle rendicontazioni è di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_33_1_DPR_226_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 agosto 2009, n. 0226/Pres.
Nomina del Presidente dell'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia) ed, in particolare, l'articolo 12 che stabilisce che "il Presidente dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta delle organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative";
VISTO l'articolo 71, comma 1, della legge regionale legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di Enti regionali) che dispone sulla durata in carica del Presidente degli Enti regionali e sulla possibilità di una sola riconferma;
VISTO altresì il proprio decreto 20 luglio 2005, n. 0237/Pres. con il quale è stato nominato il Presidente dell'Ente tutela pesca per la durata di quattro anni e il cui mandato è scaduto il 20 luglio 2009;
RITENUTA pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Presidente;
PRESO ATTO delle segnalazioni formulate dalle organizzazioni regionali dei pescatori maggiormente rappresentative;
RICHIAMATO il verbale della Giunta regionale di data 30 luglio 2009, n. 1815 in cui si concorda sul nominativo del signor Loris Saldan alla carica di Presidente dell'Ente tutela pesca;
VISTO il parere favorevole in ordine alla candidatura summenzionata espresso, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), dalla Giunta per le nomine del Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2009 e comunicato con nota di data 30 luglio 2009, prot. n. 5870/P;
ACQUISITA la dichiarazione del signor Saldan attestante l'assenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico da parte del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978, nonché la non appartenenza ad alcuna Amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

DECRETA

1. Il signor Loris Saldan è nominato Presidente dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_33_1_DPR_227_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 agosto 2009, n. 0227/Pres.

Modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2008, n. 0335/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 18, comma 2, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico) in base al quale l'Amministrazione regionale definisce, con regolamento, i criteri e le modalità per la concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui all'articolo 37, comma 1, della legge regionale medesima;

VISTO il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico)" emanato con proprio decreto 12 dicembre 2008, n. 0335/Pres.;

ATTESE le difficoltà procedurali riscontrate in sede di prima applicazione dai Comuni destinatari dei finanziamenti;

RITENUTO di modificare il citato regolamento introducendo, in sede di prima applicazione per l'anno 2009, la previsione del termine dell'1 settembre 2009, per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento medesimo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009, n. 1722, con la quale è stato approvato il Regolamento sopra indicato;

DECRETA

1. E' emanato il regolamento recante "Modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2008, n. 0335/Pres.", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_33_1_DPR_227_2_ALL1

Modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2008, n. 0335/Pres.

Art. 1 inserimento dell'articolo 6 bis al decreto del Presidente della Regione 0335/2008

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2008, n. 0335/Pres. (Regola-

mento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 - Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è inserito il seguente:
"art. 6 bis norma transitoria
1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2009, il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1, è fissato all'1 settembre 2009."

Art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_33_1_DDC_ATT PROD 1929_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 4 agosto 2009, n. 1929/PROD

LR 4/2005, capo I: modifiche ed integrazioni allo schema di domanda.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, della citata legge regionale 4/2005, ai sensi del quale la Regione incentiva progetti di sviluppo competitivo delle PMI finalizzati al raggiungimento degli obiettivi elencati alle lettere da a) a l) del medesimo articolo 3, comma 1;
CONSIDERATO l'articolo 6, comma 1, della citata legge regionale 4/2005, ai sensi del quale "Con regolamento regionale, sono definiti i contenuti, le modalità, i termini iniziali e finali di presentazione delle domande e la percentuale di risorse da destinare rispettivamente alle piccole e alle medie imprese";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres. con cui è emanato il nuovo "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle PMI di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4.";
VISTO il successivo decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2009, n. 080/Pres. col quale è emanato il Regolamento recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle PMI di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4.)";
VISTO l'ulteriore decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0177/Pres. recante <<Integrazione al "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle PMI di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4" emanato con DPReg. n. 0354/2008.>> pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 15 luglio 2009;
CONSIDERATO che con il citato DPReg. 0177/2009 è stata attuata la necessaria integrazione al Regolamento emanato con DPReg. 0354/2008 al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433 che individua, la linea incentivante di cui al capo I della LR 4/2005, quale canale contributivo al quale si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);
CONSIDERATI in particolare i punti 10, 11 e 12 dell'allegato E) del DPReg. 0354/2008, inseriti dal citato DPReg. 0177/2009, ai sensi dei quali:<<10. L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, prima della concessione degli aiuti, verificano che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non supera i limiti massimi indicati al comma 5 dell'articolo 9 bis. A tal fine l'impresa beneficiaria rilascia apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che informa su eventuali importi concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 (de minimis) ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008,

nonché su altri aiuti di importo limitato.
11. Ai fini della concessione degli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del DPCM, l'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, verificano, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.
12. Ai fini del comma 11, sono da considerarsi in difficoltà:
a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.>>;
VISTO il proprio precedente decreto n. 15/PROD del 13 gennaio 2009 con il quale è approvato lo schema di domanda per la richiesta di contributi, da parte delle PMI interessate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4/2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 dd. 28 gennaio 2009;
RITENUTO di dover aggiornare lo schema di dichiarazione Deggendorf di cui all'allegato F) dello schema di domanda approvato col citato decreto n. 15/PROD del 13 gennaio 2009;
ATTESA pertanto l'esigenza di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al predetto schema di domanda;
RITENUTO pertanto di sostituire l'allegato F) e di inserire l'allegato G) al predetto schema di domanda, come indicato nell'allegato A) del presente decreto;
RITENUTO di dare la più ampia diffusione al citato schema di domanda modificato e relativi allegati, e di prevederne pertanto la diffusione tramite il sito web della Regione e di Friulia S.p.A., attuale soggetto gestore della predetta linea incentivante, al fine di agevolare il ricorso alle misure di incentivazione previste, da parte delle PMI interessate;
VISTO il "Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 17 concernente le competenze dei dirigenti e l'articolo 19 concernente le funzioni del Direttore centrale;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche ed integrazioni allo schema di domanda approvato con proprio precedente decreto n. 15/PROD del 13 gennaio 2009, nel testo facente parte integrante del presente provvedimento quale allegato A).
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e di Friulia S.p.A. (www.friulia.it) è successivamente pubblicata la versione coordinata dello schema di domanda.
Trieste, 4 agosto 2009

MANCA

09_33_1_DDC_ATT PROD 1929_2_ALL1_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Allegato A)

(allegato f) alla domanda di contributo del capo I LR 4/2005

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ART. 47 DEL DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto ______________________________
codice fiscale ____________ in qualità di[1] ____________________
dell'impresa/società ______________________________
con sede legale in[2] ______________________________
codice fiscale[3] ____________

in riferimento:

- all'istanza di contributo relativa al progetto denominato ______________________________, presentata ai sensi della legge regionale 4/2005, capo I, al fine di usufruire della relativa agevolazione qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle Comunità europee;

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

dichiara ☑

- che l'impresa è in attività, non sottoposta a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria;
- che l'impresa (barrare alternativamente la dichiarazione relativa alla situazione in cui versa l'impresa dichiarante[4])
  ☐ non versa in condizioni di difficoltà con riferimento alla definizione di impresa in difficoltà di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 244 del 1/10/2004, pagg. 2-17), ovvero:
  ☐ non versava in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 ed è entrata successivamente in difficoltà con riferimento alla definizione di impresa in difficoltà di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008[5];

---

[1] Titolare di impresa individuale, legale rappresentante o procuratore speciale
[2] Indirizzo completo dell'impresa/società
[3] Da riportare per le società
4 Le imprese entrate in difficoltà dopo il 30 giugno 2008 possono accedere soltanto agli aiuti di importo limitato. La definizione di impresa in difficoltà è disciplinata dalla normativa richiamata nel regolamento emanato con DPReg 354/2008 e successive modificazioni.
5 In tal caso, ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 4 del regolamento emanato con DPReg 354/2008 e successive modificazioni, la situazione dell'impresa in difficoltà non deve risultare irrimediabilmente compromessa, sulla base del piano industriale da allegare alla presente domanda.

- dichiara di essere a conoscenza che per impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, si intende l'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari o azionisti o creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Un'impresa è considerata in difficoltà:
  a. nel caso di società a responsabilità limitata quando perde più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
  b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci ha la responsabilità illimitata per i debiti della società, se perde più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
  c. per tutte le forme di società, quando ricorrono i requisiti di legge per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;
  d. anche se non ricorrono le condizioni delle lettere a), b) e c), un'impresa è considerata in difficoltà in particolare quando sono presenti sintomi di difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività;

- dichiara di essere a conoscenza che per impresa in difficoltà di cui all'art. 1, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende quella che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

  a. se si tratta di società a responsabilità limitata, l'avere perduto più della metà del capitale sottoscritto e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;
  b. se si tratta di società con responsabilità illimitata di alcuni soci, l'avere perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;
  c. indipendentemente dal tipo di società, il verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;
  d. se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dalla legge per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;

– che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

Si allega copia del documento di identità

……………………………………………………… ………………………………………………………

Luogo e data *Timbro dell'impresa e firma del dichiarante*

(allegato g) alla domanda di contributo del capo I LR 4/2005

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'
(ART. 47 DEL DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………………………….. nato a ………………………….. il……………………., codice fiscale ………………………………………………..., nella qualità di legale rappresentante dell'impresa (denominazione) ………………………………………………con codice fiscale …………… e sede in ……………………………………..., consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

1) chiede di accedere agli incentivi previsti dall'articolo 7 del DPReg 354/2008, concessi a titolo della regola "de minimis" definita dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 379, del 28.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e si obbliga a non richiedere contributi, agevolazioni o altri benefici pubblici che, sommati all'agevolazione relativa al finanziamento in richiesta, eccedano i limiti previsti dal predetto regolamento. A tale scopo dichiara quanto segue (barrare alternativamente la dichiarazione relativa alla situazione in cui versa l'impresa dichiarante):

☐ che all'impresa non sono stati concessi aiuti "de minimis", di cui al regolamento (CE) 1998/2006, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti;

☐ che all'impresa sono stati concessi i seguenti contributi "de minimis" di cui al regolamento (CE) 1998/2006, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi altresì a comunicare ogni variazione rilevante dei dati comunicati successivamente intervenuta, anche in relazione all'esercizio finanziario in corso alla data di concessione del contributo richiesto con la presente domanda:

Ente concedente	normativa di riferimento	data concessione contributo	importo aiuto

2) chiede di accedere agli incentivi previsti dall'articolo 9 bis del DPReg 354/2008, concessi quali **AIUTI DI IMPORTO LIMITATO,** secondo le modalità applicative indicate nell'allegato E al regolamento medesimo. A tale scopo dichiara quanto segue:

☐ che all'impresa non sono stati concessi, a partire dal 1 gennaio 2008, aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 ovvero aiuti di importo limitato ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009;

☐ che all'impresa sono stati concessi, a partire dal 1 gennaio 2008, i seguenti contributi quali aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 o quali aiuti di importo limitato ai sensi dell'articolo 3 citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, impegnandosi altresì a comunicare ogni variazione rilevante dei dati comunicati successivamente intervenuta, anche in relazione all'esercizio finanziario in corso alla data di concessione del contributo richiesto con la presente domanda [6]:

soggetto concedente aiuto	**norma di riferimento**	**data concessione**	**importo aiuto**	**regime di aiuto**

- di non aver richiesto oppure ottenuto la concessione di altri contributi, agevolazioni od altri benefici pubblici a fronte delle iniziative o delle medesime spese di cui alla presente domanda, relativamente alle quali non è consentito il cumulo[7];

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenuti successivamente alla presentazione della domanda;
- che i dati e le notizie contenuti nella presente domanda, comprese le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie presentate, sono veritieri e che non sono stati omessi gravami, passività o vincoli esistenti sulle attività.

Data ………………………………　　　　**firma**

– si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

---

[6] Secondo quanto disposto dall'Allegato E al DPReg. 354/2008 e successive modificazioni, la somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti da ciascun a impresa e degli aiuti *de minimis* ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010 non deve superare i limiti massimi indicati al comma 5 dell'articolo 9 bis del regolamento medesimo.

[7] Le regole sul cumulo sono disciplinate dal regolamento emanato con DPReg 354/208 e successive modificazioni e dalla normativa ivi richiamata. Gli aiuti richiesti possono essere cumulati con altri aiuti a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

09_33_1_DDC_ATT PROD 1936

Decreto del Direttore centrale attività produttive 4 agosto 2009, n. 1936/PROD

Primo bando per la concessione di incentivi a favore dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale) e del relativo Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2009, n. 201. Approvazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO in particolare l'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge regionale 14/2008, in base al quale con successivo provvedimento sono individuate idonee modalità e risorse, tra l'altro, per la finalità di sostenere le imprese di gestione degli impianti di distribuzione di carburanti nella fase di razionalizzazione della rete distributiva e per ammortizzare le casistiche di uscita dal sistema;
VISTO altresì il comma 7 quinquies del medesimo articolo 1, della legge regionale 14/2008, in base al quale con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure di attivazione degli incentivi di cui al comma 7 lettera a);
VISTO il Regolamento per la concessione di incentivi a favore dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante in attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 201 del 15 luglio 2009;
VISTI in particolare il combinato disposto degli articoli 7 e 16 del regolamento citato, in base ai quali, in sede di prima applicazione, la presentazione delle domande avviene con modalità a bando regionale aperto dall'1 settembre al 15 ottobre;
CONSIDERATO inoltre che le domande di concessione dei contributi vengono redatte secondo il facsimile allegato al bando medesimo, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento;
VISTO il primo bando predisposto dalla Direzione centrale Attività produttive, relativo alle modalità per la concessione degli incentivi a favore dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge regionale 14/2008 e del relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2009, n. 201 e il fac-simile di domanda allegato sub A al bando medesimo;
RITENUTO di approvare il bando richiamato e il relativo allegato fac-simile di domanda, al fine di dare attuazione alla legge regionale citata e al relativo regolamento;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Regione. 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 17 concernente le competenze dei dirigenti e l'articolo 19 concernente le funzioni del Direttore centrale;

DECRETA

1. E' approvato il primo bando per la concessione di incentivi a favore dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale) e del relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 15 luglio

2009, n. 201, nel testo allegato al presente decreto.
2. E' approvato il fac-simile per la presentazione delle domande di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con DPReg 201/2009, nel testo allegato sub A al bando di cui al punto 1.
3. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 800.000 (ottocentomila) per l'anno 2009, ponendola a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 8100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-20011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it).
Trieste, 4 agosto 2009

MANCA

09_33_1_DDC_ATT PROD 1936_ALL1_BANDO

Primo bando per la concessione di incentivi a favore dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale) e del relativo Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2009, n. 201

Art. 1 finalità

1. Il presente bando disciplina i requisiti e le condizioni per la concessione degli incentivi finalizzati a sostenere le imprese di gestione degli impianti di distribuzione di carburanti nella fase di razionalizzazione della rete distributiva, mantenendo la continuità imprenditoriale e ad ammortizzare le casistiche di uscita dal sistema anche scongiurando, ove possibile, l'avvio di procedure di insolvenza, previsti dall'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale) e del relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2009, n. 201.
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 16 del regolamento approvato con DPReg 201/2009, in sede di prima applicazione, la presentazione delle domande avviene con modalità a bando regionale aperto dall'1 settembre al 15 ottobre.

Art. 2 risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie pubbliche stanziate nello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per la concessione degli incentivi di cui al presente bando, ammontano a euro 800.000 (ottocentomila) per l'anno 2009, a cui si aggiunge la quota dello stanziamento per l'anno 2010 che si renderà necessaria onde consentire lo scorrimento della graduatoria relativa all'anno 2009 e che verrà determinata in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3 soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1 del presente bando, le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale.
2. Per le finalità relative all'ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema, i beneficiari sono le persone fisiche, già gestori degli impianti di distribuzione di carburanti, che abbiano comunicato entro il 31 luglio 2009 alla Camera di commercio territorialmente competente la volontà di cessazione dell'attività ovvero l'intervenuta cessazione nel corso dell'anno solare 2009, ai sensi del comma 7 ter dell'articolo 1 della legge 14/2008.

Art. 4 requisiti

1. I beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 3 nonché i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo medesimo per i quali non sia intervenuta la cessazione dell'attività devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio da almeno tre anni;
b) avere dimensione di PMI e non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, o amministrazione straordinaria;
c) avere sede o almeno una unità operativa attiva nel territorio regionale con attività effettiva codificata dai codici ISTAT ATECO 2007 47.3, 47.30.0, 47.30.00, come risultante dalla visura camerale e attestato dal soggetto beneficiario nella domanda di incentivo;
d) essere gestori degli impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Ecologia);
e) essere inseriti nell'elenco redatto dai Comuni all'esito delle verifiche di compatibilità territoriale degli impianti di cui al comma 7 bis dell'articolo 1 della legge regionale 14/2008 comunicato alle Camere di commercio e alla Regione entro il 31 luglio 2009. L'inserimento nell'elenco di cui al presente comma non costituisce requisito nei casi di ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema ai sensi dell'art. 3, comma 2.
2. Sono beneficiari anche i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che siano altresì titolari dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti medesimi.
3. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere agli incentivi sono quelli individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006.

Art. 5 assegnazione del punteggio

1. Gli incentivi sono concessi per il tramite delle Camere di commercio a titolo di indennizzo, anche forfetario, in misura proporzionale al punteggio ottenuto dalla domanda.
2. Il punteggio viene attribuito in base ai seguenti elementi:
a) riduzione in percentuale delle vendite tra i litri di carburanti erogati negli anni 2007 e 2008, sulla base dei dati relativi alle vendite di carburante in possesso delle Camere di commercio, secondo la tabella A) dell'Allegato A al regolamento:

1. Riduzione percentuale delle vendite tra	0% e 20%	punti	0 (zero);
2. Riduzione percentuale delle vendite tra	21% e 30%	punti	10;
3. Riduzione percentuale delle vendite tra	31% e 40%	punti	25;
4. Riduzione percentuale delle vendite oltre il	40%	punti	40.

b) riduzione in percentuale degli incassi pertinenti esclusivamente ai prodotti petroliferi negli anni 2007 e 2008, sulla base dei dati relativi alle vendite di carburante in possesso delle Camere di commercio, secondo la tabella B) dell'Allegato A al regolamento:

1. Riduzione percentuale degli incassi tra	21% e 30%	punti	5;
2. Riduzione percentuale degli incassi tra	31% e 35%	punti	10;
3. Riduzione percentuale degli incassi tra	36% e 40%	punti	15;
4. Riduzione percentuale degli incassi oltre il	40%	punti	20.

c) aumento in percentuale degli oneri finanziari nel 2008 rispetto al 2007, come risultante dal confronto dei dati attestati dalle banche o da altri intermediari finanziari abilitati all'attività di leasing, secondo la tabella C) dell'Allegato A al regolamento:

1. Aumento percentuale degli oneri finanziari tra	0% e 20%	punti	0 (zero);
2. Aumento percentuale degli oneri finanziari tra	21% e 30%	punti	10;
3. Aumento percentuale degli oneri finanziari tra	31% e 40%	punti	25;
4. Aumento percentuale degli oneri finanziari oltre il	40%	punti	30.

d) ai beneficiari obbligati a cessare l'attività per incompatibilità territoriale dell'impianto, viene attribuito un ulteriore punteggio pari a 10 punti.

3. Gli incentivi sono concessi solo qualora il punteggio totale della domanda sia superiore a 30 punti.

4. Qualora la percentuale ricavata sia maggiore della cifra relativa all'estremo superiore di una delle fasce di cui alle lettere a), b), e c), punti 1., 2. e 3., del comma 2, ed inferiore all'estremo iniziale della fascia successiva, si procede come segue:

a) nel caso in cui la prima cifra decimale del valore percentuale sia inferiore o uguale a 5, il valore percentuale va arrotondato all'unità inferiore;

b) nel caso in cui la prima cifra decimale del valore percentuale sia maggiore di 5, il valore percentuale va arrotondato all'unità superiore.

5. Il dato di cui al comma 2 lettera b) è normalizzato secondo la metodologia approvata con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1919/PROD dd. 03.08.2009 allegato sub B al presente bando.

Art. 6 intensità dell'incentivo

1. L'intensità dell'incentivo viene calcolato in misura proporzionale al punteggio ottenuto dalla domanda come dettagliato nella tabella dell'allegato B al regolamento emanato con DPReg 201/2009, e precisamente:

Punti da	30	a	40	20%;
Punti da	41	a	49	40%;
Punti da	50	a	69	60 %;
Punti da	70	a	84	80%;
Punti da	85	a	100	100%

2. L'importo massimo dell'incentivo attribuibile a ciascuna impresa viene determinato dalla Giunta regionale in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 7 graduatoria unica regionale

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le Camere di commercio, con atto emesso di concerto tra loro, formulano la graduatoria unica regionale resa pubblica mediante affissione all'albo delle Camere di commercio.

2. Ai soggetti che hanno presentato domanda entro il termine stabilito vengono assegnati i punteggi, individuati e dettagliati nelle tabelle da A) a C), di cui all'allegato A al regolamento emanato con DPReg 201/2009.

3. In caso di parità di punteggio viene data priorità al soggetto più giovane o, in caso di impresa non individuale, a quella di più recente costituzione. In caso di ulteriore parità, viene data priorità alla data di presentazione della domanda.

Art. 8 erogazione dell'incentivo

1. Gli incentivi sono erogati in un'unica soluzione a seguito dalla formazione della graduatoria unica regionale nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate alle Camere di commercio.

2. Nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 2, l'incentivo viene erogato a seguito della presentazione della domanda di cancellazione dal Registro delle imprese alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Art. 9 documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1, lettera b) e 3; (1)

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e); non costituisce requisito nei casi di ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema ai sensi dell'art. 3, comma 2;ago. '09

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 3, comma 3 del regolamento emanato con DPReg 201/2009; (1)

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver assicurato il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, prevista dall'articolo 9 del regolamento emanato con DPReg 201/2009; (1)

e) attestato relativo ai dati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), rilasciato dalle banche o da altri inter-

mediari finanziari abilitati all'attività di leasing.

2. I gestori in attesa di adeguamento dell'impianto allegano altresì idonea documentazione attestante l'avvio della procedura di adeguamento ovvero l'impegno del titolare dell'autorizzazione a procedere all'adeguamento.

3. Per le finalità relative all'ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema, le persone fisiche, già gestori degli impianti di distribuzione di carburanti, allegano copia della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Non è consentita la richiesta di proroga del termine suddetto.

NOTA (1): dichiarazione non necessaria per beneficiari persone fisiche, già gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che abbiano presentato la comunicazione di cui al comma 2 dell'art 3 del bando

Art. 10 termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande, in bollo, redatte sul fac-simile allegato sub A al presente bando, sottoscritte dal legale rappresentante, secondo la vigente normativa e corredate della documentazione di cui all'articolo 9 sono presentate alle Camere di commercio competenti per territorio anche tramite lettera raccomandata a partire dal giorno 1 settembre 2009 ed entro il giorno 15 ottobre 2009.

Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga alla Camera entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Le domande che pervengono oltre tali termini sono dichiarate irricevibili, e di ciò viene data comunicazione al richiedente.

Gli indirizzi ai quali consegnare ovvero inviare la domanda sono i seguenti:

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Gorizia
Via Crispi n. 10, 34170 GORIZIA;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Udine
V. Morpurgo, 4, 33100 UDINE
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste
P.zza della borsa, 14, 34121 TRIESTE
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone
C.so V. Emanuele, 47, 33170 PORDENONE

Art. 11 disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 201 del 15 luglio 2009, alla legge regionale 14/2008 e successive modifiche e alla legge regionale 7/2000.

Art. 12 pubblicazione del bando

1. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito ufficiale internet della Regione e sui siti ufficiali internet delle Camere di Commercio, nonché affisso agli albi delle CCIAA.

Art. 13 trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.

2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dagli incentivi.

4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

5. Titolare del trattamento è ciascuna Camere di commercio competente per territorio che riceva la domanda di finanziamento.

Per informazioni rivolgersi a:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone
Ufficio Carburanti a Prezzo Ridotto
Via del Castello n. 4/a, 33170 PORDENONE
Sito internet: www.pn.camcom.it
Telefono: 0434 381694
Telefax: 0434 381626
E-mail: benzine@pn.camcom.it

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Udine
Via Morpurgo n. 4, 33100 UDINE
Sito internet: www.ud.camcom.it
Telefono: 0432 273272
Telefax: 0432 509469
E-mail: contributi@ud.camcom.it

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Gorizia
Via Crispi n. 10, 34170 GORIZIA
Sito internet: www.go.camcom.it
Telefono: 0481 384253
Telefax: 0481 384251
E-mail: zona.franca@go.camcom.it

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste
Piazza della Borsa n. 14, 34121 TRIESTE
Sito internet: www.ts.camcom.it
Telefono: 040 6701111 - 040 6701212
Telefax: 040 6701321
E-mail: info@ts.camcom.it

Ovvero consultare il sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

(Facsimile per la presentazione della domanda)

MARCA DA BOLLO
Euro 14,62

Alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di……………………...
………………………..

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI. (L.R. n. 14 di data 5.12.2008, ART. 1, COMMA 7 LETTERA a)

Il/La/I sottoscritto/a/i ……………………………………………………………………………, in qualità di titolare/i e/o legale/i rappresentante/i dell'impresa denominata: ……………………………………………………………………...con sede legale nel comune di……………………………Provincia…………....……...Via………………………………………………………………n°……......,tel.n°……………… ………...fax n° …………….......... e-mail………………………........, C.F……....…………………...., partita IVA…....……………………………….., svolgente l'attività di "DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI" COD. ISTAT ……………………………………..

□ iscritta □ già iscritta alla CCIAA di ……………………..

DICHIARA

□ **DI ESSERE INSERITO NELL'ELENCO che dispone la sospensione dell'autorizzazione**, redatto dal Comune dove è ubicato l'impianto, a seguito dell'esito delle verifiche di compatibilità territoriale degli impianti di cui al comma 7 bis dell'art. 1 della L.R. 14/2008, con la seguente situazione:

□ impianto incompatibile senza possibilità di adeguamento

□ impianto incompatibile con possibilità di adeguamento

□ **DI NON ESSERE INSERITO NELL'ELENCO che dispone la sospensione dell'autorizzazione**, redatto dal Comune dove è ubicato l'impianto, a seguito dell'esito delle verifiche di compatibilità territoriale degli impianti di cui al comma 7 bis dell'art. 1 della L.R. 14/2008;

DICHIARA ALTRESI'

di **AVER COMUNICATO** ai sensi del comma 7 ter dell'art. 1 della L.R. 14/2008 entro il 31 luglio 2009 alla Camera di Commercio competente per territorio: (1)

□ la volontà di cessazione dell'attività entro il 2009

□ l'intervenuta cessazione dell'attività in data………

(1) La compilazione di tale paragrafo non è necessaria per i richiedenti obbligati a cessare l'attività per incompatibilità dell'impianto senza possibilità di adeguamento, come da elenco redatto dal Comune, nonché per i richiedenti con possibilità di adeguamento che non abbiano presentato la comunicazione di cui trattasi entro il 31 luglio 2009.

E CHIEDE

la concessione di un contributo ai sensi della L.R. n. 14 di data 5.12.2008, ART. 1, COMMA 7 LETTERA a), in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione dd. 15.12.2006.

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. di essere a conoscenza del Regolamento approvato con DPReg 201/2009 che disciplina la concessione di incentivi a favore dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti;

2. di essere una MICRO PICCOLA MEDIA impresa, così come definita dal DPReg. 463/2005 recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa; (2)

3. di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, o amministrazione straordinaria; (2)

4. che l'impianto è localizzata nel comune di ____;

5. di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di trattamento dei dati personali", i dati forniti ovvero altrimenti acquisiti sono trattati per le finalità riferite al procedimento di concessione ed erogazione di finanziamenti nell'ambito della Legge Reg.le 5/12/2008 n. 14 (Norme per la concessione di contributi a favore degli impianti di distribuzione di carburante);

6. che l'impresa *(indicare di seguito solo l'ipotesi che interessa)* (2)

   □ non ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello in corso) di agevolazioni finanziarie di qualsiasi fonte pubblica in regime "de minimis" **oppure**

   □ ha ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello in corso), la concessione di agevolazioni finanziarie, di qualsiasi fonte pubblica, in regime "*de minimis*" per un importo complessivo non superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto su strada) e:

   ◊ che tale limite non sarà superato con il contributo ottenuto con la presente richiesta;

   ◊ che tale limite potrà essere superato con il contributo ottenuto con la presente richiesta (in tal caso non è possibile beneficiare neppure per la parte che non superi detto massimale).

7. di aver rispettato le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro previste dall'art. 9 del Regolamento; (2)

(2) Dichiarazione non necessaria per beneficiari persone fisiche, già gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che abbiano presentato la comunicazione di cui al comma 2 dell'art 3 del bando.

Il sottoscritto infine,

SI IMPEGNA

– a non superare il limite dei contributi "de minimis" assegnabile ad una stessa impresa, indicato dal Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, in 200.000,00 Euro (100.000,00 euro per le imprese operanti nel settore del trasporto su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari ed a comunicare alla Camera di Commercio competente per territorio ogni eventuale variazione dei relativi dati già comunicati;

– a rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi o la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna (3)

(3) Impegno non necessario per beneficiari persone fisiche, già gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che abbiano presentato la comunicazione di cui al comma 2 dell'art 3 del bando.

Il sottoscritto allega:

1. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda (*da allegare qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza del dipendente addetto al ricevimento della domanda*);
2. attestato relativo ai dati di cui all'art. 4, comma 2, lettera c del Regolamento rilasciato dalle Banche o da altri intermediari finanziari abilitati all'attività di leasing;
3. idonea documentazione attestante l'avvio della procedura di adeguamento ovvero l'impegno a procedere all'adeguamento (per i gestori in attesa di adeguamento dell'impianto);
4. copia della comunicazione di cui all'art. 2, comma 5 del regolamento attestante la volontà di cessazione dell'attività ovvero l'intervenuta cessazione nel corso dell'anno solare 2009 trasmessa alla CCIAA competente per territorio ed alla Regione (eventuale per la casistica di uscita dal sistema) .

Luogo e data ………………………………………………………………………………… Timbro dell'impresa e firma del titolare/legale rappresentante

…………………………………………

Si rende noto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", che i dati acquisiti saranno trattati in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio nella persona del Segretario Generale che è anche responsabile del trattamento per la parte automatizzata.

09_33_1_DDC_ATT PROD 1936_ALL3_DECR 1919

Decreto del Direttore centrale attività produttive 3 agosto 2009, n. 1919/PROD. Metodologia per la normalizzazione del prezzo di vendita del carburante di cui all'articolo 4 comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2009, n. 201 (Regolamento per la concessione di incentivi a favore dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante in attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale)), al fine di tener conto della diversa dinamica dei prezzi al consumo nei periodi 2007 - 2008. Approvazione

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge regionale 14/2008, in base al quale con successivo provvedimento sono individuate idonee modalità e risorse, tra l'altro, per la finalità di sostenere le imprese di gestione degli impianti di distribuzione di carburanti nella fase di razionalizzazione della rete distributiva e per ammortizzare le casistiche di uscita dal sistema;

VISTO altresì il comma 7 quinquies del medesimo articolo 1, della legge regionale 14/2008, in base al quale con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure di attivazione degli incentivi di cui al comma 7 lettera a);

VISTO il Regolamento per la concessione di incentivi a favore dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante in attuazione dell'articolo all'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 201 del 15 luglio 2009;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 2, del regolamento citato in base al quale il punteggio assegnato alla domanda viene attribuito in base ai seguenti elementi:

a) riduzione in percentuale delle vendite tra i litri di carburanti erogati negli anni 2007 e 2008 e, rispettivamente, 2008 e 2009, sulla base dei dati relativi alle vendite di carburante in possesso delle Camere di commercio, secondo la tabella A) dell'Allegato A;

b) riduzione in percentuale degli incassi pertinenti esclusivamente ai prodotti petroliferi negli anni 2007 e 2008 e, rispettivamente, 2008 e 2009, sulla base dei dati relativi alle vendite di carburante in possesso delle Camere di commercio, secondo la tabella B) dell'Allegato A;

c) aumento in percentuale degli oneri finanziari nel 2008 rispetto al 2007 e, rispettivamente, nel 2009 rispetto al 2008, come risultante dal confronto dei dati attestati dalle banche o da altri intermediari finanziari abilitati all'attività di leasing, secondo la tabella C) dell'Allegato A;

d) ai beneficiari obbligati a cessare l'attività per incompatibilità territoriale dell'impianto, viene attribuito un ulteriore punteggio pari a 10 punti.

VISTO altresì il comma 3 del medesimo articolo 4 in base al quale il prezzo di vendita dei carburanti, viene normalizzato, al fine di tener conto della diversa dinamica dei prezzi al consumo nei periodi considerati, secondo la metodologia definita con decreto del Direttore centrale attività produttive;

CONSIDERATO che, ai fini della normalizzazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, è opportuno utilizzare una metodologia che assuma le reali escursioni in aumento, diminuzione e diversificazione dei prezzi verificabili nelle singole gestioni, piuttosto che utilizzare parametri riferiti all'andamento dei prezzi sulla base di statistiche generali su base nazionale o regionale;

RITENUTO pertanto di applicare, ai suddetti fini, una metodologia basata sul prezzo medio ponderato,

calcolato per punto vendita, che tenga conto di tutti i prezzi praticati in regime agevolato, di zona franca e nazionale;
RITENUTO di utilizzare, ai fini della determinazione delle variazioni degli incassi, i dati derivanti dai terminali POS pertinenti alla vendita di benzina e gasolio;
PRECISATO inoltre che i dati rilevati tramite terminale POS fanno riferimento unicamente alle annualità 2007 e 2008 per la necessità di tener conto del venir meno della zona franca;
DATO ATTO che la metodologia per la normalizzazione del prezzo di vendita del carburante, finalizzata al calcolo della riduzione percentuale degli incassi pertinenti ai prodotti petroliferi in base ai dati relativi alle vendite di carburante con riferimento alle annualità 2008 e 2009 verrà adottata con successivo separato provvedimento;
RITENUTO pertanto di approvare la metodologia, come meglio dettagliata nell'Allegato A, per la normalizzazione del prezzo di vendita del carburante di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) del citato decreto 201/2009, finalizzata al calcolo della riduzione percentuale degli incassi pertinenti ai prodotti petroliferi, in base ai dati relativi alle vendite di carburante limitatamente alle annualità 2007 e 2008;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche;
VISTO il DPReg. 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 17 concernente le competenze dei dirigenti e l'articolo 19 concernente le funzioni del Direttore centrale;

DECRETA

1. E' approvata la metodologia per la normalizzazione del prezzo di vendita del carburante di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2009, n. 201 (Regolamento per la concessione di incentivi a favore dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante in attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale)), finalizzata al calcolo della riduzione percentuale degli incassi pertinenti ai prodotti petroliferi limitatamente ai dati relativi alle annualità 2007 e 2008, come dettagliata nell'allegato A al presente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it).
Trieste, 3 agosto 2009

MANCA

Allegato A

Incasso Normalizzato Anno Precedente:

Definizione: è la somma del prodotto dei litri erogati (compresi eventuali litri erogati in regime di zona franca) nell'anno precedente per il prezzo medio ponderato praticato nell'anno corrente di benzina e gasolio.

Formula: $l_B*p_B + l_G*p_G$

Dove:

- $\mathbf{l_B}$ sono i litri erogati di benzina per l'anno precedente (compresi eventuali litri erogati in regine di zona franca);
- $\mathbf{p_B}$ è il prezzo medio ponderato praticato di benzina per l'anno corrente;
- $\mathbf{l_G}$ sono i litri erogati di gasolio per l'anno precedente (compresi eventuali litri erogati in regine di zona franca);
- $\mathbf{p_G}$ è il prezzo medio ponderato praticato di gasolio per l'anno corrente.

Incasso Reale Anno d'Analisi:

Definizione: è la somma del prodotto dei litri erogati per il prezzo medio ponderato a prezzo nazionale di benzina e gasolio per l'anno in analisi.

Formula: $L_B*P_B + L_G*P_G$

Dove:

- $\mathbf{L_B}$ sono i litri erogati di benzina per l'anno in analisi;
- $\mathbf{P_B}$ è il prezzo medio ponderato a prezzo nazionale di benzina per l'anno in analisi;
- $\mathbf{L_G}$ sono i litri erogati di gasolio per l'anno in analisi;
- $\mathbf{P_G}$ è il prezzo medio ponderato a prezzo nazionale di gasolio per l'anno in analisi.

VARIAZIONE INCASSI:

Definizione: è il rapporto tra l'incasso reale per l'anno in analisi e l'incasso normalizzato per l'anno precedente.

Formula: $$\frac{L_B*P_B + L_G*P_G}{l_B*p_B + l_G*p_G}$$

09_33_1_DDC_ATT PROD 1951

Decreto del Direttore centrale attività produttive 5 agosto 2009, n. 1951/PROD

LR 12/2002 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano. Approvazione della modulistica.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0272/Pres. 12 agosto 2005, con cui viene emanato il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano» e successive modifiche ed integrazioni
VISTO il decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2009, n. 0187/Pres., con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato DPReg. n. 0272/2005;
VISTO l'articolo 10 del citato regolamento, con cui si stabilisce che:
- le domande per accedere agli incentivi a favore delle imprese artigiane sono redatte secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, sezione dedicata alle imprese artigiane;
- le domande per accedere agli incentivi sono corredate dalla documentazione indicata negli schemi predetti;
VISTA la nota prot. 961/GAB dd. 21 luglio 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che ha fornito alcuni chiarimenti riguardo al rispetto dell'impegno Deggendorf relativamente agli aiuti temporanei, precisando che le decisioni di recupero alle quali le amministrazioni dovranno fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dello Stato membro e non solo quelle previste dal DPCM del 23 maggio 2007;
RITENUTO opportuno adottare una nuova modulistica, tenuto conto delle precisazioni fornite dalla citata nota del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
RITENUTO opportuno approvare lo schema di domanda e relativo allegato per le nuove iniziative previste al comma 3 bis dell'articolo 23 del DPreg. n. 0272/2005, inserito dal comma 2 dell'articolo 7 del DPreg. n. 0187/2009;
RITENUTO altresì necessario che lo schema di domanda e relativo allegato approvati con il presente decreto, vengano pubblicati sul portale di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.;

DECRETA

1. È approvata, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica, riferita alle nuove iniziative previste al comma 3 bis dell'articolo 23 del DPreg. n. 0272/2005, inserito dal comma 2 dell'articolo 7 del DPreg. n. 0187/2009, facente parte integrante del presente provvedimento:

MOD. 1/ART BIS	Schema di domanda per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per consolidamento finanziario e per le altre operazioni di rimodulazione finanziaria a valere sul Fondo di rotazione 1/ART BIS Allegato n. 1: dichiarazione relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI)

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 5 agosto 2009

MANCA

09_33_1_DDC_ATT PROD 1951_ALL1

MOD. 1/ART BIS

Marca da bollo

DOMANDA DI FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
PER IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO E PER LE ALTRE OPERAZIONI DI RIMODULAZIONE FINANZIARIA
A VALERE SUL FONDO DI ROTAZIONE

(Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, articolo 46, comma 1 bis)

SPAZIO RISERVATO A MEDIOCREDITO

Inoltrata per il tramite della:

(banca)	(cod. abi)
(dipendenza)	(cod. cab)

Spettabile
FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – Legge regionale 12/2002, articolo 45
Presso
BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1 - UDINE

Il sottoscritto

COGNOME E NOME

nella sua qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa:

DENOMINAZIONE (ditta/ragione sociale)

CODICE FISCALE	*PARTITA IVA*

SEDE LEGALE: via e numero civico	*Comune, cap*	*prov.*

CHIEDE

la concessione di un finanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, destinato alla realizzazione delle iniziative di seguito specificate previste dall'articolo 23, comma 3 bis, del D.P.Reg. 0272/2005 e succ. mod. ed int.

IMPORTO RICHIESTO: euro ______ **DURATA**: anni ______

Attività artigianale svolta dall'impresa alla quale l'iniziativa è attribuibile:

descrizione attività	*codice istat*

CHIEDE

che l'intervento agevolativo sia concesso, con riferimento al regime d'aiuto disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, pubblicato sulla G.U. n. 131 del 9 giugno 2009 quale "aiuto d'importo limitato" ai sensi dell'art. 4 bis, comma 4 del DPreg 0272/2005 e s.m.i.

ovvero esprime l'opzione per la concessione dell'agevolazione

❑ quale "aiuto sotto forma di tasso d'interesse agevolato" ai sensi dell'art. 4 bis, comma 5 del DPreg 0272/2005 e s.m.i. ((*barrare la casella nel caso in cui ci si avvalga dell'opzione)*

DICHIARA

- che l'impresa richiedente *(barrare in corrispondenza della dichiarazione che s'intende rilasciare):*
  - ❑ è iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane
  - ❑ ha chiesto l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane
  - ❑ è iscritta al Registro regionale delle cooperative

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a:

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)

- che l'impresa è in attività, non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che l'impresa *(barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che interessa)*:
  ❑ non versa in condizioni di difficoltà con riferimento all'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008;
  ovvero
  ❑ alla data del 30 giugno 2008 non versava in condizioni di difficoltà con riferimento all'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 e che è entrata in difficoltà successivamente a tale data, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale;
- di essere a conoscenza che per impresa in difficoltà di cui all'art. 1, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende quella che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
  a) se si tratta di società a responsabilità limitata, l'avere perduto più della metà del capitale sottoscritto e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;
  b) se si tratta di società con responsabilità illimitata di alcuni soci, l'avere perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;
  c) indipendentemente dal tipo di società, il verificarsi delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;
  d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;
- che l'impresa non ha ottenuto altri aiuti di importanza minore (de minimis) per le stesse iniziative od aventi ad oggetto le medesime spese relativamente alle quali non è consentito il cumulo;[1]
- a partire dal 1 gennaio 2008 sono stati concessi all'impresa i seguenti aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 ovvero "aiuti di importo limitato" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 pubblicato sulla G.U. n. 131 del 9 giugno 2009[2]:

soggetto concedente	*norma di riferimento*	*data concessione*	*importo aiuto*	*regime di aiuto*[3]
______	______	______	______	______
______	______	______	______	______
______	______	______	______	______
______	______	______	______	______
______	______	______	______	______
______	______	______	______	______
______	______	______	______	______
______	______	______	______	______
______	______	______	______	______
______	______	______	______	______

- di rispettare, ai sensi dell'art. 73 della L.R. 5.12.2003, n. 18, le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione di recupero della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999**;**[4]

---

[1] Gli aiuti richiesti non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, per le medesime iniziative; è invece consentito il cumulo con altri aiuti a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

[2] Secondo quanto disposto dal punto 9 dell'allegato F al DPReg. 0272/2005 e s.m.i. il totale degli aiuti di importo limitato e degli aiuti de minimis ricevuti dall'impresa dal 1.1.2008, comprensivo dell'aiuto oggetto della presente domanda, non deve superare i 200.000 euro.

[3] Indicare se trattasi di aiuto "de minimis", concesso ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 ovvero di "aiuto di importo limitato" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009.

[4] Per l'individuazione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea vedi nota informativa.

DESCRIZIONE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

Breve storia dell'azienda e del suo sviluppo nel tempo	
Attività svolte	
Principali clienti e fornitori	
Altre notizie	

INIZIATIVE PROPOSTE A FINANZIAMENTO

A) CONSOLIDAMENTO DI DEBITI A BREVE A DEBITI A MEDIO – LUNGO TERMINE

Si attesta che la situazione delle passività a breve termine, con scadenza entro diciotto mesi, riferibili all'attività artigiana dell'impresa alla data del ________________, corrispondente all'ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione di questa domanda, era quella di seguito dettagliata. Rispetto ai valori totali, riscontrabili nella situazione contabile, gli importi sono stati considerati per una quota del _______ %[5].

Descrizione	Importo
• Passività bancarie a breve termine	
• Quote capitali di rate, scadenti non oltre i 18 mesi, relative a finanziamenti bancari a medio – lungo termine	
• Canoni relativi ad operazioni di leasing, scadenti non oltre i 18 mesi	
• Debiti verso fornitori	
• Debiti verso Enti previdenziali e di sicurezza sociale, debiti tributari	
• Altri debiti a breve termine, con esclusione dei finanziamenti ottenuti da soci o da terzi e degli accantonamenti in genere	
Totale passività a breve termine (con scadenza entro 18 mesi) euro	

B) ONERI PER RISCADENZAMENTO, SOSPENSIONE TEMPORANEA E ALLUNGAMENTO DI PIANI D'AMMORTAMENTO PER IL RIMBORSO DI PREGRESSE ESPOSIZIONI FINANZIARIE

In relazione alle operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e allungamento di piani d'ammortamento per il rimborso di esposizioni finanziarie maturate in conseguenza all'attività aziendale, **in essere alla data del 11 giugno 2009**, data di entrata in vigore della legge regionale 11/2009, l'impresa ha sostenuto o sosterrà i seguenti oneri (per interessi, spese, ecc.) relativamente ai quali s'impegna a produrre, prima dell'erogazione del finanziamento richiesto, idonea documentazione giustificativa :

Soggetto concedente il finanziamento	Descrizione operazione	Importo
	Totale euro	

[5]Nel caso l'impresa svolgesse altre attività oltre a quella artigianale ammissibile all'agevolazione, le poste da considerare devono essere proporzionalmente ridotte in base al "fatturato", relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso, riferibile esclusivamente all'attività artigianale rispetto al totale.

Garanzie offerte

IPOTECA SU IMMOBILI

Intestazione proprietà	Ubicazione	Estremi catastali	Descrizione	Valore in euro
______________	______________	__________________	______________	____________
______________	______________	__________________	______________	____________

ALTRI TIPI DI GARANZIE:

- ❑ Fideiussione bancaria Euro ______________
- ❑ Fideiussione di società euro ______________
- ❑ Fideiussione di persone fisiche Euro ______________
- ❑ Altro ______________________ euro ______________

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza delle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano (DPReg. 12.8.2005, n. 0272/Pres. e s.m.i.) che disciplinano la concessione dell'agevolazione;
- di aver preso visione della Nota Informativa e di essere a conoscenza di quanto in essa riportato;
- di impegnarsi ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda;
- che i dati e le notizie contenuti nella presente domanda e nelle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie presentate sono veritieri e che non sono stati omessi gravami, passività o vincoli esistenti sulle attività.

Si impegna a comunicare immediatamente a Mediocredito del Friuli – Venezia Giulia S.p.A. l'eventuale concessione di altri benefici pubblici sulla medesima iniziativa.

Si obbliga inoltre a produrre l'ulteriore documentazione che Mediocredito del Friuli – Venezia Giulia S.p.A., a suo insindacabile giudizio, dovesse richiedere.

A titolo di deposito cauzionale versa la somma di euro ____________________ a mezzo:

- ❑ bonifico bancario di cui allega copia della contabile di accredito (IBAN: IT06O1064012300000160010640).
- ❑ assegno circolare e/o bancario allegati.

Per la stipulazione del contratto viene designato il notaio ____ .

Allega la dichiarazione relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI).

Data	*Timbro e firma dell'impresa richiedente*

Avvertenza: alla presente è necessario venga allegata una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa riferita alla concessione dei finanziamenti a valere nelle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'art. 45 della L.R. 12/2002 ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni può comportare l'archiviazione della domanda. I dati saranno trattati per finalità riferite al procedimento in argomento ovvero strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, garantendo in ogni caso l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del predetto decreto. Essi potranno essere comunicati ai soggetti interessati al procedimento agevolativo stabilito dalle vigenti norme. Spettano all'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto legislativo, al quale si rinvia. Titolari del trattamento dei dati sono Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, via Aquileia n.1, Udine e la Banca alla quale la domanda è presentata.

PARTE RISERVATA ALL'EVENTUALE BANCA PROPONENTE

Si attesta che la presente domanda è pervenuta a questa Banca in data:

PARERE DELLA BANCA PROPONENTE:

Data	Timbro e firma dell'incaricato dalla Banca

1/ART BIS Allegato n. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto ____ in qualità di titolare / legale rappresentante della

impresa ____, con sede in ______________

____, codice fiscale _________________________,
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

quanto segue ai fini della classificazione della predetta impresa ai sensi del regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29/12/2005:

1. che: **(°)**

☐ alla data dell'ultimo bilancio approvato, chiuso il	
☐ **(°°)** alla data odierna	

gli effettivi e le soglie finanziarie, di cui agli artt. 2 e 10 del citato D.P.Reg. 0463/2005, erano / sono le seguenti:

Impresa	N. effettivi in U.L.A.	Fatturato in MEuro **(*)**	Totale di bilancio in MEuro **(*)**
- Richiedente			
- Associate (riportare i dati totali dell'allegato A)			
- Collegate o bilancio consolidato (riportare i dati totali dell'allegato B)			
Totale			

***(*)** MEuro: milioni di euro*

2. che la composizione sociale é la seguente:

COMPOSIZIONE SOCIALE	Per le imprese presenti indicare		Quota %		**(**)**
Nominativo soci	Sede	N. registro imprese o codice fiscale	Diritto voto	Partecipazione	

***(**)** indicare "**A**" per associate, "**C**" per collegate, "**I**" per investitori istituzionali, "**IC**" per investitori istituzionali collegati, "**P**" per persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.*

3. ☐ **(°)** che è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dal citato DPReg. 0463/2005.
(per impresa autonoma si intende ad esempio quella che rientra nelle seguenti ipotesi:
- non è identificabile come impresa associata o collegata;
- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente o indirettamente per il 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del citato DPReg. 0463/2005;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati;
- gli investitori istituzionali, qualora presenti, non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa;
- il capitale è "disperso" in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e ritiene, in buona fede, l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.)

4. ☐ **(°°°)** che è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera b) del citato decreto in quanto non è identificabile come impresa collegata ma si trova in relazione con le imprese indicate nell'allegato "A".

5. ☐ **(°°°)** che è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera c) del citato decreto in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui all'allegato "B".

***(°)** barrare se ricorre il caso ed eventualmente completare. **(°°)** la dichiarazione deve essere rilasciata dalle imprese di nuova costituzione; vedi note illustrative. **(°°°)** barrare nel caso venga rilasciata la relativa dichiarazione; se barrato, allegare alla domanda l'intercalare con gli allegati A e B alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio.*

In fede
Luogo e data — Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

NOTE ILLUSTRATIVE PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DI "PMI"

Con decreto del Presidente della Regione 29.12.2005, n. 0463/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 del 11.1.2006 sono stati determinati i criteri che devono essere valutati ai fini di definire se l'impresa richiedente l'agevolazione rientra tra le micro, piccole e medie imprese (PMI); tali criteri sono: il numero di addetti, il fatturato o il totale di bilancio. Di seguito si sintetizzano i contenuti, privi di alcun valore legale, del predetto decreto al quale si rimanda in quanto unica fonte normativa alla quale riferirsi.

A) **NUMERO DEGLI OCCUPATI** (inferiore a 250 dipendenti).

L'elemento va espresso in unità - lavorative - anno (ULA) e riferito alle persone utilizzate nel corso dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato. L'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante un anno. Sono compresi i dipendenti, gli imprenditori individuali ed i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Non vanno invece compresi nel calcolo delle persone occupate gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione o di inserimento ed il personale in cassa integrazione straordinaria. I lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Ulteriori specifiche sono descritte dall'art. 6 del D.P.Reg. 0463/2005.

B) **AMMONTARE DEL FATTURATO ANNUO** (non superiore a 50 milioni di euro) **O, IN ALTERNATIVA, IL TOTALE DEL BILANCIO** (non superiore a 43 milioni di euro).

Per FATTURATO si intende l'importo netto del volume d'affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività dell'impresa, diminuiti degli sconti sulle vendite, dell'IVA e delle altre imposte direttamente connesse al volume d'affari (Voce A. 1 del conto economico).

Per TOTALE DI BILANCIO si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare il FATTURATO desumendolo dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ed il TOTALE DELL'ATTIVO secondo il prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

I due requisiti degli occupati e delle soglie finanziarie devono sussistere entrambi, con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per le imprese di nuova costituzione, che non dispongono ancora di un bilancio approvato, ovvero, per quelle esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio che non hanno ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli addetti ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla data di sottoscrizione della domanda d'agevolazione.

Ai fini della definizione delle dimensioni dell'impresa, ai dati propri dell'impresa richiedente l'intervento agevolato devono essere sommate le ULA e gli elementi finanziari delle imprese associate all'impresa richiedente, situate immediatamente a monte o a valle della stessa, in proporzione alla percentuale di partecipazione o dei diritti di voto dopo aver sommato per intero i dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano ripresi tramite consolidamento. Nel caso l'impresa richiedente sia collegata, i dati da considerare sono quelli del bilancio consolidato. Nell'eventualità le imprese collegate non siano riprese in conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano per intero i dati di tali imprese. Inoltre, devono essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati di eventuali imprese associate alle imprese collegate (cfr. art. 10 del D.P.Reg. 0463/2005).

Le tipologie di imprese considerate ai fini del calcolo degli occupati e degli importi finanziari sono determinate dall'art. 9 del D.P.Reg. 0463/2005, al quale si rimanda, di cui, comunque, si fornisce un sunto. E' definita:

- **AUTONOMA** l'impresa che non è identificabile come impresa associata o collegata, ovvero quella il cui capitale è disperso in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate o collegate;
- **ASSOCIATA** l'impresa, non identificabile come collegata, che detiene, da sola o assieme ad una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa; non rilevano le partecipazioni detenute dagli investitori istituzionali di cui all'art. 11 del D.P.Reg. 0463/2005 purché gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa richiedente;
- **COLLEGATA** l'impresa che dispone della maggioranza dei voti esercitabili, ovvero sufficienti per esercitare un'influenza dominante, nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa, ovvero esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, oppure, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto; in presenza di particolari condizioni, specificate al secondo comma del richiamato art. 9, rileva anche la sussistenza di una delle predette relazioni tramite una persona fisica od un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto; gli investitori istituzionali di cui all'art. 11 del D.P.Reg. 0463/2005 non sono considerati collegati all'impresa se non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione.

Non sono considerate PMI le imprese detenute direttamente o indirettamente per il 25% o più da uno o, congiuntamente, da più enti pubblici; a tal fine non rilevano le partecipazioni detenute dagli investitori istituzionali di cui all'art. 11 del D.P.Reg. 0463/2005 purché gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa richiedente.

Allegato "A"

Imprese ASSOCIATE all'impresa _______________________________con sede in ____________________

- **IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

*elencare le imprese associate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).*

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1A			200					
2A			200					
			200					

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
		1A	200					
			200					
			200					

(°) MEuro: milioni di euro.

- **IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

*elencare le imprese associate immediatamente a valle dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).*

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1B			200					
2B			200					
			200					

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
		1B	200					
			200					
			200					

(°) MEuro: milioni di euro.

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate all'impresa richiedente
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE	Numero occupati in ULA	fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**	quota % di partecip. e diritti voto		ULA in %	fatturato annuo in % in MEuro **(°)**	totale di bilancio in % in MEuro **(°)**
1A									
2A									
1B									
2B									
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva									

(°) MEuro: milioni di euro.

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

Allegato "B"

Imprese COLLEGATE all'impresa ______________________________________ con sede in __________________

- **IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1A			200					
			200					

(1) elencare le imprese collegate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati saranno sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata dei due), i dati delle imprese associate alla collegata di cui al quadro che segue. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel ***quadro riepilogativo*** *in calce che sarà sommato per intero dati dell'impresa richiedente. -* ***(°) MEuro****: milioni di euro.*

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare i dati delle imprese associate alle collegate qualora tali dati siano già ripresi tramite conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione):

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Ass. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
		1A	200					
			200					
			200					

(2) riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati ai dati dell'impresa COLLEGATA in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità considerare la più elevata tra le due) - ***(°) MEuro****: milioni di euro.*

- **IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1B			200					
2B			200					
			200					

Vedi sopra (1) - ***(°) MEuro****: milioni di euro.*

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente:

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Ass. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
		1B	200					
			200					
			200					

Vedi sopra (2) - ***(°) MEuro****: milioni di euro.*

- **IMPRESE COLLEGATE TRAMITE UNA PERSONA FISICA O UN GRUPPO DI PERSONE FISICHE di cui al punto 2 della dichiarazione sostitutiva:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1C			200			
			200			

(°) MEuro*: milioni di euro.*

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese collegate all'impresa richiedente
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE	n° occupati in ULA	fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1A				
1B				
1C				
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiar. sostit.				

(indicare i dati totali relativi all'impresa COLLEGATA sommati, in proporzione alle percentuali sopra indicate, ai dati delle eventuali imprese ASSOCIATE alla collegata)

(°) MEuro*: milioni di euro.*

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

09_33_1_DDC_ATT PROD 1980

Decreto del Direttore centrale delle attività produttive 7 agosto 2009, n. 1980/COMM.

LR 29/2005, art. 98, co. 3 bis. Approvazione dello schema di domanda di ammissione alle agevolazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, denominata "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>" e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO, in particolare, l'articolo 98, della citata legge regionale 29/2005, che istituisce il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, le cui dotazioni sono utilizzate per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle microimprese, piccole e medie imprese operanti nei settori sopra ricordati;
VISTO, altresì, il comma 4 del menzionato articolo 98 della medesima legge regionale 29/2005, ai sensi del quale con apposito regolamento regionale sono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento e vengono definiti i criteri, la procedura e le modalità d'intervento;
VISTO il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia" emanato con D.P.Reg. 15 novembre 2006, n. 0354/Pres., pubblicato sul supplemento ordinario n. 23 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 29 novembre 2006, come modificato con D.P.Reg. 16 gennaio 2009 n. 015/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 28 gennaio 2009;
VISTO l'articolo 14, comma 29, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 denominata "Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici" che modifica l'articolo 98 della legge regionale 29/2005 introducendo, al comma 3 bis, la previsione in base alla quale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le dotazioni del Fondo sopra specificato possono essere utilizzate altresì per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonché per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere;
VISTO il D.P.Reg. 13 luglio 2009, n. 0194/Pres. con cui è stato emanato il Regolamento recante modifiche e integrazioni al "Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia" emanato con D.P.Reg. 15 novembre 2006, n. 0354/Pres., come modificato con D.P.Reg. 16 gennaio 2009 n. 015/Pres., in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la convenzione stipulata con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., attualmente Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., per disciplinare le modalità di attuazione degli interventi di cui al citato articolo 98 della legge regionale 29/2005;
VISTA la nota prot. 961/GAB dd. 21 luglio 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che ha fornito alcuni chiarimenti riguardo al rispetto dell'impegno Deggendorf relativamente agli aiuti temporanei, precisando che le decisioni di recupero alle quali le amministrazioni dovranno fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dello Stato membro e non solo quelle previste dal DPCM del 23 maggio 2007;
CONSIDERATO che appare necessaria l'adozione di un nuovo schema di domanda di ammissione ai finanziamenti agevolati sopra ricordati, tenuto conto delle precisazioni fornite dalla citata nota del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
RITENUTO pertanto di approvare l'allegato schema di domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 98, co. 3 bis, della legge regionale 29/2005 con proprio decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO l'articolo 19 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. E' approvato lo schema di domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 98, co. 3 bis, della

legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, nel testo allegato sub “A” al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 agosto 2009

MANCA

09_33_1_DDC_ATT PROD 1980_ALL1_SCHEMA DOMANDA

Marca
da bollo

DOMANDA DI FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO AZIENDALE E PER LE ALTRE OPERAZIONI DI RIMODULAZIONE FINANZIARIA A VALERE SUL FONDO DI ROTAZIONE

(Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, articolo 98, co. 3 bis)

SPAZIO RISERVATO A BANCA MEDIOCREDITO

Inoltrata per il tramite della:

(banca)	(cod. abi)
(dipendenza)	(cod. cab)

Spettabile
FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – Legge regionale 29/2005, articolo 98 co. 3 bis
presso
BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1 - UDINE

Il sottoscritto

COGNOME E NOME

nella sua qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa:

DENOMINAZIONE (ditta/ragione sociale)

CODICE FISCALE	*PARTITA IVA*	
SEDE LEGALE: via e numero civico	*Comune, cap*	*prov.*

CHIEDE

la concessione di un finanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, destinato alla realizzazione delle iniziative di seguito specificate previste dall'articolo 6, comma 1 bis, del regolamento approvato con D.P.Reg. 15 novembre 2006, n. 0354/Pres., e succ. mod. ed integr.

IMPORTO RICHIESTO: euro ____________ **DURATA**: anni ____________

Attività commerciale, turistica o di servizio svolta dall'impresa alla quale l'iniziativa è attribuibile:

descrizione attività	*codice istat*

che l'intervento agevolativo di cui alla presente domanda sia concesso con riferimento al regime d'aiuto disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, pubblicato sulla G.U. n. 131 del 9 giugno 2009 quale "aiuto d'importo limitato", ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 4, del D.P.Reg. 15 novembre 2006, n. 0354/Pres. e succ. mod. ed int.

ovvero

□ esprime l'opzione per la concessione dell'agevolazione, quale "aiuto sotto forma di tasso d'interesse agevolato", ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del D.P.Reg. 15 novembre 2006, n. 0354/Pres. e succ. mod. ed int. *(barrare la casella nel caso ci si avvalga dell'opzione)*;

DICHIARA

- in relazione all'attività per la quale si richiede l'agevolazione, di essere in possesso delle seguenti iscrizioni e/o autorizzazioni *(barrare la/e casella/e e specificare eventuali registri / ruoli / autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso od è iscritta):*

☐ Registro delle imprese ☐ ______________________________

☐ ______________________________ ☐ ______________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a:

DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)

- che l'impresa è in attività, non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che l'impresa *(barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che interessa)*:
  ❑ non versa in condizioni di difficoltà con riferimento ai disposti di cui all'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008;
  ovvero
  ❑ alla data del 30 giugno 2008 non versava in condizioni di difficoltà con riferimento ai disposti di cui all'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 e che è entrata in difficoltà successivamente a tale data a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale;
- di essere a conoscenza che per impresa in difficoltà di cui all'art. 1, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende quella che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
  a) se si tratta di società a responsabilità limitata, l'avere perduto più della metà del capitale sottoscritto e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;
  b) se si tratta di società con responsabilità illimitata di alcuni soci, l'avere perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;
  c) indipendentemente dal tipo di società, il verificarsi delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;
  d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;
- che l'impresa non ha ottenuto altri aiuti di importanza minore ("de minimis") per le stesse iniziative od aventi ad oggetto le medesime spese relativamente alle quali non è consentito il cumulo;[1]
- a partire dal 1 gennaio 2008 sono stati concessi all'impresa i seguenti aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 ovvero "aiuti di importo limitato" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 pubblicato sulla G.U. n. 131 del 9 giugno 2009[2]:

soggetto concedente	*norma di riferimento*	*data concessione*	*importo aiuto*	*regime di aiuto[3]:*
________	________	________	________	________
________	________	________	________	________
________	________	________	________	________
________	________	________	________	________
________	________	________	________	________
________	________	________	________	________
________	________	________	________	________
________	________	________	________	________
________	________	________	________	________
________	________	________	________	________

- di rispettare, ai sensi dell'art. 73 della L.R. 5.12.2003, n. 18, le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione di recupero della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999;[4]

---

[1] Gli aiuti richiesti non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi ai sensi del regolamento (CE) 1988/2006 della Commissione del 15.12.2006 per le medesime iniziative; è invece consentito il cumulo con altri aiuti a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.
[2] Secondo quanto disposto dall'Allegato A (riferito all'articolo 3 bis, comma 4) del D.P.Reg. 15 novembre 2006, n. 0354/Pres e succ. mod. ed int. il totale degli aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa dal 1.1.2008, comprensivo dell'aiuto oggetto della presente domanda, non deve superare i 200.000,00 euro.
[3] Indicare se trattasi di aiuto "de minimis", concesso ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 ovvero di "aiuto di importo limitato" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009.
[4] Per l'individuazione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea vedi nota informativa.

DESCRIZIONE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

Breve storia dell'azienda e del suo sviluppo nel tempo	
Attività svolte	
Principali clienti e fornitori	
Altre notizie	

INIZIATIVE PROPOSTE A FINANZIAMENTO

A) CONSOLIDAMENTO DI DEBITI A BREVE A DEBITI A MEDIO – LUNGO TERMINE

Si attesta che la situazione delle passività a breve termine, con scadenza entro diciotto mesi, riferibili all'attività commerciale / turistica / di servizio dell'impresa alla data del ________________, corrispondente all'ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione di questa domanda, era quella di seguito specificata. Rispetto ai valori totali, riscontrabili nella situazione contabile, gli importi sono stati considerati per una quota del _______ % *(*)*.

Descrizione	Importo
• Passività bancarie a breve termine	
• Quote capitali di rate, scadenti non oltre i 18 mesi, relative a finanziamenti bancari a medio – lungo termine	
• Canoni relativi ad operazioni di leasing, scadenti non oltre i 18 mesi	
• Debiti verso fornitori	
• Debiti verso Enti previdenziali e di sicurezza sociale, debiti tributari	
• Altri debiti a breve termine, con esclusione dei finanziamenti ottenuti da soci o da terzi e degli accantonamenti in genere	
Totale passività a breve termine (con scadenza entro 18 mesi) euro	

(*) Nel caso l'impresa svolgesse altre attività oltre a quella commerciale / turistica / di servizio ammissibile all'agevolazione, le poste da considerare devono essere proporzionalmente ridotte in base al "fatturato", relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso, riferibile esclusivamente all'attività commerciale / turistica / di servizio rispetto al totale.

B) ONERI PER RISCADENZAMENTO, SOSPENSIONE TEMPORANEA E ALLUNGAMENTO DI PIANI D'AMMORTAMENTO PER IL RIMBORSO DI PREGRESSE ESPOSIZIONI FINANZIARIE

In relazione alle operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e allungamento di piani d'ammortamento per il rimborso di esposizioni finanziarie maturate in conseguenza dell'attività aziendale e in essere alla data del 11 giugno 2009, data di entrata in vigore della legge regionale 11/2009, l'impresa ha sostenuto o sosterrà i seguenti oneri (per interessi, spese, ecc.) relativamente ai quali s'impegna a produrre, prima dell'erogazione del finanziamento richiesto, idonea documentazione giustificativa :

Soggetto concedente il finanziamento	Descrizione operazione	Importo
	Totale euro	

Garanzie offerte

IPOTECA SU IMMOBILI

Intestazione proprietà	Ubicazione	Estremi catastali	Descrizione	Valore in euro
_______________	_______________	____________________	_______________	_____________
_______________	_______________	____________________	_______________	_____________

ALTRI TIPI DI GARANZIE:

- ❑ Fideiussione bancaria Euro _______________
- ❑ Fideiussione di società euro _______________
- ❑ Fideiussione di persone fisiche Euro _______________
- ❑ Altro _______________________ euro _______________

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza delle norme contenute nel regolamento di esecuzione dell'art. 98 della L.R. 29/2005, approvato con D.P.Reg. 15.11.2006, n. 0354/Pres. e succ. mod. ed int., che disciplinano la concessione dell'agevolazione;
- di impegnarsi ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda;
- che i dati e le notizie contenuti nella presente domanda e nelle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie presentate sono veritieri e che non sono stati omessi gravami, passività o vincoli esistenti sulle attività.

Si impegna a comunicare immediatamente alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. l'eventuale concessione di altri benefici pubblici sulla medesima iniziativa.

Si obbliga inoltre a produrre l'ulteriore documentazione che la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., a suo insindacabile giudizio, dovesse richiedere.

A titolo di deposito cauzionale versa la somma di euro ______________________ a mezzo:
- ❑ bonifico bancario di cui allega copia della contabile di accredito (IBAN: IT06O1064012300000160010640).
- ❑ assegno circolare e/o bancario allegati.

Per la stipulazione del contratto viene designato il notaio ____ .

Allega la dichiarazione relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI).

Data	*Timbro e firma dell'impresa richiedente*

Avvertenza: alla presente è necessario venga allegata una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa riferita alla concessione dei finanziamenti a valere nelle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'art. 98 della L.R. 29/2005 ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni può comportare l'archiviazione della domanda. I dati saranno trattati per finalità riferite al procedimento in argomento ovvero strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, garantendo in ogni caso l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del predetto decreto. Essi potranno essere comunicati ai soggetti interessati al procedimento agevolativo stabilito dalle vigenti norme. Spettano all'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto legislativo, al quale si rinvia. Titolari del trattamento dei dati sono la Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, via Aquileia n.1, Udine e la Banca alla quale la domanda è presentata.

PARTE RISERVATA ALL'EVENTUALE BANCA PROPONENTE

Si attesta che la presente domanda è pervenuta a questa Banca in data:

PARERE DELLA BANCA PROPONENTE:

Data	Timbro e firma dell'incaricato dalla Banca

Allegato n. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto ____ in qualità di titolare / legale rappresentante della

impresa ____, con sede in ________________

____, codice fiscale ____________________________,
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

quanto segue ai fini della classificazione della predetta impresa ai sensi del regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29/12/2005:

1. che: **(°)**

☐ alla data dell'ultimo bilancio approvato, chiuso il	
☐ **(°°)** alla data odierna	

gli effettivi e le soglie finanziarie, di cui agli artt. 2 e 10 del citato D.P.Reg. 0463/2005, erano / sono le seguenti:

Impresa	N. effettivi in U.L.A.	Fatturato in MEuro **(*)**	Totale di bilancio in MEuro **(*)**
- Richiedente			
- Associate (riportare i dati totali dell'allegato A)			
- Collegate o bilancio consolidato (riportare i dati totali dell'allegato B)			
Totale			

***(*)** MEuro: milioni di euro*

2. che la composizione sociale é la seguente:

COMPOSIZIONE SOCIALE	Per le imprese presenti indicare		Quota %		**(**)**
Nominativo soci	Sede	N. registro imprese o codice fiscale	Diritto voto	Partecipazione	

***(**)** indicare "**A**" per associate, "**C**" per collegate, "**I**" per investitori istituzionali, "**IC**" per investitori istituzionali collegati, "**P**" per persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.*

3. ☐ **(°)** che è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dal citato DPReg. 0463/2005.
(per impresa autonoma si intende ad esempio quella che rientra nelle seguenti ipotesi:
- non è identificabile come impresa associata o collegata;
- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente o indirettamente per il 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del citato DPReg. 0463/2005;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati;
- gli investitori istituzionali, qualora presenti, non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa;
- il capitale è "disperso" in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e ritiene, in buona fede, l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.)

4. ☐ **(°°°)** che è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera b) del citato decreto in quanto non è identificabile come impresa collegata ma si trova in relazione con le imprese indicate nell'allegato "A".

5. ☐ **(°°°)** che è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera c) del citato decreto in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui

***(°)** barrare se ricorre il caso ed eventualmente completare. **(°°)** la dichiarazione deve essere rilasciata dalle imprese di nuova costituzione; vedi note illustrative. **(°°°)** barrare nel caso venga rilasciata la relativa dichiarazione; se barrato, allegare alla domanda l'intercalare con gli allegati A e B alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio.*

In fede

Luogo e data — Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

NOTE ILLUSTRATIVE PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DI "PMI"

Con decreto del Presidente della Regione 29.12.2005, n. 0463/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 del 11.1.2006 sono stati determinati i criteri che devono essere valutati ai fini di definire se l'impresa richiedente l'agevolazione rientra tra le micro, piccole e medie imprese (PMI); tali criteri sono: il numero di addetti, il fatturato o il totale di bilancio. Di seguito si sintetizzano i contenuti, privi di alcun valore legale, del predetto decreto al quale si rimanda in quanto unica fonte normativa alla quale riferirsi.

A) **NUMERO DEGLI OCCUPATI** (inferiore a 250 dipendenti).

L'elemento va espresso in unità - lavorative - anno (ULA) e riferito alle persone utilizzate nel corso dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato. L'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante un anno. Sono compresi i dipendenti, gli imprenditori individuali ed i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Non vanno invece compresi nel calcolo delle persone occupate gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione o di inserimento ed il personale in cassa integrazione straordinaria. I lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Ulteriori specifiche sono descritte dall'art. 6 del D.P.Reg. 0463/2005.

B) **AMMONTARE DEL FATTURATO ANNUO** (non superiore a 50 milioni di euro) **O, IN ALTERNATIVA, IL TOTALE DEL BILANCIO** (non superiore a 43 milioni di euro).

Per FATTURATO si intende l'importo netto del volume d'affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività dell'impresa, diminuiti degli sconti sulle vendite, dell'IVA e delle altre imposte direttamente connesse al volume d'affari (Voce A. 1 del conto economico).

Per TOTALE DI BILANCIO si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare il FATTURATO desumendolo dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ed il TOTALE DELL'ATTIVO secondo il prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

I due requisiti degli occupati e delle soglie finanziarie devono sussistere entrambi, con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per le imprese di nuova costituzione, che non dispongono ancora di un bilancio approvato, ovvero, per quelle esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio che non hanno ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli addetti ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla data di sottoscrizione della domanda d'agevolazione.

Ai fini della definizione delle dimensioni dell'impresa, ai dati propri dell'impresa richiedente l'intervento agevolato devono essere sommate le ULA e gli elementi finanziari delle imprese associate all'impresa richiedente, situate immediatamente a monte o a valle della stessa, in proporzione alla percentuale di partecipazione o dei diritti di voto dopo aver sommato per intero i dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano ripresi tramite consolidamento. Nel caso l'impresa richiedente sia collegata, i dati da considerare sono quelli del bilancio consolidato. Nell'eventualità le imprese collegate non siano riprese in conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano per intero i dati di tali imprese. Inoltre, devono essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati di eventuali imprese associate alle imprese collegate (cfr. art. 10 del D.P.Reg. 0463/2005).

Le tipologie di imprese considerate ai fini del calcolo degli occupati e degli importi finanziari sono determinate dall'art. 9 del D.P.Reg. 0463/2005, al quale si rimanda, di cui, comunque, si fornisce un sunto. E' definita:

- **AUTONOMA** l'impresa che non è identificabile come impresa associata o collegata, ovvero quella il cui capitale è disperso in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate o collegate;
- **ASSOCIATA** l'impresa, non identificabile come collegata, che detiene, da sola o assieme ad una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa; non rilevano le partecipazioni detenute dagli investitori istituzionali di cui all'art. 11 del D.P.Reg. 0463/2005 purché gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa richiedente;
- **COLLEGATA** l'impresa che dispone della maggioranza dei voti esercitabili, ovvero sufficienti per esercitare un'influenza dominante, nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa, ovvero esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, oppure, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto; in presenza di particolari condizioni, specificate al secondo comma del richiamato art. 9, rileva anche la sussistenza di una delle predette relazioni tramite una persona fisica od un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto; gli investitori istituzionali di cui all'art. 11 del D.P.Reg. 0463/2005 non sono considerati collegati all'impresa se non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione.

Non sono considerate PMI le imprese detenute direttamente o indirettamente per il 25% o più da uno o, congiuntamente, da più enti pubblici; a tal fine non rilevano le partecipazioni detenute dagli investitori istituzionali di cui all'art. 11 del D.P.Reg. 0463/2005 purché gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa richiedente.

Allegato "A"

Imprese ASSOCIATE all'impresa ______________________________con sede in ___________________

- **IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

elencare le imprese associate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel ***quadro riepilogativo*** *in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).*

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1A			200					
2A			200					
			200					

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
		1A	200					
			200					
			200					

(°) MEuro: milioni di euro.

- **IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

elencare le imprese associate immediatamente a valle dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel ***quadro riepilogativo*** *in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).*

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1B			200					
2B			200					
			200					

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
		1B	200					
			200					
			200					

(°) MEuro: milioni di euro.

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate all'impresa richiedente
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE	Numero occupati in ULA	fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**	quota % di partecip. e diritti voto		ULA in %	fatturato annuo in % in MEuro **(°)**	totale di bilancio in % in MEuro **(°)**
1A									
2A									
1B									
2B									
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva									

(°) MEuro: milioni di euro.

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

Allegato "B"

Imprese COLLEGATE all'impresa ______________________________________ con sede in __________________

- **IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1A			200					
			200					

(1) elencare le imprese collegate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati saranno sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata dei due), i dati delle imprese associate alla collegata di cui al quadro che segue. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel ***quadro riepilogativo*** *in calce che sarà sommato per intero dati dell'impresa richiedente. -* ***(°) MEuro****: milioni di euro.*

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare i dati delle imprese associate alle collegate qualora tali dati siano già ripresi tramite conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione):

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Ass. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
		1A	200					
			200					
			200					

(2) riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati ai dati dell'impresa COLLEGATA in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità considerare la più elevata tra le due) - ***(°) MEuro****: milioni di euro.*

- **IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1B			200					
2B			200					
			200					

Vedi sopra (1) - ***(°) MEuro****: milioni di euro.*

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente:

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Ass. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
		1B	200					
			200					
			200					

Vedi sopra (2) - ***(°) MEuro****: milioni di euro.*

- **IMPRESE COLLEGATE TRAMITE UNA PERSONA FISICA O UN GRUPPO DI PERSONE FISICHE di cui al punto 2 della dichiarazione sostitutiva:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1C			200			
			200			

(°) MEuro*: milioni di euro.*

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese collegate all'impresa richiedente
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE	n° occupati in ULA	fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1A				
1B				
1C				
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiar. sostit.				

(indicare i dati totali relativi all'impresa COLLEGATA sommati, in proporzione alle percentuali sopra indicate, ai dati delle eventuali imprese ASSOCIATE alla collegata)

***(°) MEuro**: milioni di euro.*

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

NOTA INFORMATIVA
FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO PER IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO E PER LE ALTRE OPERAZIONI DI RIMODULAZIONE FINANZIARIA
Art. 98, co. 3 bis, L.R. 29/2005

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della L.R. 20 marzo 2000, n. 7

AIUTI DICHIARATI ILLEGALI O INCOMPATIBILI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

I destinatari degli aiuti temporanei (DPCM del 3 giugno 2009) hanno l'obbligo di autocertificare di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione di recupero della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999. Le decisioni di recupero alle quali le amministrazioni dovranno fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dello Stato membro e non solo quelle previste dal DPCM del 23 maggio 2007. In allegato sono riportate le decisioni di recupero ancora pendenti. L'elenco, prelevabile dal sito http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16717/aiuti-temporanei-anticrisi, è aggiornato dal Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie.

DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 bis del regolamento emanato con D.P.Reg 0272/2005 e s.m.i., gli aiuti di importo limitato e aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 sono concessi alle imprese che al 30 giugno 2008 non erano in difficoltà nonché alle imprese entrate in difficoltà da tale data, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, purché la situazione delle imprese medesime non risulti irrimediabilmente compromessa, così come accertata al momento della concessione del finanziamento.
Per imprese in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza, oppure,
d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

MAGGIORI INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ALL'INDIRIZZO WWW.REGIONE.FVG.IT > ECONOMIA E IMPRESE > MISURE ANTICRISI >FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato

(aggiornato al 14 luglio 2009)

L'elenco contiene tutte le decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea

Nell'elenco non figura il caso Wam, in quanto su di esso si è pronunciata in via definitiva la Corte di Giustizia, con sentenza del 30 aprile 2009, nel procedimento C-494/06P.

	CASO	DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI COMPETENTI
1	**CR 81/1997**	**2000/349/CE** del 25 novembre 1999 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:150:0050:0063:IT:PDF	Sgravi fiscali ad imprese site a e Chioggia	Ministero del Lavoro INPS
2	**CR49/1998**	**2000/128/CE** dell' 11 maggio 1999 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:042:0001:001.8:IT:PDF	Occupazione Pacchetto Treu	Ministero del Lavoro INPS
3	**CR 27/1999**	**2003/193/CE** del 5 giugno 2002 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:077:0021:0040:IT:PDF	Aziende ex-Municipalizzate	Ministero dell'Economia e delle Finanze Agenzia delle Entrate

4	**CR 57/2003**	**2005/315ICE** del 20 ottobre 2004 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:100:0046:0053:IT:PDF	Proroga della legge "Tremonti-bis"	Ministero dell'Economia e delle Finanze Agenzia delle Entrate
5	**CR 62/2003**	**2004/800/CE** del 30 marzo 2004 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:352:0010:0016:IT:PDF	Disposizioni urgenti in materia di occupazione	Ministero del Lavoro INPS
6	**CR 8/2004**	**2006/261/CE** del 16 marzo 2005 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:094:0042:0049:IT:PDF	Incentivi fiscali per le società recentemente quotate in borsa _	Ministero dell'Economia e delle Finanze Agenzia delle Entrate
7	**CR 12/2004**	**2005/919/CE** del 14 dicembre 2004 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:335:0039:0047:IT:PDF	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti a esposizioni all'estero	Ministero dell'Economia e delle Finanze
8	**CR 1612006**	**2007/499/CE** del 20 novembre 2007 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:185:0018:0023:IT:PDF	Aiuto alla Nuova Mineraria Silius	Regione Sardegna

9	**CR 36a/2006**	**2008/408/CE** del 20 novembre 2007 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:144:0037:0054:IT:PDF	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Temi Industrie Chimiche	Ministero dello Sviluppo Economico
10	**CR 42/2006**	**2009/178/CE** del 16 luglio 2008 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:064:0004:0047:IT:PDF	Poste Italiane - BancoPosta: remunerazione dei conti correnti depositati presso la Tesoreria dello Stato	Ministero dell'Economia e delle Finanze
11	**CR 13/2007**	**2008/697/CE** del 16 aprile 2008 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:235:0012:0015:IT:PDF	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	Ministero dello sviluppo economico
12	**CR 15/2007**	**2008/711/CE** dell' 11 marzo 2008 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:237:0070:0089:IT:PDF	Incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria	Ministero dell'Economia e delle Finanze Agenzia delle Entrate
13	C 27/1997	**2000/668/CE** del 12 luglio 2000 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:279:0046:0048:IT:PDF	Applicazione della Legge Fantozzi ai settori automobilistico, della costruzione navale e delle fibre sintetiche	Ministero dello sviluppo economico Ministero dell' Economia e delle finanze

14	**C 34/1999**	**2000/648/CE** del 21 giugno 2000 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:272:0036:0040:IT:PDF	Ricapitalizzazione della società Siciliana Acque Minerali Srl	Regione Sicilia
15	**C 45/2002**	**2003/739/CE** del 13 maggio 2003 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:267:0029:0034:IT:PDF	Regione Sicilia - aiuto all'occupazione	Ministero del Lavoro INPS
16	**C 18/2003**	**2006/945/CE** del 21 settembre 2005 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:383:0001:0015:IT:PDF	Provincia Autonoma di Bolzano - leggi 9/91 e 4/97	Provincia Autonoma di Bolzano
17	**C 22/2003**	**2006/225/CE** del 2 marzo 2005 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:081:0025:0035:IT:PDF	Ristrutturazione di enti di formazione professionale	Regione Piemonte Ministero del Lavoro
18	**C 61/2003**	**2008/806/CE** dell'11 marzo 2008 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:284:0001:0031:IT:PDF	Legge aeronautica n. 808/85	Ministero dello sviluppo economico

19	**C 1/2004**	**2008/854/CE** del 2 luglio 2008 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:302:0009:0018:IT:PDF	Legge regionale n. 9/98 (Sardegna) - Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del trattato CE	Regione Sardegna
20	**C 52/2005**	**2007/374/CE** del 24 gennaio 2007 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:147:0001:0028:IT:PDF	Decoder digitali C52/2005	Ministero dello sviluppo economico
21	**C26/2008**	**2009/155/CE** del 12 novembre 2008 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:052:0003:0016:IT:PDF	Prestito di 300 milioni di € ad Alitalia	Ministero dell'Economia e delle Finanze

09_33_1_DDC_ISTR FORM 2124

Decreto del Direttore centrale istruzione, formazione e cultura 12 giugno 2009, n. 2124/CULT

Legge 296/2006, art. 1, comma 625: attuazione della deliberazione giuntale n. 2491/2007 - Approvazione Piano annuale 2009 per l'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato e, in particolare, l'articolo 1, comma 625, che dispone il finanziamento della legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" e stabilisce - fra l'altro - che lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono in parti uguali ai fini del finanziamento dei singoli interventi;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 16 luglio 2007 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 172 del 26 luglio 2007) relativo alla ripartizione dei finanziamenti statali finalizzati all'attivazione dei piani regionali di programmazione per il triennio 2007/2009, ai sensi del quale è stato, fra l'altro, attribuito al Friuli Venezia Giulia un importo pari a 1.803.241,00 € per il finanziamento della terza annualità (anno 2009);
PRESO ATTO di quanto disposto dall'Intesa istituzionale per la realizzazione del Patto per la sicurezza, sancita dalla Conferenza unificata in data 26 settembre 2007;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 2043/Cult dell'8 agosto 2007 (pubblicato sul BUR n. 34 del 22 agosto 2007), con il quale, in attuazione del predetto decreto ministeriale, è stato approvato il "Bando per la predisposizione del piano di edilizia scolastica per il triennio 2007/2009 e del piano annuale 2007";
VISTA la deliberazione n. 2491 del 19 ottobre 2007, con cui la Giunta regionale, acquisito - tra l'altro - il parere rilasciato il 17 ottobre 2007 (prot. 11129) dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, ha, fra l'altro:
- approvato il Piano generale triennale 2007-2009 articolato in piani annuali, con l'indicazione degli interventi da realizzare nella Regione Friuli Venezia Giulia in ciascun anno, dei relativi costi, nonché dei finanziamenti a carico dei fondi statali, di quelli regionali e di quelli che restano a carico dell'ente interessato;
- stabilito che la competente Direzione centrale provvederà, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, al trasferimento dei fondi spettanti alle Province per l'attuazione dei piani stessi;
- stabilito altresì che, secondo quanto previsto dall'Intesa istituzionale per la realizzazione del "Patto per la sicurezza", il termine per la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici interessati dal Piano triennale stesso è prorogato al 31 dicembre 2009;
RICORDATO che:
- con specifica disposizione di legge (legge regionale 22 agosto 2007, n. 22 "Assestamento del bilancio 2007, articolo 5, commi 3 e 4), la Regione ha provveduto ad istituire una linea di cofinanziamento del Piano triennale in parola ed ha stanziato la somma per il 2007;
- con legge regionale di bilancio 28 dicembre 2007, n. 32 sono stati stanziati i fondi per il 2008, nonché 1.850.000,00 € per il 2009;
VISTO il decreto in data 5 marzo 2009 del Direttore generale per il personale scolastico (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 63 del 17.3.2009), con il quale l'importo di cui al richiamato decreto ministeriale in data 16 luglio 2007 è stato ridotto a 1.392.968,00 €;
PRESO ATTO che con il disegno di legge di assestamento di bilancio 2009, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 1262 dell'8 giugno 2009 ed in corso di approvazione al Consiglio, la previsione di cofinanziamento a carico della Regione è stata accresciuta in misura tale da compensare la diminuzione di quella statale;
DATO ATTO quindi che:
- rimane invariata la disponibilità complessiva di 3.606.482,00 € (ripartita inizialmente in ragione di 1.803.241,00 € su fondi statali e 1.803.241,00 € su fondi regionali, attualmente in misura di 1.392.968,00 € su fondi statali e 2.213.514,00 € su fondi regionali);
- l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province il predetto importo di 2.213.514,00 € per l'anno 2009, per la realizzazione di opere comprese nei programmi predisposti secondo le procedure previste dal richiamato articolo 4 della legge 23/1996;
RITENUTO pertanto di confermare il Piano 2009, come approvato dalla Giunta regionale con la richiamata deliberazione n. 2491/2007;

VISTE le attestazioni ricevute in ordine al rispetto delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla normativa di riferimento per ciascuna delle ventuno opere inserite nel piano annuale 2009, come risultante dalla suindicata DGR 2491/2007, nonché la congruità degli importi indicati e la compartecipazione con le quote e le modalità previste dagli articoli 2 e 3 del D.M. 16 luglio 2007:
RICORDATO che ciascun Ente locale ha già sottoscritto espressamente in fase di domanda la delega, nei confronti dell'Amministrazione regionale, a sottoscrivere il documento ministeriale di presa d'atto degli impegni facenti capo agli enti stessi in attuazione del piano, come previsto dall'articolo 10 del decreto ministeriale in data 16 luglio 2007;
PRESO ATTO altresì che le indicazioni pervenute ai fini della predisposizione dei Piani tengono conto degli elementi richiesti dalla legge 23/1996 e che tutti gli interventi proposti sono riferiti ad istituzioni scolastiche statali, provinciali o comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato, così come espressamente previsto dall'art. 12 comma 6 della legge stessa;
VISTA la nota prot. 3594 del 18 marzo 2009 con cui il competente Dirigente del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione e dell'università comunica che il Piano annuale 2009 dovrà pervenire entro il termine del 15 giugno 2009, accompagnato dalla documentazione prevista dalla nota stessa;
RITENUTO quindi di:
- approvare, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale con la suindicata deliberazione n. 2491/2007, il Piano annuale 2009 per gli interventi di edilizia scolastica da realizzare nella Regione Friuli Venezia Giulia assistiti dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 (finanziata dall'art. 1, comma 625 della legge 296/2006) , così come indicato nell'Allegato A) parte integrante del presente atto;
- stabilire che il Responsabile delegato di Posizione organizzativa per gli interventi di promozione delle attività e dei servizi di diritto allo studio e di programmazione dell'edilizia scolastica provvederà all'impegno dell'importo di 1.392.968,00 € (sui fondi statali della legge 296/2006, articolo 1, comma 625, dopo il corrispondente versamento da parte del competente ufficio ministeriale) e dell'importo di 2.213.514,00 € (sui fondi regionali stanziati ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 22, come rifinanziato dalla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 32 e dalla legge di assestamento del bilancio 2009), ai fini del loro trasferimento alle Amministrazioni provinciali, nel rispetto del citato articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nonché della stessa legge 23/1996 - in quanto applicabili - ed in coerenza con quanto disposto dalla L.R. 14/2002;
IN CONFORMITÀ a quanto stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2981 del 30 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18;

DECRETA

1. Per le finalità di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 625 ed alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, viene approvato, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2491/2007 in premessa citata, il Piano annuale 2009 per gli interventi di edilizia scolastica da realizzare nella Regione Friuli Venezia Giulia, quale Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
2. A tale fine il Responsabile delegato di posizione organizzativa per gli interventi di promozione delle attività e dei servizi di diritto allo studio e di programmazione dell'edilizia scolastica provvederà all'impegno ed al trasferimento in favore delle Province dei fondi statali - pari a 1.392.968,00 € - e regionali - pari a 2.213.514,00 € -, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, in quanto applicabili, ed in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.
3. Secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Intesa istituzionale per la realizzazione del "Patto per la sicurezza" citata in premessa, il termine per la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici interessati dal Piano in parola è prorogato al 31 dicembre 2009.
Trieste, 12 giugno 2009

ABATE

09_33_1_DDC_ISTR FORM 2124_PIANO EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2009

ALLEGATO A)

Legge 23/1996
Piano di edilizia scolastica 2007/2009
Annualità 2009

	territorio provincia di	tipologia ente richiedente	ente richiedente	scuola oggetto dell'intervento	tipologia di lavori	costo dell'intervento	fondi statali (leggi 296/2006, art.1, c. 625 e legge 23/1996)			fondi regionali (LR 22/2007, art. 5, commi 3 - 4)			fondi ente locale		
							2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
1	GORIZIA	Comune di	San Lorenzo Isontino	Scuola Primaria N.Tommaseo Via D'Annunzio,11	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	200.000,00			66.666,00			66.666,00			66.668,00
2	GORIZIA	Comune di	Staranzano	SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS di Piazzale Unicef	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	50.000,00			16.666,00			16.666,00			16.668,00
3	GORIZIA	Comune di	Staranzano	SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI di Piazzale Unicef	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	75.000,00			25.000,00			25.000,00			25.000,00
4	GORIZIA	Comune di	Turriaco	Scuola dell'infanzia di via Roma (1° intervento)	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	80.000,00			26.666,00			26.666,00			26.668,00
5	GORIZIA	Comune di	Sagrado	elememntare a tempo pieno di via san Pio X	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	100.000,00			23.850,00			42.816,00			33.334,00
6	GORIZIA	Comune di	Capriva del Friuli	primaria G. Torre di Capriva del Friuli	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	120.000,00			40.000,00			40.000,00			40.000,00
7	GORIZIA	Comune di	Savogna d'Isonzo	Scuola Elementare di Savogna d'Isonzo, Scuola elemantare di San Michele e Scuola Materna di Savogna d'Isonzo	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	120.000,00			40.000,00			40.000,00			40.000,00
8	GORIZIA	Comune di	Ronchi dei Legionari	Scuola Primaria Vittorino Da Feltre	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	224.768,32			34.286,00			34.286,00			156.196,32
				COSTO TOTALE INTERVENTI E FONDI DA ASSEGNARE ALLA PROVINCIA DI GORIZIA PER L'ANNUALITA' 2009		**969.768,32**			**273.134,00**			**292.100,00**			**404.534,32**
9	PORDENONE	Comune di	Pordenone	SCUOLA MEDIA CENTRO STORICO PRESSO COMPLESSO DEL CENTRO STUDI DI PORDENONE	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	1.500.000,00			200.675,00			200.675,00			1.098.650,00
10	PORDENONE	Comune di	Fontanafredda	Scuola Media I. Svevo e Scuola Elementare G. Oberdan	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	500.000,00			125.000,00			125.000,00			250.000,00
11	PORDENONE	Comune di	PRATA DI PORDENONE	SCUOLA ELEMENTARE DI PRATA DI SOPRA	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	160.000,00			53.000,00			53.000,00			54.000,00

ALLEGATO A)

Legge 23/1996
Piano di edilizia scolastica 2007/2009
Annualità 2009

	territorio provincia di	tipologia ente richiedente	ente richiedente	scuola oggetto dell'intervento	tipologia di lavori	costo dell'intervento	fondi statali (leggi 296/2006, art.1, c. 625 e legge 23/1996)			fondi regionali (LR 22/2007, art. 5, commi 3 - 4)			fondi ente locale		
							2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
12	PORDENONE	Comune di	Arzene	Scuola Elementare Silvio Pellico - Arzene	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	150.000,00			50.000,00			50.000,00			50.000,00
				COSTO TOTALE INTERVENTI E FONDI DA ASSEGNARE ALLA PROVINCIA DI PORDENONE PER L'ANNUALITA' 2009		**2.310.000,00**			**428.675,00**			**428.675,00**			**1.452.650,00**
13	TRIESTE	Provincia di	Trieste	IPSIA J. Stefan e ITC Ziga Zois (succursale)	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	3.000.000,00	96.312,00	180.730,00	0,00	98.312,00	180.730,00	441.266,00	1.235.772,34	300.000,00	466.877,66
14	TRIESTE	Comune di	Muggia	Scuola elementare E. De Amicis - Ulteriori lavori	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	250.000,00		75.839,00	7.494,00		75.839,00	7.494,00		75.840,00	7.494,00
15	TRIESTE	Comune di	Muggia	Scuola elementare E. De Amicis - Ulteriori lavori 2° stralcio	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	85.000,00			28.333,00			28.333,00			28.334,00
16	TRIESTE	Comune di	Duino - Aurisina	Media di Sistiana (3° lotto lavori)	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	315.000,00			105.000,00			105.000,00			105.000,00
				COSTO TOTALE INTERVENTI PROVINCIA DI TRIESTE		**3.650.000,00**	**96.312,00**	**256.569,00**	**140.827,00**	**98.312,00**	**256.569,00**	**582.093,00**	**1.235.772,34**	**375.840,00**	**607.705,66**
				FONDI DA ASSEGNARE ALLA PROVINCIA DI TRIESTE PER L'ANNUALITA' 2009					**140.827,00**			**582.093,00**			
17	UDINE	Comune di	Artegna	PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI, presso piazza Marnico, Artegna, UD ;	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	75.000,00			25.000,00			25.000,00			25.000,00
18	UDINE	Comune di	Cassacco	Elementare Pietro Mattioni	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	600.000,00			200.000,00			200.000,00			200.000,00

ALLEGATO A)

Legge 23/1996
Piano di edilizia scolastica 2007/2009
Annualità 2009

	territorio provincia di	tipologia ente richiedente	ente richiedente	scuola oggetto dell'intervento	tipologia di lavori	costo dell'intervento	fondi statali (leggi 296/2006, art.1, c. 625 e legge 23/1996)			fondi regionali (LR 22/2007, art. 5, commi 3 - 4)			fondi ente locale		
							2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
19	UDINE	Comune di	CODROIPO	COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENO SCUOLA MATERNA DI VIA INVALIDI DEL LAVORO PIU' SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI RIVOLTO	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	700.000,00		35.825,00	0,00	18.515,00	35.825,00	360.314,00			249.521,00
20	UDINE	Comune di	Manzano	Scuola Elementare Tempo Normale di Via Libertà a Manzano, Scuola Materna di Via Albona a Case di Manzano e Scuola Materna di Via Zorutti a Manzano.	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	500.000,00			166.666,00			166.666,00			166.668,00
21	UDINE	Comune di	Tarcento	Elementare O. Marinelli	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma	476.000,00			158.666,00			158.666,00			158.668,00
				COSTO TOTALE INTERVENTI PROVINCIA DI UDINE		**2.351.000,00**		**35.825,00**	**550.332,00**	**18.515,00**	**35.825,00**	**910.646,00**			**799.857,00**
				FONDI DA ASSEGNARE ALLA PROVINCIA DI UDINE PER L'ANNUALITA' 2009					**550.332,00**			**910.646,00**			
				COSTO TOTALE INTERVENTI		**9.280.768,32**									
				IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO FONDI STATALI E REGIONALI			**96.312,00**	**292.394,00**	**1.392.968,00**	**116.827,00**	**292.394,00**	**2.213.514,00**			
				IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO ENTI LOCALI									**1.235.772,34**	**375.840,00**	**3.264.746,98**
				IMPORTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ANNUALITA' 2009		**6.871.228,98**									
			TOTALE FONDI DA ASSEGNARE PER L'ANNUALITA' 2009						**1.392.968,00**			**2.213.514,00**			

09_33_1_DDC_ISTR FORM 2891

Decreto del Vicedirettore centrale istruzione, formazione e cultura 4 agosto 2009, n. 2891/CULT

Interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'a.s. 2009/2010. Approvazione del bando per il finanziamento del progetto: Area della sperimentazione delle "Sezioni primavera". Prenotazione della spesa.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 1, comma 630 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate ai criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età";
VISTO il decreto n. 37 del 10 aprile 2008 del Direttore generale per gli ordinamenti del sistema regionale di istruzione e per l'autonomia scolastica del MIUR, con il quale vengono definiti i criteri necessari all'attivazione del servizio educativo delle Sezioni primavera ;
VISTO l'articolo 7, commi 8 e 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), come integrato dall'art.4, comma 47 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, recante disposizioni per l'attuazione di programmi di intervento della Regione per obiettivi di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell'azione pubblica in materia di offerta di servizi al sistema scolastico;
VISTO il Regolamento approvato con D.P. Reg. 26 luglio 2006 n. 228 avente ad oggetto modalità e criteri per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 sopra citata.
RICORDATO che con il "Protocollo d'intesa per un programma di iniziative comuni a sostegno delle istituzioni scolastiche della Regione" sottoscritto il 10 agosto 2004 dall'Assessore regionale all'istruzione e dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e approvato con deliberazione n. 2182 del 27 agosto 2004, sono stati individuati gli indirizzi generali e gli ambiti di intervento dell'azione regionale a sostegno dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome ;
VISTO il "Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2009/2010" approvato con delibera di Giunta regionale n. 1355 del 11 giugno 2009;
VISTO il decreto n. 2532/CULT del 7 luglio 2009, con il quale il Direttore centrale istruzione, formazione e cultura, approva i bandi per il finanziamento dei progetti relativi al Piano degli interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l'anno scolastico 2009/2010;
RITENUTO di prenotare, con il presente atto, la somma complessiva di euro 500.000,00 a valere sul capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare quanto previsto dall'articolo 19, lettera m) del medesimo, considerata l'assenza del Direttore centrale;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18 (Bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia);
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2981 dd. 30 dicembre 2008 che approva il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2009, e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. È approvato il Bando Area della sperimentazione delle "Sezioni primavera", con la relativa modulistica, per l'anno scolastico 2009/2010.
2. L'attuazione di quanto previsto dal bando è attribuita al Direttore del Servizio Istruzione, diritto allo studio e orientamento.
3. E' prenotata la spesa complessiva di euro 500.000,00 a valere sul capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 4 agosto 2009

MANSI

09_33_1_DDC_ISTR FORM 2891_ALL1_BANDO

Sperimentazione delle Sezioni Primavera per l'a.s. 2009/2010 per bambini di età da 24 a 36 mesi

Bando

Art. 1 finalità e oggetto dell'intervento

1. Al fine di garantire continuità alla sperimentazione delle "Sezioni Primavera" per l'a.s. 2009/2010, avviata ai sensi dell'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - in prosecuzione dell'Intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - il "Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2009/2010", approvato con delibera di Giunta regionale n. 1355 dell'11 giugno 2009, prevede uno stanziamento pari a 500.000,00 euro a sostegno delle sezioni sperimentali.
2. La finalità perseguita è quella di promuovere l'educazione dei bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi e di fornire un servizio formativo alle famiglie.

Art. 2 destinatari

I destinatari del presente bando sono:
- Nidi di infanzia comunali;
- Nidi di infanzia privati convenzionati. A tale scopo la convenzione con il Comune deve riguardare l'anno scolastico 2009-2010;
- Scuole dell'infanzia statali;
- Scuole dell'infanzia paritarie.

La domanda si riferisce sia alle Sezioni che sono state autorizzate e finanziate nell'a.s. 2008/09 e che, mantenendo i requisiti, intendano proseguire nella sperimentazione, sia per il funzionamento di nuove Sezioni.
La Sezione è costituita come servizio aggiuntivo e integrativo rispetto alle attività di scuola dell'infanzia o al servizio educativo dei nidi. Può essere autorizzata e finanziata una sola Sezione per ogni scuola o nido d'infanzia.

Art. 3 progetti ammissibili

Vengono ammesse al finanziamento le Sezioni in possesso dei seguenti requisiti:
a) accoglienza di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano i due anni di età in un periodo compreso fra il 1° febbraio e il 31 dicembre; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi;
b) disponibilità di locali e di spazi nella struttura ricettiva, già autorizzata per le attività educative e/o di insegnamento, che siano idonei ad ospitare le attività della Sezione;
c) funzionamento aperto all'utenza da un minimo di 5 ore ad un massimo di 9 ore giornaliere, distribuite su almeno cinque giorni settimanali, per un ammontare annuo da 825 a 1.700 ore; va assicurata l'apertura estesa su almeno 8 mesi nel periodo compreso tra ottobre 2009 e giugno 2010, con facoltà di prosecuzione nel mese di luglio, in risposta ai bisogni di accoglienza ed educativi dell'utenza;
d) disponibilità di personale educativo/docente, tale da costituire un rapporto, di massima, di una unità di personale ogni 10 bambini, con la possibilità di estendere il rapporto fino 1:13 e non oltre;
e) disponibilità di personale ausiliario;
f) il personale educativo/docente dovrà essere in possesso di uno dei titoli di studio idonei secondo le norme nazionali e della Regione per l'espletazione del servizio nella scuola dell'infanzia o nei servizi alla prima infanzia; per esso sarà previsto un contratto sulla base delle norme vigenti per i contratti di lavoro; per le scuole d'infanzia statali non può essere utilizzato personale della scuola nelle Sezioni Primavera, ma si deve ricorrere a personale esterno tramite apposito contratto;
g) predisposizione di un progetto educativo ed organizzativo adeguato ai bisogni della fascia d'età.

Art. 4 presentazione domande e cause di esclusione

La domanda, redatta sui moduli allegati, accompagnata dalla scheda e corredata dal progetto educativo-organizzativo, sottoscritta dal Dirigente scolastico o dalla persona autorizzata a rappresentare l'ente gestore, può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo o spedita
a mezzo raccomandata A.R. entro il 18 settembre 2009, pena la non ammissione, per la quale farà fede la data del timbro postale, contestualmente a:
- Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale, Via S. Anastasio 12, 34134 Trieste, 7° piano (orario : da lunedì a venerdì 9.30-13.00 e da lunedì a giovedì 15.00-16.30);

- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale istruzione formazione e cultura, Servizio istruzione diritto allo studio e orientamento, via del Lavatoio, 1 - 34132 Trieste, 2° piano (orario di apertura da lunedì a venerdì 9.30 - 12.30).
All'esterno della busta va riportata la dicitura "Bando Sezioni Primavera".
Costituisce causa di esclusione della domanda di finanziamento la mancata sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente scolastico o della persona autorizzata a rappresentare l'ente gestore.
Si ricorda alle scuole paritarie e ai nidi d'infanzia di allegare, in relazione alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore.
Le istituzioni scolastiche paritarie e i nidi d'infanzia, salvi i casi di esenzione, sono tenute ad assolvere l'imposta di bollo sulla domanda di ammissione.

Art. 5 valutazione delle domande

L'esame e la valutazione delle richieste saranno curate dalla commissione formata dal Tavolo tecnico interistituzionale.
Le richieste, rispondenti ai requisiti indicati, sono inserite in tre distinte graduatorie regionali:
a) la prima per le Sezioni già autorizzate e funzionanti nell'a.s. 2008/09 che facciano richiesta di prosecuzione, finanziate con fondi del MIUR;
b) la seconda per le Sezioni già autorizzate e funzionanti nell'a.s. 2008/2009 che facciano richiesta di prosecuzione, finanziate con fondi regionali.
c) la terza per la richiesta di nuove Sezioni per l'a.s. 2009/2010, da finanziare con fondi regionali.
d) resta inteso che il contributo erogato per le prosecuzioni di cui alla lettera a) e b) è prevista la conferma della stessa quota assegnata per l'a.s. 2008/2009, che potrà proporzionalmente essere diminuita o accresciuta a seconda del modificarsi delle condizioni organizzative, nel rispetto dei parametri massimi sottoindicati.
A parità delle altre condizioni, sarà data priorità alle sezioni riguardo:
a) all'assenza nell'ambito comunale di altri servizi alla prima infanzia;
b) al grado di estensione del servizio offerto dalla sezione e al numero di bambini accolti;
c) alla consistenza della popolazione nell'ambito territoriale comunale (con preferenza per i comuni aventi popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti).
Il contributo sarà commisurato alla consistenza dell'utenza e all'estensione del servizio. In particolare:
a) per le sezioni con 15-20 bambini: 25 mila euro per orario da 5 a 6 ore e 30 mila per orario da 7 a 9 ore;
b) per le sezioni con 10-14 bambini: 18 mila euro per orario da 5 a 6 ore e 22 mila per orario da 7 a 9 ore;
c) per le sezioni con 5-9 bambini: 10 mila euro per orario da 5 a 6 ore e 14 mila per orario da 7 a 9 ore.
Le graduatorie saranno pubblicate entro il 30 settembre 2009.
Le sezioni ammesse al finanziamento dovranno conseguire l'autorizzazione comunale al funzionamento e inviarla contestualmente all' Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia -, Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, Servizio istruzione diritto allo studio e orientamento.

per il Direttore centrale
VISTO: IL VICEDIRETTORE CENTRALE: MANSI

09_33_1_DDC_ISTR FORM 2891_ALL2_DOMANDA A1MIUR

ALLEGATO A1
(Domanda per conferma funzionamento sezione primavera attivata con finanziamento MIUR)

All'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Via S. Anastasio 12
34134 TRIESTE

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Istruzione
Via del Lavatoio 1
34132 TRIESTE

e p.c. al Comune
di ……………………..

..l.. sottoscritt_ _____________, in qualità di rappresentante legale dell'istituzione scolastica__________, sita in __________, via ___________________
Visto il Bando regionale emanato in prosecuzione dell'intesa tra l' Ufficio scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente domanda, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000

chiede

l'ammissione al finanziamento per la conferma della Sezione Primavera, di cui prevede la prosecuzione di attività nell'anno scolastico 2009/20010, quale servizio educativo sperimentale per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età, già finanziato nell'a.s. 2008-2009.

SEZIONE A - ANAGRAFICA ISTITUZIONE
- E' SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE: SI ☐ NO ☐
- E' SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA: SI ☐ NO ☐
- E' NIDO D'INFANZIA COMUNALE: SI ☐ NO ☐
- E' NIDO D'INFANZIA PRIVATO CONVENZIONATO: SI ☐ NO ☐

Istituto				prov.
via	n.	Comune		cap
cod. fiscale	tel.	fax.	e-mail	

ENTE GESTORE (SOLO PER LE PARITARIE / NIDI D'INFANZIA)
- **E' ONLUS:** SI ☐ NO ☐ (se SI, allegare relativa attestazione)

Ente gestore				prov.
via	n.	Comune		cap
cod. fiscale	tel.	fax.	e-mail	

ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L'ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO CORRENTE
(intestato alla stessa Istituzione scolastica/Ente gestore)

Istituto	Comune

codice IBAN *(riempire tutte le caselle)*	Cod. paese	Cod. controllo	CIN	ABI	CAB	N° conto corrente
	I T					

A tal fine, dichiara che:

a) La sezione funzionerà presso i locali siti in (Comune, indirizzo civico ____;
b) E' prevista l'iscrizione di numero ___ bambini che compiono i 24 mesi di età nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2009 e i 36 mesi di età non oltre il 31 gennaio 2010;
c) La Sezione è costituita come servizio aggiuntivo rispetto alle attività educative già autorizzate come scuola dell'infanzia o come nido d'infanzia;
d) È previsto il funzionamento del servizio come da scheda informativa allegata;
e) Sono disponibili locali, attrezzature e personale, come da scheda e schema grafico distributivo allegati
f) E' stato predisposto un progetto educativo-organizzativo.

Il gestore/legale rappresentante si impegna a produrre entro i termini definiti per la somministrazione del contributo l' *autorizzazione al funzionamento* ai sensi della normativa regionale vigente.

Allega:
1) progetto educativo e organizzativo;
2) scheda informativa.
3) schema grafico-distributivo che illustri la collocazione della "Sezione primavera" all'interno dei locali destinati al servizio a cui è associata (scuola o nido d'infanzia).

Data, Il rappresentante legale

Recapiti in caso di comunicazioni:

Nominativo referente________________________________
Telefono ____ e cellulare _______________
Fax ____
Posta elettronica ________________________________

09_33_1_DDC_ISTR FORM 2891_ALL3_SCHEDA A2MIUR

ALLEGATO A2
(Scheda da accludere alla Domanda per conferma funzionamento sezione primavera attivata con finanziamento MIUR)

a. Denominazione dell'istituzione

____

b. Trattasi di ❑ sezione già funzionante nell' a.s.2008-2009 e per la quale si chiede la prosecuzione per l'a.s. 2009/2010

1. **La sezione è costituita presso:**

❑ Scuola dell'infanzia statale
❑ Scuola dell'infanzia paritaria
❑ Nido d'infanzia comunale;
❑ Nido d'infanzia privato convenzionato con Comune e autorizzato al funzionamento ai sensi della L.R. n. 20/2005

2. Sede della struttura ove è ospitata la Sezione

Comune ____

Via____ Provincia _________

Tel. _____________________ E-mail :_____________________________

3. Ente Gestore:

Ente responsabile ____

Con sede in ____

nel caso i recapiti differiscano da quelli precedentemente indicati, riportare :

Via____ Provincia _________

Tel. _____________________ E-mail :_____________________________

Dati previsionali di funzionamento per il 2009/2010

1. Tipologia gestione :

❑ gestione diretta da parte dell'ente responsabile

❑ affidamento in convenzione a terzi *(specificare* denominazione e ragione sociale del soggetto affidatario del servizio) ____

Direttrice/responsabile della struttura ____

Coordinatrice/referente per la Sezione: ____

2. Orario e calendario

2.1 Le attività della Sezione inizieranno il ______________ 2009

La conclusione delle attività 2009/10 è prevista per il ___________ 2010

2.2. Orario settimanale

	Lun	Mar	Mer	Gio	Ve	Sa
Ora apertura *(a partire dall'accoglienza di bambini)*						
Ora chiusura *(orario max per ritiro bambini)*						
Totale ore funzionamento						

3. Bambini

3.1 Bambini della Sezione primavera:

Totale previsti	

Eventuali bambini di due anni di età compiuta dopo il 31 ottobre 2009	

3.2 Bambini altre fasce età previsti nella struttura:

in età 6 mesi – 3 anni *(in caso di sezione aggregata a nido d'infanzia)*	
in età 3 – 6 anni *(in caso di sezione aggregata a scuola dell'infanzia)*	

4. Personale (educatori/docenti)

	titolo studio	tipologia contratto (se personale non statale, p. es. contratto FISM, contratto AGIDAE, …)	Orario servizio settimanale con i bambini	Orario lavorativo complessivo settimanale
1°				
2°				
3°				

4.2 Di cui, operanti anche nell'aggregata scuola dell'infanzia (n.b.: situazione ammessa solo se scuola paritaria) o nell'aggregato nido d'infanzia n° ______

4.3 Per i bambini diversamente abili (certificati):

Eventuali educatori/insegnanti di sostegno e n° ore *(specificare)*_____________________

Eventuali addetti all'assistenza e n° ore *(specificare)*_____________________

4.4. Collaboratori scolastici/ausiliari e di cucina in servizio durante le attività educative e n° ore *(specificare per ciascuna figura professionale)* ____

5. Locali e servizi

5.1 Totale ambienti adibiti a stanze/aule nella struttura
(comprese aule della scuola dell'infanzia aggregata o del nido d'infanzia aggregato) ________

5.2 Numero di locali ambienti/stanze/aule destinate esclusivamente alla sezione primavera ________

5.3 Numero Servizi igienici destinati esclusivamente alla sezione primavera ________

5.4 Altri locali/ambienti/spazi di cui fruiscono i bambini della Sezione:

Salone giochi ❑ esclusivo ❑ in comune con altri tipi di sezione
Sala mensa ❑ esclusiva ❑ in comune con altri tipi di sezione
Giardino/cortile ❑ si ❑ no
Altro (specificare) ____

5.5 Funziona un servizio-mensa ? ❑ si ❑ no
in caso positivo: ❑ cucina propria ❑ servizio catering

5.6 Funziona un servizio trasporto bambini ? ❑ si ❑ no

6. Arredi e materiale didattico

Arredi e materiali per la fascia di età 24-36 mesi:

Utilizzo ❑ esclusivo ❑ in comune con sezioni di nido d'infanzia
❑ in comune con sezioni di scuola dell'infanzia

7 Rette e contributi:

7.1 Le rette sono differenziate per orario di fruizione del servizio ? ❑ si ❑ no

7.2 Ammontare retta mensile: max €_______________ min. €_____________

7.3 eventuale quota delle famiglie per iscrizione €___________

7.4 se si prevedono casi di riduzione retta (*riduzione pari o superiore al 10 % su retta standard*) se sì in che misura ______________

7.5 Eventuali motivi riduzione (*specificare*)____

8. **Annotazioni (eventuali)**

Data Il Legale rappresentante

La presente scheda va consegnata a corredo della domanda entro e non oltre il giorno 18 settembre 2009

All' Ufficio Scolastico Regionale - MIUR
Direzione Generale –
Via S. Anastasio 12, - 34134 TRIESTE

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Istruzione
Via del Lavatoio 1
34132 TRIESTE

09_33_1_DDC_ISTR FORM 2891_ALL4_DOMANDA B1REGIONE

ALLEGATO B1
(Domanda per conferma funzionamento sezione primavera attivata nell'a.s. 2008/2009 con finanziamento regionale)

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Istruzione
Via del Lavatoio 1
34132 TRIESTE

All'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Via S. Anastasio 12
34134 TRIESTE

e p.c. al Comune
di ……………………..

..l.. sottoscritt_ _____________, in qualità di rappresentante legale dell'istituzione scolastica__________, sita in __________, via ___________________
Visto il Bando regionale emanato in prosecuzione dell'intesa tra l' Ufficio scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente domanda, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000

chiede

l'ammissione al finanziamento per la conferma della Sezione Primavera, di cui prevede la prosecuzione di attività nell'anno scolastico 2009/20010, quale servizio educativo sperimentale per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età, già finanziato nell'a.s. 2008-2009.

SEZIONE A - ANAGRAFICA ISTITUZIONE
- E' SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE: SI ☐ NO ☐
- E' SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA: SI ☐ NO ☐
- E' NIDO D'INFANZIA COMUNALE: SI ☐ NO ☐
- E' NIDO D'INFANZIA PRIVATO CONVENZIONATO: SI ☐ NO ☐

Istituto				prov.
via	n.	Comune		cap
cod. fiscale	tel.	fax.	e-mail	

ENTE GESTORE (SOLO PER LE PARITARIE / NIDI D'INFANZIA)
- **E' ONLUS:** SI ☐ NO ☐ (se SI, allegare relativa attestazione)

Ente gestore				prov.
via	n.	Comune		cap
cod. fiscale	tel.	fax.	e-mail	

ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L'ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO CORRENTE
(intestato alla stessa Istituzione scolastica/Ente gestore)

Istituto	Comune

codice IBAN *(riempire tutte le caselle)*	Cod. paese	Cod. controllo	CIN	ABI	CAB	N° conto corrente
	I T					

A tal fine, dichiara che:

a) La sezione funzionerà presso i locali siti in (Comune, indirizzo civico ____;
b) E' prevista l'iscrizione di numero ___ bambini che compiono i 24 mesi di età nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2009 e i 36 mesi di età non oltre il 31 gennaio 2010;
c) La Sezione è costituita come servizio aggiuntivo rispetto alle attività educative già autorizzate come scuola dell'infanzia o come nido d'infanzia;
d) È previsto il funzionamento del servizio come da scheda informativa allegata;
e) Sono disponibili locali, attrezzature e personale, come da scheda e schema grafico distributivo allegati
f) E' stato predisposto un progetto educativo-organizzativo.

Il gestore/legale rappresentante si impegna a produrre entro i termini definiti per la somministrazione del contributo l' *autorizzazione al funzionamento* ai sensi della normativa regionale vigente.

Allega:
1) progetto educativo e organizzativo;
2) scheda informativa.
3) schema grafico-distributivo che illustri la collocazione della "Sezione primavera" all'interno dei locali destinati al servizio a cui è associata (scuola o nido d'infanzia).

Data, Il rappresentante legale

Recapiti in caso di comunicazioni:

Nominativo referente_______________________________
Telefono ____ e cellulare _______________
Fax ____
Posta elettronica ________________________________

09_33_1_DDC_ISTR FORM 2891_ALL5_SCHEDA B2REGIONE

ALLEGATO B2
(Scheda da accludere alla Domanda per conferma funzionamento sezione primavera attivata nell'a.s. 2008/2009 con finanziamento regionale)

a. Denominazione dell'istituzione

____

b. Trattasi di ❑ **sezione già funzionante nell' a.s.2008/2009 e per la quale si chiede la prosecuzione per l'a.s. 2009/2010**

1. **La sezione è costituita presso:**

❑ Scuola dell'infanzia statale
❑ Scuola dell'infanzia paritaria
❑ Nido d'infanzia comunale;
❑ Nido d'infanzia privato convenzionato con Comune e autorizzato al funzionamento ai sensi della L.R. n. 20/2005

2. Sede della struttura ove è ospitata la Sezione

Comune ____

Via____ Provincia _________

Tel. ____________________ E-mail :___________________________

3. Ente Gestore:

Ente responsabile ____

Con sede in ____

nel caso i recapiti differiscano da quelli precedentemente indicati, riportare :

Via____ Provincia _________

Tel. ____________________ E-mail :___________________________

Dati previsionali di funzionamento per il 2009/2010

1. Tipologia gestione :

❑ gestione diretta da parte dell'ente responsabile

❑ affidamento in convenzione a terzi *(specificare* denominazione e ragione sociale del soggetto affidatario del servizio) ____

Direttrice/responsabile della struttura ____

Coordinatrice/referente per la Sezione: ____

2. Orario e calendario

2.1 Le attività della Sezione inizieranno il ______________ 2009

La conclusione delle attività 2009/10 è prevista per il ___________ 2010

2.2. Orario settimanale

	Lun	Mar	Mer	Gio	Ve	Sa
Ora apertura *(a partire dall'accoglienza di bambini)*						
Ora chiusura *(orario max per ritiro bambini)*						
Totale ore funzionamento						

3. **Bambini**

3.1 Bambini della Sezione primavera:

Totale previsti	

Eventuali bambini di due anni di età compiuta dopo il 31 ottobre 2009	

3.2 Bambini altre fasce età previsti nella struttura:

in età 6 mesi – 3 anni *(in caso di sezione aggregata a nido d'infanzia)*	
in età 3 – 6 anni *(in caso di sezione aggregata a scuola dell'infanzia)*	

4. **Personale (educatori/docenti)**

	titolo studio	tipologia contratto (se personale non statale, p. es. contratto FISM, contratto AGIDAE, …)	Orario servizio settimanale con i bambini	Orario lavorativo complessivo settimanale
1°				
2°				
3°				

4.2 Di cui, operanti anche nell'aggregata scuola dell'infanzia (n.b.: situazione ammessa solo se scuola paritaria) o nell'aggregato nido d'infanzia n° ______

4.3 Per i bambini diversamente abili (certificati):

Eventuali educatori/insegnanti di sostegno e n° ore *(specificare)*_____________________

Eventuali addetti all'assistenza e n° ore *(specificare)*_____________________

4.4. Collaboratori scolastici/ausiliari e di cucina in servizio durante le attività educative e n° ore *(specificare per ciascuna figura professionale)* ____

5. **Locali e servizi**

5.1 Totale ambienti adibiti a stanze/aule nella struttura *(comprese aule della scuola dell'infanzia aggregata o del nido d'infanzia aggregato)* ________

5.2 Numero di locali ambienti/stanze/aule destinate esclusivamente alla sezione primavera ________

5.3 Numero Servizi igienici destinati esclusivamente alla sezione primavera ________

5.4 Altri locali/ambienti/spazi di cui fruiscono i bambini della Sezione:

Salone giochi ❑ esclusivo ❑ in comune con altri tipi di sezione
Sala mensa ❑ esclusiva ❑ in comune con altri tipi di sezione
Giardino/cortile ❑ si ❑ no
Altro (specificare) ____

5.5 Funziona un servizio-mensa ? ❑ si ❑ no
in caso positivo: ❑ cucina propria ❑ servizio catering

5.6 Funziona un servizio trasporto bambini ? ❑ si ❑ no

6. Arredi e materiale didattico

Arredi e materiali per la fascia di età 24-36 mesi:

Utilizzo ❑ esclusivo ❑ in comune con sezioni di nido d'infanzia
❑ in comune con sezioni di scuola dell'infanzia

7 Rette e contributi:

7.1 Le rette sono differenziate per orario di fruizione del servizio ? ❑ si ❑ no

7.2 Ammontare retta mensile: max €_______________ min. €_____________

7.3 eventuale quota delle famiglie per iscrizione €___________

7.4 se si prevedono casi di riduzione retta (*riduzione pari o superiore al 10 % su retta standard*) se sì in che misura ______________

7.5 Eventuali motivi riduzione (*specificare*)____

8. **Annotazioni (eventuali)**

Data Il Legale rappresentante

La presente scheda va consegnata a corredo della domanda entro e non oltre il giorno 18 settembre 2009

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Istruzione
Via del Lavatoio 1
34132 TRIESTE

All' Ufficio Scolastico Regionale - MIUR
Direzione Generale –
Via S. Anastasio 12,
- 34134 TRIESTE

09_33_1_DDC_ISTR FORM 2891_ALL6_DOMANDA C1REGIONE NUOVE

ALLEGATO C1
(Domanda per nuova sezione primavera da attivarsi con a.s. 2009/2010)

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Istruzione
Via del Lavatoio 1
34132 TRIESTE

All'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Via S. Anastasio 12
34134 TRIESTE

e p.c. al Comune
di ……………………..

..l.. sottoscritt_ _____________, in qualità di rappresentante legale dell'istituzione scolastica__________, sita in __________, via ____________________
Visto il Bando regionale emanato in prosecuzione dell'intesa tra l' Ufficio scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente domanda, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000

chiede

l'ammissione al finanziamento per una nuova Sezione Primavera, di cui prevede l'attivazione nell'anno scolastico 2009/2010, quale servizio educativo sperimentale per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età.

SEZIONE A - ANAGRAFICA ISTITUZIONE
- E' SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE: SI ☐ NO ☐
- E' SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA: SI ☐ NO ☐
- E' NIDO D'INFANZIA COMUNALE: SI ☐ NO ☐
- E' NIDO D'INFANZIA PRIVATO CONVENZIONATO: SI ☐ NO ☐

Istituto				prov.
via	n.	Comune		cap
cod. fiscale	tel.	fax.	e-mail	

ENTE GESTORE (SOLO PER LE PARITARIE / NIDI D'INFANZIA)
- **E' ONLUS:** SI ☐ NO ☐ (se SI, allegare relativa attestazione)

Ente gestore				prov.
via	n.	Comune		cap
cod. fiscale	tel.	fax.	e-mail	

ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L'ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO CORRENTE
(intestato alla stessa Istituzione scolastica/Ente gestore)

Istituto	Comune

codice IBAN (riempire tutte le caselle)	Cod. paese		Cod. controllo		CIN	ABI	CAB	N° conto corrente
	I	T						

A tal fine, dichiara che:

a) La sezione funzionerà presso i locali siti in (Comune, indirizzo civico ____;
b) E' prevista l'iscrizione di numero ___ bambini che compiono i 24 mesi di età nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2009 e i 36 mesi di età non oltre il 31 gennaio 2010;
c) La Sezione è costituita come servizio aggiuntivo rispetto alle attività educative già autorizzate come scuola dell'infanzia o come nido d'infanzia;
d) È previsto il funzionamento del servizio come da scheda informativa allegata;
e) Sono disponibili locali, attrezzature e personale, come da scheda e schema grafico distributivo allegati
f) E' stato predisposto un progetto educativo-organizzativo.

Il gestore/legale rappresentante si impegna a produrre entro i termini definiti per la somministrazione del contributo l'*autorizzazione al funzionamento* ai sensi della normativa regionale vigente.

Allega:
1) progetto educativo e organizzativo;
2) scheda informativa.
3) schema grafico-distributivo che illustri la collocazione della "Sezione primavera" all'interno dei locali destinati al servizio a cui è associata (scuola o nido d'infanzia).

Data, Il rappresentante legale

Recapiti in caso di comunicazioni:

Nominativo referente_______________________________
Telefono ____ e cellulare _______________
Fax ____
Posta elettronica ________________________________

09_33_1_DDC_ISTR FORM 2891_ALL7_SCHEDA C2REGIONE NUOVE

ALLEGATO C2
(Scheda da accludere alla Domanda per nuova sezione primavera da attivarsi con a.s. 2009/2010)

a. Denominazione dell'istituzione

____

1. **La sezione è costituita presso:**

- ❑ Scuola dell'infanzia statale
- ❑ Scuola dell'infanzia paritaria
- ❑ Nido d'infanzia comunale;
- ❑ Nido d'infanzia privato convenzionato con Comune e autorizzato al funzionamento ai sensi della L.R. n. 20/2005

2. Sede della struttura ove è ospitata la Sezione

Comune ____

Via____ Provincia _________

Tel. ____________________ E-mail :____________________________

3. Ente Gestore:

Ente responsabile ____

Con sede in ____

nel caso i recapiti differiscano da quelli precedentemente indicati, riportare:

Via____ Provincia _________

Tel. ____________________ E-mail :____________________________

Dati previsionali di funzionamento per il 2009/2010

1. Tipologia gestione :

❑ gestione diretta da parte dell'ente responsabile

❑ affidamento in convenzione a terzi *(specificare* denominazione e ragione sociale del soggetto affidatario del servizio) ____

Direttrice/responsabile della struttura ____

Coordinatrice/referente per la Sezione: ____

2. Orario e calendario

2.1 Le attività della Sezione inizieranno il ______________ 2009

La conclusione delle attività 2009/2010 è prevista per il ___________ 2010

2.2. Orario settimanale

	Lun	Mar	Mer	Gio	Ve	Sa
Ora apertura *(a partire dall'accoglienza di bambini)*						
Ora chiusura *(orario max per ritiro bambini)*						
Totale ore funzionamento						

3. **Bambini**

3.1 Bambini della Sezione primavera:

Totale previsti	

Eventuali bambini di due anni di età compiuta dopo il 31 ottobre 2009	

3.2 Bambini altre fasce età previsti nella struttura:

in età 6 mesi – 3 anni *(in caso di sezione aggregata a nido d'infanzia)*	
in età 3 – 6 anni *(in caso di sezione aggregata a scuola dell'infanzia)*	

4. **Personale (educatori/docenti)**

	titolo studio	tipologia contratto (se personale non statale, p. es. contratto FISM, contratto AGIDAE, …)	Orario servizio settimanale con i bambini	Orario lavorativo complessivo settimanale
1°				
2°				
3°				

4.2 Di cui, operanti anche nell'aggregata scuola dell'infanzia (n.b.: situazione ammessa solo se scuola paritaria) o nell'aggregato nido d'infanzia n° ______

4.3 Per i bambini diversamente abili (certificati):

Eventuali educatori/insegnanti di sostegno e n° ore *(specificare)*_____________________

Eventuali addetti all'assistenza e n° ore *(specificare)*_____________________

4.4. Collaboratori scolastici/ausiliari e di cucina in servizio durante le attività educative e n° ore *(specificare per ciascuna figura professionale)* ____

5. **Locali e servizi**

5.1 Totale ambienti adibiti a stanze/aule nella struttura
(comprese aule della scuola dell'infanzia aggregata o del nido d'infanzia aggregato) ________

5.2 Numero di locali ambienti/stanze/aule destinate esclusivamente alla sezione primavera ________

5.3 Numero Servizi igienici destinati esclusivamente alla sezione primavera ________

5.4 Altri locali/ambienti/spazi di cui fruiscono i bambini della Sezione:

Salone giochi ❑ esclusivo ❑ in comune con altri tipi di sezione
Sala mensa ❑ esclusiva ❑ in comune con altri tipi di sezione
Giardino/cortile ❑ si ❑ no
Altro (specificare) ____

5.5 Funziona un servizio-mensa ? ❑ si ❑ no
in caso positivo: ❑ cucina propria ❑ servizio catering

5.6 Funziona un servizio trasporto bambini ? ❑ si ❑ no

6. Arredi e materiale didattico

Arredi e materiali per la fascia di età 24-36 mesi:

Utilizzo ❑ esclusivo ❑ in comune con sezioni di nido d'infanzia
❑ in comune con sezioni di scuola dell'infanzia

7 Rette e contributi:

7.1 Le rette sono differenziate per orario di fruizione del servizio ? ❑ si ❑ no

7.2 Ammontare retta mensile: max €_______________ min. €_____________

7.3 eventuale quota delle famiglie per iscrizione €___________

7.4 se si prevedono casi di riduzione retta (*riduzione pari o superiore al 10 % su retta standard*) se sì in che misura ______________

7.5 Eventuali motivi riduzione (*specificare*)____

8. **Annotazioni (eventuali)**

Data Il Legale rappresentante

<u>La presente scheda va consegnata a corredo della domanda</u> entro e non oltre il giorno 18 settembre 2009

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Istruzione
Via del Lavatoio 1
34132 TRIESTE

All' Ufficio Scolastico Regionale - MIUR
Direzione Generale –
Via S. Anastasio 12, - 34134 TRIESTE

09_33_1_DDC_ISTR FORM 2907

Decreto del Vicedirettore centrale istruzione, formazione e cultura 6 agosto 2009, n. 2907/CULT.FP

LR 76/82, articolo 9, lettera "b" - Piano regionale di formazione professionale 2008/2009 - Attività di assistenza ai partecipanti ai corsi (vitto e convitto). Rideterminazione intervento.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

CONSTATATA l'assenza per congedo ordinario del Direttore centrale dell'istruzione, formazione e cultura;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 17,19 e 20 che disciplinano le attribuzioni del Direttore centrale e del Vicedirettore centrale;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli-Venezia Giulia;
VISTO il decreto n. 3191/CULT.FP del 16 ottobre 2008, come modificato con decreti n. 0011/CULT.FP del 12 gennaio 2009 e n. 0084/CULT.FP del 21 gennaio 2009, con il quale è stato approvato il programma preventivo di spesa del Piano regionale di formazione professionale 2008/2009 ed è stata autorizzata la relativa spesa;
VISTO l' "Avviso per la presentazione di richieste di finanziamento per attività di assistenza ai partecipanti ai corsi (vitto e convitto)", approvato con il decreto 1980/CULT.FP del 05 giugno 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 24 giugno 2009 (somma disponibile euro 1.500.000,00);
RICORDATO che l'avviso di cui al decreto 1980/CULT.FP/2009, in presenza di determinate condizioni, prevede, a favore dei soggetti titolari di corsi di formazione professionale, l'assegnazione di finanziamenti specifici riguardanti l'assistenza ai partecipanti ai corsi di formazione professionale inseriti nel Piano regionale di formazione professionale 2008/2009;
VISTO il decreto n. 2543/CULT.FP del 07 luglio 2009 con il quale sono stati definiti gli interventi per il titolo di cui si tratta;
VISTA la nota prot. n. 2368/CGR del 09 luglio 2009, con la quale l'Ente I.A.L. F.V.G., di Pordenone facendo seguito alla domanda di contributo per assistenza agli allievi effettuata con nota n. 2361/CGR del 29.06.2009, precisa che, a causa di un errore del programma informatico alcuni allievi non sono stati inseriti nel preventivo di spesa pur usufruendo delle prestazioni di vitto e convitto, e chiede quindi un ulteriore finanziamento di euro 12.006,00;
RITENUTO di accogliere la richiesta dell'Ente in quanto finalizzata alla copertura di spese che altrimenti resterebbero a carico dell'utenza;
RITENUTO pertanto di modificare la tabella allegata al decreto n. 2543/CULT.FP/2009;
VISTA la legge regionale dell'8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18;
VISTO il POG dell'esercizio in corso, approvato con deliberazione giuntale n. 2891 del 30 dicembre 2008 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il prospetto allegato "A" al decreto n. 2543/CULT:FP/2009 è sostituito dal prospetto allegato "A" quale parte integrante di questo decreto.
2. Per quanto esposto in premessa la spesa complessiva è rideterminata in euro 895.051,00.
3. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato "A", sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 6 agosto 2009

MANSI

09_33_1_DDC_ISTR FORM 2907_ALL1_CONTR ASSISTENZA ALLIEVI

ALLEGATO " A"

PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2008/2009
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALLIEVI

ENTE	CONTRIBUTO VITTO		CONTRIBUTO CONVITTO		N. TOTALI ALLIEVI	TOTALE CONTRIBUTO
	N. ALLIEVI	IMPORTO	N. ALLIEVI	IMPORTO		
CEFAP -CODROIPO	42	€ 5.769,00	0	€ 0,00	42	€ 5.769,00
CFP CIVIDALE	106	€ 18.948,00	67	€ 101.185,00	173	€ 120.133,00
CNOS FAP BEARZI - UDINE	174	€ 68.897,00	0	€ 0,00	174	€ 68.897,00
COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE INTEGRAZIONE - TRIESTE	21	€ 6.982,00	0	€ 0,00	21	€ 6.982,00
EDILMASTER - LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	12	€ 5.253,00	0	€ 0,00	12	€ 5.253,00
ENAIP F.V.G. - TRIESTE	26	€ 1.514,00	0	€ 0,00	26	€ 1.514,00
CEFS - CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA - UDINE	19	€ 5.221,00	4	€ 5.148,00	23	€ 10.369,00
IAL F.V.G. - PORDENONE	649	€ 138.203,50	256	€ 390.877,00	905	€ 529.080,50
OPERA SACRA FAMIGLIA - PORDENONE	146	€ 46.877,00	45	€ 66.569,00	191	€ 113.446,00
OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - TRIESTE	26	€ 9.487,50	15	€ 24.120,00	41	€ 33.607,50
TOTALE	1.221	€ 307.152,00	387	€ 587.899,00	1.608	€ 895.051,00

VISTO: IL VICEDIRETTORE CENTRALE: MANSI

09_33_1_DDC_LAV UNIV 1075_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca 6 agosto 2009, n. 1075/LAVFOR

Conferma compiti al Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, università e ricerca e nomina sostituti dei Direttori della medesima Direzione.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 3;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, con cui è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali", come successivamente modificato ed integrato e, in particolare gli articoli 4, 17, 19, 20, 21 e 29;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 31 luglio 2008, n. 1580, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali";
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale del 28 agosto 2008, n. 1682, 9 ottobre 2008, n. 2100, 20 novembre 2008, n. 2423, 18 dicembre 2008, n. 2890 in forza delle quali risultano attribuiti gli incarichi di Direttore centrale, Vicedirettore centrale e di Direttore di servizio presso la Direzione centrale lavoro, università e ricerca;
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca n. 10/LAF del 16 gennaio 2009, con il quale sono stati confermati i compiti già attribuiti con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca n. 1562/LAVFOR del 1 settembre 2008 al dott. Terzo Unterweger Viani, Vicedirettore centrale, tra i quali quello di sostituire il Direttore del Servizio pari opportunità e politiche giovanili - vacante - delegato all'Assessore al lavoro, università e ricerca;
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca n. 344/LAVFOR del 17 marzo 2006, con cui si sono stati conferiti gli incarichi sostitutori in caso di vacanza, assenza o impedimento dei Direttori di Servizio della Direzione;
RAVVISATA la necessità, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, di individuare i direttori sostituti dei Servizi della Direzione centrale lavoro, università e ricerca in caso di vacanza, assenza o impedimento di uno di essi, ai sensi dell'art. 29 del citato Regolamento di organizzazione e tenuto conto delle modifiche intervenute con la deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2008, n. 1580;
VALUTATA l'impossibilità di mantenere in capo al Direttore centrale, a fronte del numero e delle diversità delle competenze attribuite ad ogni singolo Servizio, l'incarico sostitutorio di ciascun Servizio in caso di assenza, vacanza o impedimento del relativo direttore;

DECRETA

1. Di confermare, ai sensi dell'art. 20 del sopra citato Regolamento di organizzazione, i compiti già attribuiti al Vicedirettore con decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca n. 10/LAF del 16 gennaio 2009:
- incarico di coadiuvare il Direttore centrale nello svolgimento delle proprie funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
- funzioni sostitutorie del Direttore - il cui posto è attualmente vacante - del *Servizio pari opportunità e politiche giovanili,* delegato all'Assessore al lavoro, università e ricerca;

2. Di attribuire, ai sensi dell'articolo 29 del medesimo Regolamento di organizzazione, al Direttore del Servizio Lavoro l'incarico sostitutorio in caso di contestuale assenza o impedimento del Direttore centrale e del Vicedirettore centrale;
3. Di attribuire, ai sensi dell'articolo 29 del citato Regolamento di organizzazione, i seguenti incarichi sostitutori in caso di vacanza, assenza o impedimento dei Direttori di servizio della Direzione centrale lavoro università e ricerca:
- Servizio affari generali e amministrativi:
Primo sostituto Direttore del Servizio università, ricerca e innovazione
Secondo sostituto Direttore centrale

- Servizio lavoro:
Primo sostituto Direttore del Servizio professioni e interventi settoriali
Secondo sostituto Direttore centrale

- Servizio professioni e interventi settoriali:
Primo sostituto Direttore del Servizio lavoro
Secondo sostituto Direttore centrale

- Servizio università ricerca e innovazione:
Primo sostituto Direttore del Servizio affari generali e amministrativi
Secondo sostituto Direttore centrale

Il presente decreto sostituisce integralmente i decreti n. 344/LAVFOR del 17 marzo 2006 e decreto n. 10/LAF del 16 gennaio 2009 ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 6 agosto 2009

CORTELLINO

09_33_1_DDS_GEST INT 2955

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 10 agosto 2009, n. 2955/CULT.FP

Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Operazioni relative al conseguimento della qualifica professionale di operatore socio sanitario - OSS. Emanazione avviso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5480 del 7 novembre 2007, adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007;
VISTO il Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal fondo sociale europeo approvato con D.P.Reg 07/Pres del 08/01/08 e successive modifiche ed integrazioni;
PRECISATO che il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2009", di seguito PPO 2009, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 920 del 24 aprile 2009, prevede la linea di intervento n. 12 "Qualificazione professionale nella figura di Operatore socio - sanitario - OSS e animatore sociale" nell'ambito dell'attuazione dell'asse 2 - Occupabilità - del Programma Operativo, con uno stanziamento di euro 2.000.000,00;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dal PPO 2009, le attività si realizzano sulla base del fabbisogno emergente dal territorio e con una localizzazione derivante dalle indicazioni della Direzione centrale Salute e Protezione sociale;
CONSIDERATO che, in questa fase, la verifica del fabbisogno e l'azione di raccordo con la Direzione centrale Salute e Protezione sociale determina la programmazione e la realizzazione di 10 operazioni relative alla figura professionale di Operatore socio sanitario - OSS, con uno stanziamento complessivo di euro 1.800.000,00;
CONSIDERATO che le operazioni si realizzano secondo quanto previsto dall'Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e le Province autonome del 22 febbraio 2001 (pubblicato in G.U del 19 aprile 2001, n. 91), recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1879 del 31 maggio 2001 e relativo all'individuazione della figura e del profilo professionale dell'operatore socio sanitario e la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi e che le operazioni sono finalizzate al conseguimento di una qualifica di formazione professionale di livello 2 di cui alla decisione 85/368/CEE;
EVIDENZIATO che le operazioni sono presentabili secondo la modalità a bando dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro le ore 12,30 del 16 settembre 2009;
RITENUTO di approvare l'"Avviso per la presentazione di operazioni relative al conseguimento della qualifica di formazione professionale di Operatore socio sanitario - OSS - Asse 2 - Occupabilità - Annualità 2009", allegato parte integrante del presente decreto;
RITENUTO inoltre di pubblicare l'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it), voce bandi e avvisi, e su quello della formazione professionale regionale (www.formazione.regione.fvg.it);
EVIDENZIATO che la somma necessaria per la realizzazione delle operazioni (€ 1.800.000,00) viene

resa disponibile nell'ambito dell'asse prioritario 2 - Occupabilità - del Programma Operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - P.O.R. - Ob. 2 - FSE - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007 ;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. È approvato l'"Avviso per la presentazione di operazioni relative al conseguimento della qualifica di formazione professionale di Operatore socio sanitario - OSS - Asse 2 - Occupabilità - Annualità 2009", allegato quale parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto e l'allegato avviso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it), voce bandi e avvisi, e su quello della formazione professionale regionale (www.formazione.regione.fvg.it).
Trieste, 10 agosto 2009

FERFOGLIA

09_33_1_DDS_GEST INT 2955_ALL1_AVVISO

direzione centrale istruzione, formazione e cultura

FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 2 - COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE – 2007/2013

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI RELATIVE AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - OSS - ASSE 2 – OCCUPABILITA'

ANNUALITA' 2009

1. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
   a) Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale";
   b) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
   c) Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
   d) Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
   e) Programma Operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione – Fondo Sociale Europeo – 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione (C) n. 5480 del 7 novembre 2007, di seguito denominato " Programma";
   f) Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo approvato con D.P.Reg 07/Pres/2008 del 9 gennaio 2008, di seguito denominato "Regolamento";
   g) Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
   h) Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente avviso costituisce attuazione della Linea di intervento n. 12 del documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2009", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 920 del 24 aprile 2009.
3. Il presente avviso mira a sostenere la migliore qualificazione professionale dei soggetti di cui al paragrafo 2 favorendone l'accesso o la permanenza nel mercato del lavoro in un quadro di stretta coerenza con il fabbisogno emergente dal mercato medesimo sulla base della seguente griglia di riferimento redatta in coerenza con la configurazione del Programma e dei dispositivi regionali:

Asse	Obiettivo specifico	Obiettivo operativo	Categoria di spesa	Azione	Tipologia formativa
2 – Occupabilità	E) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di impresa	Sostenere l'accesso al mercato del lavoro secondo una logica preventiva e attenta a bisogni e caratteristiche tanto degli individui quanto delle imprese	66 – Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro	33OSS - Azioni formative finalizzate alla qualificazione degli adulti	Qualificazione di base abbreviata

3. Autorità di Gestione, di seguito denominata "AdG", è il Servizio gestione interventi per il sistema formativo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, via San Francesco, 37, 34133 –Trieste.

2. DESCRIZIONE ED OGGETTO DELLE OPERAZIONI

1. Il presente avviso mira ad elevare la qualificazione professionale della popolazione non occupata, favorendone l'accesso nel mercato del lavoro nel settore socio assistenziale, socio sanitario e sanitario con particolare riferimento alla figura professionale dell'Operatore socio sanitario – OSS - ed in un quadro di stretta coerenza con il fabbisogno rilevato.
2. Le operazioni si realizzano secondo quanto previsto dall'Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e le Province autonome del 22 febbraio 2001 (pubblicato in G.U del 19 aprile 2001, n. 91), di seguito denominato Accordo, recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1879 del 31 maggio 2001 e relativo all'individuazione della figura e del profilo professionale dell'operatore socio sanitario e la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi.
3. Le operazioni sono finalizzate al conseguimento di una qualifica di formazione professionale di livello 2 di cui alla decisione 85/368/CEE.

3. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni di cui alla presente linea di intervento si rivolgono a persone disoccupate, a lavoratori o lavoratrici in CIGS o iscritti/e alle liste di mobilità.
2. Con riferimento ai destinatari di cui al capoverso 1, nell'accesso alle attività, a seguito della fase di selezione dei partecipanti realizzata da parte del soggetto attuatore si determinino situazioni di parità di requisiti tra due o più candidati/e, valgono i seguenti elementi di priorità:
   a. priorità 1: lavoratori in mobilità;
   b. priorità 2: lavoratori in cassa integrazione;
   c. priorità 3: altre categorie di persone.
3. Tutti i destinatari, alla data della selezione realizzata dal soggetto attuatore, devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale, avere almeno 18 anni compiuti ed essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.
4. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti ai capoversi 1 e 3 è causa di esclusione dell'operazione dalla fase di valutazione o di decadenza dal contributo.
5. Agli allievi compete una indennità oraria pari a euro 2,00/ora per ogni ora di effettiva presenza certificata sull'apposito registro, **salvo i casi di incompatibilità con altre forme di sostegno previsti dalla normativa vigente.**
6. L'erogazione dell'indennità di presenza deve avvenire in due soluzioni di cui almeno una nell'ambito dell'attività formativa in senso stretto al raggiungimento della soglia di presenza del 70%.
7. In considerazione della specificità delle operazioni in questione, la selezione degli allievi per l'accesso all'attività formativa deve essere effettuata d'intesa con la Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura che assicura il coordinamento interistituzionale ed il raccordo con le disposizioni e gli interventi previsti dalla vigente normativa.
8. Ai fini dell'ammissione alla prova finale, è richiesta, per ciascun allievo, la presenza certificata sull'apposito registro di un numero di ore non inferiori al 90% delle ore previste per l'attività formativa in senso stretto, al netto della prova finale.
9. Ai fini della rendicontazione, è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro da parte di ciascun allievo pari ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto per ciascuno di essi prevista al netto della prova finale.
10. Le operazioni devono essere avviate con almeno 20 allievi. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata al capoverso 9 un numero di allievi inferiore a 16, trova applicazione la procedura di rideterminazione finanziaria dell'operazione prevista dal paragrafo 12 del presente avviso.
11. Il numero massimo di allievi partecipanti alle operazioni è pari a 25 unità.
12. Il mancato rispetto delle previsioni dei capoversi 10 e 11 relativi al numero minimo e massimo per dare avvio alle operazioni è causa di decadenza dal contributo.

13. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere comunque coerente rispetto alla capienza dell'aula definita in sede di accreditamento.
14. Ciascuna operazione, pena la decadenza dal contributo, si conclude con una prova di accertamento delle competenze acquisite ed il rilascio di un attestato qualifica di formazione professionale di Operatore socio – sanitario – OSS - di livello 2 di cui alla decisione 85/368/CEE.

4. DISPONIBILITA' FINANZIARIA PUBBLICA

1. Per l'attuazione delle operazioni di cui alla presente linea di intervento sono disponibili risorse pubbliche per un importo pari a euro 1.800.000,00.
2. Le suddette risorse finanziarie derivano dall'asse 2 – Occupabilità - del Programma.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i loro fini la formazione professionale.
2. Il mancato possesso di tali requisiti è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.

6. SOGGETTI AMMESSI ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. I proponenti di cui al paragrafo 5 per poter attuare l'operazione devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e permanente -, settore "Servizi socio – assistenziali ed educativi", alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto.
2. Il mancato rispetto delle indicazioni previste dal precedente capoverso è causa di decadenza dal contributo.
3. Non è ammessa la presentazione delle operazioni da parte di raggruppamenti di soggetti aventi titolo.

7. DURATA, STRUTTURAZIONE E TERMINE DI CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni rientrano nella tipologia formativa "qualificazione di base abbreviata" con una durata dell'attività formativa in senso stretto pari a 1000 ore, secondo quanto previsto dall'ordinamento didattico di cui al citato Accordo.
2. Operazioni non conformi alle suddette previsioni sono escluse dalla valutazione.
3. In base ai fabbisogni segnalati dalla Direzione centrala Salute e Protezione Sociale e tenuto conto anche della disponibilità di sedi formative idonee per il tirocinio, è previsto il finanziamento di 10 corsi così suddivisi per area territoriale di svolgimento:
   a. 2 edizioni a Trieste;
   b. 3 edizioni a Udine;
   c. 1 edizione a Gorizia;
   d. 2 edizione a Pordenone;
   e. 1 edizione a Tolmezzo;
   f. 1 edizione a Cervignano del Friuli;
4. Sono ammesse al finanziamento le operazioni che conseguono il punteggio più alto nel numero massimo di edizioni previsto per sede di realizzazione.
5. Per lo svolgimento dei tirocini, i soggetti attuatori devono provvedere, tramite stipula di apposite convenzioni, a disciplinare i necessari rapporti con le Aziende per i Servizi Sanitari, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli Enti gestori dei servizi sociali, le Aziende per i servizi alla Persona e altri Servizi e strutture socio – sanitarie e assistenziali dell'area territoriale sede dell'operazione.

6. Le operazioni, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio dopo il ricevimento della lettera raccomandata dell'AdG che comunica l'ammissione al finanziamento dell'operazione e **devono concludersi entro il 31 luglio 2010.**
7. Il mancato rispetto del termine di conclusione determina la decadenza dal contributo.
8. La documentazione di inizio dell'attività deve essere inviata on line all'AdG, nei tempi previsti dal Regolamento, utilizzando l'applicativo WEBFORMA reperibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it, sezione Per gli operatori, voce Modulistica.
9. La partecipazione alle operazioni è a titolo gratuito. Non sono ammesse clausole tra il soggetto proponente e l'allievo che prevedano eventuali partecipazioni finanziarie, a qualunque titolo, da parte di quest'ultimo.

8. MODALITA' DI ATTUAZIONE, PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni si attuano secondo la modalità a bando.
2. Le operazioni devono essere presentate all'Ufficio protocollo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, Servizio Gestione interventi per il sistema formativo, via San Francesco 37, 34133, Trieste, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione ed **entro le ore 12,30 del 16 settembre 2009**.
3. Ogni operazione relativa al presente avviso deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it, sezione Per gli operatori, voce Modulistica.
4. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it, sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7 , la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a alessandra.zonta@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome;
   b) codice fiscale;
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).

   Poichè l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta, tramite posta tradizionale e tramite e-mail, all'AdG, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità del richiedente ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
5. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Il numero di fax indicato dal soggetto proponente nel formulario alla voce "Referente del progetto" è utilizzato nel corso del procedimento per tutte le comunicazioni.
6. E' causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione:
   a. il mancato utilizzo o l'incompleta compilazione del formulario di cui al capoverso 3;
   b. la mancata presentazione di ciascuna operazione anche in forma cartacea unitamente alla scheda anagrafica.
7. Il presente avviso mira a garantire a tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta la possibilità di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare la completa attuazione delle operazioni anche qualora le stesse si concludano con un numero di allievi inferiore a quello minimo di cui al paragrafo 3, capoverso 9.
8. L'eventuale ricorso alla delega di parte delle attività di cui all'articolo 14 del Regolamento deve essere dettagliatamente descritto e motivato all'interno dell'operazione. L'approvazione ed ammissione al finanziamento dell'operazione contiene implicitamente l'autorizzazione al ricorso alla delega.

9. Le operazioni vengono selezionate sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 45 del Regolamento, secondo i seguenti 5 criteri e la loro articolazione in ulteriori aspetti valutativi:
   a. **affidabilità del proponente fino a punti 30**
      1) efficienza relativa alle eventuali attività pregresse
      2) adeguatezza rispetto all'attività proposta
      3) presenza di un sistema di certificazione della qualità
   b. **coerenza delle motivazioni fino a punti 15**
      1) motivazioni specifiche
      2) risultati attesi e priorità trasversali
   c. **qualità ed organizzazione didattica fino a punti 34**
      1) abilità e competenze
      2) attività di selezione
      3) attività di supporto al processo di apprendimento
      4) descrizione dei singoli moduli/UFC
      5) modalità di valutazione
      6) modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione
   d. **congruenza finanziaria fino a punti 6**
   e. **giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva dell'operazione fino a punti 5**
      TOTALE punti 90.
10. La soglia minima necessaria per l'ammissione al finanziamento è pari a 60 punti.
11. Ad avvenuta selezione delle operazioni, l'AdG predispone la graduatoria delle operazioni che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello minimo previsto per ordine decrescente di punteggio, evidenziando quelle ammesse al finanziamento in base ai criteri di cui al paragrafo 7, capoversi 3 e 4.-.
12. Oltre alla graduatoria relativa alle operazioni approvate, l'AdG predispone ed approva i seguenti documenti:
   a. elenco delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
   b. elenco delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presente avviso.
13. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
   a. pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
   b. nota formale di approvazione - per le sole operazioni ammesse al finanziamento – dell'Autorità di gestione ai soggetti attuatori;
   c. inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Graduatorie.

9. SEDI DI SVOLGIMENTO

1. In relazione alle operazioni del presente avviso valgono le seguenti disposizioni concernenti le sedi di svolgimento:
   a. le operazioni devono essere realizzate presso sedi accreditate del soggetto proponente o presso sedi didattiche ai sensi di quanto disposto dal regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al DPReg n. 07/Pres/2005 e successive modifiche e integrazioni;
   b. a fronte di motivate esigenze le operazioni possono svolgersi presso sedi didattiche occasionali. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione. In tal caso il soggetto proponente descrive le motivate esigenze che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'approvazione dell'operazione da parte dell'AdG comporta, implicitamente, l'autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione medesima, il soggetto proponente, prima dell'utilizzo della sede didattica occasionale, deve ottenere un'apposita autorizzazione all'uso della stessa. A tale scopo il soggetto proponente presenta all'Adg un'apposita domanda – modello "DOM sede OC" - nella quale devono essere descritte le ragioni che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'uso della sede didattica occasionale comporta sempre la

sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello Fpsedi reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it, voce Per gli operatori, sezione Modulistica, "Convenzione di utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto proponente e dal soggetto ospitante e va conservata presso il soggetto proponente.

10. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte dell' AdG nei riguardi del soggetto proponente avvengono attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista una anticipazione dell'85% del costo pubblico dell'operazione ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto stesso.
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa da predisporre sulla base del modello disponibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it, sezione Per gli operatori, voce Modulistica.

11. COSTI AMMISSIBILI, COSTI DIRETTI E INDIRETTI, COSTO ORA CORSO, PREVENTIVO DELLE SPESE E ARCHITETTURA FINANZIARIA

1. I costi ammissibili per la realizzazione delle operazioni di cui al presente avviso sono i seguenti:

	Voce di spesa	Note
B1.2	Ideazione e progettazione	Fino ad un massimo del 5% del costo approvato. La voce di spesa non è ammissibile nel caso di reiterazione della medesima progetto formativo. Le spese sono ammesse solo nel periodo dell'attività formativa in senso lato precedente all'avvio dell'attività formativa in senso stretto
B1.3	Pubblicizzazione e promozione dell'operazione	
B1.5	Elaborazione del materiale didattico	
B2.1	Docenza	Non è ammissibile l'imputazione su questa voce di spesa delle ore di impegno dei docenti nelle prove finali
B2.2	Tutoraggio	Fino ad un massimo del 100% delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale
B2.4	Attività di sostegno all'utenza	• Indennità oraria per ogni ora di effettiva frequenza di euro 2,00; • visite di studio guidate nei limiti di cui all'articolo 81 del Regolamento
B2.7	Esami e prove finali	
B2.8	Altre funzioni tecniche	Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 85 del Regolamento limitatamente a: fideiussione bancaria o assicurativa, certificazione esterna del rendiconto, quota per consulenza finanziaria riferibile all'operazione.
B2.9	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata	Con specifico riferimento alle attrezzature, sono ammissibili l'ammortamento per la quota da riferire al progetto formativo, il noleggio ed il leasing. Con specifico riferimento all'utilizzo di locali, sono ammissibili le sole spese riferibili a locali esterni all'azienda beneficiaria del progetto formativo.
B2.10	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata	

B4.1	Direzione	Fino ad un massimo del 25 % delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale.
B4.2	Coordinamento	Fino ad un massimo del 50 % delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione	Fino ad un massimo pari al doppio delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale.
C	Costi indiretti.	Nel caso di gestione forfetaria dei costi indiretti nella misura del 20% del totale dei costi diretti.
C1	Illuminazione, forza motrice, acqua	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti.
C2	Riscaldamento e condizionamento	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti.
C3	Telefono	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti.
C4	Spese postali	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti.
C5	Assicurazioni	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti.
C6	Cancelleria e stampati	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti.

2. Le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale impegnato nelle funzioni di progettazione, docenza, tutoraggio, coordinamento, direzione e segreteria possono essere rendicontate nell'ambito della voce di spesa relativa alla funzione svolta secondo quanto previsto dall'articolo 72 del Regolamento.
3. Secondo quanto indicato nell'articolo 66 del Regolamento, i costi ammissibili si distinguono in costi diretti e costi indiretti; questi ultimi sono imputabili secondo un metodo equo, corretto, proporzionale e documentabile oppure su base forfetaria.
4. Nel compilare il formulario per la presentazione dell'operazione, il soggetto proponente, qualora non l'avesse già fatto, deve optare se ricorrere o meno alla forfetizzazione dei costi indiretti. Tale opzione deve essere univoca per tutte le operazioni presentate nell'ambito del presente avviso nonché in relazione a tutte le operazioni che il soggetto realizzerà nel corso del 2009. Contestualmente alla presentazione della prima operazione il soggetto proponente deve trasmettere alla Regione una nota nella quale si esprime in ordine alla menzionata opzione. Le operazioni che non risultino coerenti con l'opzione espressa sono escluse dalla valutazione.
5. Qualunque riduzione dei costi diretti in fase di attuazione e rendicontazione dell'operazione comporta una riduzione proporzionale dell'ammontare dichiarato su base forfetaria.
6. Il costo ora/corso massimo di ciascuna operazione non deve essere superiore a euro 180,00.
7. Il preventivo delle spese di ogni operazione deve essere compilato nel modo seguente:
   a. gestione forfetaria dei costi indiretti:
      1) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: costo complessivo dei costi diretti;
      2) voce di spesa C – Costi indiretti: totale dei costi indiretti, con una imputazione non superiore del 20% della somma dei costi diretti;
   b. gestione non forfetaria dei costi indiretti:
      1) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: costo complessivo dell'operazione (costi diretti e costi indiretti).
8. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui al capoverso 1, nei limiti stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce. Qualora il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, la quota massima dei costi indiretti ammissibile a rendiconto è pari al 30% dei costi diretti.
9. L'eventuale ricorso alla delega di parte delle attività di cui all'articolo 14 del Regolamento deve essere dettagliatamente descritto e motivato all'interno dell'operazione, pena l'esclusione dell'operazione stessa

dalla valutazione. L'approvazione ed ammissione al finanziamento dell'operazione contiene implicitamente l'autorizzazione al ricorso alla delega. L'importo oggetto di delega deve essere quantificato nell'offerta progettuale e non può comunque essere superiore al 25% del costo complessivo approvato.

10. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui al capoverso 1, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce.

12. RENDICONTAZIONE

1. Ai fini della ammissibilità alla rendicontazione è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro da parte di ciascun allievo pari ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto per ciascuno di essi prevista al netto della prova finale (soglia minima di presenza).
2. Il presente avviso mira a garantire a tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza indicata al capoverso precedente, la possibilità di condurre a buon fine la loro partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine il soggetto attuatore, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare la completa attuazione dell'operazione medesima anche qualora lo stesso si concluda con un numero di allievi inferiore a quello minimo di cui al paragrafo 3, capoverso 8.
3. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata al paragrafo 1 un numero di allievi inferiore a 16, la Regione provvede alla rideterminazione finanziaria del progetto formativo detraendo dal costo complessivo approvato in fase di selezione la quota finanziaria – costo allievo – corrispondente al numero di allievi mancante per il raggiungimento della soglia minima di 16 allievi. A titolo esemplificativo si riporta una schematizzazione della menzionata rideterminazione finanziaria:
   a. costo dell'operazione approvato in fase di selezione: euro 20.000,00;
   b. numero allievi previsti ad avvio dell'operazione (numero minimo): 20;
   c. costo allievo: euro 1.000,00;
   d. numero minimo di allievi che concludono con una soglia di presenza di almeno il 70% utile alla rendicontazione del costo dell'operazione approvato: 16;
   e. conclusione dell'operazione con 15 allievi che raggiungono la soglia di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione ad euro 19.000,00; conclusione dell'operazione con 14 allievo che raggiunge la soglia minima di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione ad euro 18.000,00.-
4. Il costo complessivo rideterminato dell'operazione costituisce il costo massimo ammissibile a rendiconto da parte della Regione.
5. Qualora nessun allievo raggiunga la soglia minima di presenza indicata al paragrafo 1, il contributo regionale è revocato.
6. Il rendiconto quietanzato delle spese sostenute deve essere presentato alla Regione entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di decadenza dal contributo.
7. Il rendiconto deve essere certificato ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento. Il compenso massimo per l'attività di certificazione del rendiconto è pari a euro 300,00.

13. INFORMAZIONE E PUBBLICITA' E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

1. I soggetti proponenti sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa:
   a) le modalità ed i termini previsti per avere accesso all'operazione;
   b) il cofinanziamento dell'operazione da parte del Fondo Sociale Europeo;
   c) la selezione dell'operazione nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.
2. Tutti i documenti che riguardano le operazioni devono contenere una dichiarazione da cui risulti che il Programma è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

3. Al fine di evidenziare il valore aggiunto assicurato dall'investimento del Fondo Sociale Europeo, tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico devono recare la frase: "UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO" e devono recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Fondo Sociale Europeo
Unione europea Fondo sociale europeo	fse
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale istruzione, formazione e cultura
Logo specifico FSE in FVG	
POR 2007-2013 FSE FRIULI VENEZIA GIULIA UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO	
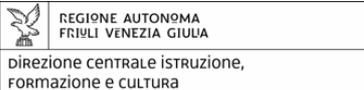
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai capoversi 1, 2 e 3 è causa di inammissibilità delle spese sostenute a valere sulla voce di spesa B1.3 "Pubblicizzazione e promozione dell'operazione".
5. Le modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione e la descrizione delle modalità di selezione/individuazione dei partecipanti devono essere indicate nell'operazione all'atto della presentazione della stessa all'AdG

14. PARI OPPORTUNITA'

1. La piena partecipazione delle donne alla vita professionale costituisce un fattore fondamentale di crescita economica e sociale e una modalità attraverso cui si attiva un circolo virtuoso di creazione di bisogni e di attività e d'occupazione.
2. Nell'attuazione del presente avviso la Regione promuove la più ampia partecipazione della componente femminile ai progetti formativi finanziati.
3. I soggetti proponenti, nella individuazione del progetto formativo da presentare alla Regione, sono chiamati a valorizzare quei progetti formativi che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne in ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.
4. La pubblicizzazione dei progetti formativi da parte dei soggetti attuatori deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione possono contenere criteri finalizzati a elevare la loro presenza nell'attuazione dei progetti formativi.
5. I progetti devono indicare:
   a. l'eventuale presenza di organismi per la parità e le pari opportunità in fase di progettazione, selezione dei partecipanti, realizzazione del progetto formativo;
   b. l'eventuale presenza di elementi di flessibilizzazione degli orari di realizzazione del progetto formativo;
   c. l'eventuale presenza di servizi di cura attivabili dai destinatari e funzionali alla partecipazione al progetto formativo;

15. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto proponente deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute.
2. Il soggetto proponente è tenuto al rispetto delle direttive della Regione in merito a modalità e tempistiche da osservare nella trasmissione dei dati e deve, inoltre, assicurare la disponibilità di tutta la documentazione amministrativa, didattica e contabile durante le verifiche in loco.

L'Autorità di gestione
(Ileana Ferfoglia)

09_33_1_DDS_GEST INT 2956

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 10 agosto 2009, n. 2956/CULT.FP

Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Operazioni relative al rafforzamento delle competenze nei processi di assistenza alla persona. Emanazione avviso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5480 del 7 novembre 2007, adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007;
VISTO il Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal fondo sociale europeo approvato con D.P.Reg 07/Pres del 08/01/08 e successive modifiche ed integrazioni;
PRECISATO che il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2009", di seguito PPO 2009, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 920 del 24 aprile 2009, prevede la linea di intervento n. 13 "Competenze minime nei processi di assistenza alla persona" nell'ambito dell'attuazione dell'asse 2 - Occupabilità - del Programma Operativo, con uno stanziamento di euro 700.000,00;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dal PPO 2009, le attività si realizzano sulla base del fabbisogno emergente dal territorio, in raccordo con la Direzione centrale Salute e Protezione sociale;
CONSIDERATO che i percorsi formativi si realizzano nell'ambito dell'ordinamento didattico approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 14 maggio 2004;
EVIDENZIATO che le operazioni sono presentabili secondo la modalità a bando dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro le ore 12,30 del 18 settembre 2009;
RITENUTO di approvare l'"Avviso per la presentazione di operazioni relative al rafforzamento delle competenze nei processi di assistenza alla persona - Asse 2 - Occupabilità - Annualità 2009", allegato quale parte integrante del presente decreto;
RITENUTO inoltre di pubblicare l'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it), voce bandi e avvisi, e su quello della formazione professionale regionale (www.formazione.regione.fvg.it);
EVIDENZIATO che la somma necessaria per la realizzazione delle operazioni (€ 700.000,00) viene resa disponibile nell'ambito dell'asse prioritario 2 - Occupabilità - del Programma Operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - P.O.R. - Ob. 2 - FSE - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007 ;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. È approvato l' "Avviso per la presentazione di operazioni relative al rafforzamento delle competenze nei processi di assistenza alla persona - Asse 2 - Occupabilità - Annualità 2009", allegato quale parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto e l'allegato avviso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it), voce bandi e avvisi, e su quello della formazione professionale regionale (www.formazione.regione.fvg.it).
Trieste, 10 agosto 2009

FERFOGLIA

09_33_1_DDS_GEST INT 2956_ALL1_AVVISO

FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 2 - COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE – 2007/2013

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI RELATIVE AL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - ASSE 2 – OCCUPABILITA'

ANNUALITA' 2009

1. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
   a) Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale";
   b) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
   c) Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
   d) Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
   e) Programma Operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione – Fondo Sociale Europeo – 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione (C) n. 5480 del 7 novembre 2007, di seguito denominato " Programma";
   f) Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo approvato con D.P.Reg 07/Pres/2008 del 9 gennaio 2008, di seguito denominato "Regolamento";
   g) Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
   h) Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente avviso costituisce attuazione della Linea di intervento n. 13 del documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2009", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 920 del 24 aprile 2009.
3. Il presente avviso mira a sostenere la migliore qualificazione professionale dei soggetti di cui al paragrafo 3 favorendone l'accesso o la permanenza nel mercato del lavoro in un quadro di stretta coerenza con il fabbisogno emergente dal mercato medesimo sulla base della seguente griglia di riferimento redatta in coerenza con la configurazione del Programma e dei dispositivi regionali:

Asse	Obiettivo specifico	Obiettivo operativo	Categoria di spesa	Azione	Tipologia formativa
2 – Occupabilità	E) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di impresa	Sostenere l'accesso al mercato del lavoro secondo una logica preventiva e attenta a bisogni e caratteristiche tanto degli individui quanto delle imprese	66 – Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro	33CM - Azioni formative finalizzate alla qualificazione degli adulti	Formazione permanente per gruppi omogenei

3. Autorità di Gestione, di seguito denominata "AdG", è il Servizio gestione interventi per il sistema formativo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, via San Francesco, 37, 34133 –Trieste.

2. DESCRIZIONE ED OGGETTO DELLE OPERAZIONI

1. Il mercato del lavoro regionale evidenzia un crescente fabbisogno nell'area dei servizi alla persona. In particolare il settore socio assistenziale rileva la necessità di assicurare standard minimi di competenze e prestazioni a coloro che si avviano al lavoro od a coloro che già hanno operato nel settore senza un percorso di formale qualificazione professionale. Proseguendo le esperienze della programmazione 2000/2006, a fronte del fabbisogno rilevato a livello dei vari ambiti territoriali, si prevede la realizzazione di una serie di operazioni finalizzate al conseguimento di "*competenze minime nei processi di assistenza alla persona*", sulla base dell'ordinamento didattico vigente. La realizzazione dei suddetti percorsi formativi deve essere attuata tenuto conto anche dei fabbisogni rilevati dagli sportelli istituiti presso i Centri per l'impiego ed incaricati di gestire l'incrocio tra domanda e offerta relativamente al personale addetto all'assistenza familiare, nell'ambito del progetto "Professionisti/e in famiglia".
2. I percorsi formativi si realizzano nell'ambito dell'ordinamento didattico approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 14 maggio 2004.
3. La partecipazione all'attività formativa avviene su domanda individuale del soggetto interessato.

3. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni di cui alla presente linea di intervento si rivolgono a disoccupati/e, occupati/e presso persone singole o famiglie o inserite negli elenchi istituiti presso gli sportelli "assistenti familiari" dei centri per l'impiego, dedicati all'incrocio tra domanda e offerta relativamente al personale addetto all'assistenza familiare, nell'ambito del progetto "Professionisti/e in famiglia", a lavoratori in cassa integrazione o in mobilità e a occupati/e nel settore con contratto di lavoro non a tempo indeterminato.
2. Con riferimento ai destinatari di cui al capoverso 1, nell'accesso alle attività formative, qualora a seguito della selezione dei partecipanti effettuata da parte del soggetto attuatore, si determini una situazione di parità di requisiti tra due o più candidati/e, valgono i seguenti elementi di priorità:
    a. priorità 1: persone inserite negli elenchi istituiti presso gli sportelli "assistenti familiari" dei centri per l'impiego, dedicati all'incrocio tra domanda e offerta relativamente al personale addetto all'assistenza familiare, nell'ambito del progetto "Professionisti/e in famiglia", da occupare o già occupate presso persone singole o famiglie;
    b. priorità 2: occupati/e nel settore con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
    c. priorità 3: lavoratori in mobilità;
    d. priorità 4: lavoratori in cassa integrazione;
    e. priorità 5: altre categorie di persone.
3. I soggetti di cui al capoverso 1, alla data della selezione operata dal soggetto attuatore, devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale ed avere almeno 18 anni compiuti. Ove si tratti di immigrati/e, devono essere in regola con le disposizioni normative che disciplinano la loro presenza sul territorio regionale. L'accesso alle operazioni deve avvenire su istanza dell'interessato.
4. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti ai capoversi 1 e 3 è causa di esclusione dell'operazione dalla fase di valutazione o di decadenza dal contributo.
5. Agli allievi/e compete una indennità oraria pari a euro 2,00/ora per ogni ora di effettiva presenza certificata sull'apposito registro, salvo i casi di incompatibilità con altre forme di sostegno previsti dalla normativa vigente.
6. In considerazione della specificità delle operazioni in questione, la selezione degli allievi/e per l'accesso all'attività formativa deve essere effettuata d'intesa con la Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura che assicura il coordinamento interistituzionale ed il raccordo con le disposizioni e gli interventi previsti dalla vigente normativa.
7. Ai fini della ammissione alla prova finale, è richiesta, a ciascun allievo/a, la presenza certificata sull'apposito registro di un numero di ore non inferiori al 90% delle ore previste per l'attività formativa in senso stretto, al netto della prova finale.

8. Ai fini della rendicontazione, è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro da parte di ciascun allievo/a pari ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto per ciascuno di essi prevista al netto della prova finale.
9. Le operazioni devono essere avviate con almeno 18 allievi. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata al capoverso 8 un numero di allievi inferiore a 15 , trova applicazione la procedura di rideterminazione finanziaria dell'operazione prevista dal paragrafo 12 del presente avviso.
10. Il numero massimo di allievi partecipanti alle operazioni è pari a 25 unità.
11. Il mancato rispetto delle previsioni dei capoversi 9 e 10 relativi al numero minimo e massimo per dare avvio alle operazioni è causa di esclusione dell'operazione dalla fase di valutazione o di decadenza dal contributo.
12. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere comunque coerente rispetto alla capienza dell'aula definita in sede di accreditamento.
13. Ciascuna operazione, pena la decadenza dal contributo, si conclude con una prova di accertamento delle competenze acquisite ed il rilascio di un attestato di frequenza costituente credito formativo per il successivo conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario – OSS – qualora gli interessati siano in possesso dei requisiti richiesti.

4. DISPONIBILITA' FINANZIARIA PUBBLICA

1. Per l'attuazione delle operazioni di cui alla presente linea di intervento sono disponibili risorse pubbliche per un importo pari a euro 700.000,00.
2. Le suddette risorse finanziarie derivano dall'asse 2 – Occupabilità - del Programma.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i loro fini la formazione professionale.
2. Il mancato possesso di tali requisiti è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.
3. Non è ammessa la presentazione delle operazioni da parte di raggruppamenti di soggetti aventi titolo.

6. SOGGETTI AMMESSI ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. I proponenti di cui al paragrafo 5 per poter attuare l'operazione devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e permanente -, settore "Servizi socio – assistenziali ed educativi", alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto.
2. Il mancato rispetto delle indicazioni previste dal precedente capoverso è causa di decadenza dal contributo.

7. DURATA, STRUTTURAZIONE E TERMINE DI CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni rientrano nella tipologia formativa "Formazione permanente per gruppi omogenei" con una durata dell'attività formativa in senso stretto pari a 200 ore, secondo le previsioni dell'ordinamento didattico di cui alla DGR 1232/2004. La durata dell'operazione è estensibile a 250 ore qualora si realizzi il modulo integrativo di sostegno all'apprendimento della lingua italiana destinato a persone immigrate e riferito in particolare alla terminologia usata nel contesto lavorativo di riferimento.
2. Con riferimento alle sole sedi di Trieste e Pordenone potranno trovare approvazione ed essere realizzate non più di 1 operazione per sede, contenente il modulo integrativo di sostegno all'apprendimento della lingua italiana di cui al precedente punto 1.

3. Operazioni non conformi all'ordinamento didattico sono escluse dalla valutazione. E' tuttavia ammessa la possibilità di effettuare nell'ambito delle esercitazioni pratiche, visite didattiche presso servizi e strutture socio assistenziali presenti nell'ambito territoriale di riferimento.
4. Nell'ambito del modulo 1 – Area socio culturale, istituzionale e legislativa – dell'ordinamento didattico le operazioni devono prevedere, pena l'esclusione dalla valutazione, 3 ore dedicate all'informazione agli allievi/e sui diritti di cittadinanza e le pari opportunità.
5. In base ai fabbisogni rilevati, è previsto il finanziamento di almeno 20 operazioni così ripartite a livello territoriale:
   a. 1 a Tolmezzo;
   b. 1 a Gemona del Friuli;
   c. 1 a Tarcento;
   d. 1 a Cividale del Friuli;
   e. 2 a Udine;
   f. 1 a Martignacco;
   g. 1 a Codroipo;
   h. 1 a Cervignano del Friuli;
   i. 1 a La tisana;
   j. 1 a Gorizia;
   k. 1 a Monfalcone;
   l. 4 a Trieste;
   m. 3 a Pordenone;
   n. 1 a S. Vito al Tagliamento.
6. Le operazioni, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio dopo il ricevimento della lettera raccomandata dell'AdG che comunica l'ammissione al finanziamento dell'operazione e devono **concludersi entro il 30 giugno 2010**.
7. Il mancato rispetto del termine di conclusione determina la decadenza dal contributo.
8. Successivamente alla presentazione delle operazioni all'AdG, l'attività formativa in senso stretto può essere avviata anche prima di avere notizia dell'avvenuta ammissione al finanziamento. In tale caso è necessaria una dichiarazione scritta con cui il soggetto proponente si assume ogni responsabilità in ordine all'avvio anticipato dell'operazione e libera l'AdG da ogni vincolo nel caso di mancata ammissione al finanziamento dell'operazione medesima.
9. La documentazione di inizio dell'attività deve essere inviata on line all'AdG, nei tempi previsti dal Regolamento, utilizzando l'applicativo WEBFORMA reperibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it, sezione Per gli operatori, voce Modulistica.
10. La partecipazione alle operazioni è a titolo gratuito. Non sono ammesse clausole tra il soggetto proponente e l'allievo che prevedano eventuali partecipazioni finanziarie, a qualunque titolo, da parte di quest'ultimo.

8. MODALITA' DI ATTUAZIONE, PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni si attuano secondo la modalità a bando.
2. Le operazioni devono essere presentate all'Ufficio protocollo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, Servizio Gestione interventi per il sistema formativo, via San Francesco 37, 34133, Trieste, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione ed **entro le ore 12,30 del 18 settembre 2009**.
3. Ogni operazione relativa al presente avviso deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it, sezione Per gli operatori, voce Modulistica.
4. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it, sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7 , la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi.

Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a alessandra.zonta@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando:

a) cognome e nome;
b) codice fiscale;
c) codice d'identificazione (username utilizzato).

Poichè l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta, tramite posta tradizionale e tramite e-mail, all'AdG, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità del richiedente ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

8. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Il numero di fax indicato dal soggetto proponente nel formulario alla voce "Referente del progetto" è utilizzato nel corso del procedimento per tutte le comunicazioni.
9. E' causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione:
   a. il mancato utilizzo o l'incompleta compilazione del formulario di cui al capoverso 3;
   b. la mancata presentazione di ciascuna operazione anche in forma cartacea unitamente alla scheda anagrafica.
10. Il presente avviso mira a garantire a tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta la possibilità di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare la completa attuazione delle operazioni anche qualora le stesse si concludano con un numero di allievi inferiore a quello minimo di cui al paragrafo 3, capoverso 8.
11. L'eventuale ricorso alla delega di parte delle attività di cui all'articolo 14 del Regolamento deve essere dettagliatamente descritto e motivato all'interno dell'operazione. L'approvazione ed ammissione al finanziamento dell'operazione contiene implicitamente l'autorizzazione al ricorso alla delega.
12. Le operazioni vengono selezionate sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 45 del Regolamento, secondo i seguenti 5 criteri e la loro articolazione in ulteriori aspetti valutativi:
   a. **affidabilità del proponente fino a punti 30**
      1) efficienza relativa alle eventuali attività pregresse
      2) adeguatezza rispetto all'attività proposta
      3) presenza di un sistema di certificazione della qualità
   b. **coerenza delle motivazioni fino a punti 15**
      1) motivazioni specifiche
      2) risultati attesi e priorità trasversali
   c. **qualità ed organizzazione didattica fino a punti 34**
      1) abilità e competenze
      2) attività di selezione
      3) attività di supporto al processo di apprendimento
      4) descrizione dei singoli moduli/UFC
      5) modalità di valutazione
      6) modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione
   d. **congruenza finanziaria fino a punti 6**
   e. **giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva dell'operazione fino a punti 5**
      TOTALE punti 90.

13. La soglia minima necessaria per l'ammissione al finanziamento è pari a 60 punti.
14. Ad avvenuta selezione delle operazioni, l'AdG predispone la graduatoria delle operazioni che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello minimo previsto per ordine decrescente di punteggio, evidenziando quelle ammesse al finanziamento. Sono ammesse al finanziamento le operazioni che conseguono il punteggio più alto nel numero massimo di edizioni previsto per ciascuna sede di realizzazione (paragrafo 7, capoverso 5).
15. Oltre alla graduatoria relativa alle operazioni approvate, l'AdG predispone ed approva i seguenti documenti:
   a. elenco delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;

b. elenco delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presente avviso.

16. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
    a. pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
    b. nota formale di approvazione - per le sole operazioni ammesse al finanziamento – dell'Autorità di gestione ai soggetti attuatori;
    c. inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Graduatorie.

9. SEDI DI SVOLGIMENTO

1. In relazione alle operazioni del presente avviso valgono le seguenti disposizioni concernenti le sedi di svolgimento:
    a. di norma, le operazioni devono essere realizzate presso sedi accreditate del soggetto proponente o presso sedi didattiche ai sensi di quanto disposto dal regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al DPReg n. 07/Pres/2005 e successive modifiche e integrazioni;
    b. a fronte di specifici fabbisogni rilevati le operazioni possono svolgersi presso sedi didattiche occasionali, nei Comuni individuati al capoverso 5 del Paragrafo 7. L'uso della sede didattica occasionale deve essere pertanto prevista nel formulario di presentazione dell'operazione. In tal caso il soggetto proponente, tenuto conto delle motivate esigenze che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale, cura altresì la descrizione della sede individuata, assicurando il rispetto della normativa in tema di sicurezza. L'approvazione dell'operazione da parte dell'AdG comporta, implicitamente, l'autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione medesima, il soggetto proponente, prima dell'utilizzo della sede didattica occasionale, deve ottenere un'apposita autorizzazione all'uso della stessa. A tale scopo il soggetto proponente presenta all'Adg un'apposita domanda – modello "DOM sede OC" - nella quale devono essere descritte le ragioni che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'uso della sede didattica occasionale comporta sempre la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello Fpsedi reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it, voce Per gli operatori, sezione Modulistica, "Convenzione di utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto proponente e dal soggetto ospitante e va conservata presso il soggetto proponente.

10. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte dell' AdG nei riguardi del soggetto proponente avvengono attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista una anticipazione dell'85% del costo pubblico dell'operazione ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto stesso.
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa da predisporre sulla base del modello disponibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it, sezione Per gli operatori, voce Modulistica.

11. COSTI AMMISSIBILI, COSTI DIRETTI E INDIRETTI, COSTO ORA CORSO, PREVENTIVO DELLE SPESE E ARCHITETTURA FINANZIARIA

1. I costi ammissibili per la realizzazione delle operazioni di cui al presente avviso sono i seguenti:

	Voce di spesa	Note
B1.2	Ideazione e progettazione	Fino ad un massimo del 5% del costo approvato. La voce di spesa non è ammissibile nel caso di reiterazione della medesima progetto formativo. Le spese sono ammesse solo nel periodo dell'attività formativa in senso lato precedente all'avvio dell'attività formativa in senso stretto
B1.3	Pubblicizzazione e promozione dell'operazione	
B1.5	Elaborazione del materiale didattico	
B2.1	Docenza	Non è ammissibile l'imputazione su questa voce di spesa delle ore di impegno dei docenti nelle prove finali
B2.2	Tutoraggio	Fino ad un massimo del 100% delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale
B2.4	Attività di sostegno all'utenza	• Indennità oraria per ogni ora di effettiva frequenza di euro 2,00; • visite di studio guidate nei limiti di cui all'articolo 81 del Regolamento
B2.7	Esami e prove finali	
B2.8	Altre funzioni tecniche	Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 85 del Regolamento limitatamente a: fideiussione bancaria o assicurativa, certificazione esterna del rendiconto, quota per consulenza finanziaria riferibile all'operazione.
B2.9	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata	Con specifico riferimento alle attrezzature, sono ammissibili l'ammortamento per la quota da riferire al progetto formativo, il noleggio ed il leasing. Con specifico riferimento all'utilizzo di locali, sono ammissibili le sole spese riferibili a locali esterni all'azienda beneficiaria del progetto formativo.
B2.10	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata	
B4.1	Direzione	Fino ad un massimo del 25 % delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale.
B4.2	Coordinamento	Fino ad un massimo del 50 % delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione	Fino ad un massimo pari al doppio delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale.
C	Costi indiretti.	Nel caso di gestione forfetaria dei costi indiretti nella misura del 20% del totale dei costi diretti.
C1	Illuminazione, forza motrice, acqua	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti.
C2	Riscaldamento e condizionamento	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti.
C3	Telefono	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti.
C4	Spese postali	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti.
C5	Assicurazioni	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti.
C6	Cancelleria e stampati	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti.

2. Le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale impegnato nelle funzioni di progettazione, docenza, tutoraggio, coordinamento, direzione e segreteria possono essere rendicontate nell'ambito della voce di spesa relativa alla funzione svolta secondo quanto previsto dall'articolo 72 del Regolamento.
3. Secondo quanto indicato nell'articolo 66 del Regolamento, i costi ammissibili si distinguono in costi diretti e costi indiretti; questi ultimi sono imputabili secondo un metodo equo, corretto, proporzionale e documentabile oppure su base forfetaria.
4. Nel compilare il formulario per la presentazione dell'operazione, il soggetto proponente, qualora non l'avesse già fatto, deve optare se ricorrere o meno alla forfetizzazione dei costi indiretti. Tale opzione deve essere univoca per tutte le operazioni presentate nell'ambito del presente avviso nonché in relazione a tutte le operazioni che il soggetto realizzerà nel corso del 2009. Contestualmente alla presentazione della prima operazione il soggetto proponente deve trasmettere alla Regione una nota nella quale si esprime in ordine alla menzionata opzione. Le operazioni che non risultino coerenti con l'opzione espressa sono escluse dalla valutazione.
5. Qualunque riduzione dei costi diretti in fase di attuazione e rendicontazione dell'operazione comporta una riduzione proporzionale dell'ammontare dichiarato su base forfetaria.
6. Il costo ora/corso massimo di ciascuna operazione non deve essere superiore a euro 170,00.
7. Il preventivo delle spese di ogni operazione deve essere compilato nel modo seguente:
   a. gestione forfetaria dei costi indiretti:
      1) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: costo complessivo dei costi diretti;
      2) voce di spesa C – Costi indiretti: totale dei costi indiretti, con una imputazione non superiore del 20% della somma dei costi diretti;
   b. gestione non forfetaria dei costi indiretti:
      1) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: costo complessivo dell'operazione (costi diretti e costi indiretti).
8. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui al capoverso 1, nei limiti stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce. Qualora il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, la quota massima dei costi indiretti ammissibile a rendiconto è pari al 30% dei costi diretti.
9. L'eventuale ricorso alla delega di parte delle attività di cui all'articolo 14 del Regolamento deve essere dettagliatamente descritto e motivato all'interno dell'operazione, pena l'esclusione dell'operazione stessa dalla valutazione. L'approvazione ed ammissione al finanziamento dell'operazione contiene implicitamente l'autorizzazione al ricorso alla delega. L'importo oggetto di delega deve essere quantificato nell'offerta progettuale e non può comunque essere superiore al 25% del costo complessivo approvato.
10. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui al capoverso 1, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce.

12. RENDICONTAZIONE

1. Ai fini della ammissibilità alla rendicontazione è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro da parte di ciascun allievo pari ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto per ciascuno di essi prevista al netto della prova finale (soglia minima di presenza).
2. Il presente avviso mira a garantire a tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza indicata al capoverso precedente, la possibilità di condurre a buon fine la loro partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine il soggetto attuatore, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare la completa attuazione dell'operazione medesima anche qualora lo stesso si concluda con un numero di allievi inferiore a quello minimo di cui al paragrafo 3, capoverso 9.
3. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata al paragrafo 1 un numero di allievi inferiore 15, la Regione provvede alla rideterminazione finanziaria del progetto formativo detraendo dal costo complessivo approvato in fase di selezione la quota finanziaria – costo allievo – corrispondente al numero di allievi mancante per il raggiungimento della soglia

minima di 15 allievi. A titolo esemplificativo si riporta una schematizzazione della menzionata rideterminazione finanziaria:
a. costo dell'operazione approvato in fase di selezione: euro 15.000,00;
b. numero allievi previsti ad avvio dell'operazione (numero minimo): 18;
c. costo allievo: euro 1.000,00;
d. numero minimo di allievi che concludono con una soglia di presenza di almeno il 70% utile alla rendicontazione del costo dell'operazione approvato: 15;
e. conclusione dell'operazione con 14 allievi che raggiungono la soglia di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione ad euro 14.000,00; conclusione dell'operazione con 13 allievo che raggiunge la soglia minima di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione ad euro 13.000,00.

4. Il costo complessivo rideterminato dell'operazione costituisce il costo massimo ammissibile a rendiconto da parte della Regione.
5. Qualora nessun allievo raggiunga la soglia minima di presenza indicata al paragrafo 1, il contributo regionale è revocato.
6. Il rendiconto quietanzato delle spese sostenute deve essere presentato alla Regione entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di decadenza dal contributo.
7. Il rendiconto deve essere certificato ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento. Il compenso massimo per l'attività di certificazione del rendiconto è pari a euro 200,00.

13. INFORMAZIONE E PUBBLICITA' E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

1. I soggetti proponenti sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa:
   a) le modalità ed i termini previsti per avere accesso all'operazione;
   b) il cofinanziamento dell'operazione da parte del Fondo Sociale Europeo;
   c) la selezione dell'operazione nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.
2. Tutti i documenti che riguardano le operazioni devono contenere una dichiarazione da cui risulti che il Programma è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
3. Al fine di evidenziare il valore aggiunto assicurato dall'investimento del Fondo Sociale Europeo, tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico devono recare la frase: "UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO" e devono recare i seguenti emblemi:

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai capoversi 1, 2 e 3 è causa di inammissibilità delle spese sostenute a valere sulla voce di spesa B1.3 "Pubblicizzazione e promozione dell'operazione".
5. Le modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione e la descrizione delle modalità di selezione/individuazione dei partecipanti devono essere indicate nell'operazione all'atto della presentazione della stessa all'AdG

14. PARI OPPORTUNITA'

1. La piena partecipazione delle donne alla vita professionale costituisce un fattore fondamentale di crescita economica e sociale e una modalità attraverso cui si attiva un circolo virtuoso di creazione di bisogni e di attività e d'occupazione.
2. Nell'attuazione del presente avviso la Regione promuove la più ampia partecipazione della componente femminile ai progetti formativi finanziati.
3. I soggetti proponenti, nella individuazione del progetto formativo da presentare alla Regione, sono chiamati a valorizzare quei progetti formativi che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne in ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.
4. La pubblicizzazione dei progetti formativi da parte dei soggetti attuatori deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione possono contenere criteri finalizzati a elevare la loro presenza nell'attuazione dei progetti formativi.
5. I progetti devono indicare:
   a. l'eventuale presenza di organismi per la parità e le pari opportunità in fase di progettazione, selezione dei partecipanti, realizzazione del progetto formativo;
   b. l'eventuale presenza di elementi di flessibilizzazione degli orari di realizzazione del progetto formativo;
   c. l'eventuale presenza di servizi di cura attivabili dai destinatari e funzionali alla partecipazione al progetto formativo;

15. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto proponente deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute.
2. Il soggetto proponente è tenuto al rispetto delle direttive della Regione in merito a modalità e tempistiche da osservare nella trasmissione dei dati e deve, inoltre, assicurare la disponibilità di tutta la documentazione amministrativa, didattica e contabile durante le verifiche in loco.

L'Autorità di gestione
(Ileana Ferfoglia)

09_33_1_DGR_1754_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009, n. 1754

Documento della Regione Autonoma FVG per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo Europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006. Apertura bando per la Misura 3.1 "Azioni collettive" per le annualità 2008-2009 ed invito a presentare manifestazione di interesse per la misura 3.1 "Azioni collettive" lett m) per le annualità 2008-2010.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
VISTO il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 che approva il Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, presentato ufficialmente dallo Stato italiano il 7 settembre 2007, ai sensi degli articoli 17-20 del regolamento (CE) n. 1198/2006;
VISTE le modalità di esecuzione finanziaria previste dal paragrafo 7 del Programma operativo FEP che definiscono, alla tabella 7.1, la ripartizione per ciascun anno dell'importo della dotazione finanziaria complessiva per la partecipazione del FEP tra le Regioni in obiettivo convergenza e le Regioni fuori obiettivo convergenza e, alla tabella 7.2, la ripartizione del cofinanziamento comunitario e del cofinanziamento nazionale per asse prioritario tra le Regioni in obiettivo convergenza e le Regioni fuori obiettivo convergenza;
VISTA la deliberazione CIPE del 23 novembre 2007, n. 124, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale per gli interventi del Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013, che prevede per le misure a gestione regionale, l'80% della quota nazionale a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, mentre la restante quota nazionale pubblica a carico dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome;
VISTO il decreto del Direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n. 568 del 11 marzo 2008, istitutivo del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Pesca 2007 - 2013, previsto dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1198/2006;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n. 576 del 25 giugno 2008, che istituisce la Cabina di regia, ai sensi del paragrafo 8.1 del citato Programma operativo, allo scopo di garantire una coerente ed omogenea attuazione delle misure previste dal programma;
VISTO l'Accordo Multiregionale approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 settembre 2008, repertorio atti n. 177/CSR del 18 settembre 2008, per l'attuazione coordinata delle misure cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca, nel quadro di riferimento costituito dal Programma Operativo Italia 2007-2013;
STABILITO che l'Accordo Multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome in obiettivo convergenza e in obiettivo fuori convergenza in particolare:
a) approva i piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (comunitaria, statale, regionale);
b) definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia, di cui al paragrafo 8 del Programma operativo, istituita con decreto ministeriale n. 576 del 25 giugno 2008;
c) identifica le funzioni delegate dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione agli Organismi intermedi;
d) regolamenta le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma operativo;
CONSIDERATO che sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza, entro i termini previsti dall'arti-

colo 65 comma 1 lettera a) del regolamento (CE) n. 1198/2006, con procedura di consultazione scritta avviata dal Ministero con nota prot. n. 10792 del 23 aprile 2008 e conclusa con nota prot. n. 9189 del 20 agosto 2008, così come previsto dall'art. 7 del Regolamento interno al Comitato, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti per le misure previste dal Programma operativo FEP relative agli assi prioritari:
Asse prioritario 1: misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria;
Asse prioritario 2: acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Asse prioritario 3: misure di interesse comune;
Asse prioritario 4: sviluppo sostenibile delle zone di pesca;
Asse prioritario 5: assistenza tecnica;
CONSIDERATO che nell'ambito della Cabina di regia l'Autorità di gestione e l'Autorità di certificazione adottano i documenti relativi alle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma e ai criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti, e che vengono predisposti gli schemi tipo di bandi di gara per le misure, e le manifestazioni di interesse in attuazione di specifiche misure di intervento previste dagli Assi III e IV;
ATTESO che con decreti del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono adottati in particolari gli schemi di bando delle seguenti misure:
Misura 1.3 - Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività;
Misura 1.4 - Piccola pesca costiera;
Misura 1.5 - Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria;
Misura 2.1 - Sottomisura 1, Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
Misura 2.2 - Pesca nelle acque interne;
Misura 2.3 - Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione;
Misura 3.1 - Azioni collettive;
Misura 3.3 - Porti , luoghi di sbarco e riparo di pesca;
Misura 3.4 - Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori;
Misura 3.5 - Progetti/Operazioni pilota;
CONSIDERATO che nell'ambito della stessa Cabina di regia viene predisposta, nei termini previsti dall'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 498/2007, un'adeguata descrizione del sistema di gestione e controllo del Programma, riguardante l'organizzazione e le procedure dei soggetti attuatori, a garanzia di un'efficace e trasparente gestione dei fondi pubblici;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1725 del 28 agosto 2008 di presa d'atto degli strumenti attuativi ed approvazione del piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l' attuazione degli interventi di propria competenza e previsti dal Fondo europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2883 del 18 dicembre 2008 con la quale è stato approvata la ripartizione per assi e misure delle risorse finanziarie per l'annualità 2008 ed i bandi per la Misura 2.1 - Sottomisura 1, Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura e Misura 2.3 - Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1182 del 21 maggio 2009 con la quale sono stati approvati i seguenti allegati: piano finanziario 2009 - 2010, allegato 1, "Documento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, per le annualità 2008-2010", allegato 2 e i bandi per la Misura 1.3 - Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività e Misura 3.4 - Sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali, allegato 3;
VISTO quanto stabilito dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 1182 del 21 maggio 2009 riguardo alla predisposizione di bandi di misura con cadenza biennale in relazione alle disponibilità delle risorse finanziarie assegnate agli assi e alle annualità di riferimento, previste dal piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alla validità biennale dei progetti ammessi nelle graduatorie di misura;
CONSIDERATA l'urgenza di dare avvio ad alcune tipologie d'intervento a favore del settore ittico previste dalla Misura 3.1 - Azioni collettive, ai sensi dell'art. 37 del regolamento CE n. 1198/2006, riguardanti, in particolare, la predisposizione di un Piano di gestione della pesca locale in forma di invito ad una manifestazione d'interesse e l'attuazione di altri interventi di interesse collettivo previsti per la medesima Misura, allegati 1 e 2 alla presente deliberazione;
RITENUTO altresì di disporre che, al fine di accelerare l'utilizzo delle risorse finanziarie 2008 assegnate all'Asse prioritario III e ripartite per misura, così come risulta dal piano finanziario 2008 allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2883 del 18 dicembre 2008, l'importo pari a € 148.666,00 già

assegnato alla Misura 3.5 - Progetti pilota sia messo a disposizione delle esigenze finanziarie per tutte le misure da attivare a valere sul medesimo Asse prioritario III.
STABILITO inoltre che, al fine di poter intervenire agevolmente nell'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle annualità 2008, 2009, 2010 per le singole misure in attuazione, sia opportuno mantenere la ripartizione per assi e fonti di finanziamento, previste dal piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato per il periodo 2007 -2013;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 che detta norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18 concernente il Bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 ed il bilancio per l'anno 2009 della regione Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO pertanto di dare attuazione alle misure di intervento previste in allegato al presente atto, nei limiti della ripartizione delle risorse finanziarie per asse, annualità e fonte di finanziamento assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relative al Programma operativo del Fondo europeo per la pesca in Italia 2007-2013, con le risorse finanziarie dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 dell'apposito capitolo 6838 della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e per l'annualità 2008 con le risorse stanziate sul capitolo 6818;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

Per quanto in premessa:
1. Di dare attuazione alle misure di competenza regionale attribuite dall'Amministrazione centrale alle Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, nell'ambito dell'Accordo Multiregionale, adottate con decreti del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le modalità previste dal "Documento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, per le annualità 2008-2010", allegato 2 alla delibera n. 1182 del 21 maggio 2009.
2. Di approvare l'invito ad una manifestazione d'interesse per l'elaborazione di un piano locale di gestione delle attività di pesca, Misura 3.1 - Azioni collettive (art. 37 lettera m) del regolamento CE 1198/2006) e il bando per altre tipologie di intervento previste dalla Misura 3.1 - Azioni collettive (art. 37 del regolamento CE 1198/2006) allegati 1 e 2 alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre, per le motivazioni enunciate in premessa, che le risorse finanziarie 2008, già assegnate all'Asse prioritario III, alla Misura 3.5 - Progetti pilota per un importo pari a € 148.666,00, siano destinate a far fronte alle eventuali esigenze finanziarie di tutte le misure da attivare a valere sul medesimo Asse prioritario III.
4. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_33_1_SGR_1754_2_ALL1

ALLEGATO 1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTAR I E FORESTALI

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

INVITO

MISURA 3.1 <u>Azioni collettive</u> (art. 37 lettera m) Reg. (CE) n. 1198/2006)

L'Amministrazione regionale, nell'ambito della Misura 3.1. – Azioni collettive (art. 37, lettera m) del regolamento (CE) n. 1198/2006), promuove una manifestazione di interesse rivolta agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per l'elaborazione di un Piano/i di gestione locale/i al fine di contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione e conservazione delle risorse ittiche, anche attraverso la gestione e controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca.
Quale contributo alla predisposizione dei Piani di gestione locali si fa riferimento al documento elaborato in sede di Cabina di regia nazionale del Programma operativo per l'attuazione delle misure di intervento del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo 2007 - 2013, Allegato A del presente invito.

1. Obiettivi e misure di intervento ammissibili
Gli obiettivi generali del Piano di gestione locale sono:

1. lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici entro limiti biologici di sicurezza attraverso la gestione responsabile delle attività di pesca nelle acque territoriali del FVG (art. 19 del regolamento 1967/2007, art. 6 del regolamento 2371/2002)
2. la sostenibilità delle pesche in deroga attraverso una razionale gestione del mare che preveda azioni di mitigazione e salvaguardia (art. 13, paragrafi 5 e 9 del regolamento 1967/2007);
3. il mantenimento delle pesche tradizionali/storiche locali (art. 14 del regolamento 1967/2007);
4. il mantenimento a livello sostenibile dell'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi

Le misure da adottare possono riguardare:

a) la limitazione delle catture;
b) la fissazione del numero e dei pescherecci autorizzati ad operare;
c) contenimento dello sforzo di pesca in termini di riduzione sia della capacità di pesca espressa in GT e in kW che delle giornate di pesca;
d) la struttura degli attrezzi da pesca, le modalità di impiego e la composizione delle catture;
e) la definizione delle zone e/o dei periodi di pesca, vincoli e tutele;
f) attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca;
g) altre misure di mitigazione dell'impatto delle attività di pesca e azioni di salvaguardia specifiche

2. Area territoriale di attuazione
L'intero territorio regionale/interregionale, compreso il prospiciente ambito marino.
Il Piano di gestione locale potrà interessare aree individuate all'interno di un Compartimento marittimo regionale ovvero avere valenza intercompartimentale sia regionale che interregionale.

3. Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità al finanziamento
I soggetti ammessi al finanziamento sono gruppi di pescatori, Consorzi di imprese ed Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) 104/2000.
Tutti i soggetti partecipanti, a vario titolo associati, devono essere in possesso di regolare licenza per uno o più sistemi di pesca.

Il soggetto proponente deve rappresentare al suo interno almeno il 70% delle imbarcazioni o della capacità di pesca regolarmente iscritte ed armate nell'area interessata dal Piano.
I partecipanti alla manifestazione di interesse per ll'elaborazione del Piano devono indicare un'Organizzazione, con responsabilità amministrativa e finanziaria, che garantisca al suo interno un Organismo scientifico di supporto all'attività di monitoraggio, opportunamente selezionato tra gli enti o Istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti ai sensi del DPR 2 ottobre 1968 n. 1639 e s.m.i., un Organismo gestore del sistema informativo denominato GIS (Geographic Information Systems) e un Organismo indipendente per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del Piano di gestione.
L'Organizzazione proponente dovrà necessariamente essere costituita prima dell'atto di concessione del finanziamento.

4. Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali
La manifestazione d'interesse per l'elaborazione di un Piano di gestione locale, in originale e in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando i modelli di cui al successivo paragrafo 5 e sottoscritta dal/dai proponente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
La manifestazione d'interesse, completa della relativa documentazione, deve essere spedita, a mezzo raccomandata o presentata direttamente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali – Servizio pesca e acquacoltura, via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente invito.
La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione.

5. Documentazione richiesta per accedere alla misura
I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità, unitamente alla domanda (MODD/ACO/ 1.1 – 1.5):

I. relazione tecnica propedeutica all'elaborazione del Piano di gestione locale contenente tra l'altro la metodologia di approccio sistemico adottata (riferimento Allegato A), il cronoprogramma delle attività, il prospetto economico previsionale con il dettaglio delle voci di spesa corredate da preventivi o fatture
II. copia atto costitutivo della società, statuto, estratto libro soci ovvero, nel caso in cui il raggruppamento di imprese è costituito in altra forma copia dell'atto notarile dal quale si evince il soggetto su cui ricade la responsabilità amministrativa e finanziaria da produrre prima dell'atto di concessione del finanziamento;
III. elenco dei soggetti componenti l'Organizzazione del proponente;
IV. curriculum vitae del/dei responsabili scientifici dell'Organismo scientifico a supporto dell'attività di monitoraggio e della valutazione del Piano[1];
V. dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'elenco dei dati anagrafici di ognuna dell'imprese partecipanti all'iniziativa compresi i dati delle imbarcazioni interessate. Tale dichiarazione è sottoscritta dal rappresentante legale dell'Organizzazione a cui l'impresa è associata ovvero viene rilasciata dalla singola impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (MOD/ACO/1.6);

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi della L.R. 7/2000, integrazioni alla documentazione presentata.

6. Spese ammissibili
Sono ammissibili le sole spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2007 aventi un legame diretto con la realizzazione della proposta di Piano, che rispettino le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dai regolamenti comunitari di settore, nonché dai documenti attuativi di riferimento adottati a livello nazionale.
Le spese ammissibili sono considerate al netto di oneri accessori e imposte, compresa l'IVA, a meno che questi ultimi non siano realmente e definitivamente sostenuti dal soggetto ammesso a contributo e siano pertinenti alle tipologie di spesa di seguito declinate:

- spese per la raccolta, aggiornamento e implementazione dei dati di riferimento per la definizione del contesto;
- spese per l'implementazione e il mantenimento della piattaforma conoscitiva (GIS)
- spese per il monitoraggio e consulenze scientifiche;
- spese per la valutazione del Piano;
- spese generali per la costituzione e il funzionamento dell'Organizzazione fino ad un massimo del 7% della spesa preventivata e ritenuta ammissibile al netto delle spese generali

---

[1] La produzione del curriculum vitae è teso ad accertare professionalità e l'esperienza acquisita nel settore di competenza in relazione alle attività presentate.

Per l'acquisizioni di beni o servizi deve essere allegato il preventivo di spesa unitamente ad una relazione che evidenzi i motivi della scelta .

Non sono ammissibili

- i costi relativi alla pesca sperimentale;
- le spese riferibili a contributi in natura;
- i canoni delle concessioni demaniali;
- i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- le spese relative ad opere in subappalto;
- gli interessi passivi;
- le spese di alloggio;
- le spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- l'acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle di laboratorio;
- l'IVA se non definitivamente sostenuta dal beneficiario finale;
- i tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- le spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- l'acquisto di infrastrutture destinate all'apprendimento permanente (quali edifici, pescherecci ecc.) per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007

7. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Al progetto/i pluriennali della durata massima di un triennio sono assegnate risorse del bilancio regionale riferite alle annualità, 2008 - 2010 per un importo complessivo massimo di spesa ammissibile pari a € 450.000,00 così ripartito indicativamente: € 200.000,00 per la prima annualità e € 125.000,00 per ciascuna delle due annualità successive nei limiti delle risorse assegnate e disponibili per tali annualità a valere sull'Asse prioritario III del piano finanziario.

Il contributo pubblico è pari al 100% del totale della spesa ammessa.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto.

8. Valutazione della proposta

L'Amministrazione regionale provvede alla ricezione della proposta/e , all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

L'Amministrazione regionale avvia la fase istruttoria delle istanze, a cura del Servizio pesca e acquacoltura, verifica le compatibilità tecniche e finanziarie del programma di interventi e le sottopone all'esame del Nucleo di valutazione di cui al DPReg 087/Pres. del 2 aprile 2009 che provvede ad assegnare un punteggio di merito sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo paragrafo 9 formulando così la graduatoria degli ammessi.

La graduatoria è approvata dal Direttore del Servizio pesca e acquacoltura.

9. Criteri di selezione

Criteri di valutazione	**Alto Punti 5**	**Medio Punti 3**	**Basso Punti 1**	**Peso %**	**Valore**
Struttura organizzativa del proponente: Capacità decisionale: Organizzazione costituita alta Organizzazione costituenda bassa Capacità gestionali: N.ro soggetti con esperienza lavorativa quinquennale nella gestione di programmi/progetti finanziati > 3 bassa < = 5 media > 5 alta				**30**	

Partecipazione al progetto: N.ro imbarcazioni aderenti che operano nell'area oggetto dell'iniziativa >70% <= 75% bassa >75% <= 80% medio >80% alta N.ro imbarcazioni con autorizzazione di pesca in deroga < 20 bassa <= 30 media > 30 alta				**40**	
Progetto: Estensione dell'area interessata < 100 kmq bassa < 200 kmq media > 200 kmq alta Validità tecnico scientifica del progetto Coerenza con gli obiettivi e le priorità dei programmi nazionali e regionali Efficienza ed efficacia del progetto in termini di realizzazione ed effetti socio economici Creazione e mantenimento dei posti di lavoro Protezione e miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali				**30**	
TOTALE					

10. Tempi e modalità di approvazione ed esecuzione dei Piani /o.

Ai fini di attivare, in tempo utile, la concertazione nazionale il beneficiario, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo, deve presentare al Servizio pesca ed acquacoltura la proposta di elaborato del piano di gestione locale.

L'Organismo proponente, entro 30 giorni successivi alla data di presentazione di tale elaborato, se necessario, può apportare le eventuali modifiche ed integrazioni al documento e ritrasmetterlo all'Amministrazione regionale.

La proposta definitiva di elaborato del piano di gestione locale, così come approvata dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della/e Commissioni consultive locali dei Compartimenti marittimi regionali interessate, viene successivamente portata all'attenzione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per una analisi di coerenza con i Piani nazionali e per il necessario coordinamento con altri eventuali Piani localizzati in aree adiacenti verificando, inoltre, la congruità e fattibilità di Piano in relazione al fabbisogno finanziario per l'attuazione delle misure di intervento nazionali e regionali previste con riferimento agli **assi 1, 2 e 3** del Programma operativo del Fondo europeo per la pesca 2007 - 2013.

A seguito dell'attività sopra descritta, l'Autorità nazionale competente adotta il Piano definitivo e invita le locali Capitanerie di Porto ad emanare una ordinanza che recepisca le regole di gestione approvate, allo scopo di renderle obbligatorie per l'esercizio della pesca in quella determinata area. L'Amministrazione provvederà inoltre, d'intesa con l'Ispettorato delle Capitanerie di porto, alla definizione delle modalità di emanazione delle ordinanze.

Il termine per l'ultimazione degli interventi previsti dal cronoprogramma approvato per singola annualità e la relativa rendicontazione viene indicato nel provvedimento di concessione.

11. Varianti

Le varianti progettuali, anche determinate da necessità di raggiungimento/modifica degli obiettivi del piano di gestione, sono richieste al Servizio pesca e acquacoltura che le valuta condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, comporta la relativa diminuzione del contributo.

L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.
Le azioni correttive da intraprendere nel corso della gestione del Piano dovranno ottenere il parere favorevole delle Commissioni consultive locali interessate
L'eventuale sostituzione degli Organismi scientifici previsti dall'Organizzazione responsabile del Piano deve essere obbligatoriamente richiesta ed autorizzata preventivamente dall'Amministrazione concedente.

12. Proroghe
Sarà possibile richiedere la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore alla metà della durata dei lavori in progetto.
Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati.
La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.
Il nuovo termine dovrà essere comunque compreso nel limite temporale massimo del programma FEP 2007/2013.

13. Vincoli di alienabilità e di destinazione
I beni e servizi oggetto di finanziamento non possono essere venduti o ceduti, salvo autorizzazione preventiva, né distratti dalla destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi decorrenti dalla data di accertamento amministrativo.
In caso di cessione prima di tale periodo, preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

14. Modalità di erogazione dei contributi
Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:
- anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa richiesta e presentazione di una garanzia fideiussoria (MOD/ACO/1.7), prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato. La fideiussione dovrà avere la durata dei lavori in progetto e rinnovabile fino alla liberazione del beneficiario dell'agevolazione da parte dell'Amministrazione regionale che disporrà lo svincolo
- saldo allo stato finale dei lavori;

La richiesta della totalità o del saldo del contributo dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1. domanda di liquidazione, come da MOD/ ACO/1.8;
2. MODD/ACO/1.9, e 1.10;
3. fatture originali, debitamente quietanzate, e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura (MOD/ACO/1.11);
4. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro;
5. documentazione inerente le autorizzazioni, pareri ecc;

Eventuali stati di avanzamento lavori potranno essere richiesti per tranche non inferiori al 15%, di spesa effettivamente sostenuta se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati.
La richiesta di liquidazioni degli stati di avanzamento dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista per il saldo del contributo opportunamente adeguata.

15. Obblighi del beneficiario
Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti per un importo non superiore a € 1.000,00, secondo le disposizioni di cui al documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013";
3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
4. fornire all'Amministrazione regionale concedente il testo in formato elettronico delle relazioni scientifiche per consentirne la pubblicazione sul sito istituzionale;
5. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente invito, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

20. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.
I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla Cabina di regia, di cui al Programma Operativo.

21. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;;
- per non raggiungimento di un punteggio utile al permanere nella graduatoria;
- per la mancata realizzazione del progetto entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto;
- per effetto di esito negativo dei controlli.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.
Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale contributo liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

22. Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013.
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007;

ALLEGATO A

CONTRIBUTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI GESTIONE LOCALE

Indice

1. Caratterizzazione dell’area d’azione del PdG: definizione e descrizione

L’analisi conoscitiva ha lo scopo di individuare sub-aree gestionali (anche definite come Operational Unit) omogenee costituite da gruppi di pescatori associati, loro consorzi ed O.P. che rappresentano almeno il 70% delle imbarcazioni o della capacità di pesca registrate nell’area interessata dall’iniziativa.
La sub-area gestionale deve essere caratterizzata da:
a) coerenza amministrativa,
b) coerenza alieutica (*spill over,* limiti e conflitti),
c) coerenza fisiografica ed ecologica,
d) dimensione critica.

1.1 Descrizione ambientale e geografica dell’area d’azione del PdG

Il disegno conoscitivo dell’area deve essere realizzato in modo da poter valutare, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, le caratteristiche delle risorse presenti valutandole tanto in un’ottica spaziale, in relazione all’ampiezza delle aree oggetto del PdG, quanto in funzione dei diversi ambiti biocenotici su cui tali risorse sono distribuite.
Sarà necessario disporre di una copertura informativa, quanto più possibile ampia, per quel che riguarda:
- descrizione dei confini;
- compartimenti marittimi, porti epunti di sbarco lungo i litorali dell’area in oggetto;
- analisi delle eventuali differenze ecologiche (morfo-batimetria, regime idrologico, aree biogeografiche) e di fisionomia di pesca (pesca demersale, piccoli pelagici e grandi pelagici) dei litorali nell’area interessata;
- clima regionale e locale;
- geologia e geomorfologia;
- idrologia;
- qualità dell'acqua;
- caratteristiche oceanografiche e correntometriche;
- caratteristiche fisico chimiche dell’acqua e dei sedimenti

1.2 Descrizione dello stato delle risorse e degli habitat

La descrizione dell’area, incentrata sulle specie e sugli habitat, comporta:
a) Ricerca bibliografica esaustiva della letteratura scientifica rilevante sull’area;
b) Quadro generale della situazione attuale (struttura del fondale e caratteristiche dei sedimenti, colonna d’acqua, organismi marini, benthos, plancton, necton, habitat sensibili (Direttiva 92/43/CE), mammiferi marini ed altre specie);
c) Identificazione delle principali risorse biologiche che costituiscono l’obiettivo specifico del PdG;
d) Identificazione delle aree di nursery e/o altre aree sensibili ai fini della attuazione del piano;
e) Valutazione dello stato delle risorse sulla base delle informazioni disponibili;
f) Identificazione eventuali variabili sensibili.

1.3 Descrizione delle attività di pesca esistenti e della distribuzione spaziale dello sforzo di pesca

- capacità in numero, stazza, potenza motrice e vetustà delle marinerie per tipologia di pesca;
- attrezzi utilizzati dagli operatori di pesca professionale;
- distribuzione spazio-temporale dello sforzo di pesca per tipologia di pesca;
- analisi dello sbarcato commerciale;
- individuazione di zone di cattura, profondità, caratteristiche geomorfologiche e tipo di attrezzo utilizzato;
- demografia delle catture e tassi di mortalità da pesca delle principali specie commerciali;
- caratteristiche quali-quantitative dello scarto di pesca per tipologia di pesca;
- uso dell’area (distribuzione reale e potenziale delle principali specie commerciali, con particolare attenzione alla localizzazione dei siti di riproduzione e/o nursery, nonché alle aree ad elevata ricchezza di specie; distribuzione dell’attività da pesca).

1.4 Descrizione del quadro normativo e gestionale esistente

- Realizzare l'inventario delle previsioni normative riferite all'area considerata (raccogliere tutti gli elementi di natura legislativa, regolamentare, amministrativa, programmatoria e contrattuale che riguarda l'area interessata, con riferimento alla loro disciplina d'uso).
- Realizzare l'inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sull'area nella quale ricade il PdG.
- Realizzare l'inventario dei piani, progetti, politiche settoriali, che interessano il territorio nel quale ricade il PdG.
- Realizzare l'inventario e la valutazione dell'intensità delle attività umane presenti all'interno dell'area: itticoltura, pesca commerciale, pesca sportiva, commercio, turismo e altri servizi.
- Realizzare l'inventario delle regolamentazioni legate ai vincoli esistenti sul territorio e in generale alle attività antropiche (ad esempio, norme statutarie, usi civici).
- Verificare se esistono strumenti di pianificazione vigenti per l'area, regolamenti e/o altri piani di gestione.
- Verificare l'esistenza di elementi per l'integrazione di piani già esistenti o in fase di elaborazione (piano del parco o della riserva, piano territoriale di coordinamento, piano strutturale o regolatore, ecc.).
- Verificare la presenza di eventuali vincoli ambientali (paesaggistico, idrogeologico, ecc.).

1.5 Analisi dei punti di forza e di debolezza

Dall'analisi svolta nei paragrafi precedenti, sarà possibile individuare, in maniera schematica, i punti di forza e di debolezza caratterizzanti l'area d'azione.
Tale analisi risulta propedeutica alla definizione degli obiettivi e, quindi, delle misure gestionali da approntare per ogni PdG locale.
N.B.: Nella versione finale del PdG locale, i paragrafi da 1.1 a 1.4 andranno opportunamente sintetizzati e rimandati, nella versione completa, negli allegati di accompagnamento alla relazione definitiva.

2. Individuazione degli obiettivi di sostenibilità biologica e socio-economica

2.1 Individuazione dell'obiettivo globale e degli obiettivi specifici

L'obiettivo generale del Piano di Gestione sarà quello di recuperare gli stock ittici attraverso la gestione dello sforzo di pesca e l'introduzione di misure tecniche (cap.2 del Reg. (CE) 2371/02).
Per il perseguimento di questo obiettivo generale di tutela delle risorse, il piano di gestione locale deve individuare obiettivi specifici di natura biologica, sociale ed economica, variabili a seconda dell'area d'azione ed accompagnati da idonei valori di riferimento.

2.1 Individuazione e quantificazione degli indicatori biologici, economici e sociali

In questa fase dovranno essere individuati degli indicatori (a carattere fisico, ecologico, sociale ed economico) che consentano di quantificare gli obiettivi specifici e valutarne il conseguimento nel periodo di competenza del PdG.
In allegato, si presenta una lista di possibili indicatori (indicatori biologici ed ambientali (C1); indicatori socio-economici (C2)) utilizzabili per la descrizione delle attività da pesca e delle risorse da gestire e per la valutazione delle più idonee misure gestionali.
A livello locale, non tutti i dati necessari per il calcolo degli indicatori proposti saranno disponibili. Essendo, comunque, necessario individuare un set minimo di indicatori per ciascun obiettivo specifico, occorre, in una prima fase, analizzare le informazioni presenti per verificare la presenza di indicatori già rilevati a livello di area d'azione; in una seconda fase, se i dati elencati in allegato I non sono disponibili al livello di dettaglio geografico richiesto dallo specifico PdG, potrà essere necessario condurre:
- campionamenti con diversi sistemi da pesca (es: reti a strascico e/o pelagiche) per la caratterizzazione delle comunità bentoniche, demersali e nectoniche e per lo studio della biodiversità dell'area;
- analisi del pescato, che comprende l'identificazione e la classificazione delle specie ed il rilevamento dei dati biometrici (peso, lunghezza);
Gli strumenti di indagine, utilizzabili a tale scopo, potranno essere di due tipi (complementari fra loro):
- le campagne scientifiche in mare (survey);
- le campagne di rilevamento degli sbarchi commerciali (landing).

Tabella 1. Obiettivi ed indicatori biologici, economici e sociali

Obiettivi	Obiettivi specifici	Indicatori
…..	….	…..

Tabella 2. Quantificazione degli indicatori biologici, economici e sociali

Obiettivi	Indicatori	Baseline*	Reference Points
…	….	…	…..

3. Misure gestionali del Piano di Gestione nazionale relativo alla GSA in cui ricade l'area d'azione del PdG locale

Sintesi del PdG nazionale relativo alla GSA in cui ricade l'area d'azione del PdG locale.

4. Individuazione di misure gestionali specifiche del PdG locale

Come stabilito dall'art.19, par.5 del Reg. (CE) 1967/2006, le misure da includere nei piani di gestione devono essere proporzionate alle finalità, agli obiettivi e al calendario previsto, e tener conto dei seguenti fattori:
a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;
b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;
c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;
d) l'impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.

Il piano di gestione locale può includere qualsiasi misura di cui all'art.4 par.2 Reg. (CE) 2371/02 lettere da d) a i):
a) la limitazione delle catture;
b) la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare (permessi di pesca);
c) l'adozione di misure tecniche, tra cui:
i) misure relative alla struttura degli attrezzi da pesca, al numero e alla dimensione degli attrezzi di pesca detenuti a bordo, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;
ii) la definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni, ivi compreso per la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone «nursery»;
iii) la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati;
iv) misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;
v) misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;
vì) misure specifiche per ridurre i rigetti in mare;
d) l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto;
e) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.
A queste misure si associano misure di accompagnamento sociale a sostegno degli operatori del settore e misure di mercato volte al miglioramento del valore del prodotto sbarcato.
Potranno essere previste attività di sperimentazione e sviluppo di strumenti di gestione, quali *property right*, autogestione e *adaptative management.*

5. Valutazione degli impatti biologici e socio-economici delle misure gestionali

Una volta identificati gli obiettivi e le possibili azioni di programmazione, sarà possibile valutare l'impatto delle misure gestionali proposte sullo stato delle risorse e sulla performance socio-economica delle attività di pesca attraverso modelli di simulazione.

6. Controllo e sorveglianza del PdG locale

Il Piano di Gestione dovrà prevedere delle misure idonee atte a controllare l'attuazione del Piano stesso che dovrà essere periodicamente rivisto nel caso in cui gli obiettivi raggiunti si discostino da quanto programmato; si tratterà di predisporre un programma di monitoraggio degli indicatori in grado di verificare se l'attuazione del piano è in linea con quanto programmato.
La fase di controllo deve prevedere, oltre alla realizzazione di un programma di monitoraggio:
- l'individuazione dei meccanismi di monitoraggio, sorveglianza e controllo del rispetto delle norme che regolano le attività di pesca nell'ambito del PdG di concerto con le Capitanerie di Porto, o altro organismo designato;
- l'individuazione di meccanismi di "governance" con il coinvolgimento delle Organizzazioni di Categoria, degli Enti di Ricerca e delle Amministrazioni.

7. Strumenti finanziari di supporto al Piano di Gestione

8. Piano finanziario generale e per singole misure del Piano di Gestione

9. Identificazione ente gestione e regole di funzionamento interno

10. Identificazione ente responsabile del monitoraggio scientifico (nucleo valutazione scientifico)

Allegato 1 – Elenco degli indicatori biologici, sociali ed economici

C1) Indicatori biologici

Tabella I: Indicatori di impatto della pesca sulle risorse e sugli habitat

Indicatori	Descrizione
Lo sforzo di pesca totale	
Le catture per unità di sforzo medie giornaliere (CPUE) per le principali specie oggetto di pesca (con deviazione standard e CV)	
Lo sbarcato commerciale medio giornaliero, per le principali specie oggetto di pesca (con deviazione standard e CV)	
Lo sbarcato commerciale medio mensile, per le principali specie oggetto di pesca (con deviazione standard e CV)	
Il pattern spaziale stagionale dello sforzo di pesca	Mappe con distribuzione delle aree e dello sforzo di pesca (stagionali e per sistema di pesca)
Abbondanza delle principali specie commerciali per sistema di pesca	Indici di abbondanza in numero e/o peso
Analisi struttura demografica delle principali specie oggetto di pesca	Struttura demografica (per taglia ed età)
Indici e pattern di reclutamento delle principali specie oggetto di pesca	Indici di reclutamento; andamento del reclutamento
Analisi biodiversità	Indici di biodiversità
Parametri di maturità delle principali specie oggetto di pesca	Percentuali di individui maturi; Rapporto sessi

Taglia e età di maturità sessuale dei riproduttori delle principali specie oggetto di pesca	Struttura demografica (per taglia ed età) per sesso dei riproduttori; ogive di maturità; lunghezza di maturità al 50%; Spawning Stock Biomass
Indici di mortalità delle principali specie oggetto di pesca	
Scarto e valori di scarto delle specie commerciali oggetto di pesca	Indici di abbondanza della frazione scartata in numero e/o peso

C2) Indicatori socio-economici

Tabella 2: Indicatori economici sullo stato della pesca e loro descrizione

Indicatore	Descrizione
Valore Aggiunto/Ricavi	quota dei ricavi destinati a salari, profitti, interessi e ammortamenti
Margine Operativo Lordo/Ricavi	quota dei ricavi destinati a profitti, interessi e ammortamenti
ROS (Return on Sale)	quota dei ricavi destinati a profitti e interessi
ROI (Return on Investment) (%)	rapporto tra profitti più interessi e capitale investito, in termini percentuali
Ricavi/Capitale Investito (%)	rapporto tra ricavi e capitale investito, in termini percentuali
Profitti netti per battello (000 E) *	profitto medio per battello, dedotti ammortamenti e interessi
Catture per battello (ton)	Produzione media in peso per battello
Catture per TSL (ton)	Produzione media in peso per unità di TSL della flotta
Catture giornaliere (ton)	Produzione media in peso per giornata di pesca
CPUE (kg)	Produzione media in peso per unità di sforzo (TSL*gg/N.battelli)
Ricavi per battello (000 E) *	Produzione media in valore per battello
Ricavi per TSL (000 E) *	Produzione media in valore per unità di TSL della flotta
Ricavi giornalieri (000 E) *	Produzione media in valore per giornata di pesca
RPUE (E) *	Produzione media in valore per unità di sforzo (TSL*gg/N.battelli)
Prezzo medio sbarcato (E/kg)	prezzo medio di mercato delle catture

Costi di carburante per battello (000 E) *	costo medio di carburante per battello
Costi di carburante giornaliero (000 E) *	costo medio di carburante per giornata di pesca
Costi di manutenzione per battello (000 E) *	costo di manutenzione medio per battello

* Deflazionato con l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività.

Tabella 3 – Indicatori sociali sullo stato della pesca e descrizione

Indicatore	Descrizione
Catture per addetto (ton)	produzione media in peso per occupato
Ricavi per addetto (E) *	produzione media in valore per occupato
Occupati (num)	numero di persone impiegate nel settore
Salario medio (000 E) **	salario medio per occupato nel settore

* Deflazionato con l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività.
** Deflazionato con l'indice dei prezzi al consumo per impiegati ed operai.

MOD/ACO/1.1

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Servizio pesca e acquacoltura

Via Sabbadini, n. 31

33100 UDINE

Racc. A. R.

D.G.R. n. del . ./. ./2009. Documento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al Regolamento CE 1198/2006 – annualità 2008 - 2010.

Asse prioritario 3 - Misura 3.1 – Azioni collettive (art. 37 lettera m) regolamento 1198/2006)

Tipologia di intervento…………………………………………………………………………………………….
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………
nato/a a…………………………………………………………………………….il…/…/…………………
residente a……………………………Via e numero………………………Prov………......
in qualità di……………………………………………………dell'impresa/ente/organizzazione
……….Cod.
Fisc………………………………P.IVA…………………………………………………
con sede in…………………………..Via e numero………………………………………………
Telefono…………………………Telefax…………………...e-mail………………………………

CHIEDE

la concessione di un contributo sulla spesa complessiva di Euro………………..per la realizzazione del progetto redatto da……………………………in data……………………………………
concernente……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità, anche penali, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA QUANTO SEGUE

- di disporre dei fondi necessari ad assicurare la propria partecipazione finanziaria al progetto
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- di impegnarsi a realizzare l'attività progettuale seguendo i contenuti e le modalità previste dalle linee guida di cui all'allegato A. Ritenendo tale documento non esaustivo è possibile, in funzione degli obiettivi specifici del piano, che azioni non elencate possano essere, se adeguatamente giustificate, inserite nel Piano;
- di impegnarsi a comunicare entro 15 giorni dalla notifica del decreto di ammissione, la data di inizio lavori;
- di applicare il C.C.N.L. di categoria ……………….(indicare il contratto applicato) e di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo la legislazione vigente:

➢ codice contribuente INPS ……………...;

➢ codice contribuente INAIL .. ……………..;

- di essere in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente.
- di non aver ottenuto per la realizzazione del suddetto progetto altri interventi di sostegno pubblico concessi da pubbliche amministrazioni anche attraverso soggetti terzi, ovvero indennizzi assicurativi e/o risarcimenti negli ultimi cinque anni;
- di impegnarsi a mantenere la destinazione dei beni oggetto dell'eventuale contributo per un periodo minimo di cinque anni e di attestare annualmente, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il rispetto di tale obbligo ovvero comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione/alienazione;
- di impegnarsi a comunicare, entro quindici giorni dalla comunicazione ufficiale, l'avvenuta concessione di aiuti di qualsiasi natura da parte di altro Ente pubblico per la medesima iniziativa;
- di impegnarsi a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ai funzionari incaricati dell'Amministrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o delle Autorità statali e comunitarie;
- di esonerare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati, e di sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
- di essere in possesso o aver richiesto, secondo la normativa vigente, le seguenti autorizzazioni, pareri, nullaosta per la realizzazione dell'intervento previsto:

a) ………………………..Autorità competente……………………………………………..

b)……………………… Autorità competente……………………………………………..

c)………………………...Autorità competente……………………………………………..

- di allegare alla presente domanda la seguente documentazione prevista all'allegato 3, punto 5 dell'invito alla manifestazione d'interesse per la Misura 3.1 approvato con D.G.R. n…………...di data …./……/2009:
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
- di voler ricevere le eventuali erogazioni che saranno effettuate, mediante accreditamento sul c/c bancario n.……… intestato a…………………………presso …………………………………………...
- Cod. IBAN ………………………………………..;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente domanda di contributo anche ai fini di informazione e pubblicità previsti dall'art. 30 del Regolamento (CE) 498/2007.

_________________,lì ___/___/______

Timbro del richiedente

[2] Firma (leggibile) del titolare o del legale rappresentante

____

[2]Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è sottoscritta dall'interessato e viene inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

MOD/ACO/1.2

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL COSTO DEI LAVORI PREVISTI

	INTERVENTI/voci di spesa	RIFERIMENTO PREVENTIVO NUMERO	COSTO AL NETTO DI IVA
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G	Altro		
	Totale Generale del costo dei lavori previsti "H" Spese generali (max 5% del Totale generale "H") IVA non recuperabile (eventualmente) TOTALE GENERALE DEL COSTO DEL PROGETTO		

MOD/ACO/1.3

Scheda riassuntiva degli indicatori d'impatto

Situazione tecnica, economica e sociale prima della realizzazione del progetto

Descrizione	Unità di riferimento	Totale
numero della aziende partecipanti (allegare elenco aziende suddivise per tipo di attività/attrezzi e zone di pesca)	N°	
numero totale occupati nelle aziende partecipanti: numero occupati a tempo indeterminato numero occupati a tempo determinato	N°	
quantità di prodotto commercializzato nei due anni precedenti l'attuazione dell'iniziativa suddiviso per tipo di attività/attrezzi e specie	Tonn.	
valore commerciale stimato della produzione delle aziende associate per tipo di attività/attrezzi e specie	Euro	
Valore aggiunto /battello comparto strascico **Valore aggiunto /battello comparto draghe** **Valore aggiunto /battello comparto pelagico e circuizione** **Valore aggiunto /battello comparto piccola pesca**	Euro	
Valore aggiunto /addetto comparto strascico **Valore aggiunto /addetto comparto draghe** **Valore aggiunto /addetto comparto pelagico e circuizione** **Valore aggiunto /addetto comparto piccola pesca**	Euro	

- Specie interessate ([1]): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Anguille — 4 Pesci piatti — 7 Cefali — 10 Crostacei

2 Salmoni — 5 Spigole — 8 Ostriche — 11 Altri ………

3 Trote — 6 Orate — 9 Mitili — (*Specificare*)

MOD/ACO/1.4

Situazione tecnica, economica e sociale prevista dopo la realizzazione dell'iniziativa

Descrizione	Unità di riferimento	Totale
numero della aziende partecipanti (allegare elenco aziende suddivise per tipo di attività/attrezzi e zone di pesca)	N°	
numero totale occupati nelle aziende partecipanti: numero occupati a tempo indeterminato numero occupati a tempo determinato	N°	
quantità di prodotto commercializzato nei due anni precedenti l'attuazione dell'iniziativa suddiviso per tipo di attività/attrezzi e specie	Tonn.	
valore commerciale stimato della produzione delle aziende associate per tipo di attività/attrezzi e specie	Euro	
Valore aggiunto /battello comparto strascico **Valore aggiunto /battello comparto draghe** **Valore aggiunto /battello comparto pelagico e circuizione** **Valore aggiunto /battello comparto piccola pesca**	Euro	
Valore aggiunto /addetto comparto strascico **Valore aggiunto /addetto comparto draghe** **Valore aggiunto /addetto comparto pelagico e circuizione** **Valore aggiunto /addetto comparto piccola pesca**	Euro	

- Specie interessate ([1]): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Anguille	4 Pesci piatti	7 Cefali	10 Crostacei
2 Salmoni	5 Spigole	8 Ostriche	11 Altri ……..…
3 Trote	6 Orate	9 Mitili	(*Specificare*)

MOD/ACO/1.5

Azioni ed indicatori di realizzazione (Regolamento CE 498/2007)
(Barrare in relazione alle tipologie di intervento)

Misura 3.1. - Azioni collettive

Dato 1: organizzazioni di produttori costituite

Dato 2: organizzazioni di produttori ristrutturate

Dato 3: operazione intesa all'aggiornamento delle competenze professionali o all'elaborazione di nuovi metodi e strumenti di formazione

Dato 4: operazione volta a promuovere il partenariato fra esperti scientifici e operatori nel settore della pesca

Dato 5: operazione relativa alla costituzione di reti e allo scambio di esperienze e delle migliori pratiche fra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne e altri soggetti interessati

Dato 6: altre operazioni

___________________,lì ________/______/________

Timbro del richiedente

Firma (leggibile) del richiedente o del legale rappresentante

____

M

MOD/ACO/ 1.6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445 del 29.12.2000,

Il sottoscritto **…………..** nato a ………… il…………………, cod. fisc …………… in qualità di ……… della ditta ….. – Cod. Fisc. E part. IVA ……… consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

dichiara

……

……
……
……
……………………………………………………………………………………………

Data, ________

FIRMA DEL DICHIARANTE (1)

(1) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità ovvero firma semplice apposta in presenza al dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445)

MOD/ACO/1.7

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Servizio pesca e acquacoltura

Via Sabbadini, 31

33100 UDINE

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L'ANTICIPO A SOSTEGNO DEL BENEFICIARIO FINALE PER L'INTERVENTO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. xxx DD. xxxx . . ..

VISTO

a. che con decreto di impegno del Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura della Direzione centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali n. ______ di data _______ è stato impegnato l'importo di € ___________per gli interventi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. ______ del _______ relativi alla misura___________ per la domanda presentata da ____ nato a ___________________ il ____________CF.______________________ P. IVA _____________________ o dalla Ditta ____ con sede in ____________________________ C. F. __________________________ / P. IVA _______________________ (in seguito denominato "Contraente") relativa all'intervento di seguito descritto:____ ____

b. che il contraente ha richiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia, il pagamento anticipato di € ______________ diconsi € ____) corrispondente al 50% del contributo di € ____________________ per la realizzazione dell'intervento sopradescritto, in applicazione di quanto previsto dal Documento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione degli intervenit previsti dal Fondo Europeo della Pesca per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006 per l'annualità 2008 per il quale sono applicate le condizioni previste dall'art 39 della Lr 20.3.2000 n. 7;

CIÒ PREMESSO

la Società / Banca ____ P. IVA

_____________________ con sede in __________________ iscritta nel registro delle imprese di ___________________ al numero

__________ (di seguito indicata come Fideiussore), in persona del legale rappresentane pro tempore/procuratore speciale

____ nato a ____ il

_____________________ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore (oppure, nel caso di impresa

assicuratrice P. IVA, con sede legale in ________________________________ Via ________________________________

, in persona del ____ nella sua qualità di Agente

______________________________________, autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell' Artigianato

ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione ed inclusa nell'elenco di cui all' art. 1, lettere b e c della legge n. 348 del

10.06.1982 pubblicato sulla G.U. n. ____ del _______ , a cura dell'ISVAP)

nell'interesse di ____ P. IVA / cod. fiscale

__________________ con sede / residente in _________________________ iscritta nel registro delle imprese di

____________________________ al numero _____________ (di seguito indicata come Contraente), a favore della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento

dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente

aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte,

tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dalla Regione in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre

specificate, fino a concorrenza della somma massima di € ______________________(pari al 110%dell'importo di cui al

precedente punto b.)

La Società/Banca sottoscritta, rappresentata come sopra:

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire le somme anticipate comunicato per conoscenza al Fideiussore, la Società/Banca si obbliga irrevocabilmente a rimborsare alla Regione quanto richiesto la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento richiesto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre alla Regione stessa alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. La presente garanzia fideiussoria ha validità mesi ….., rinnovabile fino alla liberazione della ditta beneficiaria del contributo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, che disporrà lo svincolo, dandone comunicazione alla medesima ditta.
5. In caso di controversie fra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Trieste.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'

_______________________________ _______________________________

Data, ______________________

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944, 1957, 1242 e 1247 c.c., nonché quelle relative alla deroga alla competenza del Foro giudicante del presente contratto autonomo di garanzia.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'

_______________________________ _______________________________

Data, ______________________

MOD/ACO/ 1.8

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Servizio pesca e acquacoltura

Via Sabbadini, n. 31

33100 UDINE

Racc. A.R.

D.G.R. n. del . ./. ./2009. Documento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al Regolamento CE 1198/2006 – annualità 2008 - 2010.

Asse prioritario 3 - Misura 3.1 – Azioni collettive (art. 37 lettera m) regolamento 1198/2006)

Il/La sottoscritto/a..

Nato/a..il...../...../.................residente a..

Prov............................in qualità di...

dell'impresa/organizzazione di produttori /altro organismo ....

Cod.Fisc...P.IVA...con sede in...

Telefono..Telefax..e.mail..

CHIEDE

a) la liquidazione del saldo del contributo spettante di cui al decreto di impegno n...........di data ...., essendo i lavori ultimati.

b) la liquidazione dello stato di avanzamento lavori n.........., essendo il progetto di cui al decreto di impegno n.........di data...................................realizzati al ....% .

A tal fine allega la seguente documentazione [(1)]

1) Relazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto con particolare riferimento agli indicatori di impatto e di realizzazione (MOD/ACO/1.4, 1.5);
2) Consuntivo di spesa, redatto in forma analitica, sulla base delle voci di spesa effettivamente eseguite con quadro di raffronto con quelle preventivate (MOD/ACO/1.9, 1.10);

3) Fatture originali, debitamente quietanzate e relative dichiarazioni liberatorie (MOD/ACO/1.11);
4) Copia del documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
5) Certificato della Camera di Commercio/Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare;
6) Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che non esistono procedure concorsuali in corso (MOD/ACO/1.6);
7) Documentazione inerente autorizzazioni, pareri, nulla osta:
8) Altro………
……
……
……
……

Chiede altresì che il pagamento sia disposto mediante accreditamento al proprio conto corrente

n.____________ presso la Banca (nome o ragione sociale)___________________

________________________ Via e numero ____

Codice postale e località ____

COD. IBAN ______________

______________________lì____________________

Timbro del richiedente

[1] Firma (leggibile) del titolare o del legale rappresentante

____

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è sottoscritta dall'interessato e viene inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

MOD/ACO/ 1.9

MODELLO "A" – PAGAMENTO TOTALITA' DEL CONTRIBUTO
ELENCO DEI DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AI PAGAMENTI EFFETTUATI
NEL CORSO DEL PERIODO
dal ______________ al ______________

N. FATTURA	DATA	EMESSA DALLA DITTA	OGGETTO DELLA FATTURA	IMPORTO AL NETTO DELL'IVA RECUPERABILE	DATA E MODALITA' DI PAGAMENTO

CODICI DI PAGAMENTO
1) Assegno di c/c bancario o circolare
2) Bonifico bancario
3) Contanti nei limiti di Euro 1.000,00

Data ________________

Firma del/i beneficiario/i

____

MOD/ACO/ 1.10

MODELLO “B” – PAGAMENTO TOTALITA’ DEL CONTRIBUTO
SPIEGAZIONE DELLE DIFFERENZE TRA I LAVORI PREVISTI ED I LAVORI REALIZZATI

	INTERVENTI	COSTI DA PROGETTO APPROVATO	ADATTAMENTI TECNICI o VARIANTI APPROVATE	COSTO DEI LAVORI REALIZZATI AL NETTO DI IVA
A				
B				
C				
D				
E				
F				
	Totale Generale del costo dei lavori previsti “H” Spese generali (max 5% del Totale generale “H”) IVA non recuperabile (eventualmente) TOTALE GENERALE DEL COSTO DEL PROGETTO			

Data_______________

Firma del/i beneficiario/i

____

MOD/ACO/ 1.11

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445 del 29.12.2000,

(da allegare alla fattura quietanzata completa delle ricevute di pagamento)

Il sottoscritto ………….. (generalità), in qualità di ……..... della ditta ……….. Con sede in ………………..via…..

dichiara che le forniture di macchinari, attrezzature, materiali e servizi riportati nelle seguenti fatture:

n°	data	imponibile	IVA	importo	data pagamento	modalità Pagamento /numero bonifico

- sono state integralmente pagati in base a quanto effettivamente pattuito, al netto di ogni sconto o abbuono;
- i materiali sono nuovi di fabbrica, conforme agli ordini di fornitura e perfettamente funzionanti;
- non sono state emesse note d'accredito ovvero sono state emesse le seguenti note d'accredito a rettifica parziale e/o totale del fatturato;
- per quanto sopra si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro da pretendere.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445 del 28.12.2000 si allega alla presente copia fronte retro del documento di riconoscimento ……..

Data,_________

In fede

(il dichiarante)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_33_1_DGR_1754_3_ALL2

ALLEGATO 2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTAR I E FORESTALI

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.1
Azioni collettive
(art. 37 Reg. (CE) n. 1198/2006)

1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto disposto dall'art.37 del Reg.(CE) 1198/2006, di seguito Regolamento di base, la misura è volta al finanziamento di progetti di interesse comune, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, attuati con la partecipazione attiva degli stessi operatori, che contribuiscono all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale.

2. Area territoriale di attuazione

Territorio regionale/interregionale, compreso il prospiciente ambito marino.

3. Interventi ammissibili

Sono ammissibili a contributo gli interventi indicati all'art. 37 del Reg.(CE) 1198/2006, esclusa le lettere m) ed n), ed all'art. 9 § 1 del Reg. (CE) 744/2008 del Consiglio del 24 luglio 2008.

Il finanziamento previsto all'art. 37 del Reg.(CE) 1198/2006 non copre i costi relativi alla pesca sperimentale.

L'elenco delle misure indicate nell'art. 37 non è esaustivo, il sostegno per misure non espressamente indicate deve essere conforme agli obiettivi dell'Asse prioritario 3 e può essere concesso per misure simili a quelle previste per gli Assi 1 e 2. In tali casi l'ambito d'intervento deve essere obbligatoriamente di interesse comune.

In particolare, gli interventi devono essere finalizzati oppure riconducibili, o assimilabili, a uno o più dei seguenti obiettivi:

1) promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e ridurre le catture accessorie;
2) migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza**;**
3) contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, anche tramite la tracciabilità;
4) migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari**;**
5) realizzare investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti ;
6) contribuire al finanziamento di misure di assistenza tecnica per:
    a) l'esecuzione di audit energetici per gruppi di pescherecci;
    b) la consultazione di esperti per l'elaborazione di piani di ristrutturazione e di ammodernamento della flotta.

Sono esclusi dal finanziamento del presente bando, in quanto compresi in altro specifico bando, gli interventi finalizzati a migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare mediante l'elaborazione di piani locali di gestione approvati dalle autorità nazionali competenti (lettera m) art. 37 del Regolamento di base, l'istituzione, la ristrutturazione di organizzazioni produttori riconosciute nonché l'attuazione dei rispettivi piani di miglioramento della qualità

4. Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammessi al finanziamento sono le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del Reg.(CE) n.104/2000 e s.m.i., consorzi di imprese di pesca, micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, enti/organismi pubblici, organizzazioni professionali riconosciute, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, associazioni ambientaliste**.**

5. Requisiti per l' ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
b) applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente.

6. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando i modelli di cui al successivo punto 7 del bando e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del DPR n.445/2000.

Le domande di ammissione, complete della relativa documentazione, devono essere spedite a mezzo raccomandata o presentate direttamente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali – Servizio pesca e acquacoltura, via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE, in qualità di Autorità di Gestione, entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione presente sul timbro postale.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione in corso di validità unitamente alla domanda (MODD./ACO/1.1 – 1.5):

1. progetto preliminare costituito da relazione tecnica dettagliata, elaborati grafici e cronoprogramma delle attività;
2. riepilogo degli investimenti previsti, relativi preventivi ed eventuali computi metrici;
3. piano finanziario dell'investimento;
4. esplicite informazioni dalle quali si possa evincere il carattere collettivo del progetto:
    a. presenta un interesse comune per un gruppo di beneficiari individuabile o per la popolazione in generale;
    b. è localizzato o ha ricaduta nel territorio della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ivi compreso il prospiciente ambito marino;
5. per interventi inerenti i pescherecci, dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente con l'elenco dei dati anagrafici di ognuna delle imprese partecipanti all'iniziativa compreso i dati delle imbarcazioni interessate che devono essere iscritte in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
6. nel caso il richiedente sia costituito in forma societaria, anche cooperativa: atto costitutivo, statuto, estratto libro soci;
7. relazione a firma congiunta del richiedente e di eventuali istituti/enti di ricerca o formativi individuati e/o coinvolti nei progetti che promuovono il partenariato tra scienziati ed operatori del settore della pesca;
8. curriculum vitae dei soggetti coinvolti, in qualità di responsabili scientifici del progetto[1];
9. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la base giuridica ai sensi della quale si opera in regime IVA non recuperabile (MOD./ACO/1.6).

L'Autorità di Gestione si riserva di richiedere, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, integrazioni alla documentazione presentata.

8. Spese ammissibili

Sono ammissibili le sole spese aventi un legame diretto con gli interventi indicati al paragrafo 3, che rispettano le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dai regolamenti comunitari, nonché dai documenti attuativi di riferimento adottati a livello nazionale, sostenute a decorrere dalla data di avvio del progetto e comunque non antecedenti al 1 gennaio 2007.

Le spese ammissibili sono considerate al netto di oneri accessori e imposte, compresa l'IVA, a meno che questi non siano realmente e definitivamente sostenuti dal soggetto ammesso a contributo, siano non recuperabili e siano pertinenti alle tipologie di spesa di seguito declinate:

---

[1] La produzione del curriculum vitae è teso ad accertare professionalità e l'esperienza acquisita nel settore di competenza in relazione alle attività presentate.

- attrezzature e infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti;
- attrezzatura informatica, e relativi software di tipo specialistico;
- spese per personale esterno (incarichi di collaborazione, consulenze professionali…);
- costi connessi all'organizzazione di studi, ricerche, riunioni e seminari nel limite massimo del 10%;
- spese relative alla cooperazione con istituti scientifici;
- spese tecniche e di progettazione nel limite massimo del 12%;
- spese connesse alla realizzazione del progetto (personale, affitto imbarcazioni o attrezzature, ecc.).

Per ciascun bene o servizio deve essere allegato il preventivo di spesa.

non sono ammissibili:

- le spese riferibili a contributi in natura;
- costi di funzionamento;
- canoni delle concessioni demaniali;
- i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006;
- interessi passivi;
- spese di realizzazione e ristrutturazione di alloggi per il personale;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle di laboratorio;
- IVA se non definitivamente ed effettivamente sostenuta e non recuperabile dal beneficiario finale;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti e non recuperabili dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse di cui al bilancio regionale per un importo massimo di Euro 250.000,00 relativamente all'annualità 2008. Per i progetti inseriti nelle graduatorie degli ammessi saranno utilizzate risorse finanziarie 2009 per € 150.000,00 e, se necessario, ulteriori risorse nel limite massimo di quelle disponibili a valere sull'asse prioritario III per le annualità 2008 e 2009.

L'importo massimo di spesa ammessa per singolo intervento è pari ad Euro 300.000,00.

Il contributo è calcolato in percentuale del costo ammissibile del progetto ammissibile ed è pari al 60% nel caso di progetti previsti dal paragrafo 3 e che rientrino nei punti 1), 2), 3), 4) e 5);

Il contributo è calcolato in percentuale del costo ammissibile del progetto ammissibile ed è pari al 100% nel caso di progetti previsti dal paragrafo 3 al punto 6).

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto.

10. Valutazione istruttoria

L'Autorità di Gestione concedente provvede alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- ❑ l'invio fuori termine della domanda;
- ❑ l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa di riferimento;
- ❑ la mancata sottoscrizione della domanda.

L'Autorità di Gestione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo punto 11.

Le istanze valutate positivamente in seguito all'esame del Nucleo di valutazione di cui al DPReg 087/Pres del 2 aprile 2009, sono inserite in una graduatoria, approvata con decreto dell'Autorità di Gestione e ammesse a

contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto (codice FEP);
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- tipologia dell'intervento;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

Ai soggetti ammessi al contributo, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, verrà richiesto il certificato camerale, in carta semplice, attestante la vigenza dell'impresa e nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore a 154.937,07 euro, corredato anche della dicitura antimafia.
I progetti sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili.
In fase di verifica finale, l'Autorità di Gestione controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.
Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

11. Criteri di selezione
Punteggi attribuibili

Descrizione	Peso	Valore
Operazioni volte a una migliore conservazione e gestione sostenibile delle risorse: punti 10	0	
Operazioni finalizzate alla promozione di metodi o attrezzature di pesca selettivi e alla riduzione delle catture accessorie: punti 10	20	
Operazioni volte a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari: punti 10	20	
Operazioni che promuovono il partenariato tra scienziati e operatori del settore: punti 5	10	
Operazioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all'art. 26, paragrafo 4 del Reg. (CE) 1198/06: punti 20	0	
Operazioni finalizzate a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza: punti 5	10	
Operazioni volte ad accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione: punti 5	0	
Operazioni volte alla creazione ed il mantenimento di posti di lavoro: punti 5 per n.ro _ nuova assunzione; punti 3 per n.ro _ addetti settore mantenuti (lavoratori subordinati e parasubordinati, soci lavoratori)	20	
Operazioni che favoriscono la partecipazione delle donne: punti 5 per n.ro _ addetto donna	20	
TOTALE	100	

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti
Entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo al beneficiario, quest'ultimo deve comunicare all'Autorità di Gestione la data di inizio dei lavori/del progetto. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.
I progetti dovranno essere terminati e rendicontati all'Autorità di Gestione entro 12 mesi dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo.

13. Varianti
Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste all'Autorità di Gestione che le valuta condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse a finanziamento.
La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.
La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione, comporta la relativa diminuzione del contributo.
L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.
In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa.
E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti

14. Proroghe
Sarà possibile richiedere la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore alla metà della durata dei lavori in progetto, il cui nuovo termine dovrà, comunque, essere compreso nel limite temporale massimo del Programma operativo.
Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause non imputabili al richiedente, debitamente documentati.
La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Autorità di Gestione.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione
I beni oggetto di finanziamento non possono essere venduti o ceduti, salvo autorizzazione preventiva, né distratti dalla destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi decorrenti dalla data di accertamento amministrativo.
In caso di cessione prima di tale periodo, preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione regionale provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi
L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione e' pari almeno al 50% della spesa ammessa.
Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:
- anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di una garanzia fideiussoria, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato, adottando il MOD/ACO/1.7 La copertura fideiussoria dovrà avere la durata dei lavori in progetto e rinnovabile fino alla liberazione del beneficiario dell'agevolazione da parte della Regione che disporrà lo svincolo ;

- saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta **della totalità o del saldo del contributo** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione e documentazione allegata utilizzando la modulistica allegata al presente bando (MODD./ACO/1.8 - 1.10);
2. copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. fatture originali, debitamente quietanzate, e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura (MOD/ACO/1.11);
4. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro;
5. documentazione inerente le autorizzazioni, pareri ecc.;

17. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture).
2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti fino a 1.000,00 Euro, secondo le disposizioni di cui al documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013";
3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, e i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello, elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo.

19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficario, o in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda alle finalità per le quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
- per coefficente di realizzazione inferiore al limite stabilito del 50%;
- per non raggiungimento di un punteggio utile al permanere nella graduatoria;
- per la mancata realizzazione del progetto entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale contributo liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

20. Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 744/2008 del Consiglio del 24 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica;
- Piano Strategico Nazionale per il settore della pesca;
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme generali sull'azione amministrativa;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso.

.

MOD/ACO/1.1

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Servizio pesca e acquacoltura

Via Sabbadini, n. 31

33100 UDINE

Racc. A. R.

D.G.R. n. del . ./. ./2009. Documento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al Regolamento CE 1198/2006 – annualità 2008 - 2010.
Asse prioritario 3 - Misura 3.1 – Azioni collettive (art. 37 regolamento (CE) 1198/2006)

Tipologia di intervento……………………………………………………………………………………

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………

nato/a a……………………………………………………………………il…/…/………………

residente a……………………………Via e numero……………………………Prov…………….

in qualità di………………………………………………………dell'impresa/ente/organizzazione

………………………………………………………………………………………………………Cod.

Fisc……………………………………P.IVA…………………………………………………

con sede in………………………………Via e numero…………………………………………

Telefono………………………………Telefax……………………e-mail……………………………

CHIEDE

la concessione di un contributo sulla spesa complessiva di Euro…………………per la realizzazione del progetto redatto da…………………………………in data……………………………………

concernente……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……….

……….

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità, anche penali, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA QUANTO SEGUE

- di disporre dei fondi necessari ad assicurare la propria partecipazione finanziaria al progetto
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e non di non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- di impegnarsi a comunicare entro 15 giorni dalla notifica del decreto di ammissione, la data di inizio lavori;
- di applicare il C.C.N.L. di categoria ………………(indicare il contratto applicato) e di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo la legislazione vigente:

➢ codice contribuente INPS ……………..;

➢ codice contribuente INAIL .. ………….;

- di essere in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente.
- di non aver ottenuto per la realizzazione del suddetto progetto altri interventi di sostegno pubblico concessi da pubbliche amministrazioni anche attraverso soggetti terzi, ovvero indennizzi assicurativi e/o risarcimenti negli ultimi cinque anni;
- di impegnarsi a mantenere la destinazione dei beni oggetto dell'eventuale contributo per un periodo minimo di cinque anni e di attestare annualmente, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il rispetto di tale obbligo ovvero comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione/alienazione;
- di impegnarsi a comunicare, entro quindici giorni dalla comunicazione ufficiale, l'avvenuta concessione di aiuti di qualsiasi natura da parte di altro Ente pubblico per la medesima iniziativa;
- di impegnarsi a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ai funzionari incaricati dell'Amministrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o delle Autorità statali e comunitarie;
- di esonerare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati, e di sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
- di essere in possesso o aver richiesto, secondo la normativa vigente, le seguenti autorizzazioni, pareri, nullaosta per la realizzazione dell'intervento previsto:

  a) …………………………..Autorità competente……………………………………………………

b)……………………… Autorità competente………………………………………………

c)………………………...Autorità competente………………………………………………

- di allegare alla presente domanda la seguente documentazione prevista all'allegato 2, punto 7 del bando per la Misura 3.1 approvato con D.G.R. n.…………...di data …./……/2009:

- …………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………….

- di voler ricevere le eventuali erogazioni che saranno effettuate, mediante accreditamento sul c/c bancario n..……… intestato a……………………………presso ……………………………………………...

Cod. IBAN ……………………………………….;

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente domanda di contributo anche ai fini di informazione e pubblicità previsti dall'art. 30 del Regolamento (CE) 498/2007.

_________________,lì ___/___/______

Timbro del richiedente

[1]

Firma (leggibile) del titolare o del legale rappresentante

____

[1]Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è sottoscritta dall'interessato e viene inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

MOD/ACO/1.2

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL COSTO DEI LAVORI PREVISTI

	INTERVENTI/voci di spesa	RIFERIMENTO PREVENTIVO NUMERO	COSTO AL NETTO DI IVA
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G	Altro		
Totale Generale del costo dei lavori previsti "H" Spese generali (max 5% del Totale generale "H") IVA non recuperabile (eventualmente) TOTALE GENERALE DEL COSTO DEL PROGETTO			

MOD/ACO/1.3

Scheda riassuntiva degli indicatori d'impatto

Situazione tecnica, economica e sociale prima della realizzazione del progetto

Descrizione	Unità di riferimento	Totale
numero della aziende partecipanti (allegare elenco aziende suddivise per tipo di attività/attrezzi e zone di pesca)	N°	
numero totale occupati nelle aziende partecipanti: numero occupati a tempo indeterminato numero occupati a tempo determinato	N°	
quantità di prodotto catturato, lavorato, trasformato e commercializzato nei due anni precedenti l'attuazione dell'iniziativa (suddiviso per tipo di attività/attrezzi e specie)	Tonn.	
valore commerciale stimato di prodotto catturato, lavorato, trasformato e commercializzato nei due anni precedenti l'attuazione dell'iniziativa (suddiviso per tipo di attività/attrezzi e specie)	Euro	
	Euro	
	Euro	

- Specie interessate ([1]): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Anguille	4 Pesci piatti	7 Cefali	10 Crostacei
2 Salmoni	5 Spigole	8 Ostriche	11 Altri ……..…
3 Trote	6 Orate	9 Mitili	(*Specificare*)

MOD/ACO/1.4

Situazione tecnica, economica e sociale prevista dopo la realizzazione dell'iniziativa

Descrizione	Unità di riferimento	Totale
numero della aziende partecipanti (allegare elenco aziende suddivise per tipo di attività/attrezzi e zone di pesca)	N°	
numero totale occupati nelle aziende partecipanti: numero occupati a tempo indeterminato numero occupati a tempo determinato	N°	
quantità di prodotto lavorato, trasformato e commercializzato nei due anni successivi l'attuazione dell'iniziativa (suddiviso per tipo di attività/attrezzi e specie)	Tonn.	
valore commerciale stimato di prodotto catturato, lavorato, trasformato e commercializzato nei due anni successivi l'attuazione dell'iniziativa (suddiviso per tipo di attività/attrezzi e specie)	Euro	
	Euro	
	Euro	

- Specie interessate ([1]): [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[1] Anguille	[4] Pesci piatti	[7] Cefali	[10] Crostacei
[2] Salmoni	[5] Spigole	[8] Ostriche	[11] Altri …………
[3] Trote	[6] Orate	[9] Mitili	(*Specificare*)

MOD/ACO/1.5

Azioni ed indicatori di realizzazione (Regolamento CE 498/2007)
(Barrare in relazione alle tipologie di intervento)

Misura 3.1. - Azioni collettive
Dato 1: organizzazioni di produttori costituite
Dato 2: organizzazioni di produttori ristrutturate
Dato 3: operazione intesa all'aggiornamento delle competenze professionali o all'elaborazione di nuovi metodi e strumenti di formazione
Dato 4: operazione volta a promuovere il partenariato fra esperti scientifici e operatori nel settore della pesca
Dato 5: operazione relativa alla costituzione di reti e allo scambio di esperienze e delle migliori pratiche fra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne e altri soggetti interessati
Dato 6: altre operazioni

__________________,lì _______/_____/_______

Timbro del richiedente

[1] *Firma (leggibile) del richiedente o del legale rappresentante*

____

M

[1]Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è sottoscritta dall'interessato e viene inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

MOD/ACO/ 1.6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445 del 29.12.2000,

Il sottoscritto **…………..** nato a ………… il………………… , cod. fisc …………… in qualità di ……… della ditta ….. – Cod. Fisc. E part. IVA ……… consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

dichiara

……

………

………

………

………………………………………………………………………………………………

Data, ________

FIRMA DEL DICHIARANTE (1)

(1) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità ovvero firma semplice apposta in presenza al dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445)

MOD/ACO/1.7

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Servizio pesca e acquacoltura

Via Sabbadini, 31

33100 UDINE

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L'ANTICIPO A SOSTEGNO DEL BENEFICIARIO FINALE PER L'INTERVENTO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. xxx DD. xxxx ……..

VISTO

a. che con decreto di impegno del Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura della Direzione centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali n. ______ di data _______ è stato impegnato l'importo di € __________per gli interventi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. ______ del _______ relativi alla misura__________ per la domanda presentata da ____ nato a _________________ il ___________CF._____________________ P. IVA ___________________ o dalla Ditta ____ con sede in __________________________ C. F. _______________________ / P. IVA ______________________ (in seguito denominato "Contraente") relativa all'intervento di seguito descritto:____ ____ ______

b. che il contraente ha richiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia, il pagamento anticipato di € _____________ diconsi € ____) corrispondente al 50% del contributo di € __________________ per la realizzazione dell'intervento sopradescritto, in applicazione di quanto previsto dal Documento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione degli intervenit previsti dal Fondo Europeo della Pesca per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006 per l'annualità 2008 per il quale sono applicate le condizioni previste dall'art 39 della Lr 20.3.2000 n. 7;

CIÒ PREMESSO

la Società / Banca ____ P. IVA

_______________ con sede in _____________ iscritta nel registro delle imprese di ______________ al

numero ________ (di seguito indicata come Fideiussore), in persona del legale rappresentane pro

tempore/procuratore speciale ___________________________________ nato a

________________________________ il _______________ dichiara di costituirsi, come in effetti si

costituisce, fideiussore (oppure, nel caso di impresa assicuratrice P. IVA, con sede legale in

_____________________________ Via ___________________________ , in persona del

____ nella sua qualità di Agente

___________________________________, autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'

Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione ed inclusa nell'elenco di cui all' art. 1, lettere b e c

della legge n. 348 del 10.06.1982 pubblicato sulla G.U. n. ____ del ______ , a cura dell'ISVAP)

nell'interesse di ____ P. IVA / cod.

fiscale ________________ con sede / residente in _______________________ iscritta nel registro delle

imprese di _________________________ al numero ____________ (di seguito indicata come

Contraente), a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dichiarandosi con il Contraente solidalmente

tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto

descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la

data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dalla Regione

in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di €

____________________(pari al 110%dell'importo di cui al precedente punto b.)

La Società/Banca sottoscritta, rappresentata come sopra:

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire le somme anticipate comunicato per conoscenza al Fideiussore, la Società/Banca si obbliga irrevocabilmente a rimborsare alla Regione quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Il pagamento richiesto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre alla Regione stessa alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. La presente garanzia fideiussoria ha validità mesi ….., rinnovabile fino alla liberazione della ditta beneficiaria del contributo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, che disporrà lo svincolo, dandone comunicazione alla medesima ditta.
5. In caso di controversie fra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Trieste.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'

______________________ ______________________

Data, ______________________

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944, 1957, 1242 e 1247 c.c., nonché quelle relative alla deroga alla competenza del Foro giudicante del presente contratto autonomo di garanzia.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'

______________________ ______________________

Data, ______________________

MOD/ACO/ 1.8

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Servizio pesca e acquacoltura

Via Sabbadini, n. 31

33100 UDINE

Racc. A.R.

D.G.R. n. del . ./. ./2009. Documento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al Regolamento CE 1198/2006 – annualità 2008 - 2010.
Asse prioritario 3 - Misura 3.1 – Azioni collettive (art. 37 regolamento (CE) 1198/2006)

Il/La sottoscritto/a..
Nato/a...il...../...../................residente a...
Prov...........................in qualità di...
dell'impresa/organizzazione di produttori /altro organismo ....
Cod.Fisc...P.IVA...con sede in..
Telefono...Telefax..e.mail..

CHIEDE

a) la liquidazione del saldo del contributo spettante di cui al decreto di impegno n...........di data ...., essendo i lavori ultimati.
b) la liquidazione dello stato di avanzamento lavori n.........., essendo il progetto di cui al decreto di impegno n...........di data...................................realizzati al ....% .
A tal fine allega la seguente documentazione [1]

1) Relazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto con particolare riferimento agli indicatori di impatto e di realizzazione (MOD/ACO/1.4, 1.5);
2) Consuntivo di spesa, redatto in forma analitica, sulla base delle voci di spesa effettivamente eseguite con quadro di raffronto con quelle preventivate (MOD/ACO/1.9, 1.10);

3) Fatture originali, debitamente quietanzate e relative dichiarazioni liberatorie (MOD/ACO/1.11);
4) Copia del documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
5) Certificato della Camera di Commercio/Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare;
6) Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che non esistono procedure concorsuali in corso (MOD/ACO/1.6);
7) Documentazione inerente autorizzazioni, pareri, nulla osta:
8) Altro………
……
……

Chiede altresì che il pagamento sia disposto mediante accreditamento al proprio conto corrente

n.____________ presso la Banca (nome o ragione sociale)____________________

________________________ Via e numero ____

Codice postale e località ____

COD. IBAN ______________

______________________lì____________________

Timbro del richiedente

(1) Firma (leggibile) del titolare o del legale rappresentante

____

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è sottoscritta dall'interessato e viene inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

MOD/ACO/ 1.9

MODELLO "A" – PAGAMENTO TOTALITA' DEL CONTRIBUTO
ELENCO DEI DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AI PAGAMENTI EFFETTUATI
NEL CORSO DEL PERIODO
dal ______________ al ______________

N. FATTURA	DATA	EMESSA DALLA DITTA	OGGETTO DELLA FATTURA	IMPORTO AL NETTO DELL'IVA RECUPERABILE	DATA E MODALITA' DI PAGAMENTO

CODICI DI PAGAMENTO
1) Assegno di c/c bancario o circolare
2) Bonifico bancario
3) Contanti nei limiti di Euro 1.000,00

Data ________________

Firma del/i beneficiario/i

____

MOD/ACO/ 1.10

MODELLO "B" – PAGAMENTO TOTALITA' DEL CONTRIBUTO
SPIEGAZIONE DELLE DIFFERENZE TRA I LAVORI PREVISTI ED I LAVORI REALIZZATI

	INTERVENTI	COSTI DA PROGETTO APPROVATO	ADATTAMENTI TECNICI o VARIANTI APPROVATE	COSTO DEI LAVORI REALIZZATI AL NETTO DI IVA
A				
B				
C				
D				
E				
F				
Totale Generale del costo dei lavori previsti "H" Spese generali (max 5% del Totale generale "H") IVA non recuperabile (eventualmente) TOTALE GENERALE DEL COSTO DEL PROGETTO				

Data_______________

Firma del/i beneficiario/i

____

MOD/ACO/ 1.11

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445 del 29.12.2000,

(da allegare alla fattura quietanzata completa delle ricevute di pagamento)

Il sottoscritto …………… (generalità), in qualità di ……..... della ditta ……….. Con sede in …………………..via…...

dichiara che le forniture di macchinari, attrezzature, materiali e servizi riportati nelle seguenti fatture:

n°	data	imponibile	IVA	importo	data pagamento	modalità Pagamento /numero bonifico

- sono state integralmente pagati in base a quanto effettivamente pattuito, al netto di ogni sconto o abbuono;
- i materiali sono nuovi di fabbrica, conforme agli ordini di fornitura e perfettamente funzionanti;
- non sono state emesse note d'accredito ovvero sono state emesse le seguenti note d'accredito a rettifica parziale e/o totale del fatturato;
- per quanto sopra si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro da pretendere.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445 del 28.12.2000 si allega alla presente copia fronte retro del documento di riconoscimento ……..

Data,_________

In fede

(il dichiarante)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_33_1_ADC_AMB LLPP PN AMBIENTE_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Ambiente e Servizi Spa.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/556/IPD/2461, emesso in data 01.07.2009 e firmato per accettazione in data 16.07.2009, è stato assentito alla ditta Ambiente e Servizi Spa, il diritto di continuare a derivare acqua nella misura di mod. max 0,095 (9,5 l/s) da falda sotterranea mediante pozzo artesiano ubicato sul terreno al fg. 4 mapp. 1178 di S.Vito al Tagliamento per uso potabile, igienico ed assimilati fino al 30.06.2014.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

09_33_1_ADC_AMB LLPP PN COM AVIANO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Comune di Aviano.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/557/IPD/276.1, emesso in data 01.07.2009 e firmato per accettazione in data 20.07.2009, è stato assentito al Comune di Aviano, il diritto di continuare a derivare acqua nella misura di mod. medi 0,0003 (0,03 l/s) da sorgente mediante opera di presa ubicata sul terreno al mapp. fg. 7, n. 1 del Comune di Aviano per uso potabile, igienico ed assimilati fino al 17.06.2031.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.
dott.ssa Elena Marchi

09_33_1_ADC_AMB LLPP PN ECO ESPANSI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Eco Espansi Srl.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/558/IPD/2410, emesso in data 01.07.2009 e firmato per accettazione in data 13.07.2009, è stato assentito alla ditta Eco Espansi srl, il diritto di continuare a derivare acqua nella misura di mod. max 0,065 (6,5 l/s) da falda sotterranea mediante pozzo artesiano ubicato sul terreno al fg. 3 mapp. 1342 di S.Vito al Tagliamento per uso industriale fino al 31.12.2019.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

09_33_1_ADC_AMB LLPP PN GIADA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Immobiliare Giada di Fedrigo G. & C. sas.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/529/IPD/2876, emesso in data 19.06.2009 e firmato per accettazione in data 03.07.2009, è stato assentito alla ditta Immobiliare Giada di Fedrigo G. & C. sas, il diritto di continuare a derivare acqua nella misura di mod. max 0,036

(3,6 l/s) da falda sotterranea mediante pozzo artesiano ubicato sul terreno al fg. 43 mapp. 471 del Comune di Zoppola per uso potabile, igienico ed assimilati fino al 18.06.2019.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

09_33_1_ADC_AMB LLPP PN MUSSIO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di rettifica di atti ricognitivi per subentri in derivazioni di acqua ditte varie.

Con atto ricognitivo del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/584/IPD/1801_1, emesso in data 27.07.2009, è stato assentito il subentro della ditta Mussio Graziella (IPD/1801_1) nel diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2013, moduli 0,26 (l/s. 26,0) d'acqua ad uso irriguo da falda sotterranea nei comuni di Casarsa della Delizia e Arzene, riconosciuto alla ditta Colussi Giuseppe con provvedimento n. LL.PP./445/IPD VARIE dd. 09.05.2005.

Con atto ricognitivo del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/585/IPD/2501_1, emesso in data 27.07.2009, è stato assentito il subentro della ditta Bozzetto Vittorino Angelo (IPD/2501_1) nel diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2013, moduli 0,433 (l/s. 43,3) d'acqua ad uso irriguo da falda sotterranea nel comune di Casarsa della Delizia, riconosciuto alla ditta Bozzetto Pietro con provvedimento n. LL.PP./1220/IPD VARIE dd. 22.11.2005.
Con atto ricognitivo del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/586/IPD/2940, emesso in data 27.07.2009, è stato assentito il subentro della ditta Benvenuto Alessandra (IPD/2940) nel diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2013, moduli 0,25 (l/s. 25,0) d'acqua ad uso irriguo da tre pozzi al foglio 49, mappali 651 (ex 122) e 649 (ex 102), in comune di San Vito al Tagliamento, riconosciuti alla ditta Ros Dorella con provvedimento n. LL.PP./843/IPD VARIE dd. 18.08.2005, e mod. 0,40 (l/s. 40,0) d'acqua ad uso irriguo da un pozzo al foglio 41, mappale 110, in comune di San Vito al Tagliamento, riconosciuto alla ditta De Munari Giuseppe e Davide s.s. con provvedimento n. LL.PP./2/IPD VARIE dd. 04.01.2006.

Con atto ricognitivo del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/587/IPD/2912, emesso in data 27.07.2009, è stato assentito il subentro della ditta Az. Agr. Giordano Paolo (IPD/2912) nel diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2013, moduli 0,26 (l/s. 26,0) d'acqua ad uso irriguo da un pozzo al foglio 1, mappale 187, in comune di San Vito al Tagliamento, riconosciuto alla ditta Castellarin Alfio con provvedimento n. LL.PP./1195/IPD VARIE dd. 15.11.2005, e il diritto a derivare mod. 0,433 d'acqua ad uso irriguo assentito alla Ditta con atto ricognitivo n. ALPPN/2/511/IPD/VARIE dd. 03.06.2008 è stato esteso ai pozzi al foglio 3, mappali 45-46, e al foglio 11, mappali 1-2325 e 2325-2326 in comune di Casarsa della Delizia.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

09_33_1_ADC_AMB LLPP PN TREVISAN_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Trevisan Metalmeccanica sas.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/553/IPD/2885, emesso in data 30.06.2009 e firmato per accettazione in data 13.07.2009, è stato assentito alla ditta Trevisan Metalmeccanica sas, il diritto di continuare a derivare acqua nella misura di mod. max 0,0083 (0,83 l/s) da falda sotterranea mediante pozzo artesiano ubicato sul terreno al fg. 4 mapp. 1296 di S.Vito al Tagliamento per uso potabile, igienico ed assimilati fino al 01.01.2018.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.
dott.ssa Elena Marchi

09_33_1_ADC_AMB LLPP UD 05-09 CONS BLT_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua.

Con decreto del Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa della Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici n.:
ALPUD/B/540/LPU IPD/6016 emesso il 16.07.2009 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, al Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, il diritto a derivare moduli 3,90 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Lestizza al fg.15 mapp.162, ad uso irriguo.

ALPUD/B/554/LPU IPD/5606 emesso il 27.07.2009 è stato concesso fino a tutto il 28.03.2019, alla Azienda Agricola El Clap dei F.lli Mocchiutti e Zorzenon M.C., il rinnovo a derivare moduli 0,10 d'acqua mediante un pozzo in Comune di San Giovanni al Natisone al fg.20 mapp.163, ad uso zootecnico.

ALPUD/B/555/LPU IPD/2979 emesso il 27.07.2009 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2018, alla Ditta Mattiel Angela, il rinnovo a derivare complessivi moduli 0,40 d'acqua mediante tre pozzi in Comune di Codroipo rispettivamente al fg.89 mapp.61 e 160 e fg.95 mapp.245, ad uso irriguo.
Udine, 5 agosto 2009

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ing.Giovanni Ceschia

09_33_1_ADC_AMB LLPP VAS PIANO QUALITÀ ARIA_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici

Avviso relativo processo di valutazione ambientale strategica del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria. (Deliberazione della Giunta regionale n. 1783 dd. 30/07/2009).

Con riferimento alla deliberazione n. 1783 d.d. 30 luglio 2009 della Giunta regionale, Autorità procedente nell'ambito del processo di valutazione ambientale strategica del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria,
si rende noto
che sono resi pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, i seguenti documenti:
- proposta di Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria;
- rapporto ambientale;
- sintesi non tecnica del rapporto ambientale.

Tale documentazione è stata elaborata dal Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, in qualità di soggetto proponente ed è disponibile ai fini della consultazione presso gli uffici del citato Servizio con sede in via Giulia n. 75/1 a Trieste e sul sito web www.regione.fvg.it per 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Entro il periodo di consultazione, chiunque può presentare alla Regione Friuli Venezia Giulia le proprie osservazioni, che devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: s.tutela.inquin@regione.fvg.it , specificando nell'oggetto la dicitura OSSERVAZIONI PRMQA.
Si invita a sviluppare gli scritti su non più di tre cartelle (formato A4) e ad utilizzare eventuali ulteriori cartelle soltanto per grafici, illustrazioni o fotografie.

IL DIRETTORE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI:
ing. Roberto Della Torre

09_33_1_ADC_ATT PROD 06-08 CANC COOP_1_TESTO

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza sostegno e promozione comparto cooperativo

Elenco di società cooperative cancellate dall'Albo regionale delle cooperative sociali con decreti del 6 agosto 2009.

Sezione B (cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate):

1."COOPERATIVA SOCIALE ADDESTRAMENTO E LAVORO A.L.A. IN LIQUIDAZIONE", con sede in Trieste;
2. "DUEMME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in San Giorgio di Nogaro;
3. "AMBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE", con sede in Trieste;
4. "IMPRESA ETICA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Muggia;
5. " PANGEA SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE", con sede in Udine.

09_33_1_ADC_PIAN TERR CAMPOFORMIDO 58 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Campoformido, con deliberazione consiliare n. 25 del 20 aprile 2009, ha adottato la variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

09_33_1_ADC_PIAN TERR CHIOPRIS VISCONE 19 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Chiopris-Viscone. Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 25 giugno 2009 il comune di Chiopris - Viscone ha preso atto, in ordine alla variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni, che non sono interessati beni soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

09_33_1_ADC_PIAN TERR MORTEGLIANO 9 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Mortegliano. Avviso di approvazione della variante

n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 20 del 21 aprile 2009 il comune di Mortegliano ha preso atto, in ordine alla variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni e che non sono interessati beni soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ed ha approvato la variante stessa.

09_33_1_ADC_PIAN TERR SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 15_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di San Martino al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di San Martino al Tagliamento, con deliberazione consiliare n. 12 del 22 aprile 2009, ha adottato la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

09_33_1_ADC_PIAN TERR TARVISIO 43_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Tarvisio. Avviso di adozione della variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Tarvisio, con deliberazione consiliare n. 24 del 30 giugno 2009, ha adottato la variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

09_33_1_ADC_PIAN TERR TERZO DI AQUILEIA 4 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Terzo di Aquileia. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 8 del 20 aprile 2009 il comune di Terzo di Aquileia ha preso atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni in ordine alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

SEGR GEN LFOND EDITTO CORTE D'APPELLO CC PROSECCO

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del Libro fondiario del CC di Prosecco 10/COMP/07. I pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello di Trieste emesso con provvedimento del 3 giugno 2009, modificato con decreto dd. 5 agosto 2009.

La Corte di Appello di Trieste ha emesso l'Editto dd. 3 giugno 2009 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

La sezione prima civile, così riunita in camera di consiglio:
dott. Alberto Da Rin - Presidente
dott. Salvatore Daidone - Consigliere relatore
dott. Manila Salvà - Consigliere
in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'art. 1 co. 2 RD 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Prosecco con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dei seguenti immobili:
a) frazione di tq 150, marcata "l", in colore azzurro, del cat. tav. 2082 di tq 258,90; intera frazione del cat. tav. 2083 di tq 54,85, marcata "M", in colore verde, e frazione di tq 145, marcata "n", in colore giallo del cat. tavc. 2085 di orig. Tq. 244,85, corrispondenti a parte della p.c. 1241/3, orto cl. 3, di mq. 1740 in partita tavolare 1813 del comune censuario di Prosecco, con l'iscrizione del diritto di proprietà a nome di Ferluga Walter, nato a Trieste il 8.1.1949;
b) frazione di tq 93,90, marcata "p", in colore viola del cat. tav. 2082 di tq. 258,90 e frazione di tq. 76,85, marcata "q", in colore verde del cat. tav. 2085 di tq. 244,85, corrispondenti a parte della p.c. 1241/1, orto cl. 3, mq. 414 nella partita tavolare 543 del c.c. di Prosecco, con l'iscrizione del diritto di proprietà a nome di Ban Anita, nata a Trieste il 13.1.1952, Ban Paola, nata a Trieste il 29.7.1954, Ban Mario, nato a Trieste il 17.2.1966 e Ban Carlo, nato a Trieste il 13.3.1957, con 1/4 p.i. ciascuno;
c) frazione di tq. 15,00, marcata "r", in colore grigio del cat. tav. 2082 di orig. Tq. 258,90 e frazione di tq. 23,00, marcata "s", in colore arancio del cat. tav. 2085 di orig. Tq. 244,85, corrispondenti alla p.c. 1241/5, urbana di mq. 137 nella nuova partita tavolare del c.c. di Prosecco, con l'iscrizione del diritto di proprietà a nome di Ban Anita, nata a Trieste il 13.1.1952, Ban Paola, nata a Trieste il 29.7.1954, Ban Mario, nato a Trieste il 17.2.1966, Ban Carlo, nato a Trieste il 13.3.1957, con 1/4 p.i. ciascuno della quota di 453/1000 p.i., e a nome di Ferluga Walter, nato a Trieste il 8.1.1949 della quota di 547/1000 p.i.;
che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 1.12.2009;
che da tale giorno relativamente a detti immobili il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'art. 9 testo all. al RD 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:
a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà;
b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1.10.2009, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 testo allegato al RD 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.
L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.
Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.
Così deliberato in Trieste il 3.6.2009.

IL PRESIDENTE:
dott. Alberto Da Rin

Annotazione: con decreto dd. 5/6.8.2009 questa Corte - Sezione Feriale ha modificato il suesteso provvedimento nel senso che: laddove è fissato il termine dell'1.10.09 di cui all'editto, esso è prorogato al 30.11.2009.
Trieste, 6 agosto 2009

IL CANCELLIERE:
Rossella Strani

SEGR GEN UTTS 08-5 VALLE SAN BORTOLO

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Trieste

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario CC di Valle San Bortolo n. 5/COMP/08.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alle p.c.n. 2413/1 improduttivo, p.c.n. 2225/3 torrente, p.c.n. 2225/5 torrente, p.c.n. 2590 esente, p.c.n. 3196/1 torrente e p.c.n. 3196/2 torrente, del Comune Censuario di VALLE SAN BORTOLO.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 19 agosto 2009.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
Fabio Lazzari

SEGR GEN UTTS 08-12 SAN GIUSEPPE DELLA CHIUSA

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Trieste

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario CC di San Giuseppe della Chiusa n. 12/COMP/08.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c. 1132/2 improduttivo di mq. 23, del Comune Censuario di SAN GIUSEPPE DELLA CHIUSA.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 19 agosto 2009.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
Fabio Lazzari

SEGR GEN UTTS 08-13 OPICINA

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Trieste

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario CC di Opicina n. 13/COMP/08.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c.n. 5494/3 edificabile di mq. 112, del Comune Censuario di OPICINA.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 19 agosto 2009.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
Fabio Lazzari

SEGR GEN UTTS 08-16 SGONICO

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Trieste

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario CC di Sgonico n. 16/COMP/08.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c. 2507/7 strada di mq. 355 (quale derivata e frazionata dalla p.c. 2507/1), del Comune Censuario di SGONICO.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 19 agosto 2009.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
Fabio Lazzari

SEGR GEN UTTS 08-17 SAN DORLIGO DELLA VALLE

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Trieste

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario CC di San Dorligo dalla Valle n. 17/COMP/08.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c. 2869 torrente di mq. 2225, del Comune Censuario di SAN DORLIGO DELLA VALLE.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 19 agosto 2009.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
Fabio Lazzari

09_33_1_RTT_LR 13 RETTIFICA

Avviso di rettifica

BUR n. 31 del 5 agosto 2009. Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

Si rende noto che nel testo della legge regionale in oggetto, pubblicata nel BUR n. 31 del 5 agosto 2009, figura un errore materiale che deve intendersi rettificato come segue:
Al comma 1 dell'articolo 30 (Abrogazione dell'articolo 34 della legge regionale 12/2002), a pag. 18, le parole <<, come modificato dall'articolo 14, comma 1 , della legge regionale 18/2003,>>, erroneamente inserite dopo le parole <<legge regionale 12/2002>>, devono intendersi correttamente collocate al comma 1 dell'articolo 29 (Abrogazione dell'articolo 31 della legge regionale 12/2002), dopo le stesse parole.

Parte Terza Concorsi e avvisi

09_33_3_GAR_DIR ATT PROD BANDO COMMERCIO E TURISMO L266-97

Direzione centrale attività produttive - Trieste

Interventi per la realizzazione di azioni mirate alla valorizzazione dei luoghi del commercio e del turismo e al miglioramento dell'offerta integrata di servizi comuni. Bando invito concernente i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti volti alla rivitalizzazione del sistema distributivo e turistico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e in attuazione del V Programma attuativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con DGR n. 2354 del 13 novembre 2008 e approvato in data 3 marzo 2009 con DM n. 3/2009/266.

(approvato con decreto del Direttore centrale alle attività produttive n. 1947 di data 5 agosto 2009)

(Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario
serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel. 040/3772445-2473 fax. 040/3772446
Servizio sviluppo sistema turistico regionale
serv.sviluppo.tur@regione.fvg.it
tel. 040/3772468 fax. 040/377253)

Art. 1 finalità

1. Il presente bando invito, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e in attuazione del V Programma attuativo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia adottato con DGR n. 2354 del 13 novembre 2008, approvato in data 3 marzo 2009 con DM n. 3/2009/266 e pubblicato sul BUR n. 19 di data 13 maggio 2009, disciplina i requisiti e le condizioni per usufruire dei finanziamenti per la realizzazione di progetti di sviluppo commerciale e turistico nel territorio regionale. Tali progetti dovranno essere finalizzati alla qualificazione dei luoghi del commercio, del turismo e del tempo libero, mediante il sostegno di iniziative volte a sviluppare la vitalità nelle aree urbane, nei centri minori e nei borghi rurali.

Art. 2 ambito territoriale

1. Gli interventi previsti dal presente bando invito sono attuabili nelle aree urbane, nei centri minori e nei borghi rurali dell'intero territorio regionale.
2. L'espressione "centri minori" è riferita ai Comuni con popolazione residente ≤ 5.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT;
3. Per borghi rurali s'intendono le località della regione Friuli Venezia Giulia aventi le caratteristiche delineate dallo "Studio, ricerca e catalogazione dei borghi rurali interessati dall'intervento dell'azione 3.2.2 del DOCUP OBIETTIVO 2 - 2000 - 2006" curato dal Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali, dalla Direzione Regionale dell'Istruzione e Cultura, dalla Direzione Regionale degli Affari Europei e dalla Direzione Regionale dell'Edilizia (DGR n. 4029 del 12 dicembre 2003), ovvero le frazioni o le località di Comuni con popolazione residente > 5.000 abitanti - secondo ultima rilevazione ISTAT - decentrate ovvero ubicate lontano dal centro cittadino.
Testo dello studio reperibile all'indirizzo: http://www.regione.fvg.it/asp/progcom/reposit/Varie/parte_generale_studio.pdf

Art. 3 soggetti beneficiari e attuatori

1. Sono beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 4 del presente bando invito, i Comuni della regione Friuli Venezia Giulia - in forma sia singola sia associata - che potranno avvalersi dell'attività di supporto dei Centri di Assistenza Tecnica (CAT) autorizzati ex art. 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29. Le iniziative potranno essere realizzate anche con la partecipazione di altri soggetti attuatori quali, ad esempio, l'Agenzia regionale TurismoFVG, le associazioni di categoria di tutti i settori produttivi e le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 4 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le iniziative facenti parte di progetti mirati alla riqualificazione delle attività commerciali e turistiche capaci di sviluppare vitalità nelle aree urbane, nei centri minori e borghi rurali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 comprendono le seguenti tipologie finalizzate alla valorizzazione sia in chiave commerciale che turistica delle aree urbane, dei centri minori e borghi rurali:
a. realizzazione di progetti rivolti alla qualificazione ed alla messa in rete degli operatori delle aree urbane, dei centri minori e dei borghi rurali, allo sviluppo di azioni per la promozione dell'attività commerciale e turistica, nonché per la tutela dei consumatori e degli utenti;
b. promozione e realizzazione di campagne di informazione dell'offerta commerciale e turistica rivolte agli utenti, anche realizzate in collaborazione tra i soggetti di cui all'art. 3 del presente bando invito;
c. eventi di animazione urbana rivolti all'interazione, partecipazione, sperimentazione e contatto con la realtà territoriale, anche finalizzati alla scoperta dei prodotti tipici dell'enogastronomia locale;
d. iniziative di sensibilizzazione volte a promuovere il commercio e la valorizzazione delle produzioni locali, anche in chiave turistica;
e. organizzazione e pianificazione di programmi per il tempo libero e per i servizi rivolti al turista, con particolare attenzione al turismo culturale;
f. iniziative formative mirate allo sviluppo della cultura e della qualità dell'accoglienza, con particolare riferimento alla trattazione degli aspetti relazionali e di interazione con la clientela;
g. predisposizione di materiale divulgativo e promozionale delle iniziative, nonché realizzazione di una capillare campagna pubblicitaria e convegnistica.
3. I programmi presentati dai Comuni dovranno espressamente indicare l'osservanza dei singoli progetti alle norme vigenti in materia di sicurezza, di tutela ambientale e sanitaria, con l'indicazione delle procedure che si intendono adottare in ordine al rispetto di tali disposizioni.

Art. 5 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda ai sensi dell'art. 7 del presente bando invito e relative a iniziative avviate dopo la medesima data.
2. Ai fini della determinazione dei finanziamenti per le iniziative di cui all'art. 4, commi 1 e 2, sono ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa :
a. consulenze, solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, e da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, nonché da associazioni di categoria operanti nei settori di competenza individuati dal DM n. 1203 di data 17 aprile 2008 pubblicato sulla GURI n. 145 del 23/06/2008;
b. partecipazione a fiere, incontri, eventi e ogni altra spesa di promozione del progetto;
c. compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali e di comunicazione;
d. spese vive di ospitalità alberghiera e di trasferta, qualora strettamente connesse all'iniziativa;
e. noleggio strutture e attrezzature;
f. attività informative di tipo turistico-commerciale;
g. attività convegnistica;
h. pubblicazioni varie e stampa materiale pubblicitario;
i. compensi per attività formative a livello manageriale e imprenditoriale mirate alla realizzazione delle iniziative;
j. attività finalizzate alla diffusione dei risultati dei progetti realizzati;
k. acquisto di beni mobili purché nuovi di fabbrica, acquistati dal beneficiario e strettamente connessi all'iniziativa;
l. spese di funzionamento sostenute dal beneficiario fino al tetto massimo del 10% delle spese degli interventi. Nell'ambito delle stesse può essere ammessa a finanziamento la spesa prevista per l'eventuale nomina del responsabile di progetto;
m. imposta sul valore aggiunto, in quanto costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
n. gestione mediante l'affidamento all'esterno da parte del beneficiario di servizi comuni (ad esempio: segreteria, gestione integrata delle attività logistiche, servizi di pulizia, vigilanza, security ecc.);
o. interventi sulla mobilità e accessibilità, nella regolamentazione delle soste, sul trasporto pubblico, abbattimento delle barriere architettoniche e spese logistiche, purché strettamente funzionali e migliorative dell'area interessata e connesse all'iniziativa finanziata con il presente bando invito.
3. Non possono essere ammesse a contributo le spese relative a materiali di consumo e ai contratti di manutenzione.

Art. 6 modalità di attuazione dei progetti

1. Ai fini della concreta attuazione del progetto, le singole azioni devono essere definite all'interno di un coerente riferimento di programmazione strategica e svilupparsi mediante interventi integrati riassumibili in due momenti: l'uno "organizzativo- strategico" e l'altro "attuativo-esecutivo".
a. *Momento "Organizzativo-strategico":*
I Comuni singoli o associati, quali beneficiari dei finanziamenti, predispongono un progetto al quale possono partecipare in forma attiva, in quanto potenzialmente interessati a realizzare o a sostenere iniziative che contribuiscano alla riqualificazione dei luoghi del commercio, i soggetti sopra denominati "attuatori".
La collaborazione tra più soggetti pubblici e privati ha l'obiettivo di favorire la sperimentazione di progettualità strategiche (gestioni unitarie) e l'elaborazione di un sistema organizzativo/distributivo di tipo integrato.
Al momento della domanda, i Comuni sia in forma singola che in forma associata devono, contestualmente alla presentazione del progetto, produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuta concertazione con tutti i soggetti attuatori.
Inoltre, riguardo ai progetti presentati dai Comuni in forma associata, è necessario che l'impegno assunto da ciascun Comune di associarsi ad altro o più Comuni per la realizzazione del progetto, ottenga la preventiva approvazione dell'organo comunale competente secondo le norme vigenti.
L'impegno verrà pertanto, dapprima, formalizzato mediante una dichiarazione d'intenti da presentare al momento della domanda e successivamente, vale a dire dopo l'approvazione regionale del progetto ed entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, con la stesura di un'apposita convenzione. In quest'ultima si darà menzione dei soggetti attuatori previamente individuati e vincolati mediante l'assunzione di una dichiarazione di responsabilità all'attuazione degli impegni assunti.
All'interno del partenariato, verrà individuato un Comune capofila che assumerà il ruolo di interlocutore unico nei rapporti con la Regione.

In particolare, il Comune capofila:
- sarà l'unico interlocutore e destinatario dei trasferimenti finanziari dell'Amministrazione regionale;
- sarà responsabile del coordinamento e della vigilanza degli interventi nel rispetto delle modalità e della tempistica, nonché dei modi e dei tempi di attuazione delle progettualità complessivamente considerate e approvate;
- produrrà all'Amministrazione regionale le rendicontazioni annuali e finali di cui all'art. 16, nonchè contestualmente le relazioni annuali e conclusive di cui all'art. 17 del presente bando invito;

b. *Momento "Attuativo-esecutivo":*
Il singolo Comune, ovvero ciascun Comune aderente al partenariato tra Comuni, elaborerà un *"modulo progettuale"*, vale a dire una lista di azioni/interventi mirata alla realizzazione del progetto principale. Ognuno, autonomamente e responsabilmente, provvederà a realizzare nonché a relazionare nei riguardi del capofila la parte progettuale assegnatagli.
Nello specifico è richiesto che il progetto ed i relativi moduli progettuali vengano elaborati in maniera tale da evidenziare, tra l'altro, l'aderenza degli stessi agli obiettivi prefissi.
Il Comune è tenuto a dare avvio alle attività progettuali entro *sessanta giorni* dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione del progetto e di concessione del contributo e, contestualmente, a comunicarne l'avvio.

Art. 7 termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo redatte utilizzando il modello di domanda approvato con decreto del Direttore centrale alle attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, reperibile sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it, **devono essere presentate entro e non oltre il 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando invito sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**.
2. La domanda di contributo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente richiedente e, nel caso di associazione di Comuni, dal Comune capofila, va indirizzata alla:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, via Carducci n. 6 - 34133 Trieste.
3. La domanda può essere presentata mediante consegna a mano ovvero, a mezzo posta, con lettera raccomandata A/R. Per la data di presentazione della domanda farà fede il timbro di spedizione apposto dal servizio postale accettante ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, co. 3, della legge regionale di data 20 marzo 2000, n.7.
4. La busta dovrà contenere l'indicazione del mittente e la dicitura: "BANDO INVITO V PROGRAMMA ATTUATIVO art. 16, co. 1, L. 266/1997".

Art. 8 documentazione richiesta

1. La domanda, redatta in base alle modalità di cui all'art. 7 del presente bando invito, dovrà essere corredata da:
a. relazione tecnica contenente:
1. dettagliata descrizione del contesto locale e del partenariato di riferimento, nonché dell'interesse generale che l'iniziativa riveste;
2. illustrazione delle problematiche affrontate, presentazione analitica del progetto e degli interventi da realizzare corredata dalla tempistica di attuazione degli stessi (cronoprogramma), descrizione dei risultati che si intendono perseguire, nonché delle modalità previste per la loro diffusione;
3. impegni assunti da ciascun soggetto attuatore;
4. quadro complessivo delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'iniziativa, corredato dal dettaglio delle singole voci di spesa preventivate e ripartizione degli oneri fra i soggetti attuatori, nonché relativo piano di copertura finanziaria;
5. indicazione degli obiettivi che si intendono conseguire mediante l'attuazione degli interventi proposti, in termini di benefici economici e sociali. A corredo dell'illustrazione degli obiettivi di progetto dovranno essere predisposti degli indicatori di impatto e di risultato elaborati ex ante, con particolare riferimento alla ricaduta occupazionale e alla realizzazione di dotazioni e infrastrutture a beneficio delle persone diversamente abili e degli anziani. In sede di rendicontazione detti indicatori dovranno essere messi in correlazione con gli indicatori elaborati ex post con riferimento ai medesimi interventi, così come previsto dall'art. 21. L'indicazione dei risultati attesi è espressa prevalentemente in termini quantitativi.

b. dichiarazione concernente l'ottemperanza al divieto di cumulo di cui all'art. 12 del presente bando invito;
c. dichiarazione di rispondenza del progetto alle norme vigenti in materia di sicurezza, di tutela ambientale e sanitaria, con l'indicazione delle procedure che si intendono adottare in ordine al rispetto di tali disposizioni ;

d. idonea documentazione comprovante l'avvenuta concertazione con i soggetti attuatori del progetto e, nel caso di Comuni che presentino il progetto in forma associata, specifica intesa partenariale (dichiarazione d'intenti) che formalizzi gli impegni intercorrenti con gli stessi;
e. insieme di dati e di informazioni che, a giudizio del soggetto richiedente il contributo, siano ritenuti necessari a integrazione di quelli su esposti.

Art. 9 Commissione esaminatrice e criteri per l'ammissibilità dei progetti

1. La valutazione di ammissibilità dei progetti e la proposta di graduatoria degli stessi sarà effettuata da una Commissione esaminatrice, costituita entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando invito, con decreto del Direttore centrale alle attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Commissione esaminatrice, presieduta dal Direttore centrale alle attività produttive o da suo delegato, sarà composta dal:
- Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale o suo delegato;
- Direttore del Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario o suo delegato;
- Direttore generale dell'Agenzia regionale TurismoFVG o suo delegato.

Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente della Direzione centrale attività produttive.
2. In sede di istruttoria, la Commissione esaminatrice ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione esclusivamente a chiarimento dei progetti presentati.
3. I progetti saranno istruiti e valutati secondo i seguenti criteri di ammissibilità:
- rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda di contributo in conformità a quanto previsto dal presente bando invito;
- completezza della documentazione inoltrata unitamente alla domanda, così come stabilito all'art. 8 del presente bando invito;

4. I progetti che non soddisfano i requisiti innanzi indicati saranno considerati inammissibili e, pertanto, esclusi dalla valutazione.

Art. 10 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. La graduatoria di merito tra i progetti dichiarati ammissibili sarà elaborata nel rispetto dei seguenti criteri, suscettibili di valutazione graduata, a seconda del grado di aderenza dei progetti proposti agli obiettivi ed alle finalità fissati dal V Programma attuativo adottato con DGR n. 2354/2008 e approvato in data 3 marzo 2009 con DM n. 3/2009/266:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	
1	Qualificazione dei luoghi del commercio, del turismo e del tempo libero, con particolare riferimento all'ubicazione delle iniziative nei centri storici, nelle zone di degrado, nei centri commerciali naturali e nelle zone mercatali	fino a 8
2	Grado di miglioramento dell'offerta integrata di servizi comuni, commerciali e turistici, finalizzata ad un incremento di concorrenza a vantaggio dei consumatori ed al conseguimento di economie di scala per le imprese	fino a 8
3	Iniziative per lo sviluppo di reti di impresa e di servizi, nonché azioni a favore dell'integrazione delle attività commerciali, turistiche e dei servizi attuate dalle singole imprese	fino a 5
4	Replicabilità del modello	fino a 5
5	Miglioramento della potenzialità di attrazione turistica dei luoghi interessati dai progetti.	fino a 5
6	Integrazione con le iniziative precedentemente adottate nell'ambito del III e del IV Programma attuativo ex art. 16, co. 1 legge 266/97 e sviluppo significativo delle stesse	fino a 6
7	Iniziative che contemplino modalità di fruizione dei luoghi del commercio e del turismo da parte delle persone diversamente abili e degli anziani	fino a 4
8	Iniziative di promozione e valorizzazione del commercio, del turismo e del tempo libero di aree urbane, centri minori e borghi rurali	fino a 5
9	Utilizzo di soluzioni innovative anche con riferimento ai progetti finanziati per l'innovazione nel commercio e nei servizi ai sensi del DPReg n. 0273/Pres./2007, nonché di progetti finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto/servizio e dell'organizzazione delle imprese del commercio e del turismo ovvero rientranti nel capo I della legge regionale 4/2005	fino a 3
10	Maggiore quota di cofinanziamento del soggetto richiedente	fino a 3
11	Ubicazione nei centri minori o borghi rurali	fino a 4

2. In caso di parità nella graduatoria troverà applicazione il seguente criterio di priorità:

CRITERI DI PRIORITÀ	
Associazione tra maggior numero di Comuni coinvolti.	fino a 4

3. Ad avvenuta attribuzione del punteggio in applicazione dei criteri di valutazione e di priorità, costituirà titolo preferenziale l'ordine cronologico di presentazione delle domande secondo le modalità descritte dall'art. 7 del presente bando invito.
4. I progetti utilmente inseriti in graduatoria, ma non finanziati a causa dell'esaurimento dei fondi, potranno essere finanziati successivamente mediante scorrimento della graduatoria qualora emergano ulteriori disponibilità per effetto di rinunce, revoche e rideterminazioni quali, minori spese o assegnazione di nuove risorse.

Art. 11 intensità e limiti di contributo

1. Il contributo concesso non potrà eccedere la misura del 79% della spesa ammessa per la realizzazione del progetto e il Comune beneficiario garantirà la propria partecipazione finanziaria per almeno il restante 21% della spesa complessiva.
2. L'ammontare minimo dell'investimento ammissibile per il singolo progetto è pari a euro 40.000,00. In ogni caso, l'importo massimo di contributo concesso per ogni singolo progetto non potrà superare l'importo di euro 100.000,00.

Art. 12 divieto di cumulabilità dei contributi

1. I contributi concessi ai sensi del presente bando invito non sono cumulabili con altre agevolazioni, comunque concesse sotto qualsiasi forma, in base ad altre normative per il medesimo progetto e le medesime voci di spesa.

Art. 13 modalità di assegnazione e di concessione dei finanziamenti

1. La Direzione centrale attività produttive terminerà l'istruttoria delle domande *entro 120 gg. dalla scadenza del termine ultimo previsto per la loro ricezione* e approverà con decreto del Direttore centrale alle attività produttive la graduatoria dei progetti ammissibili, dei progetti finanziabili e l'elenco delle domande eventualmente non ammesse a contributo, che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. A seguito dell'approvazione delle graduatorie e della relativa assegnazione delle risorse, l'Amministrazione regionale provvederà alla concessione dei contributi, fino ad esaurimento fondi, nel rispetto delle percentuali contributive previste dall'art. 11 del presente bando invito.

Art. 14 modalità di erogazione dei finanziamenti

1. La liquidazione del contributo avverrà nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione inviata e della conformità del progetto realizzato a quello approvato. L'entità del contributo sarà rideterminata qualora la spesa effettiva risultante dalla rendicontazione finale sia inferiore alla spesa preventivamente ammessa, purché raggiunga l'ammontare minimo dell'investimento ammissibile per singolo progetto pari a euro 40.000,00.
2. Il contributo concesso sarà erogato, compatibilmente con i limiti imposti alla Regione in attuazione del patto di stabilità e crescita, secondo le seguenti modalità:
a. fino all'importo massimo del 70% del contributo alla comunicazione di avvenuto avvio del progetto da parte del Comune responsabile secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente bando invito;
b. il saldo alla comunicazione di avvenuta conclusione del progetto e alla contestuale presentazione della rendicontazione finale secondo le modalità dell'art. 16 del presente bando invito.

Art. 15 variazioni e proroghe al progetto

1. Gli interventi dovranno essere conformi al progetto originario ammesso a contributo. Eventuali modifiche allo stesso, debitamente motivate e documentate, dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione regionale che, a seguito della verifica del mantenimento delle condizioni oggetto di valutazione, provvederà ad autorizzarle.
2. L'eventuale maggior costo dell'intervento, dovuto alla modifica progettuale, non comporterà l'incremento del contributo concesso e sarà pertanto a carico del beneficiario.
3. L'eventuale minor spesa effettiva del progetto rispetto a quella originariamente ammessa a contributo comporterà la rideterminazione del contributo assegnato, il reintroito dell'eccedenza nei pertinenti capitoli di bilancio e l'eventuale scorrimento della graduatoria.
4. In presenza di cause di forza maggiore e di oggettive e motivate difficoltà per la realizzazione del progetto, su domanda del beneficiario da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione del progetto, può essere concessa da parte dell'Amministrazione regionale una proroga non superiore ai 6 mesi.

Art. 16 modalità di rendicontazione

1. Al fine di consentire all'Amministrazione regionale di ottemperare all'obbligo di rendicontazione nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico del V Programma attuativo "Interventi per la realizza-

zione di azioni mirate alla valorizzazione dei luoghi del commercio e del turismo e al miglioramento dell'offerta integrata di servizi comuni" ex L. 266/1997, art. 16 comma 1, adottato con DGR n. 2354 del 13 novembre 2008 e approvato in data 3 marzo 2009 con DM n. 3/2009/266, secondo le modalità previste dall'art. 6 del DM di data 17 aprile 2008 n. 1203, i soggetti beneficiari dovranno produrre sia nel caso delle rendicontazioni annuali sia nel caso della rendicontazione finale - alle scadenze fissate nel singolo decreto di concessione- la seguente documentazione prevista dall'art. 41 della legge regionale 7/2000:
a. copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo;
b. dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali per ciascuna Amministrazione comunale aderente;
c. prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per il progetto.

Art. 17 obblighi dei soggetti beneficiari

1. Salvo quanto già menzionato negli articoli precedenti il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare gli impegni di seguito riportati:
a. attivare il progetto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione del progetto e di concessione del contributo, notiziando la Direzione centrale alle attività produttive dell'avvenuto avvio dell'iniziativa. Qualora si tratti di progetto congiunto tra più Comuni, dovrà essere contestualmente trasmessa copia della convenzione nel frattempo intervenuta;
b. trasmettere l'atto concernente l'impegno di spesa per la quota contributiva obbligatoriamente assunta in merito al progetto presentato;
c. assicurare la corretta esecuzione del progetto secondo le modalità e la tempistica definite nella domanda di contributo ed eventualmente precisate in convenzione nel caso di pluralità di Comuni;
d. produrre, alle scadenze individuate nel singolo decreto di concessione, le relazioni annuali e conclusive dell'attività svolta dal Comune ovvero, in caso di Comuni in forma associata, da ciascun Comune aderente al partenariato, afferenti lo stato dell'arte del progetto suddiviso per interventi nonché, nell'ambito del progetto complessivamente considerato, le spese sostenute e il rapporto obiettivi /risultati raggiunti;
e. curare la presentazione all'Amministrazione regionale delle rendicontazioni annuali e della rendicontazione finale del progetto, nelle forme previste dall'art.16, nonchè inoltrare le richieste di erogazione dell'acconto e del saldo finale del contributo;
f. garantire l'efficace coordinamento della compagine partenariale;
g. verificare l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti aderenti alla convenzione ovvero dai soggetti attuatori e predisporre i necessari correttivi, da attivare in caso di ritardi o comunque in presenza di impedimenti di carattere tecnico o amministrativi che impediscano l'attuazione del progetto;
h. utilizzare, nell'ambito delle iniziative divulgative e pubblicitarie del progetto, i loghi all'uopo forniti dall'Amministrazione regionale concernenti l'avvenuto finanziamento statale e regionale ex L. 266/1997;
i. consentire il controllo e monitoraggio dell'Amministrazione regionale circa l'attuazione del progetto e l'utilizzo del contributo erogato.

Art. 18 rinunce e revoche

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, può procedere alla revoca del contributo concesso e al recupero delle quote già erogate, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000, nei seguenti casi:
a. mancato espletamento delle procedure di attivazione del progetto entro i termini stabiliti dagli artt. 6 e 17 del presente bando invito;
b. realizzazione di modifiche non comunicate o non autorizzate dall'Amministrazione regionale;
c. inosservanza del termine per la realizzazione del progetto e trasmissione delle rendicontazioni di spesa alle scadenze assegnate dal singolo decreto di concessione, così come stabilito dall'art 16 del presente bando invito;
d. inosservanza degli obblighi del beneficiario fissati all'art. 17 del presente bando invito;
e. utilizzo di altre agevolazioni, comunque concesse sotto qualsiasi forma, in base ad altre normative, per il medesimo progetto oggetto della richiesta di contributo;
f. spesa effettivamente sostenuta e ammissibile inferiore a euro 40.000,00.
2. I Comuni beneficiari che intendono rinunciare al contributo assegnato debbono tempestivamente darne comunicazione all'Amministrazione regionale mediante lettera raccomandata A/R, restituendo le quote di contributo eventualmente percepite.

Art. 19 risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie statali e regionali stanziate a bilancio per il finanziamento dei progetti che saranno ammessi in graduatoria ammontano a complessivi € 2.442.530,00 così ripartiti:
- € 2.211.760,00 di risorse statali per le annualità 2007, 2008 e 2009;
- € 230.770,00 di cofinanziamento regionale per le annualità 2007, 2008 e 2009.

2. Le risorse statali e regionali disponibili ai fini dello scorrimento della graduatoria dei progetti che saranno ammessi a contributo, ammontano a complessivi € 827.130,00 così ripartiti:

- € 596.360,00 di risorse statali concesse per l'annualità 2007;
- € 230.770,00 di cofinanziamento regionale per le annualità 2007, 2008 e 2009.

3. Si procederà, altresì, al progressivo scorrimento della graduatoria ed alla relativa erogazione dei contributi sulla base di ulteriori disponibilità effettivamente esistenti, previa concessione delle risorse di provenienza statale ripartite con DM n. 1203/2008, nell'ambito del triennio di attuazione dei progetti.

Art. 20 termini per la realizzazione dei progetti

1. Con il singolo decreto di concessione saranno fissati i termini di conclusione, di invio della relazione conclusiva e della rendicontazione finale dei progetti, tenuto conto della scadenza determinata con DM n. 1203/2008, art. 6, comma 5, per l'ultimazione del Programma attuativo.

Art. 21 indicatori di impatto e di risultato

1. In sede di rendicontazione finale saranno indicati i risultati conseguiti mediante l'attuazione dei progetti proposti, in termini di benefici economici e sociali. A corredo dell'illustrazione degli obiettivi di progetto conseguiti dovranno essere predisposti degli indicatori di impatto e di risultato elaborati ex post, con particolare riferimento alla ricaduta occupazionale e alla realizzazione di dotazioni e infrastrutture a beneficio delle persone diversamente abili e degli anziani. Detti indicatori dovranno essere messi in correlazione con gli indicatori di impatto e di risultato individuati in sede di domanda ai sensi dell'art. 8. L'indicazione dei risultati conseguiti è espressa prevalentemente in termini quantitativi.

OBIETTIVO	INDICATORE DI IMPATTO	ATTESO	OTTENUTO
Creazione di reti d'imprese commerciali e turistiche	n. di imprese coinvolte		
Ricaduta occupazionale	n. di nuove assunzioni nel periodo di durata del progetto		
Favorire l'accesso ai servizi da parte delle persone diversamente abili e degli anziani	n. di iniziative a favore delle persone diversamente abili e degli anziani		
Integrazione progettuale tra iniziative di riqualificazione commerciale e animazione turistica	n. di iniziative interdisciplinari proposte nell'ambito del progetto		
Valorizzazione delle produzioni locali, anche in chiave turistica	n. di iniziative proposte nell'ambito del progetto		

OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	ATTESO	OTTENUTO
Creazione di reti d'imprese commerciali e turistiche	n. di reti d'impresa attivate		
Ricaduta occupazionale	n. di contratti di lavoro stipulati nel periodo di durata del progetto		
Favorire l'accesso ai servizi da parte delle persone diversamente abili e degli anziani	n. di persone diversamente abili e degli anziani destinatari dei servizi		
Integrazione progettuale tra iniziative di riqualificazione commerciale e animazione turistica	n. affluenze alle iniziative di animazione territoriale		
Valorizzazione delle produzioni locali, anche in chiave turistica	n. di operatori commerciali, artigianali e turistici coinvolti nella realizzazione delle iniziative		

Art. 22 trattamento dei dati personali

1. Il presente bando invito costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.

2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando invito e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando invito e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dei finanziamenti.

4. All'interessato spettano i diritti previsti dagli artt. 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

5. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale alle attività produttive; responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'Insiel S.p.a. con sede in via San Francesco n. 43 - 34133 Trieste.

Art. 23 disposizione di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente bando invito, si rinvia alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24 pubblicazione del bando invito

1. Il presente bando invito è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito ufficiale internet della medesima Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it.

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott.ssa Antonella Manca

SPAZIO PER IL PROTOCOLLO

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI MIRATE ALLA VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO E AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI COMUNI.

DOMANDA DI CONTRIBUTO (FAC-SIMILE)

(approvato con decreto del Direttore centrale alle attività produttive n. 1947 di data 5 agosto 2009)

V Programma attuativo degli interventi ex legge 266/1997, art. 16 comma 1 adottato con DGR n.2354 del 13 novembre 2008 e approvato in data 3 marzo 2009 con DM n. 3/2009/266.

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario
Via Carducci,6
34133 TRIESTE

- Il /la sottoscritto/a____ in qualità di

  rappresentante legale del:

☐ Comune di ____prov. (_____)

ovvero

☐ Comune capofila ____prov. (_____)

con sede in via ____n°______cap ________

C. F.______________________________P.I.______________________________

Tel.________________________ fax______________ e-mail______________________

CHIEDE

di essere ammesso a fruire, nella misura massima consentita, dei benefici previsti dal bando invito relativo al V Programma attuativo degli interventi ex art. 16, comma 1, della legge 266/1997 (adottato

con DGR n. 2354 del 13 novembre 2008 e approvato in data 3 marzo 2009 con DM n. 3/2009/266 per la realizzazione del progetto denominato:____

____

sulla spesa di euro____

all'uopo

DICHIARA

1. che il progetto destinatario del finanziamento oggetto della presente domanda:

☐ verrà realizzato dal Comune in forma singola avvalendosi dei seguenti soggetti attuatori:

SOGGETTI ATTUATORI:

DENOMINAZIONE	SEDE	CODICE FISCALE/ PARTITA IVA

ovvero

☐ verrà realizzato dal Comune in qualità di capofila dei seguenti Comuni:

COMUNI ADERENTI:

COMUNE	SEDE	CODICE FISCALE/ PARTITA IVA

ed inoltre avvalendosi dei seguenti soggetti attuatori:

SOGGETTI ATTUATORI:

DENOMINAZIONE	SEDE	CODICE FISCALE/ PARTITA IVA

2. che per il medesimo progetto e le medesime voci di spesa oggetto della presente domanda non sono state né richieste né ottenute ulteriori agevolazioni – comunque concesse sotto qualsiasi forma - in base ad altre normative;
3. che il progetto insisterà su un'area d'intervento avente le caratteristiche di:

☐ area urbana del Comune (DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI)____________________________

____

____popolazione residente____________

☐ borgo rurale del Comune (DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI)____________________________

____

____popolazione residente ____________

☐ centro minore (DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI)____________________________________

____

____popolazione residente ________________________

4. che il progetto è stato redatto in osservanza delle norme vigenti prescritte in materia di sicurezza, di tutela ambientale e sanitaria e con l'adozione delle procedure necessarie a garantire il rispetto di tali disposizioni, indicate nella relazione allegata alla presente domanda;
5. che il progetto proposto ricomprende le tipologie di iniziative sintetizzate nell'allegato **MOD A1)**;
6. che il progetto presentato avrà inizio il____________________e termine il____________________

Inoltre

SI IMPEGNA

di dar corso alle condizioni e agli obblighi previsti dagli art. 15 e 17 del bando invito.

<u>A TAL FINE ALLEGA ALLA PRESENTE:</u>

a. scheda di sintesi riassuntiva delle iniziative che si intendono intraprendere **(MOD. A1)** con indicazione dei dati oggettivi e soggettivi di riferimento;
b. relazione tecnica contenente:
    1. dettagliata descrizione del contesto locale e del partenariato di riferimento, nonché dell'interesse generale che l'iniziativa riveste;

2. illustrazione delle problematiche affrontate, presentazione analitica del progetto e degli interventi da realizzare corredata dalla tempistica di attuazione degli stessi (cronoprogramma), descrizione dei risultati che si intendono perseguire, nonché delle modalità previste per la loro diffusione;
3. impegni assunti da ciascun soggetto attuatore;
4. quadro complessivo delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'iniziativa, corredato dal dettaglio delle singole voci di spesa preventivate e ripartizione degli oneri fra i soggetti attuatori, nonché relativo piano di copertura finanziaria;
5. indicazione degli obiettivi che si intendono conseguire mediante l'attuazione degli interventi proposti, in termini di benefici economici e sociali. A corredo dell'illustrazione degli obiettivi di progetto allega, debitamente compilato, il **MOD A2)** relativo agli indicatori di impatto e di risultato di cui all'art. 8 del bando invito, elaborati ex ante in considerazione delle finalità dirette e indirette del progetto;
6. relazione concernente l'adozione delle procedure miranti ad assicurare la conformità del progetto alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di tutela ambientale e sanitaria;

c. con riferimento all'art. 8 del bando invito:

☐ idonea documentazione comprovante l'avvenuta concertazione con i soggetti attuatori trattandosi di progetto realizzato dal Comune in forma singola

ovvero

☐ idonea documentazione comprovante l'avvenuta concertazione con i soggetti attuatori e specifica intesa partenariale (dichiarazione d'intenti) di regolazione dei rapporti intercorrenti con gli stessi, trattandosi di progetto realizzato dal più Comuni in forma associata;

d. insieme di dati e di informazioni ritenuti necessari quali integrazione di quelli su esposti;

e. copia del provvedimento di autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo.

Indica quale soggetto referente (responsabile del procedimento e referente unico nei rapporti con la Regione): ____

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data ____________________

Timbro e firma del
legale rappresentante

Si rende noto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di trattamento dai dati personali", che i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del Direttore centrale alle attività produttive, responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'Insiel S.p.a. con sede in via San Francesco n. 43 – 34133 Trieste

MOD. A1)

SINTESI INIZIATIVE

INIZIATIVE (RIF. ART. 4.)[1]	DESCRIZIONE SINTETICA	SPESE AMMISSIBILI[2] (RIF. ART. 5)	COSTO COMPLESSIVO PER INIZIATIVA	SOGGETTI ATTUATORI[3]
☐ LETT.a)			€	
☐ LETT.b)			€	
☐LETT.c)			€	
☐ LETT.d)			€	
☐ LETT.e)			€	
☐ LETT.f)			€	
☐ LETT.g)			€	

[1] Barrare la casellina corrispondente alle iniziative elencate nell'art.4 del bando che s'intendono attivare, descrivendo in sintesi l'iniziativa.
[2] Riportare per ciascuna iniziativa la tipologia di spesa ammissibile indicando la/le lettera/e corrispondente/i all'art. 5 del bando.
[3] Indicare il soggetto che sostiene il costo relativo a ciascuna spesa ammissibile indicata.

MOD. A2)

INDICATORI DI IMPATTO E DI RISULTATO

OBIETTIVO	INDICATORE DI IMPATTO	ATTESO
Creazione di reti d'imprese commerciali e turistiche	n. di imprese coinvolte	
Ricaduta occupazionale	n. di nuove assunzioni nel periodo di durata del progetto	
favorire l'accesso ai servizi da parte delle persone diversamente abili e degli anziani	n. di iniziative a favore delle persone diversamente abili e degli anziani	
Integrazione progettuale tra iniziative di riqualificazione commerciale e animazione turistica	n. di iniziative interdisciplinari proposte nell'ambito del progetto	
Valorizzazione delle produzioni locali, anche in chiave turistica	n. di iniziative proposte nell'ambito del progetto	

OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	ATTESO
Creazione di reti d'imprese commerciali e turistiche	n. di reti d'impresa attivate	
Ricaduta occupazionale	n. di contratti di lavoro stipulati nel periodo di durata del progetto	
Favorire l'accesso ai servizi da parte delle persone diversamente abili e degli anziani	n. di persone diversamente abili e degli anziani destinatari dei servizi	
Integrazione progettuale tra iniziative di riqualificazione commerciale e animazione turistica	n. affluenze alle iniziative di animazione territoriale	
Valorizzazione delle produzioni locali, anche in chiave turistica	n. di operatori commerciali, artigianali e turistici coinvolti nella realizzazione delle iniziative	

09_33_3_GAR_PROV TRIESTE BANDO AIUTI IMPRESE COMMERCIALI_021

Provincia di Trieste

Bando per la presentazione delle domande di concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, per gli anni 2007 e 2008.

(Allegato A alla determinazione n. 2329/64/2009 dd. 27.07.2009)

Art. 1 area d'intervento

1. I contributi di cui al presente bando sono destinati ai centri abitati con popolazione non superiore a 3000 abitanti, ricadenti nei territori classificati montani dei Comuni appartenenti alla Provincia di Trieste.

2. Alla data di pubblicazione del presente bando, pertanto, l'area di intervento della Provincia di Trieste comprende i territori dei seguenti comuni: DUINO AURISINA, MONRUPINO, MUGGIA, SAN DORLIGO DELLA VALLE, SGONICO, TRIESTE (limitatamente ai comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Opicina, Banne, Trebiciano, Padriciano, Gropada, Basovizza, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore).

3. Tutti i Comuni di cui al comma 2 sono classificati in zona "A", mentre i centri abitati di Col (Comune di Monrupino), Grozzana e Pesek di Grozzana (Comune di San Dorligo della Valle) sono riclassificati in zona "B" di svantaggio socio-economico.

Art. 2 destinatari ed entità del contributo

1. Sono destinatarie del contributo le imprese del settore commerciale che dispongono di un punto vendita nei centri abitati ricadenti nel territorio di cui all'articolo 1 del presente bando.

2. I beneficiari devono essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente territorialmente.

3. I beneficiari devono aver conseguito nel o nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda (2007 e/o 2008), ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 53 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, inferiori a :

a1)	€ 50.000,00	per commercio di generi alimentari in zona A
a2)	€ 75.000,00	per commercio di generi alimentari in zona B
b1)	€ 40.000,00	per somministrazione di alimenti e bevande in zona A
b2)	€ 50.000,00	per somministrazione di alimenti e bevande in zona B
c1)	€ 30.000,00	per commercio di generi non alimentari in zona A
c2)	€ 40.000,00	per commercio di generi non alimentari in zona B

4. I ricavi, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, non dovranno essere superiori a:
€ 27.400,00 nel caso di distributori di carburanti
€ 7.750,00 nel caso di rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari
€ 15.500,00 nel caso di rivendite di giornali

5. Qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non deve superare:
€ 60.000,00 in zona A;
€ 90.000,00 in zona B;
€ 125.000,00 in zona C.

6. Nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi per i distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e similari, e le rivendite di giornali, l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti:
carburanti 2,83
monopoli, valori bollati e similari 10
giornali 5

7. I benefici previsti dal presente bando non si estendono ai commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio, ambulanti, attività miste dove l'attività commerciale è rappresentata da un volume di ricavi inferiore al 50%, società di capitali.

8. Le spese ammissibili sono i costi e le spese di esercizio, desumibili dalla dichiarazione dei redditi, e riguardano: costo acquisizione materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti, spese per lavoro dipendente e autonomo, riscaldamento, combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice, manutenzioni ordinarie, assicurazioni, telefono, postali e bollati, pubblicità, spese di rap-

presentanza, elaborazione dati, cancelleria e stampati, pulizia e lavanderia, vigilanza notturna, beni di consumo e costi per servizi.
9. I contributi sono erogati nel rispetto del regime "de minimis" come definiti dallo specifico Regolamento CE.
10. La misura dell'aiuto è fissata al 70% della spesa ammissibile e comunque non potrà essere superiore a 5.000,00 euro.

Art. 3 modalità e termine per la presentazione della domanda

1. La domanda di concessione dei contributi per le annualità 2007 e 2008 deve essere redatta in bollo utilizzando il modello predisposto dalla Provincia di Trieste.
2. La domanda potrà essere presentata direttamente alla Provincia di Trieste e sottoscritta dal richiedente in presenza dell'incaricato alla sua ricezione, ovvero sottoscritta e presentata, anche tramite servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (Carta d'identità o documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 D.P.R. 445/2000), in corso di validità.
3. La domanda deve pervenire all'ufficio competente entro le ore 17.00 del giorno 30 novembre 2009. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 4 graduatoria

1. La Provincia provvede all'istruttoria delle domande presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, salva la possibilità di sospendere i termini per richiesta di ulteriore documentazione per un massimo di 15 giorni.
2. Per la formulazione delle graduatorie delle domande pervenute per ciascuna delle due annualità, viene data la precedenza ai beneficiari collocati, nell'ordine, nelle zone C, B ed A individuate dalla Giunta Regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002 e, all'interno di ciascuna fascia, vengono attribuiti i punteggi predefiniti sulla base dei seguenti criteri:

A - TIPOLOGIA COMMERCIALE (se più tipologie commerciali si tiene conto di quella con punteggio superiore)

Generi alimentari	Punti 15
Distributori di carburanti	Punti 15
Somministrazione di alimenti e/o bevande	Punti 10
Generi non alimentari	Punti 5

B - NUMERO DI ABITANTI RESIDENTI NELLA LOCALITÀ SEDE DELL'ATTIVITÀ

Da 0 a 500 abitanti	Punti 15
Da 501 a 1000 abitanti	Punti 12
Da 1001 a 1500 abitanti	Punti 9
Da 1501 a 2000 abitanti	Punti 6
Da 2001 a 2500 abitanti	Punti 3
Da 2501 a 3000 abitanti	Punti 1

C - VOLUME DI RICAVI

TIPOLOGIA	VOLUME RICAVI €.	PUNTEGGIO
GENERI ALIMENTARI	Fino a 20.000,00	Punti 10
	Fino a 40.000,00	Punti 7
	Fino a 60.000,00	Punti 5
	Fino a 75.000,00	Punti 3
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI e/o BEVANDE	Fino a 15.000,00	Punti 10
	Fino a 30.000,00	Punti 7
	Fino a 40.000,00	Punti 5
	Fino a 50.000,00	Punti 3
GENERI NON ALIMENTARI	Fino a 10.000,00	Punti 10
	Fino a 20.000,00	Punti 7
	Fino a 30.000,00	Punti 5
	Fino a 40.000,00	Punti 3

3. se una ditta esercita attività di diverse tipologie commerciali, il punteggio assegnato riguarda l'attività avente un punteggio maggiore;

4. a parità di punteggio complessivo viene data preferenza alla ditta avente un volume di ricavi inferiore.
5. Le graduatorie così formulate vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5 concessione ed erogazione dei contributi

1. La concessione e l'erogazione dei contributi sono effettuate dalla Provincia utilizzando le risorse finanziarie specificate all'articolo 6.
2. La Provincia provvede alle comunicazioni ai soggetti non utilmente collocati in graduatoria.
3. La Provincia può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti.
4. Decorso un anno dall'erogazione del contributo, i beneficiari trasmettono alla Provincia una dichiarazione attestante che la propria attività commerciale è ancora attiva senza interruzione. In mancanza della suddetta dichiarazione, decorsi 60 giorni la Provincia procede alla revoca del contributo concesso.
5. La Provincia effettua annualmente, nel limite del 5%, il controllo a campione dei dati contenuti nelle domande presentate.
6. La Provincia provvede all'eventuale revoca dei contributi concessi e conseguente ripetizione dello somme erogate.

Art. 6 fonte del finanziamento

1. Per l'intervento di cui al presente bando sono disponibili le risorse di cui ai capitoli 111108 Residui Bilancio 2004, 111108 Residui Bilancio 2005, 111054 Residui Bilancio 2006, 111079, 111072 e 111075 Bilancio 2009 - "Aiuti alle imprese commerciali (L.R. 33/2002", per un importo complessivo di € 79.674,98.

Art. 7 trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce presupposto necessario per l'ammissione ai contributi in oggetto. Pertanto il mancato o incompleto conferimento di dati impedisce all'Ente di intervenire a favore degli interessati.
3. I dati verranno trattati esclusivamente dalla Provincia di Trieste e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
4. Titolare del trattamento è la Provincia di Trieste.
5. Responsabile del trattamento è la Provincia di Trieste nella persona del Dirigente pro tempore dell'Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio.
6. Il presente bando costituisce informativa su trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Gli interessati potranno esercitare i diritti elencati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

09_33_3_GAR_PROV TRIESTE BANDO CONTRIBUTI RISCALDAMENTO_022

Provincia di Trieste
Bando per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna per gli anni 2007 e/o 2008.

(All. A della determinazione n. 2330/64/09 dd. 27.07.09)

Art. 1 area d'intervento

1. I contributi di cui al presente bando sono destinati ai territori dei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle porzioni edificate di territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla data di pubblicazione del presente bando, pertanto, l'area di intervento della Provincia di Trieste comprende i territori dei seguenti comuni: MONRUPINO, SAN DORLIGO DELLA VALLE (limitatamente alla frazione di Grozzana).

Art. 2 destinatari ed entità del contributo

1. Sono destinatari del contributo i nuclei familiari i cui componenti, alla e/o alle data/e di riferimen-

to del 31.12.2007 e 31.12.2008, risultino esser stati allo stesso tempo residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nel territorio di cui all'articolo 1 del presente bando.
2. L'alloggio dichiarato come residenza e domicilio deve essere utilizzato come prima abitazione dai componenti il nucleo familiare dichiarato.
3. La misura del contributo è fissata come segue:
a) € 310,00 per anno e per nucleo familiare nel caso di reddito complessivo non superiore a € 10.000,00;
b) € 210,00 per anno e per nucleo familiare nel caso di reddito complessivo compreso fra € 10.000,01 e € 20.000,00.
4. Ai fini dell'individuazione dei limiti di reddito di cui al comma 2, si fa riferimento al reddito complessivo dichiarato ai fini dell'Imposta sui Redditi da tutti i componenti il nucleo familiare riferito all'anno oggetto del contributo.
5. Per nucleo familiare deve intendersi la famiglia anagrafica, nella composizione dichiarata in sede di presentazione della domanda, così come risultante dallo Stato di famiglia certificabile dal Comune di competenza.

Art. 3 modalità e termine per la presentazione della domanda

1. La domanda di concessione dei contributi deve essere redatta in bollo utilizzando il modello predisposto dalla Provincia di Trieste.
2. La domanda potrà essere presentata direttamente alla Provincia di Trieste e sottoscritta dal richiedente in presenza dell'incaricato alla sua ricezione, ovvero sottoscritta e presentata, anche tramite servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (Carta d'identità o documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 D.P.R. 445/2000), in corso di validità.
3. La domanda deve pervenire all'ufficio competente **entro le ore 17.00 del giorno 30 novembre 2009**. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 4 graduatoria

1. La Provincia provvede all'istruttoria delle domande presentate entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, salva la possibilità di sospendere i termini per richiesta di ulteriore documentazione per un massimo di 15 giorni.
2. Per la formulazione delle graduatorie per le due annualità delle domande pervenute si fa riferimento ai seguenti criteri di precedenza:
a) residenza nelle zone a più elevato svantaggio socio-economico ai sensi degli articoli 21 e 40 della L.R. 33/2002;
b) reddito medio del nucleo familiare più basso;
c) nuclei familiari con più elevato numero di componenti.
3. Per reddito medio del nucleo familiare si intende quello ricavato dividendo il reddito complessivo dichiarato ai fini dell'Imposta sui Redditi da tutti i componenti del nucleo familiare per il numero dei componenti il nucleo familiare stesso.
4. Le graduatorie così formulate vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5 concessione ed erogazione dei contributi

1. La concessione e l'erogazione dei contributi sono effettuate dalla Provincia utilizzando le risorse finanziarie specificate all'articolo 6.
2. La Provincia provvede alle comunicazioni ai soggetti non utilmente collocati in graduatoria.
3. La Provincia può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti.
4. La Provincia effettua annualmente, nel limite del 5%, il controllo a campione dei dati contenuti nelle domande presentate.
5. La Provincia provvede all'eventuale revoca dei contributi concessi.

Art. 6 fonte del finanziamento

1. Per l'intervento di cui al presente bando sono disponibili le risorse di cui ai Capitoli 111049 Res. Bilancio 2006, 111074, 111077 e 111078 del Bilancio 2009 "Aiuti per riduzione costi combustibili riscaldamento domestico", per un importo complessivo di € 25.090,96.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce presupposto necessario per l'ammissione ai contributi in oggetto. Pertanto il mancato o incompleto conferimento di dati impedisce all'Ente di intervenire a favore degli interessati.
3. I dati verranno trattati esclusivamente dalla Provincia di Trieste e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
4. Titolare del trattamento è la Provincia di Trieste.
5. Responsabile del trattamento è la Provincia di Trieste nella persona del Dirigente protempore dell'Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio.
6. Il presente bando costituisce informativa su trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Gli interessati potranno esercitare i diritti elencati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

09_33_3_AVV_AG SVIL ERSA DECR 243_007

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa - Gorizia

Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione n. 243/SFR del 28 luglio 2009. Applicazione del decreto ministeriale 31 maggio 2000 recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite.

L'anno 2009, il giorno 28 del mese di luglio, presso la sede di Pozzuolo del Friuli, via Sabbatini n. 5

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000, recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite (di seguito abbreviata "FD") e in particolare gli articoli 4, 5 e 6 che prevedono l'adozione di specifiche misure fitosanitarie rispettivamente all'interno dei focolai di FD, nelle zone di insediamento e nelle zone indenni;
CONSIDERATO che il citato Decreto ministeriale di lotta obbligatoria demanda ai Servizi fitosanitari regionali la delimitazione delle diverse zone di intervento e l'individuazione delle relative misure fitosanitarie;
ATTESO che, in applicazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1580 del 6 agosto 2008, il Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione dell'ERSA (di seguito abbreviato "Servizio fitosanitario") è la struttura regionale individuata per le finalità di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;
VISTO il Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario n. 134/SC del 6 giugno 2008 con il quale sono stati individuati focolai di FD e sono state impartite disposizioni per l'applicazione del citato Decreto ministeriale di lotta obbligatoria nei focolai medesimi, nonché in una zona considerata di particolare rilevanza per l'attività del vivaismo viticolo e nel restante territorio della Regione;
PRESO ATTO dell'esito dei monitoraggi ufficiali effettuati nel corso del 2008 e nel primo semestre del 2009, nonché dei risultati delle analisi effettuate con tecniche di biologia molecolare per la caratterizzazione dei fitoplasmi associati ai Giallumi della vite;
RITENUTO di dover ridefinire sulla base di tali risultanze, la delimitazione delle aree denominate "focolaio", in precedenza individuate con il citato provvedimento del Servizio fitosanitario;
RITENUTO di dover attribuire carattere obbligatorio alla lotta all'insetto *Scaphoideus titanus* Ball, vettore di FD, nell'intero territorio regionale;
VALUTATA l'opportunità di imporre, a titolo precauzionale, misure fitosanitarie analoghe a quelle adottate nelle zone di focolaio anche nella zona interessata dall'attività del vivaismo viticolo, stante la rilevanza che assume in tale area la coltivazione della vite e la produzione di materiali vivaistici nonché i gravi pericoli connessi alla diffusione della malattia attraverso l'infezione di materiale di propagazione della vite;
VISTO lo Standard Internazionale per le Misure Fitosanitarie (di seguito abbreviato "ISPM") n. 22 (2005) che definisce i requisiti necessari per il riconoscimento internazionale delle aree a bassa prevalenza della malattia ("*Requirements for the establishment of areas of low pest prevalence*"), preparato dal Segretariato della Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali come parte del programma globale di

politica ed assistenza tecnica per la quarantena vegetale della FAO;
RITENUTO importante, in linea con i principi cardine della Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali e nel rispetto dei rapporti commerciali con i Paesi terzi, procedere al riconoscimento dei focolai conformemente ai requisiti previsti dal citato ISPM n. 22;
PRESO ATTO che in alcuni comuni della Regione la malattia è presente ormai da diversi anni, con una diffusione tale da non far ritenere più possibili eventuali azioni mirate alla sua eradicazione;

DECRETA

1. Nella Regione Friuli Venezia Giulia sono dichiarate focolaio di FD le seguenti aree:
- in provincia di Pordenone: l'intero territorio dei Comuni di Roveredo in Piano, Pasiano di Pordenone, Aviano, Fiume Veneto, Pordenone, Pravisdomini, Sesto al Reghena, Budoia, Cordenons, Zoppola, Azzano Decimo, San Quirino, Spilimbergo, Polcenigo, San Giorgio della Richinvelda, Cordovado, Chions, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Valvasone e Vivaro;
- in provincia di Udine: l'intero territorio dei Comuni di Latisana, Varmo, Camino al Tagliamento, Palazzolo dello Stella, Ronchis, Teor, Codroipo, Tricesimo, Bertiolo, Pasian di Prato, Precenicco, Bicinicco, Mortegliano, Flaibano, Basiliano e Sedegliano;
- in provincia di Gorizia: l'intero territorio del Comune di San Canzian d'Isonzo.

2. Nella Regione Friuli Venezia Giulia sono dichiarate zone di insediamento di FD le seguenti aree:
- in provincia di Pordenone: l'intero territorio dei Comuni di Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Porcia, Prata di Pordenone e Sacile;

3. Nelle zone di focolaio, fino a contraria disposizione, è fatto obbligo a chiunque, nei propri vigneti, inclusi quelli incolti, di:
- eliminare tempestivamente ogni vite con sintomi sospetti di FD, senza che vi sia necessità di specifiche conferme analitiche sulle singole piante oggetto di epurazione;
- estirpare l'intero appezzamento vitato - intendendo per questo una superficie continua coltivata a vite, omogenea per conduzione, vitigno ed età - qualora l'incidenza delle piante sintomatiche superi il 25% del totale.

L'eliminazione delle viti sintomatiche o l'estirpo delle superfici vitate avverrà d'iniziativa propria del viticoltore o sulla base dell'esito di ispezione effettuata da tecnici a ciò incaricati dal Servizio fitosanitario;
4. Nel territorio del Comune di Arzene devono essere adottate le medesime misure profilattiche esposte al precedente punto 3;
5. Le zone di focolaio sono riconosciute nella condizione di aree a bassa prevalenza della malattia ("*Areas of low pest prevalence*") conformemente all'ISPM n. 22 (2005);
6. Nelle zone di insediamento, fino a contraria disposizione, è fatto divieto di mettere a dimora nuovi impianti di vite da destinare a piante madri (per marze o per portinnesti) di categoria base o certificato, nonché nuovi impianti di vite da destinare a piante madri per marze delle varietà di uve da tavola e da vino diverse da quelle autorizzate o raccomandate per la provincia di Pordenone, anche di categoria standard;
7. In tutta la Regione, anche nelle zone ancora indenni da FD, è fatto obbligo a chiunque, nei propri vigneti, inclusi quelli incolti, e nei vivai di vite (barbatellai), di contenere le popolazioni della cicalina *Scaphoideus titanus* Ball seguendo le indicazioni di difesa che saranno impartite dal Servizio fitosanitario.
8. Il Servizio fitosanitario si riserva di adottare localmente ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di limitare la diffusione della malattia nel territorio regionale, compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento vitato e il divieto di svolgere attività vivaistica.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento vale quanto disposto dal D.Lgs n. 214/2005 e dal D.M. 31 maggio 2000.
10. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 214/2005.
11. Il presente decreto non è soggetto al controllo interno di ragioneria, ai sensi dell'art. 34 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres..
12. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE:
dott. agr. Carlo Frausin

09_33_3_AVV_COM AZZANO DECIMO 44 PRGC_PRPC FIUMESINO_40 E 42 PRGC_PRPC FIUMESINO NORD_017

Comune di Azzano Decimo (PN)

Avviso di adozione della variante n. 44 al PRGC, di adozione del PRPC di iniziativa privata zona artigianale industriale di Fiume-

sino D2.3.1, di approvazione delle varianti n. 40 e 42 al PRGC e di approvazione del PRPC “Fiumesino Nord” di iniziativa privata.

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, commi 2 e 7, della LR n. 5/2007 e dell’art. 7, comma 7 e dell’art. 17, commi 4 e 8, del DPReg. n. 089/Pres./2008;

RENDE NOTO

che il Comune di Azzano Decimo ha adottato con Delibera consiliare n. 63 del 31.07.2009 la Variante al PRGC n. 44 relativa ai lavori di sistemazione, allargamento ed asfaltatura della strada comunale di Via Villacriccola in località Fagnigola ai sensi degli artt. 24 comma 1 e 63 comma 5 della L.R. 5/2007, ha adottato con Delibera consiliare n. 65 del 31.07.2009 il PRPC di iniziativa privata della zona artigianale industriale di Fiumesino ZTO D2.3.1, ha approvato con Delibera consiliare n. 64 del 31.07.2009 la Variante al PRGC n. 40 (Fiumesino nord) e con Delibera consiliare n. 67 del 31.07.2009 la Variante al PRGC n. 42 (area ex Pony) e ha approvato con Delibera consiliare n. 66 del 31.07.2009 il PRPC di iniziativa privata denominato “Fiumesino Nord” in ZTO D2.2.

Ai sensi della LR n. 5/2007 e s.m.i. nonché del DPReg. n. 086/Pres./2008, le delibera di adozione, divenute esecutive, con i relativi elaborati, verranno depositata presso la segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante n. 44 al PRGC potranno presentare opposizioni.

Le varianti n. 40 e n. 42 al PRGC entreranno in vigore il giorno successivo della pubblicazione sul BUR del presente avviso.

Il PRPC di iniziativa privata denominato “Fiumesino Nord” in ZTO D2.2 entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul BUR del presente avviso.

Azzano Decimo, 4 agosto 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO:
arch. Golfredo Castelletto

09_33_3_AVV_COM CHIOPRIS VISCONE AVVISO STATUTO_009

Comune di Chiopris Viscone (UD)

Comunicazione approvazione nuovo Statuto comunale e relativa pubblicazione all’Albo pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09.02.2009, pubblicata all’Albo Pretorio dal 13/02/2009 al 28/02/2009, è stato approvato il nuovo Statuto Comunale.

Chiopris Viscone, 20 luglio 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Cristiano Grisi

09_33_3_AVV_COM CORMONS AVVISO STATUTO_025

Comune di Cormons (GO)

Avviso di affissione dello Statuto comunale all’Albo pretorio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto l’art. 12, 6° comma della LR 9 gennaio 2006, n. 1

RENDE NOTO

Che con deliberazione n. 174 del 6 luglio 2009, esecutiva a termini di legge, il Consiglio comunale ha

approvato il nuovo Statuto comunale del Comune di Cormons;
Che lo Statuto comunale è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 27/07/2009 al 11/08/2009;
Cormons, 12 agosto 2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO:
dott. Maurizio Celotti

09_33_3_AVV_COM FANNA 5 PRGC_002

Comune di Fanna - Servizi tecnici ed urbanistici (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 21 del 24 luglio 2009, il Comune di Fanna ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante al Piano regolatore generale comunale ed approvata, ai sensi dell'art. 63 commi 1 e comma 5 lettera a) della L.R. 23.02.2007 e 32 bis ex L.R. 52/1991.
Fanna, 4 agosto 2009

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI
geom. Domenico Vizzari

09_33_3_AVV_COM GRADO CLASSIFICAZIONE ALBERGO AI PINI_013

Comune di Grado (GO)
Classificazione esercizio ricettivo di albergo denominato "Ai Pini".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 816 del 17.07.2009 si è provveduto a classificare come segue la struttura ricettiva sottoindicata con validità di cinque anni dalla data di adozione:
Denominazione: "AI PINI"
Ubicazione struttura: viale Andromeda n. 25
Titolare: sig.MORO Giovanni, leg. rappr. S.n.c. "HOTEL AI PINI di MORO G. & C."
Classe confermata/assegnata: 3 (tre) stelle
Capacità ricettiva: n. 34 camere, n. 60 posti letto e n. 34 bagni completi
Carattere apertura: annuale
Grado, 20 luglio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Cinzia Facchinetti

09_33_3_AVV_COM GRADO CLASSIFICAZIONE ALBERGO DIANA_012

Comune di Grado (GO)
Classificazione esercizio ricettivo di albergo denominato "Diana".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE

RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 817 del 17.07.2009 si è provveduto a classificare come segue la struttura ricettiva sottoindicata con validità di cinque anni dalla data di adozione:
Denominazione: "DIANA"
Ubicazione struttura: via Verdi n. 1
Titolare: sig.ra DALL' OGLIO Carla, leg. rappr. S.a.s. "ALBERGO DIANA di DALL'OGLIO Carla & C.""
Classe confermata/assegnata: 4 (quattro) stelle

Capacità ricettiva: n. 63 camere, n. 106 posti letto e n. 66 bagni completi
Carattere apertura: stagionale
Grado, 20 luglio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Cinzia Facchinetti

09_33_3_AVV_COM MONFALCONE 1 PRPC IL SERRAGLIO_010

Comune di Monfalcone (GO)

Avviso di adozione della variante n. 1 al PRPC di iniziativa privata in zona "L2" e denominato "il Serraglio".

Ai sensi dell'art. 7 comma 7 del DPR 20 marzo 2008 n. 086/, si rende noto che il Comune di Monfalcone con delibera consiliare n. 17/43 del 25/06/2009 ha adottato la Variante n.1 al PRPC di iniziativa privata in zona "L2e" denominato "il Serraglio".
Ai sensi e per gli effetti dell'art.25 2°C della L.R.5/07 e s.m.i., la Variante n.1 al PRPC sarà depositata presso la Segreteria Comunale, con tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Monfalcone, 29 luglio 2009

IL RESPONSABILE P.O.:
arch. Marina Bertotti

09_33_3_AVV_COM PORDENONE PROVVEDIMENTO COSTRUZIONE IMPIANTO ENERGIA_005

Comune di Pordenone - Settore VI - Pianificazione - Edilizia - Attività economiche

Rilascio provvedimento unico finale relativo alla costruzione ed esercizio di impianto per la produzione di energia elettrica.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. ATTIVITÀ ECONOMICHE

E SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

RENDE NOTO

In data 20 luglio 2009 prot.48575 è stato rilasciato il provvedimento unico finale di cui alla l.r. n.3/2001 relativo alla costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante utilizzo di biomasse, di potenza elettrica nominale inferiore a 250 kw.
L'impianto ricade sul terreno ubicato parzialmente in Comune di Roveredo in Piano (PN), sul terreno identificato al N.C.T. con Foglio 15, mappale 230 e parzialmente in Comune di Fontanafredda (PN), sul terreno identificato al N.C.T. con Foglio 59, mappale 33. Sull'area situata all'interno del Comune di Roveredo in Piano ricade tutto l'impianto di produzione del biogas e dell'energia elettrica, sull'area ricadente all'interno del Comune di Fontanafredda è prevista la realizzazione della sola cabina elettrica, mentre l'elettrodotto per la connessione alla rete attraversa le aree di ambedue i Comuni,
Il provvedimento è stato rilasciato a favore della ditta AZIENDA AGRICOLA PERIN PAOLO con sede legale in Via Antonini n.59, 33074 Fontanafredda.
Ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003, le autorizzazioni contenute nel provvedimento finale sostituiscono e comprendono concessioni, autorizzazioni, nulla osta, pareri e ogni altro atto comunque denominato previsto dalla normativa vigente sugli interventi in argomento.
Le opere previste per la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 del D.lgs.n.387/2003.
Pordenone, 5 agosto 2009

IL RESPONSABILE DELLO SUAP ASSOCIATO:
Silvia Cigana

09_33_3_AVV_COM PORDENONE 1 PRPC ZO B_PA 3_019

Comune di Pordenone
Avviso di approvazione della variante n. 1 al PRPC di iniziativa privata in zona omogenea B denominato PA n. 3 sito tra via Udine e via Friuli e relativo schema di convenzione.

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 12/2008, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 06.07.2009, il Comune di Pordenone ha approvato la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata in zona omogenea B, denominato P.A. n. 3 sito tra via Udine e via Friuli ed il relativo schema di convenzione.
Pordenone, 5 agosto 2009

IL DIRETTORE DI SETTORE:
arch. Antonio Zofrea

09_33_3_AVV_COM PORDENONE PRPC ZO B_B-RU 27_020

Comune di Pordenone
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di iniziativa privata in zona omogenea B, ad attuazione indiretta, denominato B/RU n. 17 in via Fontanazze ed il relativo schema di convenzione.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m. ed i.;
Visti gli artt. 7 e 9 del Regolamento di attuazione della Parte 1^ Urbanistica della L.R. 5/2007;
Visto il "Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in seduta pubblica" approvato con deliberazione consiliare n. 103 del 22.10.2007;

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 207 del 29/06/2009 è stato adottato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata in zona omogenea B, ad attuazione indiretta, denominato B/RU n. 17 in via Fontanazze ed il relativo schema di convenzione.
Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5/2007 e degli gli artt. 7 e 9 del Regolamento di attuazione della Parte 1^ Urbanistica della Legge Regionale stessa, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 10 agosto al 18 settembre 2009 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 18 settembre 2009, chiunque può formulare osservazioni e opposizioni.
Pordenone, 5 agosto 2009

IL DIRIGENTE DI SETTORE:
arch. Antonio Zofrea

09_33_3_AVV_COM PRAVISDOMINI 23 PRGC_024

Comune di Pravisdomini (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres. e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.06.2009, esecutiva il 19.07.2009, è stata adottata la variante n. 23 a Piano Regolatore Generale Comunale.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 19.08.2009 al 30.09.2009 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 30 settembre 2009, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Pravisdomini, 10 agosto 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ing. Raffaele Volpe

09_33_3_AVV_COM REMANZACCO 23 PRGC_023

Comune di Remanzacco (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 24.07.2009, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del DPReg 20.03.2008, n. 086/Pres, il Comune di Remanzacco ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 23 al Piano Regolatore Generale Comunale e ha approvato la variante medesima introducendovi le modifiche conseguenti al superamento del parere espresso dall'ARPA in sede di procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Remanzacco, 10 agosto 2009

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
dott.ssa Flavia Rinaldi

09_33_3_AVV_COM SAN LORENZO ISONTINO 11 PRGC_018

Comune di San Lorenzo Isontino (GO)
Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8 del DPReg 086/Pres del 20.03.2008,

RENDE NOTO

che con Deliberazione consiliare N. 20/2009 del 31.07.2009 immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variante n. 11 al PRGC promossa dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina ed inerente le "opere di miglioramento ed adeguamento della rete irrigua nei Comuni di Gorizia (Lucinico), San Lorenzo Isontino, Mossa e Capriva del Friuli - bacino 15-16", preso atto che nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni né opposizioni alla Variante medesima.
San Lorenzo Isontino, 7 agosto 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Francesco Lenardi

09_33_3_AVV_COM TRASAGHIS 13 PRGC_003

Comune di Trasaghis (UD)
Avviso di adozione e deposito della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale (art. 63, comma 5 lettera a) LR 5/07 e art. 17 DPReg. 086 del 20.03.08.

- che con deliberazione n. 53 del 20/07/09 il Consiglio comunale ha adottato la varante n. 13 al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 63, comma 5, lettera a) LR 5/07 e art. 17 DPGR 086 del 20/03/08.

- successivamente alla presente pubblicazione tale variante sarà depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal lunedì al sabato nell'orario di apertura al pubblico, affinché chiunque possa prenderne visione.
- che entro tale periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Trasaghis, 4 agosto 2009

IL RESPONSABILE:
IL TECNICO COMUNALE
Gianni Marcuzzi

09_33_3_AVV_COM TRASAGHIS DEPOSITO INDENNITÀ PROVVISORIA_004

Comune di Trasaghis (UD) - Associazione intercomunale del Gemonese Gestione associata dell'Ufficio espropri - Comuni di: Bordano - Gemona del Friuli - Montenars - Trasaghis - Venzone

Realizzazione di un parcheggio nella frazione di Peonis" in Comune di Trasaghis. Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie ex art. 26 DPR 327/01.

IL RESPONSABILE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE

GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO ESPROPRI

(omissis)

ORDINA

Art. 1

Al Comune di Trasaghis, ai sensi degli artt. 20, comma 14, e 26 del D.P.R. 327/01, di effettuare il deposito presso il Servizio della Cassa Depositi e Prestiti della Direzione Provinciale del Tesoro di Udine, della somma sotto specificata a favore della ditta proprietaria, quale indennità a titolo provvisorio determinata per l'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto della presente:

COMUNE DI TRASAGHIS
NCT Fg. 58 mappale n. 888 di are 2,40
Indennità provvisoria di esproprio : mq 240 x V.A.M. €/mq 10,00 = € 2.400,00.-
Ditta proprietaria :
LATTERIA SOCIALE TURNARIA DI PEONIS - proprietaria

(omissis)

Gemona del Friuli, 24 luglio 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ESPROPRI INTERCOMUNALE:
dott. ing. Renato Pesamosca

09_33_3_AVV_COM TREPPO CARNICO RICLASSIFICAZIONE STRUTTURA_001

Comune di Treppo Carnico (UD)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata "Cristofoli", periodo dal 20.07.2009 al 19.07.2014. Determinazione del Responsabile dell'Ufficio comune per lo sviluppo economico 20 luglio 2009 n. 24. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE

(omissis)

DETERMINA

di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera denominata "CRISTOFOLI" sita in via Matteotti n. 10, il livello di classificazione ad albergo di "tre stelle" con validità, a norma dell'art. 57 della legge regionale 16.01.2002 n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data odierna.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore Centrale Attività Produttive della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura alberghiera possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE:
Gianpaolo Valle

09_33_3_AVV_COMUNITA' MC DECR 30 ESPROPRI_015

Comunità montana della Carnia - Tolmezzo (UD) - Servizio espropri associato

Asservimento immobili per i lavori di apprestamento della pista di collegamento Skyweg denominata "Stella Alpina", fra la pista di discesa Lavet e la stazione intermedia della doppia funivia tipo funifor "Valcalda-Monte Zoncolan" in Comune di Ravascletto. Decreto n. 30/2009 Dichiarazione di avvenuta esecuzione decreto di asservimento (art. 24 del DPR n. 327/2001 e s.m.i.).

IL RESPONSABILE

omissis

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 . n. 327 e successive modificazioni;

DICHIARA

che ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 327/2001 il decreto di asservimento n.22/2009 di data 24.06.2009 di cui sopra emanato a favore della Promotur S.p.A. con sede legale in Trieste in Via Locchi, n. 19 - (P.I. 00690090329) è stato eseguito in data 31.07.2009 con la redazione del verbale di immissione in possesso e di consistenza con conseguente venir meno della condizione sospensiva alla quale detto decreto era sottoposto.

Tolmezzo, 31 luglio 2009

IL DIRIGENTE:
dott. ssa Caterina Martin

09_33_3_AVV_MISTRAL FVG AVVISO PROCEDURA VIA_006

Mistral FVG Srl - Spilimbergo (PN)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del "Progetto relativo all'impianto di termovalorizzazione esistente: Realizzazione nuova linea - Rifacimento linea esistente - Modifiche gestionali e autorizzative".

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, si rende noto che in data 03 agosto 2009 la società MISTRAL FVG S.r.l., con sede in Spilimbergo (PN), Zona Industriale del Cosa, in qualità di proponente, ha depositato presso la Direzione centrale Ambiente e

Lavori Pubblici - Servizio VIA - della Regione FVG, e presso il Comune di Spilimbergo (PN) la documentazione per l'attivazione della Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA del "Progetto relativo all'impianto di termovalorizzazione esistente: Realizzazione nuova linea - Rifacimento Linea esistente - Modifiche gestionali e autorizzative". Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati presso il Servizio VIA della Regione FVG e presso il Comune di Spilimbergo e presentare eventuali osservazioni al Servizio VIA.
Spilimbergo, 5 agosto 2009

IL LEGALE RAPPRESENTANTE MISTRAL FVG S.R.L.:
Heinrich Hafner

09_33_3_AVV_UFF ESPR INERCOM AG DECR 22078 ESPROPRI COM MAGNANO IN RIVIERA_008

Ufficio Espropri intercomunale dell'area del Gemonese - Gemona del Friuli (UD)

Espropri in Comune di Magnano in Riviera. Completamento interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione del territorio comunale - riqualificazione piazza Urli. Decreto di Esproprio (art. 23 DPR 327/01). Prot. n. 22078/ESPR/Magnano in Riviera/06.

IL RESPONSABILE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera in oggetto è pronunciata, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/01, a favore del Comune di Magnano in Riviera, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti:

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

1) Fg. 3 n. 1381 are 1,58 - Indennità depositata (quietanza n. 529/09) € 600,40
Ditta proprietaria: MERLUZZI Marco nato a Magnano in Riviera il 18/04/1948

2) Fg. 3 n. 155 are 2,90
NCT Fg. 3 n. 588 are 2,70
Indennità corrisposta € 3.192,00
Ditta proprietaria: ROVARIS Palma Maria nata a Milano il 17/07/1936, proprietaria 1/6
MERLUZZI Vittorio nato a Milano il 23/04/1966, proprietario 1/6
MERLUZZI Roberto Vittorio Luigi nato a Milano il 23/07/1963, proprietario 1/6
MERLUZZI Mario nato a Roma il 21/07/1930, proprietario 1/2

3) Fg. 3 n. 815 are 0,90
Indennità corrisposta € 513,00
Ditta proprietaria: MERLUZZI Luigi nato a Magnano in Riviera il 25/10/1892, propr.1/2
MERLUZZI Maria o Adelma nata a Magnano in Riv. il 06/04/1912, propr.1/2

4) Fg. 3 n. 1659 (ex 814/b) are 0,01
Fg. 3 n. 1657 (ex 1340/b) are 2,98
Indennità corrisposta € 4.766,75
Ditta proprietaria: FABIANI Alberto nato a San Daniele del Friuli il 01/09/1961, propr.1/6
FABIANI Fabio nato a San Daniele del Friuli il 16/07/1960, propr.1/6
VALESIO Lucia nata a Padova il 29/12/1930, propr.4/6

(omissis)

Gemona del Friuli, 4 agosto 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ESPROPRI INTERCOMUNALE:
dott. ing. Renato Pesamosca

09_33_3_CNC_AG TUR FVG ESITO SELEZIONE IV LIVELLO COD 101_016

Agenzia per lo sviluppo del Turismo-Turismo FVG - Passariano di Codroipo (UD)

Selezione pubblica per l'assunzione di una unità di personale di quarto livello del CCNL turismo per le esigenze di supporto all'Area contabilità e personale Codice n. 101: approvazione graduatoria e nomina vincitore.

L'anno duemilanove, il giorno quattro del mese di agosto, nella sede dell'Agenzia, il Direttore Generale ha adottato il seguente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, con la quale, tra l'altro, è stata istituita l'Agenzia per lo Sviluppo del Turismo denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia", in breve, TurismoFVG, Ente funzionale della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica;
VISTO il Regolamento di organizzazione di TurismoFVG, adottato con decreto del Direttore Generale n. 142 di data 29 gennaio 2009 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 447 di data 5 marzo 2009;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 0232/Pres. di data 5 settembre 2008, con il quale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1748 del 4 settembre 2008, il dott. Andrea Di Giovanni è stato nominato Direttore Generale di TurismoFVG;
VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 423 di data 25 marzo 2009, con il quale si è provveduto, tra l'altro, ad avviare la selezione pubblica e ad approvare l'Avviso pubblico per l'assunzione di una unità di personale di quarto livello del CCNL Turismo per le esigenze di supporto all'Area contabilità e personale di TurismoFVG;
VISTO l'Avviso pubblico per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una unità di personale di quarto livello del CCNL Turismo per le esigenze di supporto all'Area contabilità e personale - codice 101 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 22 di data 3 giugno 2009;
VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 1039 di data 7 luglio 2009, con il quale si è provveduto a disporre le esclusioni dalla procedura di selezione pubblica;
VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 1040 di data 7 luglio 2009, con il quale è stata nominata la Commissione per l'effettuazione della selezione pubblica per la citata assunzione;
VISTI i verbali n. 1 di data 7 luglio 2009, n. 2 di data 10 luglio 2009, n. 3 di data 14 luglio 2009, n. 4 di data 16 luglio 2009 e n. 5 di data 4 agosto 2009 della predetta Commissione ed accertata la regolarità del relativo procedimento;
VISTA la graduatoria provvisoria trasmessa dalla Commissione e ritenuto opportuno procedere all'approvazione della graduatoria definitiva della selezione pubblica, allegata sub "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
RITENUTO di proclamare la candidata BRIANTE Elisa vincitrice della selezione pubblica per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una unità di personale di quarto livello del CCNL Turismo per le esigenze di supporto all'Area contabilità e personale - codice 101;
RITENUTO di disporre con successivo provvedimento del Direttore Generale l'assunzione della predetta vincitrice con contratto individuale di lavoro, con applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi, con inquadramento nel quarto livello, previo accertamento dei requisiti richiesti;

DECRETA

1) è approvata la graduatoria definitiva degli idonei della selezione pubblica per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una unità di personale di quarto livello del CCNL Turismo per le esigenze di supporto all'Area contabilità e personale - codice 101, come specificato nell'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento;
2) la candidata BRIANTE Elisa è proclamata vincitrice della selezione pubblica per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una unità di personale di quarto livello del CCNL Turismo per le esigenze di supporto all'Area contabilità e personale - codice 101;
3) con successivo provvedimento del Direttore Generale sarà disposta l'assunzione della predetta vincitrice con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con applicazione del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi, con

inquadramento nel quarto livello, previo accertamento dei requisiti richiesti.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Andrea Di Giovanni

Allegato A

Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di una unità di personale di quarto livello del CCNL Turismo per le esigenze di supporto all'Area contabilità e personale - Codice 101

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO
1	BRIANTE Elisa	32,10
2	PERESSIN Lara	30,95
3	BORTOLAN Sabrina	29,90
4	GOBBATO Evelina	29,25
5	BIRRI Cristina	26,15
6	BERTOLI Magda	24,80
7	VATRI Annalisa	24,25
8	TONIZZO Nicoletta	24,00
9	COMIS Manuel	22,10
10	BEZZUTTI Marina	21,90

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Andrea Di Giovanni

09_33_3_CNC_CENTRO CEFORMED CONCORSO FS 2009-2012

Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie - Ceformed - Monfalcone (GO)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia relativo agli anni 2009-2012. (Posti a concorso n. 20).

I medici ammessi sono convocati, per sostenere la prova scritta, giovedì 17 settembre 2009 alle ore 8.00 a Monfalcone (GO) - Via Galvani n. 1, primo piano, presso il CEFORMED Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie (sede nell'Ospedale San Polo), muniti di un documento di identità in corso di validità.
(sito web: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it e CEFORMED www.ceformed.it)

MEDICI AMMESSI

N.	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	ALBERINI Elena	Palmanova (UD) - 04/05/1982
2	AVINO Rosa	Mestre (VE) - 28/07/1978
3	BAIANO Monica	Udine (UD) - 12/08/1977
4	BALDINI Elena	Chiaravalle (AN) - 01/06/1981
5	BANICA Mihaela	Ploiesti (Romania) - 20/03/1979
6	BELLUZZO Marco	S.Daniele del Friuli (UD) - 22/02/1983
7	BIBALO Chiara	Conegliano (TV) - 07/10/1982
8	BOLZONELLO Silvia	Pordenone (PN) - 24/12/1982

N.	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
9	BON Andrea	Udine (UD) - 24/03/1983
10	BONANNI Lorena	Tolmezzo (UD) - 17/03/1958
11	BUTTIGNON Francesco	Trieste (TS) - 06/11/1975
12	CADEL Ilaria	Conegliano (TV) - 05/04/1983
13	CAMILLI Andrea	Montefalco (PG) - 02/05/1975
14	CANFORA Maria Luisa	Pozzuoli (NA) - 10/12/1975
15	CAPOBIANCO Frine	Milano (MI) - 30/08/1982
16	CAPORASO Iolanda	Campoli del M.T. (BN) - 27/05/1969
17	CAPPELLI Davide	Trieste (TS) - 31/01/1977
18	CAPUZZO Chiara	Trieste (TS) - 15/12/1974
19	CAUZ Paola	Pordenone (PN) - 28/03/1983
20	CHIOZZOTTO Marianna	Pordenone (PN) - 08/05/1983
21	CIMO’ Domenico	San Giovanni Gemini (AG) - 22/07/1967
22	COLLARILE Paolo	San Vito al Tagliamento (PN) - 16/11/1976
23	CORAZZA Emanuela	Pordenone (PN) - 17/10/1971
24	CORAZZA Laura	Pordenone (PN) - 11/07/1982
25	CROCI Eleonora	Monfalcone (GO) - 10/06/1981
26	DE GIUSTI Valentina Anna	Latisana (UD) - 16/11/1978
27	DEL FABBRO Greta	Udine (UD) - 01/07/1978
28	DI PIAZZA Laura	Tolmezzo (UD) - 11/06/1983
29	FABRETTO Antonella	Trieste (TS) - 03/10/1977
30	FALCONE Pier Paolo	Napoli (NA) - 17/12/1961
31	FELACO Davide	Santa Maria C.V. (CE) - 14/06/1973
32	FILARDO Angelo	Vibo Valentia (CZ) - 11/10/1965
33	FINO Salvatore-Christian	San Giovanni Rotondo (FG) - 09/11/1978
34	FORZANO Leonardo	Mirano (VE) - 03/01/1982
35	GALATI RANDO Vincenza	Sant’Agata di Militello (ME) - 21/01/1981
36	GASPARDO Elisa	Pordenone (PN) - 17/10/1975
37	GIACOMEL Greta	S.Vito al Tagliamento (PN) - 28/05/1983
38	GRECO Francesco	Lecce (LE) - 21/02/1967
39	LETTIERI Ennio	Telese (BN) - 09/08/1972
40	LINZI Marina	Venezia (VE) - 30/08/1972
41	LEUZZI Anna	Badolato (CZ) - 01/07/1955
42	LORENZUT Simone	Gorizia (GO) - 28/09/1983
43	MAMOLO Lorenza	Trieste (TS) - 13/03/1981
44	MARALDO Ofelia	Udine (UD) - 07/03/1969
45	MATARRELLI Emiliana	Brindisi (BR) - 20/11/1980
46	MENTINO Antimo	Napoli (NA) - 07/05/1965
47	MOCINI Valentina	Montefiascone (VT) - 01/08/1956
48	MORATTI Marco	Udine (UD) - 09/06/1976
49	MORO Alessandro	Udine (UD) - 16/10/1982
50	NADALIG Barbara	Udine (UD) - 29/08/1978
51	NESVADBOVA Martina	Dolny Kubin (Slovacchia) - 07/03/1984
52	NIKITIDIS Konstantinos	Komotini (Grecia) - 28/02/1974
53	XODO Serena	Guildford (Gran Bretagna) - 10/05/1981
54	OLLANDINI Giangiacomo	Trieste (TS) - 24/11/1978
55	PACELLI Erika	Napoli (NA) - 13/07/1982
56	PARLATO Alessandra	Trieste (TS) - 30/06/1982
57	PATTI Giuseppa	Agrigento (AG) - 02/11/1983
58	PELLARIN Alessandra	Spilimbergo (PN) - 22/02/1976
59	PERRINO Fiorella	Catanzaro (CZ) - 31/07/1982
60	PERRONE Maria Dolores	Cernusco S.N. (MI) - 17/05/1979
61	PILOTTO Chiara	Vittorio Veneto (TV) - 23/05/1983
62	PINNI Giuditta	Conegliano (TV) - 18/03/1975
63	PIZZIMENTI Chiara	Palmanova (UD) - 02/02/1983
64	NATALE Pompeo	S.Maria Capua Vetere (CE) - 12/08/1963

N.	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
65	PULVIRENTI Sandro	Catania (CT) - 30/03/1977
66	QUARANTA Roberto	Trieste (TS) - 28/09/1962
67	ROLFO Simone	Firenze (FI) - 14/08/1970
68	ROMANO Katia	Tolmezzo (UD) - 12/08/1980
69	RONCHESE Federico	Sacile (PN) - 07/03/1979
70	ROSSI Paolo	Arta Terme (UD) - 03/07/1963
71	SAVIO Stefano	Udine (UD) - 31/03/1962
72	SICILIANO Claudia	Trieste (TS) - 11/11/1969
73	SOSA Sofia Alejandra	Villa Dolores - Cordoba (Argentina) - 01/10/1960
74	SPAGNA Anna	Venezia (VE) - 13/08/1978
75	STARVAGGI Monica	Palermo (PA) - 23/09/1980
76	TENCE Marcello	Trieste (TS) - 18/10/1983
77	THOMAS Olivia	Londra (Gran Bretagna) - 25/09/1982
78	TIUPA Ala	Rezina (Moldavia) - 05/04/1972
79	TIUPA Alexandru	Slobozia Cioburciu (Moldavia) - 08/05/1972
80	UDERZO Dario	Milano (MI) - 02/12/1975
81	VERNUCCIO Daniela	Modica (RG) - 22/09/1983
82	VERSACE Graziella	Gorizia (GO) - 09/05/1976
83	VIVIANI Paolo	Trieste (TS) - 03/10/1981
84	ZENAROLA Elisa	Udine (UD) - 29/12/1976
85	ZIANI Walter	Gorizia (GO) - 06/04/1973

MEDICI ESCLUSI

1	BAROOTY Bakhtyar	Shahreza (Iran) - 30/07/1950
2	LICATA Sabrina	Taranto (TA) - 27/12/1973

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2008
(ai sensi della delibera G.R. n. 2930 dd. 1 dicembre 2006 e n. 3142 dd. 14 dicembre 2007)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento — 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA (*) — € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD (versione certificata) — € 75,00
  - ACCESSO WEB (versione certificata) — € 60,00

(*) A partire dal 1° gennaio 2008 i fascicoli rientranti nel periodo di abbonamento la cui consistenza è superiore alle 400 pagine saranno forniti ai beneficiari esclusivamente su supporto CD. La fornitura in forma cartacea sarà eseguita previo pagamento del corrispettivo importo di Euro 15,00 (spese spedizione comprese) per i fascicoli pubblicati nell'anno della richiesta e raddoppiato se la richiesta fa riferimento ad un fascicolo pubblicato in anni precedenti. La relativa richiesta dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate nella sezione "BOLLETTINO UFFICIALE -> ACQUISTO FASCICOLI" all'indirizzo Internet: www.regione.fvg.it

- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso WEB e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento)

FASCICOLI

- PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:
  ANNO CORRENTE € 5,00
  ANNO ARRETRATO € 10,00

  ad eccezione dei fascicoli prodotti in forma cartacea la cui consistenza è superiore alle 400 pagine, per i quali è fissato il seguente prezzo unitario:
  ANNO CORRENTE € 15,00
  ANNO ARRETRATO € 30,00
- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare — € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata, che, nel caso si trattasse di un rinnovo dovrà pervenire entro il giorno 20 del mese successivo alla data di scadenza al fine di evitare disguidi nel prosieguo dell'abbonamento:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it
Dato atto che per i soli prodotti e servizi informatici (**CD**, **WEB**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale/nome.cognome – indirizzo completo – codice fiscale/partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI
- In attesa del riscontro del versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere sarà **SOSPESO D'UFFICIO**.
- Un'eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI PRIMA della data di scadenza** agli indirizzi del menzionato Servizio provveditorato e SS.GG.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di un abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto agli indirizzi del citato Servizio provveditorato e SS.GG. La relativa fornitura è così disposta:
  - se la segnalazione è effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA
  - se la segnalazione supera il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del BUR entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word

nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da Word).

- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti — riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti — riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
  COMUNITÀ MONTANE — riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R."**CARTACEO**" — **CAP/E 710 ABB.TO BUR N° ***** (per RINNOVO)** / **CAP/E 710 "NUOVO ABB.TO BUR"**
- per abbonamenti al B.U.R." **CD**, **WEB** " — **CAP/E 1710 ABB.TO BUR N° ***** (per RINNOVO)** / **CAP/E 1710 "NUOVO ABB.TO BUR"**
- per spese pubbl. avvisi, ecc. — **CAP/E 708 - INSERZ. BUR - INVIO PROT. N° *****
- per acquisto fascicoli B.U.R. — **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **abbonamenti**: *modulo in f.to DOC*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste